



UNIVERSITY
OF TRENTO
Faculty of
Law

lawtech

**Trento Law and Technology
Research Group
Paper n. 88**

**DISVELAMENTO DEI FATTI E
RESPONSABILITÀ CIVILE**

**LA FUNZIONE SOCIALE DEL
GIORNALISMO D'INCHIESTA E DEL
*WHISTLEBLOWING***

ALBERTO SCANDOLA

COPYRIGHT © 2023 ALBERTO SCANDOLA

This paper can be downloaded without charge at:

The Trento Law and Technology Research Group Student Papers Series Index
<https://lawtech.jus.unitn.it/main-menu/paper-series/student-paper-series-of-the-trento-lawtech-research-group/2/>

Questo paper

Copyright © 2023 ALBERTO SCANDOLA

è pubblicato con Licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale. Maggiori informazioni circa la licenza all'URL: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

ABOUT THE AUTHOR

Alberto Scandola (albertoscandola0@gmail.com) graduated in Law, magna cum laude, at University of Trento under the supervision of Prof. Umberto Izzo (March 2023). The opinion stated in this paper and all possible errors are the Author's only.

KEYWORDS

Civil Liability – Freedom of the Press – Investigative Journalism – Whistleblowing – Damage Compensation

SULL'AUTORE

Alberto Scandola (albertoscandola0@gmail.com) ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza, *magna cum laude*, presso l'Università di Trento con la supervisione del Prof. Umberto Izzo (marzo 2023). Le opinioni e gli eventuali errori contenuti sono ascrivibili esclusivamente all'autore.

PAROLE CHIAVE

Responsabilità Civile – Libertà di Stampa – Giornalismo d'Inchiesta – *Whistleblowing* – Risarcimento del Danno

FACTS DISCLOSURE AND CIVIL LIABILITY THE SOCIAL FUNCTION OF INVESTIGATIVE JOURNALISM AND WHISTLEBLOWING

ABSTRACT

Seeking and bringing out the truth about potentially unlawful facts constitutes an interest worthy of attention, although often generally overlooked. The reason for this depends on the social utility obtained by seeking and publicly stating the truth; a utility that is by no means exhausted in the satisfaction of the interests of the individual aggrieved who attempts, by denouncing, to restore the harm suffered, but which is substantiated in an additional, systemic, collective benefit. In other words, this social utility is embodied in the complete and effective knowledge of the entire community around (at least) the most relevant unlawful facts. In this way, all citizens, adequately informed, can through voting determine their preferences in an informed way, orienting the correct political arrangement of the social structure; additionally, and secondarily, the judge is able to apply the law to the particular case, since (factual) truth is a prerequisite of it. The two subjects who are physiologically inclined to produce this positive externality are, on the one hand, the one who discloses the truth professionally, i.e. the investigative journalist, and, on the other hand, the one who has the opportunity to bring out the truth entirely occasionally, having learned of the existence of the wrongdoing only by chance and in the course of his or her duties, i.e. the so-called whistleblower. The primary objective of the research is to verify, from a critical perspective, the actual reasonableness of this premise, trying to demonstrate whether what has been argued about the existence of this public interest in the emergence of the truth can be said to be supportable. In the second instance, is to analyze the legal institutions that allow the pursuit of the interest in truth that modern society has. Various profiles of civil liability have been investigated, and, in the case of the investigative journalist, if his or her research, documentation and reporting of unlawful activities is unjustified, and in the case of the whistleblower, if he or she abuses the instrument of whistleblowing by reporting false facts. In the analysis on the civil liability of the investigative journalist, the legal tightness of the approaches reached by the most recent case law is deeply examined.

**DISVELAMENTO DEI FATTI E RESPONSABILITÀ CIVILE
LA FUNZIONE SOCIALE DEL GIORNALISMO
D'INCHIESTA E DEL WHISTLEBLOWING**

ABSTRACT

Far emergere la verità attorno a determinati fatti illeciti costituisce un interesse particolarmente meritevole di attenzione, ancorché spesso generalmente trascurato. La meritevolezza che sottende a questa attività di disvelamento del vero scaturisce dall'utilità che essa reca con sé; utilità che non si esaurisce affatto nel soddisfacimento degli interessi del singolo danneggiato che cerchi, denunciando, di ristorarsi del nocumento patito, ma che si sostanzia in un beneficio ulteriore, sistemico, collettivo. Nel senso anzidetto, tale utilità sociale si concreta nella completa ed effettiva conoscenza dell'intera comunità attorno (almeno) ai più rilevanti fatti illeciti, di modo che i cittadini, così adeguatamente informati, possano attraverso il voto determinare in modo informato le loro preferenze, orientando il corretto assetto politico della compagine sociale. I due soggetti che sono fisiologicamente più propensi a produrre questa esternalità positiva sono, da un lato, colui che disvela il vero professionalmente, ossia il giornalista d'inchiesta, e, dall'altro, colui che ha modo di far emergere la verità del tutto occasionalmente, avendo appreso dell'esistenza del fatto illecito solo casualmente e nell'espletamento della sua mansione, ossia il c.d. *whistleblower*. L'obiettivo primario della ricerca è dunque quello di verificare, in chiave critica, l'effettiva ragionevolezza di questa premessa, cercando di dimostrare se quanto sostenuto in merito alla sussistenza di questo interesse pubblico all'emersione della verità possa dirsi condivisibile, per poi analizzare gli istituti giuridici che permettono di perseguire il predetto interesse alla verità che possiede la società moderna. Si sono verificati i profili di responsabilità civile di cui possa rendersi responsabile sia il giornalista d'inchiesta, qualora la sua attività di ricerca, di documentazione e di denuncia di attività illecite risulti ingiustificata, sia il *whistleblower*, qualora abusi dello strumento della segnalazione, denunciando fatti falsi. Nell'analisi sulla responsabilità civile del giornalista d'inchiesta viene esaminata la tenuta giuridica delle impostazioni raggiunte dalla giurisprudenza più recente.

INDICE

INTRODUZIONE: il ruolo essenziale del disvelamento dei fatti nella società contemporanea	12
SEZIONE I. IL GIORNALISMO D'INCHIESTA.....	19
I. LA FUNZIONE SOCIALE DEL GIORNALISMO D'INCHIESTA.....	20
1. Due opposte prospettive della personalità umana nella libertà di manifestazione del pensiero	20
1.1. I limiti impliciti alla libertà di manifestazione del pensiero.....	26
1.2. L'unico limite esplicito: il buoncostume	30
2. Il giornalismo d'inchiesta	32
2.1. Il ruolo attivo del giornalismo d'inchiesta nella ricerca della verità dei fatti: la funzione di <i>watchdog</i>	35
2.2. Un primo esempio italiano: l'inchiesta di Tommaso Besozzi del 16 luglio 1950	37
2.3. Il bilanciamento tra il diritto all'informazione e il diritto alla <i>privacy</i>	41
2.3.1. La pietra miliare: i confini del giornalismo in <i>New York Times vs. Sullivan</i>	43
2.3.2. Il riconoscimento italiano del giornalismo investigativo: Cass. 16236 del 2010 e l'allentamento del requisito della verità di provenienza della notizia (rinvio)	50
3. L'inchiesta: natura, essenza, limiti	54
3.1. Un'esemplare inchiesta italiana: il caso della Ministra Madia.....	55
3.2. Un caso europeo di disinformazione: i cetrioli spagnoli.....	60
3.3. L'importanza delle fonti e la figura del <i>whistleblower</i> : i <i>Pentagon Papers</i>	63
3.3.1. Un caso tutto italiano: Nicola Borzi e il Sole 24 Ore	66
3.4. Le debolezze del giornalismo d'inchiesta: il caso Formigli c. Fiat	67
3.4.1. <i>Segue</i> . Una (perduta) soluzione legislativa: il d.d.l. Di Nicola	73
II. CONFINI DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA E PROFILI DI RESPONSABILITÀ.....	77
1. La necessità di bilanciare opposte esigenze.....	77
2. Il diritto di cronaca e il c.d. decalogo del giornalista nelle due sentenze della Cassazione del 1984.....	84
2.1. La verità dei fatti narrati.....	87
2.1.1. La verità putativa.....	89

2.1.2. L'allentamento del requisito della verità della provenienza della notizia nel caso del giornalismo d'inchiesta	91
2.1.3. Il controllo del giornalista sulla fonte	94
2.1.4. Le singole fonti d'informazione.....	96
2.2. La continenza dell'esposizione: la c.d. continenza formale	98
2.3. L'interesse sociale alla conoscenza della notizia: la c.d. continenza sostanziale	102
2.3.1. L'attualità della notizia come <i>species</i> dell'interesse sociale alla notizia. Il problema del diritto all'oblio	104
2.3.2. <i>Segue</i> . Il diritto all'oblio nel mondo digitale: la deindicizzazione	108
2.4. Di nuovo sul caso Madia: la decisione	120
3. Il diritto di critica: essenza e distinzione dalla cronaca.....	122
3.1. L'impossibilità di rispettare il requisito della verità: una critica a Cass. n. 9842 del 17 settembre 1998.....	124
3.2. Una figura limitrofa: il diritto di satira	128
4. L'attuazione dell'equo bilanciamento nella giurisprudenza di merito in tema di giornalismo d'inchiesta	130
4.1. Tribunale di Bologna, 3 luglio 2020, n. 997.....	131
4.2. Tribunale di Reggio Emilia, 13 maggio 2021, n. 611	133
4.3. Tribunale di Reggio Emilia, 1° marzo 2022, n. 263.....	134
4.4. Tribunale di Modena, ordinanza del 13 novembre 2020.....	136
4.5. Tribunale di Bologna, 3 gennaio 2022, n. 232.....	137
4.6. Tribunale di Foggia, 12 febbraio 2013, n. 209.....	138
4.7. Corte d'Appello di Roma, 12 settembre 2022, n. 5520.....	139
4.8. Tribunale di Milano, 10 ottobre 2012, n. 10949	142
4.9. Considerazioni di sintesi sull'atteggiamento dei giudici di merito nel giornalismo d'inchiesta	143
5. La rivoluzione mediatica.....	145
5.1. Il giornalismo <i>online</i>	145
5.2. Cenni in tema di offesa arrecata <i>online</i> dal non giornalista: blog, <i>chatline</i> , social network	158
5.3. Profili di co-responsabilità degli <i>online services providers</i>	161
6. Il risarcimento del danno.....	172
6.1. Il rapporto tra azione civile e azione penale.....	173
6.2. Il danno risarcibile	175
6.2.1. La lesione alla reputazione.....	177
6.2.2. La lesione alla riservatezza	183
6.2.3. La lesione all'immagine	188
6.3. La liquidazione del danno non patrimoniale.....	190
7. Le altre tecniche di tutela esperibili	196

7.1. La rettifica ex art. 8 legge n. 47 del 1948	197
7.2. La tutela d'urgenza: il ricorso al provvedimento ex art. 700 c.p.c.	200
7.3. Il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.....	201
7.4. La pubblicazione della sentenza di condanna	202
SEZIONE II. L'ISTITUTO DEL WHISTLEBLOWING: GENESI E REGOLE	205
I. L'EVOLUZIONE STORICO-NORMATIVA DELL'ISTITUTO E LA TUTELA CONTRO GLI ATTI DI RITORSIONE E DI DISCRIMINAZIONE	206
1. Le origini: dalle <i>qui tam actions</i> inglesi alla <i>exception</i> statunitense	206
2. Lo sviluppo della normativa in Italia: la previgente disciplina pubblicistica	210
2.1. I soggetti della segnalazione	215
2.2. L'oggetto della segnalazione.....	217
2.3. Le tutele del segnalante.....	218
2.4. L'abuso: la segnalazione diffamante.....	222
3. La previgente disciplina privatistica del <i>whistleblowing</i>	222
3.1. I soggetti della segnalazione	225
3.2. L'oggetto della segnalazione.....	226
3.3. La tutela del <i>whistleblower</i> privato	227
4. La disciplina attualmente in vigore: il d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24	230
5. Il risarcimento del danno subito dal <i>whistleblower</i>	231
II. LA RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER IN CASO DI SEGNALAZIONE ABUSIVA	235
1. La nozione di <i>giusta causa</i> di segnalazione nell'abrogato art. 3 legge n. 179/17	236
1.1. L'ipotesi della divulgazione pubblica ex art. 15 dir. 2019/1937/UE.....	238
2. Il diritto di critica del lavoratore	239
2.1. Il dovere di segnalazione.....	242
3. La segnalazione abusiva	244
3.1. La responsabilità civile del <i>whistleblower</i> per false informazioni	247
CONCLUSIONI	254
BIBLIOGRAFIA.....	261
GIURISPRUDENZA.....	269
SITOGRAFIA	279

INTRODUZIONE

*"Where the press is free,
and every man able to read,
all is safe"*

così scriveva Thomas Jefferson in una missiva a Charles Yancey¹.

È esattamente in quegli anni in cui nel Vecchio Continente si mette a fuoco l'importanza del concetto di una stampa libera, anzitutto dall'imbrigliamento del governo²; concetto, quello della stampa libera, che pare svilupparsi soprattutto con la fine e la conseguente rottura dell'*ancien régime* francese, sostituito dall'idea di una civiltà liberale ed illuministica³, della quale la libertà di parola costituisce eminentemente uno dei fondamentali pilastri.

Non deve affatto stupire che la caduta della monarchia assoluta e la nascita della moderna democrazia coincidano con lo sviluppo dell'idea di conferire una protezione costituzionale alla libertà di stampa, in quanto è solo attraverso la tutela di quest'ultima che si può garantire la condizione di salute di uno stato democratico.

¹ R. GRAY, *Bibliography in researched studies in education 1939-1940*, in *The library division*, 1941, (5), p. 27, che riporta la frase originale del celebre Presidente statunitense: "Where the press is free, and every man able to read, all is safe".

² Storicamente, il concetto di stampa nasce qualche secolo prima, con l'invenzione di Gutenberg della stampa a caratteri mobili, a metà Quattrocento. Tuttavia, da lì in poi la stampa sarà sempre, in qualche modo, imbrigliata dall'autorizzazioni del potere centrale. Si pensi, a titolo d'esempio, alla bolla papale emanata da Alessandro VI nel 1501, con la quale introdusse la censura preventiva, prevedendo che i giornali non potessero stampare senza previa autorizzazione degli ordini religiosi. Le diverse ragioni per cui questa nuova tecnologia è stata fin da subito sottoposta ad un certo controllo sono efficacemente approfondite da U. IZZO, *Alle origini del copyright e del diritto d'autore: tecnologia, interessi e cambiamento giuridico*, Carocci, Roma, 2010, pp. 21-24. L'Autore, in particolare, evidenzia come questa nuova tecnologia abbia posto non pochi problemi per le autorità del tempo, le quali si scontrano con un sistema in grado di far circolare le informazioni molto più rapidamente rispetto alla precedente "laboriosa replicabilità del manoscritto" dell'amanuense. La problematica si risolse attraverso la stipula di un tacito accordo tra i governi centrali e le corporazioni degli stampatori, in cui viene raggiunto un certo equilibrio attraverso reciproci guadagni. Nello specifico, i primi ottengono la collaborazione dei secondi per l'esercizio dei poteri censori, oltre al pagamento del dazio fiscale; ai secondi, invece, viene garantita una forma di monopolio attraverso l'istituzione di autorizzazioni concesse dal sovrano.

³ È negli anni della Rivoluzione Francese in cui il Vecchio Continente, grazie ai valori illuministici di libertà e di uguaglianza, assiste ad un'enorme crescita del coinvolgimento dell'opinione pubblica, quale effetto del fenomenale incremento, quantitativo e qualitativo, della stampa dell'epoca, sostiene R. R. PALMER, *The Age of the Democratic Revolution: A Political History of Europe and America, 1760-1800, Vol. I: The Challenge*, Princeton, Princeton University Press, New Jersey, 1959, pp. 282 e ss.

Questa conclusione diviene ineluttabile laddove si consideri che solo garantendo la libertà di stampa è possibile far sì che in seno ad una società democratica si determinino le condizioni affinché i cittadini adeguatamente informati attraverso il voto possano determinare le loro preferenze, orientando il corretto assetto politico della compagine sociale. L'effetto positivo per l'intera collettività si può condensare con un termine greco: *parresia*⁴.

Ora, il concetto di *parresia* è in realtà eterogeneo e può assumere, a seconda del contesto, diverse accezioni, anche negative⁵. Tralasciando le varie sfumature di cui si può colorare il citato termine, ci si riferisce qui alla nozione foucaultiana⁶.

Secondo Foucault, *"la parresia è un atto direttamente politico che viene esercitato davanti all'Assemblea, o davanti al capo, o davanti al governante, o davanti al sovrano, o davanti al tiranno. È un atto politico, ma sotto un altro aspetto, la parresia [...], è anche un modo di parlare a un individuo, all'anima di un individuo: un atto che riguarda la maniera in cui quest'anima verrà formata"*⁷. In altri termini, si tratta di un'attività, al contempo, politica e umana, attraverso la quale il *parresiaste*, senza timore alcuno, né guadagno personale, dice delle scomode, ma vitali, verità. Si tratta di verità scomode in quanto i centri di potere, politici o economici che siano, desiderano che esse rimangano occulte. Si tratta di verità vitali in quanto, affermandole, si contribuisce a mantenere sana e vigilata l'attività di quei centri di potere.

⁴ Il termine va assolutamente tenuto distinto dalla retorica. Mentre la *parresia* corrisponde a "dire il vero", a proprio rischio e per il bene della democrazia, la retorica, invece, è "quello strumento con cui chi vuole esercitare il potere non può che ripetere molto puntualmente ciò che vuole la folla" (cfr. M. FOUCAULT, *Il governo di sé e degli altri. Corso al Collège de France (1982-1983)*, trad. it. M. GALZIGNA, Feltrinelli, Milano, 2009, p. 221). Solo il *parresiaste* dice il vero. Il retore, invece, dice ciò che l'interlocutore vuole sentirsi dire, al fine di persuaderlo ad abbracciare posizioni che sono già le sue.

⁵ Oltre al concetto di "dire la verità", il termine nasconde anche un senso dispregiativo, affatto dissimile dal concetto di "chiacchiera", ossia dire tutto ciò che passa per la testa, senza alcun rispetto nemmeno per le regole morali. Questo senso dispregiativo non è per nulla eccezionale negli autori greci. Si pensi, ad esempio, a Platone [*Repubblica*, 577b] che se ne avvale per descrivere una caratterizzazione di quella democrazia "deviata", ove ogni cittadino ha la facoltà di dire a chiunque ciò che desidera, anche la più stupida o la più pericolosa per la città, senza appunto alcun rispetto per le regole morali, mettendo in pericolo la *res publica*. Questa accezione dispregiativa non si ritrova solo nelle letture greche. Anche nella letteratura cristiana capita di trovare l'utilizzo di questo termine nel senso anzidetto, quasi ad indicare che la *parresia* "cattiva" sia in grado di allontanare il credente dalla fede, in quanto costituisce l'esatto opposto al silenzio come fondamentale condizione per la contemplazione di Dio.

⁶ Quella del filosofo Michel Foucault.

⁷ M. FOUCAULT, *Il governo di sé e degli altri. Corso al Collège de France (1982-1983)*, trad. it. M. GALZIGNA, Feltrinelli, Milano, 2009, p. 188.

Certo il parresiaste non sarà in grado di far cessare definitivamente le devianze che si producono in questi centri di potere. Tuttavia, con la sua attività, egli contribuisce a mantenere una sorta di "equilibrio dinamico", talché la somma delle forze degenerate e delle verità raccontate diviene, quantomeno a livello macroscopico, pressoché nulla. E questo perché la parresia è essa stessa esercizio del potere. In questa dimensione vedremo, nel corso dell'opera, che il giornalista investigativo costituisce una sorta di "quarto potere", quello che in una seduta del parlamento inglese del 1972 veniva definito da Edmund Burke il "*Fourth Estate*", affiancato agli altri tre poteri: ossia l'esecutivo, il legislativo e il giudiziario.

Nelle sue letture greche⁸, il celebre filosofo francese ha individuato tre interessanti contesti in cui l'attività del parresiaste diviene fondamentale: la parresia-politica, la parresia-giuridica e la parresia-morale. Questa tripartizione non coincide con tre accezioni diverse del termine, collocandosi piuttosto interamente all'interno della nozione vista poc'anzi: in tutti e tre i casi, infatti, il parresiaste è sempre inteso come colui che dice la verità. Ciò che costituisce elemento di diversificazione è piuttosto il contesto nel quale egli opera.

Nel primo caso, egli parla al sovrano, che, nella Repubblica, corrisponde al popolo. Nel secondo caso, invece, egli parla al giudice, in qualità di testimone. Nell'ultimo caso, egli parla genericamente ad un altro soggetto.

È in questa tripartizione che conviene collocare la figura del giornalista investigativo e quella del *whistleblower*: mentre il giornalista investigativo è colui che, con la sua inchiesta, racconta la verità all'intero popolo su certi fatti illeciti, il *whistleblower* – come vedremo – è il parresiaste che denuncia, a monte e in piccolo, quei fatti illeciti. Queste due figure non sono affatto contrapposte. Anzi, si aiutano a vicenda, in quanto sono tra loro complementari: il *whistleblower* racconta i fatti illeciti di cui è a conoscenza al giornalista d'inchiesta, che si occupa poi di denunciarli su "larga scala". In questa attività, entrambi sono dicono la verità e costituiscono, insieme, quel contrappeso ai devianti centri di potere di cui abbiamo detto poco fa.

A ben vedere, solo la parresia intesa come "dire la verità", a proprio rischio è infatti funzionale a garantire il buon funzionamento della democrazia. Del resto, lo stesso Foucault afferma che "*perché ci sia democrazia deve esserci parresia*"⁹.

Non solo. Ritengo che "dire, disvelare la verità", nel secondo senso individuato da Foucault, sia un requisito essenziale anche sotto il profilo della necessità di garantire l'effettività dell'applicazione delle regole giuridiche. E questo perché la concreta applicazione delle disposizioni normative, ad opera del giudice, prescrive che nel processo venga acquisita in qualche modo la verità dei fatti. Sicché, solo una volta che siano state prodotte una serie di prove, il giudice

⁸ Foucault si sofferma soprattutto sui drammi di Euripide, a cominciare dal racconto di Ione, figlio di Creusa e del dio Apollo.

⁹ FOUCAULT, *Il governo di sé stessi*, op. cit., p. 153.

può decidere se e quale reazione avrà l'ordinamento rispetto ai fatti accertati in giudizio.

Si comprende allora come la tutela della libertà di stampa determini un'esternalità positiva, un beneficio collettivo, un vantaggio generale, per cui i parresiasi, volendo accomunare sotto questa etichetta giornalisti investigativi e *whistleblowers*, aiutano a contrastare le devianze cagionate dai centri di potere. D'altro canto, numerose sono le organizzazioni non governative, che si preoccupano, con cadenza annuale, di calcolare la "democraticità" di tutte le nazioni del mondo, classificandole proprio in termini di maggiore o minore libertà di stampa. Tra le più note figurano Reporter Senza Frontiere e *Freedom House*¹⁰.

Alla luce di queste interessanti considerazioni, questo studio mira ad analizzare gli istituti giuridici che permettono di perseguire l'interesse alla verità nelle società contemporanee. Gli istituti in questione trovano, come si è detto in incipit, una sicura copertura costituzionale nella libertà di stampa, quantomeno nelle moderne democrazie. Ed in effetti, è proprio nell'elaborazione dell'art. 21 Cost. che la stampa libera può collaborare alla parresia sociale. Del resto, solo il giornalista completamente svincolato da qualsiasi centro di potere economico-politico può risvegliare la coscienza di una determinata comunità su un certo fatto, parlando alle anime dei membri di questa in modo effettivo e soprattutto convincente: come un parresiasista.

Come si è visto, è proprio nell'esercizio della sua attività che il giornalista assume il ruolo del parresiasista. Ma non è il solo. Infatti, un altro soggetto può astrattamente assumere le vesti di chi "dice, e fa emergere, la verità",

¹⁰ Si tratta di una ONG le cui missioni consistono nel monitoraggio agli attacchi alla libertà di manifestazione del pensiero a livello mondiale, nella denuncia di ogni forma di aggressione ai media, nella collaborazione con i vari governi per combattere la censura, nell'assistenza morale e finanziaria ai giornalisti. Per un'analisi più approfondita, si veda: <https://rsf.org/fr/presentation-0>. L'ONG rilascia comunicati stampa, rapporti su missioni di inchiesta e pubblicazioni periodiche. Inoltre, cura ogni anno la classifica dei Paesi in base alla situazione relativa alla libertà di stampa in ognuno di essi (sono tuttavia esclusi dalla classifica i piccoli paesi, come Andorra). La classifica si basa su un questionario inviato alle organizzazioni partner di *Reporters sans frontières* (18 gruppi di libertà di espressione nei cinque continenti) e ai suoi 150 corrispondenti in tutto il mondo, nonché a giornalisti, ricercatori, giuristi e attivisti per i diritti umani. Essi sono tenuti a rispondere a 87 domande divise in sette argomenti: pluralismo, indipendenza dei media, contesto e autocensura, legislatura, trasparenza, infrastrutture e abusi. Così si ottiene un primo punteggio, a cui se ne aggiunge un secondo che tiene conto del numero di giornalisti uccisi, arrestati, minacciati e licenziati. I vari Paesi vengono colorati su una mappa in base ai punteggi ricevuti, attraverso i quali verrà calcolato il *World Press Freedom Index*: da 0 a 15 punti "buono" (giallo chiaro), da 15,01 a 25 "abbastanza buono" (giallo), da 25,01 a 35 punti "problematico" (arancione), da 35,01 a 55 punti "grave" (rosso), da 55,01 a 100 punti "molto grave" (nero). RSF sottolinea che tale indice riguarda esclusivamente la libertà di stampa e non misura in alcun modo la qualità del giornalismo; va detto però che a causa della natura della metodologia del sondaggio, basata su percezioni individuali, ci sono spesso ampi contrasti nella classifica di un paese da un anno all'altro.

collaborando con il giornalista o con l'autorità giudiziaria per far emergere dinamiche di non conformità alle regole giuridiche: il *whistleblower*.

La differenza che corre tra le due figure discende dalla considerazione secondo cui il giornalista agisce esternamente e, per certi versi, *ex post* rispetto al contesto in cui si sviluppa l'attività illecita, raccontandola al maggior numero possibile di destinatari. Diversamente, il *whistleblower* conosce *ex ante* e direttamente le dinamiche in cui si sono svolte le fasi dell'attività illecita, rivestendo dunque il ruolo di fonte giornalistica, in quanto in possesso dell'informazione chiave dell'inchiesta. Egli non è però un pentito, né un soggetto che si redime. Piuttosto, il segnalatore di illeciti agisce perché non gli è concesso di cambiare le cose altrimenti, ricoprendo un ruolo non apicale, ovvero essendo in una posizione comunque sotto ordinata nell'organizzazione nella quale opera, egli non può porre direttamente fine all'attività illecita.

Il giornalista e il *whistleblower* sono dunque due soggetti che "dicono la verità", perseguendo una certa funzione parresiasica. In questo, entrambi si sostengono a vicenda: il secondo fornisce le necessarie informazioni al primo, che si prodiga a denunciare le attività illecite commesse dai centri di potere.

In questo contesto emerge l'importanza della figura del giornalista d'inchiesta, quale soggetto che svolge una attività di ricerca, documentazione e denuncia di attività illecite, beneficiando della tutela fornitagli dall'esercizio della libertà di stampa. Tuttavia, nonostante il giornalista investigativo svolga un ruolo di primaria importanza per la sana conduzione di uno stato democratico, in quanto (quantomeno astrattamente) contribuisce a far sì che il sovrano, ossia il popolo, possa essere informato per determinarsi di conseguenza, nel nostro ordinamento non esistono normative che effettivamente disciplinano la figura del giornalista d'inchiesta, né tantomeno esiste una definizione di giornalismo di inchiesta di stampo normativo.

Diventa quindi di primaria importanza verificare in che modo il giornalista investigativo svolge la cennata funzione parresiasico-democratica, per evidenziarne i caratteri essenziali, che lo contraddistinguono dal tradizionale giornalismo di cronaca. Funzione che il giornalista investigativo persegue più facilmente, abbiamo visto, laddove incontri, nello svolgimento della sua inchiesta, la collaborazione di quanti sono in possesso di informazioni fondamentali. Si tratta, appunto, di soggetti che conoscono determinate informazioni vitali per l'inchiesta giornalistica, concernenti la commissione di fatti illeciti che il giornalista intende approfondire e svelare, di cui abbiano avuto contezza nello svolgimento della loro attività, pubblica o privata che sia. Si tratta, in breve, del *whistleblower*.

In ragione di questa intima connessione che spesso lega il giornalista d'inchiesta alla fonte d'informazione per eccellenza, appunto il *whistleblower*, questo lavoro approfondisce la disciplina che ne regola l'attività. Occorre chiedersi, in particolare, se questa figura possa fornire ancora oggi, alla luce delle spinte dell'Unione Europea nel senso di una più completa regolamentazione della

materia, un valido contributo alla realizzazione dell'inchiesta giornalistica ovvero se, al contrario, non residuino più spazi di manovra al di fuori di quelli individuati dalle regole tracciate dal legislatore eurounitario. Essenziale diventa anche esplorare i profili di responsabilità civile in cui può incorrere il *whistleblower* che disveli fatti non veri, abusando del suo «fischietto».

Tra l'altro, va premesso fin d'ora che, per ragioni differenti, anche la figura del *whistleblower* soffre – quantomeno *de jure condito* – di una disciplina legislativa inappagante, come nel caso del giornalista investigativo. Si vedrà in che modo sopperire alla pigrizia del legislatore, delineando una possibile soluzione ricavata dall'esame della dottrina e della giurisprudenza.

In ogni caso, sarà imprescindibile il costante riferimento ad un parametro che nell'economia di questo lavoro assume i tratti di una stella polare: la libertà di manifestazione del pensiero, all'interno della quale accede la cennata libertà di stampa. Questo valore costituzionale, unitamente alla predetta funzione sociale dell'inchiesta giornalistica, farà da sfondo a questa ricerca, animata dalla volontà di fare chiarezza su un tema che solo in tempi recenti ha cominciato a ricevere l'attenzione che forse avrebbe meritato in tempi più precoci, attesa la natura essenziale che ricopre il disvelamento dei fatti in una democrazia ben funzionante.

Lo studio è suddiviso in due sezioni, tra loro in continuo dialogo.

In particolare, la prima sezione, divisa in due capitoli, è dedicata allo studio del giornalismo d'inchiesta. Mancando una compiuta ed organica disciplina legislativa dell'attività giornalistica, il primo capitolo è dedicato allo studio della libertà di stampa, a partire dalla tutela fornita dal nostro ordinamento, passando per la cennata funzione democratica svolta dal giornalismo d'inchiesta, per finire a un breve cenno alla struttura dell'inchiesta giornalistica, con un accento particolare per certi casi in cui la disciplina legislativa risulta eccessivamente lacunosa. Oggetto del secondo capitolo, invece, sono i profili di responsabilità civile cui può essere chiamato a rispondere il giornalista che abbia cagionato un danno. Si verificheranno i noti presupposti giuridici dell'attività giornalistica per così dire «comune», per poi verificare in che misura dottrina e giurisprudenza riconoscano al giornalismo di inchiesta una sfera di azione più ampia, capace di riflettere i diversi esiti che il bilanciamento fra l'interesse pubblico al disvelamento di verità nel caso di inchieste giornalistiche e la sfera di tutela di chi sia oggetto di queste ultime prospetta. L'indagine terrà conto della riflessione dottrinale, degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e dell'analisi di una nutrita schiera di sentenze di merito, alcune delle quali inedite, che hanno dovuto affrontare la problematica negli ultimi anni. L'ultima parte di questo capitolo è dedicata allo studio della parte "dinamica" della fattispecie dannosa, vale a dire gli strumenti che permettono di accertare il danno e di ottenere ristoro, concentrandosi sulla quantificazione del danno.

La seconda sezione, anch'essa divisa a sua volta in due capitoli, è dedicata allo studio del fenomeno del *whistleblowing*. Nel corso del primo capitolo verrà affrontata la disciplina legislativa predisposta per regolare la materia. Vista la dimensione transnazionale della materia, non sarà possibile prescindere dal costante dialogo con le leggi comunitarie, anche *de jure condendo*. Il secondo capitolo, infine, è devoluto alla ricostruzione di eventuali profili di responsabilità di cui debba rispondere il «fischiatore abusivo».

SEZIONE I

IL GIORNALISMO D'INCHIESTA

CAPITOLO I

LA FUNZIONE SOCIALE DEL GIORNALISMO D'INCHIESTA

SOMMARIO: 1. Due opposte prospettive della personalità umana nella libertà di manifestazione del pensiero. – 1.1. I limiti impliciti alla libertà di manifestazione del pensiero. – 1.2. L'unico limite esplicito: il buoncostume. – 2. Il giornalismo d'inchiesta. – 2.1. Il ruolo attivo del giornalismo d'inchiesta nella ricerca della verità dei fatti: la funzione di *watchdog*. – 2.2. Un primo esempio italiano: l'inchiesta di Tommaso Besozzi del 16 luglio 1950. – 2.3. Il bilanciamento tra il diritto all'informazione e il diritto alla *privacy*. – 2.3.1. La pietra miliare: i confini del giornalismo in *New York Times vs. Sullivan*. – 2.3.2. Il riconoscimento italiano del giornalismo investigativo: Cass. 16236 del 2010 e l'allentamento del requisito della verità di provenienza della notizia (rinvio). – 3. L'inchiesta: natura, essenza, limiti. – 3.1. Un'esemplare inchiesta italiana: il caso della Ministra Madia. – 3.2. Un caso europeo di disinformazione: i cetrioli spagnoli. – 3.3. L'importanza delle fonti e la figura del *whistleblower*: i *Pentagon Papers*. – 3.3.1. Un caso tutto italiano: Nicola Borzi e il Sole 24 Ore. – 3.4. Le debolezze del giornalismo d'inchiesta: il caso Formigli c. Fiat – 3.4.1. Segue. Una (perduta) soluzione legislativa: il d.d.l. Di Nicola.

1. Due opposte prospettive della personalità umana nella libertà di manifestazione del pensiero

*"Non sono d'accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo"*¹¹, ammonisce la biografa di Shooter's Hill, per condensare il concetto voltairiano di tolleranza.

Così possiamo riassumere quel principio fondamentale che corrisponde ad una delle conquiste più importanti della storia sul piano dei diritti umani: la libertà di manifestazione del proprio pensiero. Il successo della Rivoluzione Francese, intrecciato a doppio filo con il cennato pensiero voltairiano, è scolpito senza dubbio nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789, per vero più volte ritoccata negli anni a venire, che ha solennemente sancito all'art. 11 proprio la libertà di manifestazione del pensiero¹².

Da quel tempo, questo principio è stato particolarmente caro ai legislatori occidentali, tant'è che a sua protezione è stata cristallizzata un'enorme quantità

¹¹ La frase citata è erroneamente attribuita a Voltaire. In realtà, essa è stata coniata qui: E. B. HALL, *The Friends of Voltaire*, Putnam's sons, London, 1906.

¹² Art. 11: *"La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge"*.

di disposizioni, in varie Carte costituzionali e sovranazionali, del passato e del presente. Si pensi alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, che si occupa, da un lato, di tutelare il libero pensiero all'art. 18¹³, e, dall'altro, di tutelare la libertà di opinione e di espressione¹⁴.

Ma, come detto, le disposizioni sono molte, ed anche a casa nostra siamo provvisti di una tutela affatto simile. Si tratta, nel nostro caso, di una protezione raddoppiata; da un canto si colloca la c.d. Carta di Nizza¹⁵, con l'art. 11¹⁶. Dall'altro, l'art. 21 della Costituzione repubblicana, che tutela così la libertà di cui stiamo discorrendo: "*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*". Dalla lettura della disposizione citata è interessante notare che, mentre sotto il profilo della titolarità del diritto *nulla quaestio*, giacché "tutti", in quanto esseri umani, possono manifestare liberamente (sia cittadini italiani, che stranieri), più complesso è invece definire l'oggetto della manifestazione del proprio pensiero. Sebbene spontaneamente si potrebbe essere portati a pensare che oggetto della norma sia il proprio "pensiero", la giurisprudenza vi ha fatto rientrare in più occasioni anche la manifestazione del pensiero altrui¹⁷.

Certamente, nell'espressione non vi rientra solamente il pensiero *strictu sensu* inteso, ma altresì la manifestazione di emozioni, sensazioni, stati d'animo, incitamenti all'azione. Per usare le parole di Esposito, la manifestazione concerne "*la propaganda, l'apologia, la pubblica esaltazione e persino la manifestazione istigante alla realizzazione del pensiero espresso*"¹⁸. L'oggetto della tutela è dunque quantomai ampio.

Non solo: l'art. 21 Cost. non è l'unica disposizione costituzionale posta a tutela della libertà di manifestazione. Il nostro testo costituzionale contiene

¹³ Art. 18: "*Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti*".

¹⁴ Art. 19: "*Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere*".

¹⁵ Si tratta della *Charter of Fundamental Rights of the European Union*.

¹⁶ Lo si riporta qui: "*Articolo 11 – Libertà di espressione e d'informazione. 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati*".

¹⁷ *Ex multis*, C. Cost. Sent. n. 86 e 210 del 1976.

¹⁸ C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano (1958)*, in *Id., Diritto costituzionale vivente* (a cura di D. NOCILLA), Giuffrè, Milano, 1992, p. 173.

un'altra interessante disposizione, che predispone una protezione parallela quella dell'art. 21. Mi riferisco all'art. 15, che sancisce l'inviolabilità "[del]la libertà e [del]la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione". Già dalla lettura del dispositivo si evince come la fattispecie rientri solo parzialmente in quella della libertà d'espressione. Invero, si è autorevolmente sostenuto che mentre l'art. 15 concerne le comunicazioni riservate¹⁹, quelle rivolte a singoli soggetti determinati e infungibili, non così l'art. 21, che si riferisce, complementariamente, alle espressioni "pubbliche" di pensiero, financo rivolte a soggetti determinati²⁰, ma a cui possono comunque assistere una pluralità indeterminabile di individui. È evidente che la libertà del pensiero non possa che accedere alla tutela dell'art. 21.

Ma è dando lettura ai successivi commi dell'art. 21, che possiamo notare come l'Assemblea Costituente abbia ritenuto necessario predisporre uno specifico pacchetto di tutele a garanzia di un'altra libertà, che sta in rapporto di *species a genus* con la prima: la libertà di stampa. In particolare, il pacchetto è costituito dai commi 2, 3, 4, e 5 e può essere da noi catalogato come segue.

Per quanto attiene alla tutela nei confronti del potere legislativo, il comma 2 afferma che *"la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure"*. A ben vedere, il legislatore costituente ha sentito l'esigenza di predisporre non solo la su vista protezione alla libertà di manifestazione *tout court*, ma altresì di tutelare la libertà di stampa nello specifico, vietando in generale che il giornalista possa essere sottoposto a censure o autorizzazioni.

Tutela, quest'ultima, che evidentemente si sostanzia nella protezione del diritto di informare liberamente e limpidamente, di cui ne è titolare il giornalista; tutela che, al contempo e conseguentemente, consente all'intera comunità di ricevere informazioni non pilotate, quasi come quest'ultima fosse titolare di un diritto ad essere informata in modo trasparente e libero.

Per quanto attiene alla protezione nei confronti del potere giudiziario, l'articolo 21 Cost. prosegue con i commi 3 e 4, dal timbro eminentemente procedurale. Il primo si preoccupa di limitare i casi di sequestro alle sole ipotesi ivi indicate²¹, per meglio garantire la segretezza dei giornali. Il secondo, invece, regola i casi eccezionali di sequestro urgente e prorogabile²², per i quali può

¹⁹ A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21*, in G. BRANCA, *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, Bologna, 2006, p. 11.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Art. 21, co. 3: *"Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili"*.

²² Art. 21, co. 4: *"In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare*

procedere la polizia giudiziaria, ma con tempi serrati per la comunicazione al magistrato.

Da ultimo, ancora a protezione dal potere legislativo, il comma 5 prescrive che *"la legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica"*. Sebbene ad una prima lettura potrebbe sembrare che questa disposizione non introduca alcuna garanzia a beneficio del giornalista, da essa si evincono, *a contrario*, almeno tre aspetti interessanti di segno opposto. In primo luogo, il comma 5 è una disposizione a tutela del singolo giornalista, laddove non consente al legislatore ordinario di obbligare il singolo giornalista o la singola testata a rendere noti i finanziamenti ricevuti. In altri termini, il legislatore non potrà adottare disposizioni individuali di questo tipo, ma solo a carattere generale, riferite cioè alla categoria.

In secondo luogo, un secondo carattere di tutela consiste nell'introduzione della riserva di legge, talché non sarà possibile adottare simili limitazioni con atti aventi forza inferiore.

In terzo luogo, tale disposizione è posta a salvaguardia del poc'anziano diritto dell'intera comunità a ricevere informazioni non pilotate. Invero, imponendo ai giornali di rendere noti i finanziamenti ricevuti, chiunque può concludere che un dato giornale sia economicamente dipendente da un centro di potere, consentendo dunque di contestualizzare l'insieme di notizie ricevute da quel giornale.

Ora, è sicuramente opinabile la scelta di accludere in un'unica disposizione costituzionale – *id est* l'art. 21 Cost. – la libertà di manifestazione e la libertà di stampa, giacché, per quanto parzialmente sovrapponibili, rivestono due funzioni differenti. Sennonché, va detto che i Costituenti partivano da una certa concezione della libertà di stampa, che la classificava come un indefettibile connotato dell'essere umano in quanto tale²³, più che come un pilastro dell'ordinamento democratico.

In ogni modo, dalla lettura di parecchie sentenze della Consulta, posso affermare che l'orientamento giurisprudenziale stratificatosi sul punto propende per una concezione diversa e, direi, evoluta. In particolare, si tratta della concezione funzionalistica della libertà di stampa, per la quale, nell'ambito della libertà di espressione, il giornalista (specie se investigativo, come vedremo nei paragrafi seguenti) assume un'importanza peculiare in ragione del suo ruolo essenziale nel funzionamento del sistema democratico²⁴, ove al diritto del giornalista di informare corrisponde uno speculare diritto all'informazione dei

denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto".

²³ A. CARDONE, *Pena detentiva per la diffamazione funzione democratica della libertà d'espressione: quid iuris oltre al caso della professione giornalistica?*, in *Dir. pen. e proc.*, 2022, (2), p. 192.

²⁴ Sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1981.

cittadini. Codesto diritto all'informazione è pacificamente considerato un principio fondamentale della forma di stato democratica, essendo esso alla base della libera formazione dell'opinione pubblica²⁵. Ed è esattamente a tutela di questo che si colloca l'attività del giornalista, tanto da giustificare la salvaguardia della medesima da "ogni minaccia o coartazione, diretta o indiretta"²⁶. È proprio sulla base di quanto precede che la Consulta ha – come vedremo meglio *infra* – provveduto di recente, con riguardo al reato di diffamazione, a tacciare di incostituzionalità "la pena detentiva indefettibile, dovendosi ritenere lecita solo la sanzione carceraria alternativa e limitata ai casi di 'eccezionale gravità'"²⁷, in quanto in contrasto con l'art. 10 CEDU. Nella stessa scia della Consulta s'immette, tra l'altro, anche la Suprema Corte, la quale ribadisce l'idea che la libertà garantita dall'art. 21 Cost. sia un caposaldo della democrazia, tanto da essere "uno dei fattori dello sviluppo culturale dei cittadini italiani"²⁸, con ciò confermando che la concezione funzionalistica è oggi assolutamente prevalente. Ci torneremo più tardi.

Preme qui sottolineare che la disamina di queste "vecchie" disposizioni costituzionali ora affrontate non deve affatto indurre il mio lettore a concludere che la questione sulle modalità e, soprattutto, sull'esercizio della libertà di stampa, sia sopita. Tutt'altro. Basti pensare che molto recentemente la Commissione europea ha predisposto una proposta di Regolamento, da sottoporre al Parlamento Europeo ed al Consiglio²⁹, accompagnata da una Raccomandazione ad esso complementare e, come tale, subito efficace (benché non giuridicamente vincolante)³⁰. La proposta di Regolamento è nota anche come legge europea per la libertà dei media, che prende parte del quadro più generale piano d'azione comunitario per la democrazia europea, per "sensibilizzare i cittadini e per costruire democrazie più resilienti"³¹, attesa la necessità di affrontare le sfide per i nostri sistemi democratici, derivanti dall'aumento dell'estremismo e dalla distanza

²⁵ Sentenza della Corte Costituzionale n. 112 del 1993.

²⁶ Sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 1972.

²⁷ Sentenza della Corte Costituzionale n. 150 del 2021.

²⁸ Cass., n. 19405 del 2008.

²⁹ La Commissione europea ha adottato la proposta il 16 settembre 2022. Attualmente, la proposta è al vaglio della prima lettura del Consiglio. Gli *steps* della procedura sono indicati qui: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:52022PC0457>.

³⁰ Si tratta della Raccomandazione UE 2022/1634 della Commissione del 16 settembre 2022 sulle garanzie interne di indipendenza editoriale e la trasparenza della proprietà nel settore dei media.

³¹ Queste sono le parole utilizzate nel comunicato stampa del dicembre 2020. Disponibile qui: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2250.

percepita tra persone e politici. Tra l'altro, all'interno di questo piano d'azione si collocano anche le iniziative di cui diremo nel III paragrafo in tema di SLAPPs³².

Con particolare riferimento alla proposta di Regolamento, ma senza addentrarci più di tanto nella sostanza del lavoro, basti qui accennare alcune tra le disposizioni più interessanti designate dalla Commissione. In particolare, va ricordato l'art. 4, che ribadisce il diritto all'effettiva libertà editoriale dei fornitori di servizi di media. Il successivo art. 5 espone le procedure a garanzia contro le ingerenze politiche nelle decisioni editoriali e contro la sorveglianza, a tutela della libertà poc'anzi accennata. L'art. 6 impone ai fornitori di servizi di media di rendere pubbliche certe informazioni sulla loro struttura (ad es. la ragione sociale), ancora a garanzia della libertà di stampa e dell'indipendenza del fornitore. Infine, di rilevante interesse è l'art. 7 che elenca le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione, funzionali a garantire l'effettiva indipendenza dei media. Tali autorità nazionali sono tutte parti del circuito europeo, con a capo il Comitato Europeo per i Servizi di Media, di cui all'art. 8.

La proposta di Regolamento prosegue, disciplinando nel dettaglio gli istituti ora ricordati. E non potrebbe essere altrimenti, giacché, trattandosi di un atto avente nella sua interezza immediata efficacia vincolante, è doveroso colmare fin da principio potenziali vuoti di tutela.

Peraltro, ai nostri fini è stato sufficiente tenere sempre presente che da sempre, ed ancora oggi, il corretto funzionamento della democrazia è sentito come intimamente connesso con la salvaguardia della libertà di stampa, tanto che proprio mentre vengono scritte queste pagine le istituzioni europee stanno discutendo dell'opportunità di adottare il suddetto Regolamento. Si pensi che accanto alle disposizioni, costituzionali ed ordinarie ora affrontate, a tutela della libertà di stampa sono presenti perfino alcune organizzazioni non governative, che si preoccupano, con cadenza annuale, di classificare le nazioni in termini di maggiore o minore libertà di stampa. Tra le più note figurano Reporter Senza Frontiere e *Freedom House*³³.

³² Mi riferisco al §3.4.1. e, in particolare, da un lato alla Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, rubricata "*sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi (azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica)*" e, dall'altro, alla Raccomandazione (Ue) 2022/758 della Commissione del 27 aprile 2022, rubricata "*sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi (azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica)*".

³³ Si tratta di una ONG le cui missioni consistono nel monitoraggio agli attacchi alla libertà di manifestazione del pensiero a livello mondiale, nella denuncia di ogni forma di aggressione ai media, nella collaborazione con i vari governi per combattere la censura, nell'assistenza morale e finanziaria ai giornalisti. Per un'analisi più approfondita, si veda: <https://rsf.org/fr/presentation-0>. L'ONG rilascia comunicati stampa, rapporti su missioni di inchiesta e pubblicazioni periodiche. Inoltre, cura ogni anno la classifica dei Paesi in base alla situazione relativa alla libertà di stampa in ognuno di essi (sono tuttavia esclusi dalla classifica i piccoli paesi, come Andorra). La classifica

1.1. I limiti impliciti alla libertà di manifestazione del pensiero

Ancora preliminarmente, va spesa qualche ulteriore considerazione sull'art. 21 Cost., atteso che si tratta della norma di riferimento di questa trattazione. In particolare, occorre soffermarsi sull'effettiva ampiezza della protezione costituzionale predisposta dalla norma in esame.

Ora, è certamente vero che l'art. 21 Cost. dipinge la libertà di manifestazione del pensiero quale libertà c.d. negativa. In altri termini, l'Assemblea Costituente non ha provveduto a tratteggiarne espressamente i confini, limitandosi a riconoscere ai cittadini (e, abbiamo visto, non solo) il diritto a non essere turbati nella legittima espressione del pensiero, quale elemento fondamentale per la formazione della personalità del singolo. E ciò perché la libertà di espressione assurge a fondamentale diritto dell'uomo in quanto tale, del singolo individuo, il quale, anche attraverso il libero esercizio della medesima – esercizio che, si badi, può anche manifestarsi in un non esprimere alcunché³⁴ – concorre a formare ed a sviluppare la sua dignità.

Ciò tuttavia non permette affatto di concludere che tale manifestazione possa dirsi del tutto sconfinata. Al contrario, sussistono fisiologicamente dei limiti giuridici, talché oltrepassandoli si commette indubbiamente un fatto illecito.

Lo strumento giuridico di cui solitamente ci si serve per identificare, nel caso concreto, l'interesse prevalente, è costituito dal bilanciamento tra opposte esigenze. In questo modo si può comprendere che in determinate ipotesi, per le quali si prospetta un'insostenibile lesione ad un certo interesse meritevole di tutela costituzionale, non deve essere consentito di esprimere alcunché.

Del resto è già da qualche decennio che assistiamo ad un'inversione di tendenza rispetto all'interesse che la dottrina nutre verso certi diritti fondamentali

si basa su un questionario inviato alle organizzazioni partner di *Reporters sans frontières* (18 gruppi di libertà di espressione nei cinque continenti) e ai suoi 150 corrispondenti in tutto il mondo, nonché a giornalisti, ricercatori, giuristi e attivisti per i diritti umani. Essi sono tenuti a rispondere a 87 domande divise in sette argomenti: pluralismo, indipendenza dei media, contesto e autocensura, legislatura, trasparenza, infrastrutture e abusi. Così si ottiene un primo punteggio, a cui se ne aggiunge un secondo che tiene conto del numero di giornalisti uccisi, arrestati, minacciati e licenziati. I vari Paesi vengono colorati su una mappa in base ai punteggi ricevuti, attraverso i quali verrà calcolato il *World Press Freedom Index*: da 0 a 15 punti "buono" (giallo chiaro), da 15,01 a 25 "abbastanza buono" (giallo), da 25,01 a 35 punti "problematico" (arancione), da 35,01 a 55 punti "grave" (rosso), da 55,01 a 100 punti "molto grave" (nero). RSF sottolinea che tale indice riguarda esclusivamente la libertà di stampa e non misura in alcun modo la qualità del giornalismo; va detto però che a causa della natura della metodologia del sondaggio, basata su percezioni individuali, ci sono spesso ampi contrasti nella classifica di un paese da un anno all'altro.

³⁴ Questo è l'aspetto "negativo" della libertà in parola (su cui avremo modo di tornare nelle pagine che seguono); accezione, quella di "negativo", che indica il dovere dello Stato di consentire a ciascuno di esprimersi liberamente e, financo, di non esprimersi.

dell'uomo, che acquistano qui una posizione contrapposta a quella di chi "manifesta liberamente": anzitutto, il diritto all'onore e alla reputazione³⁵; tema questo che, un tempo, era invece mero appannaggio della dottrina penalistica, con le tradizionali figure di reato che la interessavano: l'ingiuria e la diffamazione.

Sul punto va subito evidenziato che è da condividere l'opposizione di chi acutamente rileva l'assenza nella nostra Costituzione di una disposizione dedicata al diritto all'onore o alla reputazione³⁶. Eppure, il diritto all'onore sembra pacificamente annoverato tra i diritti inviolabili dell'uomo³⁷.

Per sopperire a tale insufficienza, il legislatore ha provveduto a conferire tutela all'onore e alla reputazione come poteva. Il risultato consiste in una carrellata di disposizioni frammentarie³⁸, talvolta pre-costituzionali per vero³⁹. Resta in ogni caso fermo che l'onore – quale diritto fondamentale dell'uomo – trova copertura indiretta negli artt. 2 e 3 co. 2 della Costituzione, sia per la prevalente dottrina anche costituzionalistica⁴⁰, che per un consolidato orientamento giurisprudenziale⁴¹. In particolare, si è sostenuto che sussiste un vero e proprio diritto soggettivo alla reputazione personale, che va inquadrato nella tutela costituzionale offerta dall'art. 2., nella parte in cui afferma che "*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo*"; ciò, anche in

³⁵ Ciò pare dovuto, da un lato, da una rinnovata sensibilità nei confronti della tutela della persona e dei suoi diritti fondamentali e, dall'altro, dalla diffusione di un'ermeneutica orientata alla rilettura costituzionale dei rapporti di diritto civile, che ha condotto al riconoscimento di una specifica dimensione civilistica della tutela dell'onore.

³⁶ G. C. FIGLIA, *Tutela dell'onore e libertà di espressione. Alla ricerca di un "giusto equilibrio" nel dialogo tra Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e giurisprudenza nazionale*, in *Dir. fam. e pers.*, 2013, (3), p. 1013.

³⁷ *Ivi*, p. 1015.

³⁸ Tra tutte si ricordano: le disposizioni penalistiche sull'ingiuria (art. 594 c.p.) e sulla diffamazione (art. 595 c.p.); quelle in materia di diritto d'autore, che prescrivono il diritto del medesimo di opporsi a qualsiasi modifica che pregiudichi il suo onore (artt. 2577, co. 2, c.c.; art. 20 l. 20 aprile 1941 n. 633), ma anche di ritirare l'opera dal commercio per "gravi ragioni morali" (artt. 142 e 143 l. n. 633 del 1941); si pensi ancora al limite imposto dall'ordinamento dello stato civile di attribuire "nomi ridicoli o vergognosi" (art. 34, co. 1, d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396); le disposizioni del Codice della privacy, dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dell'integrità morale dell'interessato (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196).

³⁹ FIGLIA, *Tutela dell'onore e libertà di espressione*, *op. cit.*, p. 1015.

⁴⁰ *Ex multis*, P. PERLINGIERI, *Informazione, libertà di stampa e dignità della persona*, Camerico-Napoli, 1972, p. 238; V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ. XIII, Torino, 1995, pp. 91 e ss.

⁴¹ *Ex aliis*, Cass. 10 maggio 2001 n. 6507, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, (1), p. 529; Corte cost. 10 dicembre 1987 n. 479, in *Foro it.*, 1989, (1), p. 584.

correlazione all'obiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3 cpv. Cost.⁴².

Dunque, se trova copertura costituzionale la libertà d'espressione nelle sue due componenti di libertà di informare (componente attiva) e diritto all'informazione (componente passiva), non è men vero che altrettanta rilevanza viene concessa a contrapposti valori costituzionali⁴³. Di qui può agevolmente sostenersi che il valore della libertà di manifestazione del pensiero, per quanto importante, non è configurato quale valore assoluto e sopra agli altri⁴⁴.

Tornando poi a scrutinare le disposizioni costituzionali di carattere transnazionale, pare imprescindibile il riferimento all'art. 10 co. 2 della CEDU⁴⁵. Ciò non tanto per l'esistenza di una disposizione che nella Carta si dedica interamente all'onore – perché effettivamente non ve n'è traccia nemmeno lì – quanto piuttosto per l'esplicito riferimento che il comma 2 fa al potenziale rapporto conflittuale tra onore e libertà d'espressione. Dalla lettura della disposizione richiamata, infatti, si comprende come la salvaguardia dell'onore e della reputazione si sostanzia quale necessario limite alla libertà di espressione.

A dire il vero, curiosamente accade anche nel caso della CEDU ciò che si è visto con la nostra Costituzione: mancando una norma *ad hoc*, l'onore viene attratto in un'altra disposizione. Poco dopo il riconoscimento dell'onore negli artt. 2 e 3 Cost. operato dalla nostrana giurisprudenza, anche la Corte strasburghese fa qualche cosa di simile⁴⁶, interpretando in senso lato il rispetto della "vita privata" a cui si riferisce l'art. 8 CEDU, di modo da conferire tutela anche all'onore e alla reputazione.

Stando a quanto si è visto, si comprende come tutto si giochi sul filo del bilanciamento tra libertà di manifestazione, da un lato, e l'onore del soggetto della cui reputazione si tratta, dall'altro, in quanto entrambi costituiscono beni che godono di tutela costituzionale, il cui punto di equilibrio – si ha modo di

⁴² Così Corte Cost. n. 13 del 3 febbraio 1994. Ma anche in dottrina: V. SPINA, *L'azione di risarcimento dei danni da diffamazione*, in *altalex.com*, 2021.

⁴³ PACE, MANETTI, *Art. 21*, op. cit., p. 49.

⁴⁴ *Ivi*, p. 26.

⁴⁵ Si riporta qui il testo completo dell'art. 10 co. 2 CEDU: "L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario".

⁴⁶ Il pretesto è costituito dal caso *Radio France c. Francia*, risolto con sentenza del 30 marzo 2004.

anticipare qui, ma di approfondire più avanti – dipende dall'interesse sociale alla conoscenza di un determinato fatto⁴⁷.

Più precisamente, e in generale, va detto che il limite fisiologico della libertà d'espressione va ravvisato in tutti quelli che costituiscono i diritti della personalità, di cui l'onore sta pacificamente in rapporto *species a genus*. Il catalogo è ampio, ma ben determinato, ed è costituito – oltre che dal già menzionato diritto all'onore e alla reputazione, ed oltre al diritto alla vita e alla salute, che sono per natura insensibili all'esercizio della libertà d'espressione – dal diritto al nome, all'identità personale, all'immagine e alla riservatezza⁴⁸. In ciò consiste il limite implicito alla libertà di cui si discorre.

In questa prospettiva, si comprende come laddove la libertà di informazione leda uno degli interessi ugualmente costituzionalmente protetti, la risposta da parte dell'ordinamento sarebbe tanto doverosa quanto certa. Invero, la circolazione di notizie e di informazioni, benché funzionale a rendere critica e informata l'opinione pubblica, non può spingersi sino a sacrificare interessi altrettanto meritevoli di tutela⁴⁹.

Ed infatti, proprio in quest'ottica si affianca all'onore e alla reputazione – nel bilanciamento con la libertà di espressione – un altro diritto dell'interessato, quello alla riservatezza. Come si ha avuto modo di anticipare poc'anzi, anche in questo caso si tratta di un diritto della personalità, che convenzionalmente trova protezione nell'art. 2 Cost.⁵⁰. Ma non solo. Più recentemente, la Suprema Corte ha statuito che *"la riservatezza come limite alla curiosità sociale è tutta scritta [...] in controtela, nell'art. 15 Cost."*⁵¹. Continuando la lettura di questa pronuncia, si comprende come oggi *"la riservatezza – al pari della dignità – certamente può cedere dinnanzi al pubblico interesse della notizia, ma non può ammettersi che ciò venga oltre la soglia imposta dalla destinazione della notizia a soddisfare un bisogno sociale"*. Si rimanda, tuttavia, al successivo capitolo per tutte le considerazioni del caso.

In ultimissima istanza, per completezza, va speso un breve cenno all'onore dello Stato. Quello dell'onore è un bene costituzionale che non è ravvisabile solo nel caso di un individuo privato, ma anche con riguardo allo Stato e alle sue istituzioni, sì da potersi ritenere che trova parimenti tutela *"il prestigio del Governo,*

⁴⁷ V. PEZZELLA, *La diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca dei social, delle fake news e degli hate speeches*, Utet, Milano, 2020, p. 340.

⁴⁸ F. SCURO, *Libertà di informazione e diritto all'oblio. Brevi osservazioni a margine di Cass. n. 28086 del 2008*, in *dirittifondamentali.it*, 2019, (1), p. 10.

⁴⁹ *Ivi*, p. 7.

⁵⁰ Cass. Civ. Sez. III n. 5658 del 9 giugno 1998, Girardi vs Rai s.p.a., in *CED Cassazione*, rv. 516219.

⁵¹ Oltre che negli artt. 3, 13, 14 e 29 Cost., come insegna Cass. n. 2129 del 27 maggio 1975. Così Cass. n. 46295 del 12 dicembre 2007.

dell'Ordine Giudiziario e delle Forze Armate"⁵², in forza dell'art. 290 c.p. Questa configurazione del diritto all'onore non è coincidente con quella vista sopra: là si tratta di un diritto che è connesso alla persona umana quale individuo, qui, invece, all'onore in funzione dei compiti che le persone giuridiche pubbliche debbono espletare⁵³. Tuttavia, precisata questa sottigliezza, anche in questa fattispecie può concludersi che l'onore gioca un ruolo fondamentale nel limitare la libertà d'espressione.

Ad ogni modo, è esattamente per la ricerca dei suddetti limiti alla libertà di manifestazione del pensiero che è stato pensato il capitolo II della presente sezione, con un particolare *focus* per il giornalismo d'inchiesta che, come vedremo, beneficia di una maggiore protezione rispetto alle altre forme di attività giornalistica. Torneremo a tempo debito ad analizzare a fondo come va espletato questo necessario bilanciamento tra i due opposti interessi di cui abbiamo – per ora – solo fatto cenno.

Per adesso possiamo concludere, da queste preliminari considerazioni, che quello della libertà di manifestazione del pensiero è un aspetto fondamentale per una democrazia moderna. E ciò dipende anche dalla stretta correlazione che sussiste tra, da un lato, la libertà di cui s'è detto, e, dall'altro, l'esercizio dei diritti politici e sociali da parte di ogni cittadino. Infatti, avremo modo di apprendere nelle pagine che seguono – alla luce di ulteriori aspetti fondamentali della materia giornalistica – che anche (e, forse, soprattutto) attraverso la tutela della libertà di manifestazione del pensiero e, in particolare, della libertà di stampa, si contribuisce ad un sano governare⁵⁴, atteso che un governo può dirsi effettivamente democratico solo laddove garantisca in concreto il più completo e tangibile esercizio dei diritti politici e sociali.

Prima di occuparci della funzione sociale che si persegue tutelando la libertà di stampa, è doveroso un cenno all'unico limite c.d. esplicito alla libertà d'espressione.

1.2. L'unico limite esplicito: il buoncostume

Ciò che è pacificamente considerato quale unico limite esplicito consiste in quanto espresso dallo stesso art. 21, al comma 6⁵⁵. Ivi, l'Assemblea Costituente

⁵² Così si esprime la Consulta nella sentenza n. 20 del 1974.

⁵³ G. NICASTRO, *La libertà di manifestazione del pensiero e tutela della personalità nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, Convegno presso la sede della Corte Costituzionale, 2015, p. 8.

⁵⁴ V. ZAGREBELSKY, R. CHENAL, R. TOMASI, *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, Il Mulino, Bologna, 2016.

⁵⁵ M. TRESKA, *Il perimetro del buon costume nelle manifestazioni del pensiero online*, in *medialaws*, 2020, (1), p. 133.

ha voluto imprimere nella Carta un limite invalicabile, che non si presta ad alcun bilanciamento. Il testo così recita: *"Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume"*.

Dalla lettura del dispositivo è agevole comprendere come il parametro limitante si sviluppi attorno all'interpretazione di *"buon costume"*.

Espressione altrettanto interessante è quella che fa riferimento ad *"ogni altro mezzo di diffusione"* di cui al comma 1. In entrambi i casi si assiste alla volontà del Costituente di non irrigidire la disposizione stuccandola ai tempi coevi, dando la possibilità di interpretarla evolutivamente, di modo da potervi ricomprendere, da un lato, anche le tecnologie di comunicazione odierne (si pensi ad internet) e, dall'altro, all'evoluzione dei valori della società e dei costumi sociali.

Tornando al comma 6, la più parte della dottrina costituzionalistica ha ricondotto il *"buon costume"* alla nozione penalistica del sentimento del pudore⁵⁶, necessariamente legato alla sfera sessuale. Sostanzialmente, il riferimento correva alle manifestazioni consistenti in una perversione dei costumi, oppure nell'eccitazione di istinti erotici⁵⁷. Solo per i minori, poi, la nozione si dilatava sino a comprendere anche i contenuti immorali e diseducativi.

In alcuni casi è il legislatore stesso ad estendere la tutela del buon costume al di fuori di aspetti precipuamente sessuali, rilevando l'idoneità delle medesime a turbare il destinatario delle stesse⁵⁸.

Per quanto concerne la giurisprudenza sviluppatasi sul tema, a fronte di un'espressione così indefinita si evidenzia come nemmeno la Corte Costituzionale sia riuscita a darvi un'interpretazione univoca. E si pensi che, almeno nei lavori preparatori, pareva che il riferimento potesse essere ai concetti ben più indefinibili di *"morale pubblica"* e *"protezione della gioventù"*, in luogo del buon costume⁵⁹. Sennonché, la Consulta è sembrata discostarsi dall'orientamento più restrittivo

⁵⁶ *Ivi*, p. 36.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Un caso di questo genere è l'art. 725 c.p. che, rubricato *"commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza"*, dispone: *"Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offende la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619"*. Un altro caso è quello dell'art. 15 l. n. 47 del 1948, che, rubricato *"pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante"*, dispone: *"Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti"*.

⁵⁹ Per una ricostruzione del dibattito in Assemblea costituente, si veda S. GRASSI, *Rassegna sul concetto di buon costume nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente*, in *Orientamenti giurisprudenziali in tema di buon costume*, a cura del Segretariato Generale della Camera dei Deputati Roma, 1972, p. 15.

ravvisabile in dottrina, legato alla sfera sessuale, legittimando anche un'interpretazione che dipinga il buon costume come tutela al sentimento morale dei giovani⁶⁰, nonché alla dignità umana e al rispetto della persona umana, facendo forza anche sull'art. 2 Cost.⁶¹. Di qui la Corte ha affermato che il buon costume è da ricostruire in base a "ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo".

Punto fermo è l'ambito di applicazione del buon costume, che pare prescindere dalla modalità o tipologia della forma di manifestazione del pensiero, senza che si possa operare una distinzione con riguardo all'età dei destinatari dell'espressione, se non nel senso di rafforzare la tutela nel caso dei minori d'età.

Quello che si è cercato di ricostruire ha mostrato i limiti dell'indefinitezza dell'espressione "buon costume". È tangibile la fatica che gli operatori del diritto hanno fatto per dare un'interpretazione univoca, ed essa è portata a difficoltà superiori oggi per le manifestazioni del pensiero diffuse sul web, rispetto alle quali la concezione del buon costume appare maggiormente inafferrabile ed astratta⁶².

2. Il giornalismo d'inchiesta

È per merito della protezione accordata dalla libertà di stampa che opera l'attività giornalistica⁶³.

⁶⁰ Così afferma la C. Cost. nella sent. n. 293 del 2000: "il comune sentimento della morale non va inteso come morale dominante, ma piuttosto come ciò che è comune [...] alla pluralità di concezioni etiche che convivono nella società contemporanea" da leggere come rispetto della persona umana.

⁶¹ Così si è espressa la C. Cost. nella sent. n. 9 del 1965 in cui dipinge il buon costume come "insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione la cui inosservanza violi oltre che il pudore sessuale anche il sentimento morale dei giovani".

⁶² Per un interessante approfondimento si consiglia: TRESCA, *Il perimetro del buon costume nelle manifestazioni del pensiero online*, op. cit., pp. 137 e ss.

⁶³ È curioso notare che nel nostro ordinamento, nell'ambito del lavoro giornalistico, non esista una disposizione che si occupi di tracciare la nozione di "attività giornalistica". Invero, né la legge professionale del 3 febbraio 1963, n. 69, né il contratto collettivo giornalisti definiscono il contenuto dell'attività giornalistica; pertanto, la giurisprudenza ha sopperito alla lacuna, svolgendo una fondamentale attività di formazione della nozione di lavoro giornalistico. Secondo la Cassazione, inoltre, il legislatore si sarebbe addirittura consapevolmente astenuto dal definire l'attività giornalistica. E ciò, "non già per cristallizzare la sua concessione tradizionale, ma proprio per consentire la possibilità di applicare il sistema di tutela normativa a qualsiasi forma di manifestazione qualificata del pensiero" (così, Cass, 2 maggio 1985, n. 3998, in *Dir. Inf.*, 1986, p. 442). Su questo presupposto la giurisprudenza ha disposto che l'attività giornalistica è connotata dall'elemento della creatività di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, raccoglie, elabora o commenta notizie destinate ad essere diffuse attraverso organi d'informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la sua divulgazione attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) inevitabilmente ispirato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale ed ideologica (così, Cass., 5 luglio 1997, n. 6083, in *Dir. lav.*, 1998, (2), p. 573; Cass., 19 maggio 1990, n. 4547, in *Mass.*, 1990; Cass., 23 gennaio 1988,

Tracciare un netto confine terminologico che separi il giornalismo *sic et simpliciter* dal giornalismo c.d. investigativo non è compito agevole, perché il buon giornalismo è sempre, per certi versi, investigativo⁶⁴.

Ogni reporter può potenzialmente diventare investigativo nel momento in cui la sua storia non si limiti ad essere una narrazione dei fatti, ma diventi un'analisi profonda del contesto in cui si è sviluppata⁶⁵. Possiamo sostenere, quindi, che il giornalismo investigativo tenta di scoprire e ricostruire i fatti senza limitarsi ad una loro narrazione superficiale, ma spingendosi oltre, analizzando il problema, cercando le cause e le possibili conseguenze. È chiaro che per realizzare un lavoro di questo tipo occorre molto più tempo rispetto alla semplice pubblicazione di narrazioni di fatti episodici. Possiamo considerare questo come un primo indice empirico dell'attività investigativa.

Pertanto, il giornalismo d'inchiesta è diverso dal normale giornalismo d'informazione dal momento che presuppone un lavoro di ricerca e di elaborazione della "notizia", con un approfondimento ben superiore a quello che è necessario nel trattare qualsiasi altra notizia o evento di cronaca⁶⁶.

Tale distinzione è ben riassunta dalle parole di Massimo Russo, ex magistrato della procura di Palermo, che sul punto afferma: *"se per un cronista la notizia è il fatto in sé, per il giornalista investigativo la stessa notizia è ciò che sta dietro al fatto o comunque oltre il fatto; scava in profondità oltre la superficie dei fatti, senza alcuna deferenza o riguardo nei confronti di nessuno e meno che mai del potere e dei suoi interpreti; non adempirebbe alla sua funzione se si limitasse a una fredda e piatta ripetizione delle verità ufficiali e formali"*⁶⁷.

Per comprendere meglio questa differenza soccorre un esempio. Un tipico titolo di un quotidiano locale, e che si occupa pertanto (anche) di cronaca, potrebbe essere: *"Automobilista ubriaco travolge un pedone in via Roma. Ricoverato in serie condizioni"*⁶⁸. Il lavoro del giornalista in questo caso è snello ed immediato, così come ciò che vuole far sapere al lettore: egli ha appreso un dato avvenimento che ha poi riportato sul proprio giornale. Nonostante la semplicità

n. 552, in Mass., 1988; Cass., 20 febbraio 1995, n. 1827, in *Foro it.*, 1995, (1), 1152; Cass. civ., 18 gennaio 1986, n. 330, in *Dir. inf.*, 1986, p. 877; Cass., 23 febbraio 1983, n. 1358, in Mass., 1983; Cass., 12 dicembre 1981, n. 6574, in *Foro it.*, 1982, (1), p. 1016). Il ragionamento è di S. PERON, *Il giornalismo d'inchiesta*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, (11), p. 2262.

⁶⁴ C. SILVAGNI, *Il giornalismo d'inchiesta in Italia. Verità, potere e libertà di stampa*, in *Academia.edu*, 2018, p. 6.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ M. RICATTI, *Il giornalismo d'inchiesta in Italia e uno dei maggiori esponenti italiani: Fabrizio Gatti*, in *Tigor*, 2010, p. 33.

⁶⁷ G. M. BELLU, *Le frustrazioni del giornalismo investigativo*, in G. ADINOLFI, *Dentro l'inchiesta. L'Italia nelle indagini dei reporter*, Edizioni della Sera, Roma, 2010, p. 21.

⁶⁸ *Ibid.*

dell'informazione, si tratta comunque di un importante servizio per la comunità, poiché si cerca di sensibilizzare o quantomeno far riflettere su di un dato episodio della vita.

Ben diversa è l'inchiesta giornalistica e l'articolo che viene a valle pubblicato. Si pensi ad esempio all'articolo di Lirio Abbate pubblicato nel dicembre del 2012 su "L'Espresso", dal titolo: "I quattro re di Roma"⁶⁹, ove si denunciava la divisione della Capitale in quattro parti, controllate da altrettanti malviventi che intrattenevano affari illeciti persino con l'Amministrazione. In questo caso, la ricostruzione giornalistica implica un'attività di ricerca assai più profonda, nella quale il reporter si deve assicurare anche della fondatezza e della ragionevolezza delle informazioni di cui viene a conoscenza. E ciò sia per motivi etico-morali, che giuridici, come vedremo.

Ma v'è di più.

La figura del giornalista d'inchiesta è considerata vitale per l'efficiente funzionamento di uno stato democratico⁷⁰, essenziale per salvaguardare l'informazione di una comunità di persone, necessaria financo per la proficua partecipazione del popolo alle votazioni del proprio paese⁷¹.

E ciò perché il giornalismo d'inchiesta ha svolto e svolge tutt'ora la funzione di cartina tornasole, in grado di dimostrare se un paese è sano oppure versa in uno stato di eccessiva corruzione⁷². Tale funzione è forse il connotato principale di questa tipologia di giornalismo, che lo differenzia dalle altre, come appunto la cronaca.

Per comprendere meglio ciò di cui stiamo parlando, alla luce del nostro esempio sarà certamente chiaro che la notizia del giornalista d'inchiesta ha un diverso impatto sull'opinione pubblica, sulla comunità intera, talvolta sulle istituzioni.

E se ciò non fosse evidente, senza recarci lontano basti guardare a cosa ha sortito l'inchiesta di Lirio Abbate: lo sconcerto della comunità, l'avvio di procedimenti penali⁷³, numerose altre inchieste giornalistiche sul punto.

Sembrerebbe dunque che l'attività d'inchiesta costituisca piuttosto lo straordinario, mentre il cronista svolge un'attività "ordinaria", ancorché – a dire il vero – questa distinzione nella prassi sfuma, e talvolta parecchio. Ma ciò non deve preoccupare, giacché la sua utilità si consuma tutta nell'apprendere che le due

⁶⁹ L'inchiesta è consultabile online:

<https://espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2012/12/12/news/a-roma-la-mala-si-fa-in-quattro-1.48981/>.

⁷⁰ RICATTI, *Il giornalismo d'inchiesta in Italia*, op. cit., p. 33.

⁷¹ Per un approfondimento si veda *infra*.

⁷² RICATTI, *Il giornalismo d'inchiesta in Italia*, op. cit., p. 33.

⁷³ Tra l'altro, nel momento in cui si scrive, ancora in corso.

diverse forme svolgono una funzione parzialmente diversa, e che tale differenziazione si riverbera dapprima nel lavoro del giornalista stesso, poi nel risultato.

Possiamo quindi far tesoro di quanto precede tenendolo a punto fermo della trattazione, atteso che anche la Suprema Corte di Cassazione – in una pronuncia che approfondiremo a breve – ha recentemente definito il giornalismo d’inchiesta come *“espressione più alta e nobile dell’attività di informazione; con tale tipologia di giornalismo, infatti, maggiormente si realizza il fine di detta attività quale prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di tematiche meritevoli, per il rilievo pubblico delle stesse”*⁷⁴.

La Corte medesima ha ribadito che il giornalismo d’inchiesta si connota per la modalità di apprensione e di acquisizione della notizia da parte del giornalista, che avviene autonomamente, direttamente ed attivamente, senza essere mediata da fonti esterne mediante la ricezione passiva di informazioni⁷⁵.

Assodata la distinzione con la cronaca, soffermiamoci adesso sulla predetta funzione sociale di importanza – per così dire – sistemica del giornalismo d’inchiesta, per poi conoscere da vicino due inchieste, una di ieri ed una di oggi.

2.1. Il ruolo attivo del giornalismo d’inchiesta nella ricerca della verità dei fatti: la funzione di *watchdog*

È stato detto che la funzione del giornalismo d’inchiesta possa essere ben riassunta dall’espressione *“watchdog for citizen rights”*⁷⁶. Si tratta di una metafora idonea a riassumere il ruolo principale del giornalista d’inchiesta: controllare i controllori, per la tutela dei diritti dei cittadini. Il giornalista svolge dunque un ruolo di pubblico interesse nella sua attività di ricerca e pubblicazione.

Questa espressione si colloca all’interno di una visione più ampia, che guarda al ruolo del giornalista come una sorta di “quarto potere”; visione che trae evidente origine dalla teoria dei tre poteri di Montesquieu. Quella del quarto potere è un’espressione che verrebbe attribuita – anche se non con certezza – al deputato inglese Edmund Burke⁷⁷, il quale in una seduta parlamentare del 1792

⁷⁴ Cass., 9 luglio 2010, n. 16236.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ BOB FRANKLIN, *Key Concepts in Journalism Studies*, Sage Publications, Londra, 2005, p. 273.

⁷⁷ *Ivi*, p. 274.

afferma che *"There are three estates in Parliament, but in the reporter's gallery yonder sits a fourth estate more important than they all"*⁷⁸.

Ora, tralasciando le questioni relative alla paternità di questa espressione, interessa comprendere in che modo il giornalismo abbia un ruolo chiave nel funzionamento di una democrazia.

Per fare ciò, non si può non pensare ad un caso esemplare, che per taluni costituisce il tipico esempio del contemporaneo modo di fare inchiesta: lo scandalo *Watergate*. Senza nulla togliere alla disamina di inchieste che verranno trattare *infra*, qui basti accennare che l'inchiesta dei giornalisti Bob Woodward e Carl Bernstein, pubblicata nel 1972 sul *"The Washington Post"*, diede la prova – a seguito di interviste e ricerche investigative – di legami intercorrenti tra l'amministrazione dell'allora Presidente Nixon, da un lato, ed una banda di ladri che irrupero nella sede del rivale partito democratico a Washington D. C., dall'altro. L'effetto dirompente di questa inchiesta determinò le dimissioni del Presidente Nixon, e il caso dimostrò l'importanza ed il ruolo dei media nell'espone gli scandali di corruzione ed altri crimini.

Un'altra inchiesta dagli effetti similmente dirompenti è quella pubblicata nel 2009 sul quotidiano britannico *"The Telegraph"*, in cui i giornalisti hanno scoperto un massiccio drenaggio di risorse finanziarie pubbliche nelle tasche di alcuni membri delle due *Houses* del parlamento inglese⁷⁹. In particolare, i giornalisti sono riusciti a dimostrare che tali somme venivano indebitamente intasate a titolo di "rimborso spese"⁸⁰. L'inchiesta ha portato all'avvio di procedimenti penali a carico di taluni parlamentari, per abuso d'ufficio, oltre alle dimissioni di più di ulteriori 20 parlamentari⁸¹. Anche l'allora premier Brown ha reagito alla notizia, destituendo dall'incarico il "Minister of Justice" Shahid Malik, il quale, indicando come seconda casa l'appartamento di Londra ed al contempo come principale residenza una villa nella di contea del Dewsbury, dove in realtà si recava di rado, riuscì ad ottenere rimborsi pari ad almeno 66.000 sterline in tre anni⁸².

Si tratta di semplici esempi, che tuttavia dimostrano perfettamente l'effetto sconvolgente che può determinare un'inchiesta giornalistica ben fatta⁸³.

⁷⁸ In italiano: *"In Parlamento ci sono tre poteri, ma nella tribuna dei giornalisti siede un quarto potere più importante di tutti"*.

⁷⁹ Consulta l'inchiesta online: <https://www.telegraph.co.uk/news/newsttopics/mps-expenses/5326333/Shahid-Malik-his-house-and-the-slum-landlord-MPs-expenses.html>.

⁸⁰ L'articolo di "Repubblica" qui: <https://www.repubblica.it/2009/05/sezioni/esteri/londra-scandalo-rimborsi/londra-scandalo-rimborsi/londra-scandalo-rimborsi.html>.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ FRANKLIN, *Key Concepts*, *op. cit.*, p. 273.

Sul punto, anche la Corte EDU ha, ormai da tempo, avuto modo di affermare che la stampa rappresenta lo strumento fondamentale di controllo dell'attività del potere politico⁸⁴. Anzi, proprio la giurisprudenza della CEDU ha costantemente ribadito che quest'ultima costituisce il mezzo principale diretto a garantire un controllo appropriato sul corretto operato dei giudici.

In questo modo, la Corte ha enunciato che l'anonimato delle fonti si sostanzia in una forma di tutela della libertà di espressione di cui all'art. 10 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo.

Del resto, anche in Italia si dà il riconoscimento esplicito di questa funzione, all'interno della motivazione di una sentenza della Suprema Corte, la quale, interrogata sulla sussistenza della lesione all'onore operata dal giornalista Vittorio Feltri ai danni di un magistrato del *pool* di Mani Pulite, il dott. Gherardo Colombo, così si pronunciò: *"il ruolo fondamentale nel dibattito democratico svolto dalla libertà di stampa non consente in altri termini di escludere che essa si espliciti in attacchi al potere giudiziario, dovendo convenirsi con la giurisprudenza della Corte EDU allorché afferma che i giornali sono i "cani da guardia" (c.d. watch-dogs) della democrazia e delle istituzioni, anche giudiziarie (cfr., tra le tante, Kobenter e Standard c. Austria, c. 60899/00)"*⁸⁵.

Come si è visto, la funzione precipua del giornalismo d'inchiesta non si esaurisce nel portare un dato accadimento a conoscenza della comunità. V'è qualcosa in più. E questo *quid pluris* si sostanzia nella funzione sociale che l'inchiesta è in grado di esercitare. Funzione che va ricercata nella capacità di smuovere le acque su di un determinato contesto, spesso opaco, ingiusto, e che altrettanto spesso concerne anche il potere politico.

Di qui potremmo dire che si tratta di un'attività che svolge la funzione di contrappeso non solo rispetto al potere politico, ma al potere in generale.

Un'attività che si colloca pertanto nel sistema di pesi e contrappesi (i cc.dd. *check and balances*) di uno stato moderno.

Ecco dunque che si comprende appieno il significato dell'espressione dalla quale eravamo partiti: il giornalismo come quarto potere.

2.2. Un primo esempio italiano: l'inchiesta di Tommaso Besozzi del 16 luglio 1950

L'inchiesta di Tommaso Besozzi, intitolata *"Un segreto sulla fine di Giuliano"* e pubblicata su *"L'Europeo"* di Arrigo Benedetti, è un esemplare caso d'inchiesta

⁸⁴ Corte EDU, 22 febbraio 1996, *Goodwin* c. Regno Unito.

⁸⁵ Cass. 15 aprile 2011, n. 15447, che riprende Cass. 21 febbraio 2007, n. 25138, qui: <https://www.altalex.com/documents/massimario/2011/06/01/critica-liberta-giornalismo-sussistenza>.

giornalistica⁸⁶, non solo per l'effetto che ha sviluppato sulla comunità, convinta ormai da fonti ufficiali che i fatti si fossero verificati in un determinato modo, ma altresì per la celerità e l'oggettività che hanno contraddistinto il lavoro del giornalista⁸⁷.

I fatti hanno origine il 5 luglio del 1950, quando, attraverso il giornale radio dell'epoca, viene data la comunicazione della morte del fuorilegge Salvatore Giuliano⁸⁸, avvenuta a Castelvetro dopo una sparatoria con i carabinieri della stazione locale, i quali lo avevano colto in procinto di imbarcarsi clandestinamente per la Tunisia⁸⁹.

In realtà, questa comunicazione, falsa, si è rivelata essere un espediente utilizzato dal Colonnello per cercare di stanare il pericoloso bandito⁹⁰. Ed effettivamente è riuscito a raggiungere l'obiettivo: il latitante, credendo di poter abbassare la soglia dell'attenzione, viene colto passeggiare per le strade del paese con un collaboratore⁹¹.

⁸⁶ Nonostante tale inchiesta sia parecchio risalente, non sembra che sia stata cronologicamente la prima. È difficile stabilire con certezza le origini del giornalismo d'inchiesta. Tuttavia, sicuramente è annoverabile tra le primissime forme d'inchiesta quella della giornalista Nellie Bly, che pubblica nel 1887 sul *"New York World"* un articolo dal titolo *"Ten Days in a Mad-House"*. In breve, si tratta della denuncia effettuata dalla scrittrice delle pessime condizioni in cui versavano i pazienti di certi manicomi. La peculiarità di questa vicenda sta nel fatto che la giornalista in persona aveva trascorso dieci giorni in un ospedale psichiatrico, fingendosi malata, con l'evidente scopo di raccogliere prove.

⁸⁷ L'attività svolta dal giornalista in questa inchiesta, si vedrà, è considerevole, specie se rapportata al collega cronista. Invero, egli non si limita a raccontare singoli episodi interessanti alla collettività, ma bensì ripercorre una serie di aspetti propri di una determinata vicenda, facendo emergere aspetti occulti. Quella di Besozzi appare come un primo esempio di inchiesta giornalistica in Italia. Precedentemente, si trovano solamente delle pubblicazioni di cronaca. Si pensi, ad esempio, ai racconti di cronaca giudiziaria del 1908 concernenti l'ex Ministro e massone Nunzio Nasi, condannato per peculato dalla Corte di Cassazione, pubblicati su *"Cronaca Sociale"* (cfr. Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie, Vol. 47, Fasc. 188, Agosto 1908, pp. 604-615. Disponibile al link: <https://www.jstor.org/stable/41582517>).

⁸⁸ Tale comunicazione giunge per vero da più fonti d'informazione. Si pensi alle parole utilizzate sul giornale di Catania, il *"Sicilia"*: *"Ucciso Salvatore Giuliano dalla squadriglia del CFRB – Accerchiato il bandito, ha invano tentato disperatamente di aprirsi un varco per fuggire, ma nel conflitto a fuoco, protrattosi a lungo, ha trovato la morte"*. Per il resoconto integrale si veda: F.M. BATTAGLIA, B. BENVENUTO, *Professione reporter. Il giornalismo d'inchiesta nell'Italia del dopoguerra*, Milano, Rizzoli, 2008, pp. 32-47.

⁸⁹ A. AGOSTINI, *Dentro la notizia. Inchiesta e cronaca nella stampa quotidiana*, Franco Angeli, Milano, 1988, p. 70.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

A questo punto i due vengono sorpresi dai carabinieri lungo una via del paese⁹². Cercando di far perdere le proprie tracce, i due si dividono; mentre l'amico riesce a dileguarsi, non è così per Salvatore, che ha uno scontro a fuoco con i carabinieri.

Abbandonato dalla propria arma semiautomatica che si inceppa durante lo scontro e intrappolato in un cortile, Giuliano impugna la pistola per sparare contro il Capitano Perenze. Il tempo non gli è però sufficiente, giacché il Capitano ha già sparato contro Giuliano, uccidendolo. Dirà solo successivamente il Capitano: *"Si trattava ad un certo punto della sua o della mia vita, ma v'era da temere che Giuliano potesse sganciarsi da noi attraverso il cortile di via Mannone: sono stato perciò costretto ad aprire il fuoco"*⁹³.

Questa è la versione dei fatti ufficiale, proposta dalla polizia, non messa in dubbio da nessuno, lodata persino dall'allora Ministro degli Interni, Scelba.

Questo è lo scenario che Besozzi si trova d'innanzi, quando, appresa la morte del malvivente, decide di recarsi a Castelvetro per raccogliere dichiarazioni e testimonianze dei presenti, per studiare i dettagli, per tracciare i rapporti di Giuliano con la mafia e per ricostruire infine la vicenda⁹⁴.

Lo diciamo fin d'ora: riuscirà ad insinuare un ragionevole dubbio per pensare che la versione dei carabinieri non corrisponda a come si sono svolti i fatti, ricostruendo come segue l'avvenimento.

Secondo Besozzi, Giuliano non è stato ucciso dai carabinieri, ma bensì dalla mafia, probabilmente da un suo stesso membro, che ha compiuto l'atto finale di una guerra che la mafia ha ormai da tempo dichiarato a Giuliano⁹⁵.

In primo luogo, Besozzi evidenzia che stando alla versione ufficiale, Giuliano *"viene scoperto, fugge per le vie del paese e giunto in via Mannone ha sperato di trovare scampo entrando in cortile"*. Sennonché, evidenzia l'autore, la via Mannone parte dalla piazza del mercato e taglia in linea retta il rione, finendo nella campagna. Non si comprende, dunque, come un fuggitivo abbia preferito rifugiarsi in un cortile chiuso, anziché nell'antistante campagna aperta. Vengono proposti dall'autore diversi scenari, tutti poco probabili: la loro funzione è evidentemente quella di dimostrare implicitamente l'incoerenza logica della versione ufficiale, senza tuttavia dichiararla *apertis verbis*.

In secondo luogo, l'autore ha tuttavia raccolto numerose testimonianze di abitanti delle case confinanti, che concordano sull'aver sentito, attorno alla mezzanotte, passi e voci di persone provenienti dai tetti⁹⁶.

⁹² Direttamente dall'inchiesta di Besozzi, come riportato in nota 1 da AGOSTINI.

⁹³ AGOSTINI, *Dentro la notizia*, op. cit., p. 71.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ivi*, p. 72.

⁹⁶ *Ivi*, p. 73.

In seguito, i garzoni del panificio diranno di aver incontrato i carabinieri attorno alle 3 del mattino, i quali li invitano "a ritirarsi in casa e sprangare la porta". Sentendo degli spari si recano alla finestra e scorgono un uomo solo, fuggire a piedi nudi dal cortile. Evidentemente non poteva essere un carabiniere⁹⁷.

In terzo luogo, le testimonianze rilevano una discordanza rispetto alla versione dei carabinieri anche sul piano dei colpi di arma da fuoco effettivamente esplosi. Se i militari hanno dichiarato che l'arma automatica del malvivente ha sparato una raffica di 52 colpi ininterrotti, e solo in seguito all'inceppamento della stessa hanno abbattuto Giuliano con un colpo di pistola, i testimoni sostengono di aver sentito due raffiche tra loro intervallate da silenzio e seguite da almeno 5 colpi di pistola⁹⁸.

Infine, il corpo di Giuliano venne trovato tumefatto e colpito sotto il fianco e sotto l'ascella. Colpi che non si spiegano alla luce della versione ufficiale⁹⁹.

Besozzi ha adottato la tecnica espositiva dell'induzione; attraverso la *semina probationem* ha dimostrato che la versione ufficiale dei fatti non è affatto consistente.

Egli tuttavia non dà evidentemente la prova schiacciante di come si siano svolti effettivamente i fatti. Più semplicemente, ha adoperato una regola del sapere comune per dare un'interpretazione differente ai fatti, per concludere che "La relazione ufficiale sulla morte di Salvatore Giuliano è camuffata, reticente su certi punti, su altri imprecisa. Ciononostante, non se ne può fare una colpa alla polizia perché era necessario coprire i confidenti e poi, bene o male, tutte le polizie del mondo si comportano così"¹⁰⁰.

Dopodiché, egli dà al lettore tre ipotesi di come possano essersi svolti i fatti, basandosi sullo studio dei rapporti tra Giuliano e la mafia, interrotti bruscamente e culminati nell'assassinio per mano del primo di alcuni capi delle cosche locali. La tensione, poi, tocca il vertice con l'arresto di due uomini vicini a Giuliano.

I possibili scenari sono i seguenti: uno dei due arrestati potrebbe essersi lasciato convincere a tradire Giuliano e corrisponderebbe all'uomo con cui passeggiava in paese e che è stato visto fuggire la notte del 5 luglio dopo che i due si sono divisi. Oppure, il traditore è colui che rimase con Giuliano fino al cortile, ove lo ha freddato. Secondo, invece, l'ultimo scenario, Giuliano potrebbe non essersi mosso dalla casa di Castelvetrano dove ha trovato rifugio e dove il traditore potrebbe averlo ucciso¹⁰¹.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ivi*, p. 75.

¹⁰⁰ *Ivi*, p. 76.

¹⁰¹ *Ivi*, p. 78.

Quale che sia l'effettivo svolgimento dei fatti non è provato. Ma non è nemmeno ciò che l'autore pretende di dimostrare. Egli, piuttosto, obiettivamente ha posto in luce una serie di incongruenze e difformità nella versione della polizia, tanto da proporre degli scenari altrettanto – se non meglio – possibili.

Naturalmente, l'inchiesta di Besozzi non avrebbe avuto questo esito se egli si fosse soffermato sulle medesime fonti e informazioni di cui erano in possesso i suoi colleghi. È per questo, dunque, che va evidenziato anzitutto il suo lavoro nella ricerca e nella raccolta delle prove, ancor prima cioè della realizzazione dell'opera di ricostruzione.

2.3. Il bilanciamento tra il diritto all'informazione e il diritto alla *privacy*

Sebbene quanto segue sarà oggetto di approfondimento nel capitolo successivo, per comprendere effettivamente la portata di quanto abbiamo detto finora ritengo necessario fare un cenno al limite principale che incontra l'attività del giornalista.

Ora, già a questo punto della trattazione possiamo considerare assodato che il lavoro del giornalista è fondamentale per rendere una democrazia effettivamente tale.

Tuttavia, è altrettanto fondamentale apprendere che la sua attività – per quanto lodevole – non può spingersi in modo indiscriminato, né può dirsi assoluta. Si tratta pertanto di capire anzitutto che esistono determinati limiti a questa attività e, in secondo luogo, come i medesimi si sostanziano.

A questi fini, possiamo servirci della sentenza della Suprema Corte citata poc'anzi, la n. 15447 del 15 aprile 2011¹⁰². Ivi si apprende che i giudici, dopo aver correttamente posto l'attenzione sulla funzione di controllo che il giornalismo è idoneo ad espletare, si soffermano sul caso in esame. Si tratta, lo si ricorda brevemente, dell'offesa che l'accusa addebita al giornalista Vittorio Feltri a titolo di diffamazione a mezzo stampa ai danni del magistrato appartenuto al *pool* di Mani Pulite Gherardo Colombo. In particolare, il giornalista avrebbe detto che la Procura di Palermo è "*un'associazione per delinquere*". Lungi dal voler svolgere in questa sede valutazioni in merito all'opportunità della qualificazione giuridica del fatto, giacché sono analisi che espleterò nel secondo capitolo, basti per adesso porre in evidenza le parole della Corte. Essa ha disposto che – appurata nei termini visti l'importanza sistemica del giornalismo – "*affermare, in conclusione e in punto di fatto, che un ben individuato organo giurisdizionale fosse 'un'associazione a delinquere di tipo istituzionale' costituisce, senza dubbio alcuno, attacco alla imparzialità della funzione giurisdizionale che, agli occhi del quivis de populo, è la*

¹⁰² Il testo intero della sentenza è disponibile in rete: <https://www.altalex.com/documents/massimario/2011/06/01/critica-liberta-giornalismo-sussistenza>.

*imprescindibile condizione che gli organi che tale funzione esercitano deve rivestire proprio nella coscienza della collettività*¹⁰³.

L'esito della sentenza non deve trarre in inganno. È vero infatti che i giudici hanno escluso la sussistenza della responsabilità penale dell'imputato. Tuttavia, non è men vero che ciò è dipeso in larga misura dall'intervenuta prescrizione del medesimo. Tant'è che la Corte ha provveduto a confermare la responsabilità civile dell'imputato, in forza delle considerazioni poc'anzi svolte.

Con ciò si vuole prendere atto che sussiste inevitabilmente un limite all'attività giornalistica, non potendosi accettare che essa possa ragionevolmente spingersi oltre limiti che altrimenti sono considerati invalicabili, per quanto nobili siano i suoi fini.

Di queste istanze si è fatto portavoce anche l'Unione delle Camere Penali Italiane¹⁰⁴, allorquando ha cercato di portare all'attenzione un problema del tutto simile a quello di cui stiamo discorrendo.

Il caso che ha originato queste preoccupazioni è il servizio del giornale online Fanpage.it andato in onda su Piazza Pulita giovedì 1° ottobre 2021¹⁰⁵.

Si tratta di un'inchiesta la cui prova più importante è costituita da un filmato girato con una telecamera nascosta dal giornalista, il quale ha approcciato per tre anni un criminale, fingendosi un uomo d'affari a cui interessava finanziare un gruppo politico italiano al fine di ottenere vantaggi per il proprio *business*¹⁰⁶.

Come spesso accade in questi casi, l'inchiesta ha sortito una sicura reazione della giustizia, con l'avvio di un'attività di indagine per i reati di riciclaggio e finanziamento illecito dei partiti¹⁰⁷. E questo, va detto fin d'ora, non è il problema.

Il tema che interessa ora è piuttosto verificare se tale attività giornalistica possa effettivamente spingersi fino ad assumere i connotati di un'attività di indagine che compete all'autorità giudiziaria ed alla polizia giudiziaria, in quanto

¹⁰³ La Corte di Cassazione poi procede affermando che: *"in particolare, balza agli occhi il disonorevole riferimento alla struttura organizzativa e alla tendenziale stabilità, che caratterizzano l'attività dei criminali realmente aderenti all'associazione a delinquere, per diffondere in maniera avvolgente nella coscienza collettiva l'idea di organi giurisdizionali del pari dediti stabilmente e tendenzialmente al confezionamento di tesi accusatorie precostituite e di complotti contro esponenti politici"*.

¹⁰⁴ Si tratta di un'associazione senza scopo di lucro, fondata nel 1982, con sede a Roma e composta da avvocati italiani che prestano patrocinio nell'ambito di procedimenti penali. Gli scopi dell'associazione sono indicati all'art. 2 dello Statuto e concernono la promozione della conoscenza, della diffusione, e della tutela dei valori fondamentali del diritto penale e dell'equo processo penale in una società democratica.

¹⁰⁵ Il servizio è visionabile al seguente indirizzo: <https://www.la7.it/piazzapulita/rivedila7/piazzapulita-puntata-del-3092021-01-10-2021-400133>.

¹⁰⁶ UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE, *La nuova frontiera del giornalismo d'inchiesta*, in Osservatorio Informazione Giudiziaria, Media e Processo Penale, Roma, 2021, p. 1.

¹⁰⁷ *Ibid.*

organi deputati – in collaborazione con la difesa e il giudice penale – a tutelare ed applicare le garanzie riconosciute dalla Costituzione e dall'ordinamento.

In questo caso, si evidenzia che *"siamo al cospetto di un reporter che, dissimulando il proprio status personale, stimola proposizioni e comportamenti penalmente rilevanti, sino a determinare il momento genetico della notitia criminis, all'esito della pubblicazione del reportage"*¹⁰⁸.

L'Unione delle Camere Penali mette correttamente in luce le preoccupazioni che adombrano parte cospicua degli operatori del settore, laddove evidenzia altresì che ci si trova di fronte ad un bivio particolarmente rischioso, in cui grazie alla raccolta di informazioni mediante un'attività investigativa privata condotta da giornalisti (che precede e financo origina l'attività giudiziaria "ufficiale")¹⁰⁹, si rischia di porre in pasto all'opinione pubblica taluni soggetti¹¹⁰.

Ma oltre alle garanzie che emergono in un momento per così dire dinamico, vale a dire tutte le garanzie dell'accusato che sorgono in sede di avvio e prosecuzione delle indagini preliminari prima e del processo penale poi, va detto che ci sono altre situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela. Si pensi, ad es., al diritto alla riservatezza, alla dignità e all'onore del soggetto, i quali, per quanto possa essere riprovevole l'attività di taluno, non possono rischiare di essere lesi con la giustificante dell'attività giornalistica o del mero interesse pubblico.

In questa sede, tuttavia, va semplicemente fatto cenno all'esistenza di quest'altra faccia della medaglia, l'approfondimento della quale sarà oggetto di studio – come già detto – nel successivo capitolo.

Conviene soffermarsi ora sul momento storico che ha originato le prime riflessioni giuridiche sul punto, con un metodo d'analisi necessariamente comparatistico¹¹¹.

2.3.1. La pietra miliare: i confini del giornalismo in *New York Times vs. Sullivan*

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Si legge: *"un'indagine che non conosce termini da osservare, autorizzazioni da chiedere, contraddittori da rispettare, che si avvale dei mezzi più invasivi della privacy, di intercettazioni ambientali, telecamere nascoste e agenti provocatori, i cui risultati vengono divulgati senza alcun controllo"*.

¹¹⁰ UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE, *La nuova frontiera del giornalismo*, op. cit., p. 1.

¹¹¹ Si tratta di un metodo d'analisi "necessariamente" comparatistico, in quanto non è possibile prescindere da un veloce cenno alla storia statunitense, essendo codesta l'origine della riflessione sul punto – come del resto accadde anche per il diritto alla privacy, come si vedrà.

Negli Stati Uniti il dibattito sull'onore e sulla reputazione è stato fortemente influenzato dall'interpretazione giuridica della tutela alla libertà di manifestazione del pensiero, tutela che è approntata già dal Primo Emendamento della Costituzione del 1789. Ivi si stabilisce che in alcun modo il Congresso può approvare una legge limitativa della libertà di parola o della libertà di stampa¹¹². Più tardi, la Corte Suprema aveva provveduto ad estendere tale garanzia, vietando che anche una legge similmente limitativa potesse essere adottata dai singoli stati federati¹¹³.

Accanto a questa tutela costituzionale, si era parallelamente sviluppata – più tardi e progressivamente – altresì la tutela di *common law of defamation*¹¹⁴. In breve, si tratta di una fattispecie assimilabile alla diffamazione, attivabile allorché il danneggiante cagionasse una lesione alla reputazione del querelante¹¹⁵. Si trattava di un'ipotesi di responsabilità oggettiva tutelata dal diritto comune.

Tuttavia, la stratificata disciplina di *common law* ora accennata subisce un vigoroso mutamento per mano della *Supreme Court*, che vi procede nel 1964 nel caso *The New York Times v. Sullivan*. Da quel momento in poi, la tutela all'onore ed alla reputazione viene agganciata solo all'ampiezza della libertà costituzionalmente protetta. Sicché, benché la tutela di *common law* non venga effettivamente meno, essa cessa di poter essere attivata in via autonoma, divenendo piuttosto un limite passivo alla *freedom of expression*¹¹⁶.

È stato sostenuto che la decisione in parola contiene ampie indicazioni circa le varie regole che concernono ogni aspetto della *common law* attinente alla diffamazione¹¹⁷. A dire il vero, l'importanza e la complessità del caso derivano dal fatto che la fattispecie ad esso sottesa, ovvero quella di diffamazione, è una "*tela imbrogliata*", giacché comprende sempre almeno tre parti¹¹⁸, le quali interagiscono in un ampio ventaglio di casistiche e situazioni¹¹⁹.

¹¹² Z. CHAFEE, *Government and Mass Communications*, Chicago, 1947.

¹¹³ La libertà di stampa così concepita comportava l'incostituzionalità solo delle limitazioni preventive da parte di funzionari pubblici. Così, tra gli altri, L. W. LEVY, *Emergence of a free press*, in *Oxford University Press*, 1985, p. 281. Cfr. *Gitlow v. New York*, 268 US 652, 1925.

¹¹⁴ *General Principles of Defamation*, in lawshelf.com.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ R. A. EPSTEIN, *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione. Una critica di analisi economica del diritto alla via americana* (trad. a cura di V. ZENO ZENCOVICH), in *Dir. Inf.*, 1987, (3), pp. 825-861.

¹¹⁷ *Ivi*, p. 828.

¹¹⁸ Ossia: il diffamante, il diffamato e chi viene a conoscenza della notizia diffamatoria.

¹¹⁹ *Ivi*, p. 829. Tra le varie situazioni, si pensi ad esempio alla possibilità che rispetto alla fattispecie vi interferiscano ulteriori soggetti o di enti, quali un giornale.

Per quanto concerne lo svolgimento dei fatti nel caso *Sullivan*, va detto che essi hanno origine dalla pubblicazione di un annuncio a pagamento sul quotidiano "*The New York Times*", nell'edizione del 20 marzo 1960. Nell'annuncio vengono raccontati alcuni avvenimenti accaduti a Montgomery, in Alabama. Si tratta di accadimenti che hanno a che fare con le lotte politiche e razziali dell'epoca¹²⁰.

In particolare, nel racconto pubblicato sul quotidiano newyorkese si sostiene che la polizia abbia assunto una serie di condotte eccessive, ingiustificate, financo violente, nei confronti di alcuni soggetti, per motivi razziali¹²¹. Oltretutto, viene raccontato che Martin Luther King sia stato dalla medesima polizia arrestato parecchie volte (per la precisione: 7) e che la medesima abbia difeso dalle accuse i suoi oppositori, quando costoro hanno cercato di attentare alla casa di lui.

Alcuni di questi racconti sono tuttavia stati eccessivamente enfatizzati, come ad esempio il numero di arresti ("solo" 4), nonché i motivi dell'arresto.

Tale racconto ha avuto come diretta conseguenza la polarizzazione del sentimento dell'opinione pubblica in un'unica direzione, evidentemente di condanna delle azioni della polizia. Di più: il sig. Sullivan, capo della polizia di Montgomery al momento della pubblicazione dell'articolo, ma non al momento a cui la più parte degli episodi si riferisce, è comunque stato ritenuto il responsabile dall'opinione pubblica newyorkese.

La semplice rilettura dei fatti di causa pone in evidenza la drammatica situazione razziale in cui versavano gli Stati Uniti attorno alla metà del secolo scorso. Tale aspetto ebbe un peso a tal punto rilevante da far sì che l'esito della controversia – così come deciso dalla *Supreme Court* – fu percepito più come una vittoria per i diritti umani e civili, che come la proclamazione giurisprudenziale dell'importanza della libertà di espressione¹²². Taluni hanno addirittura sostenuto che i fatti sottostanti la questione giuridica ebbero un'influenza tale da rendere la medesima soluzione non idonea a reggere alla prova dei fatti, quantomeno nei più banali casi di diffamazione relativa a pubblici ufficiali o alle persone pubbliche¹²³, nei quali dunque la nuova teoria della responsabilità introdotta con il caso Sullivan dalla Corte non era idonea ad assicurare giustizia.

Ma tralasciando questi aspetti, con riferimento al caso che ci occupa va detto che il fatto che il quotidiano newyorkese avesse una tiratura particolarmente limitata in Alabama, unito alla considerazione che i riferimenti al signor Sullivan, nell'articolo, fossero quantomeno oscuri ed indefiniti, ha

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

¹²² EPSTEIN, *Libertà di manifestazione del pensiero*, op. cit., p. 831.

¹²³ *Ibid.*

addirittura aumentato la considerazione locale dell'attore¹²⁴. Ciononostante, la Corte distrettuale ritenne di condannare il convenuto al risarcimento di 500.000,00 dollari¹²⁵, per ristorare il capo della polizia del danno patito.

In seguito, giunto dinnanzi alla Corte Suprema, è parso evidente come questo caso, per essere dalla medesima Corte revisionato, debba quantomeno violare non già regole di diritto sostanziale del singolo Stato federato, ma bensì disposizioni di carattere costituzionale federale¹²⁶. In altri termini, la Corte, per poter intervenire, deve *"costituzionalizzare una parte della disciplina di common law sulla diffamazione"*¹²⁷.

Così, la Corte Suprema ha disposto che *"v'è un preciso compito federale di vigilare sulla distinzione fra espressione consentita ed espressione vietata"*. E se – come abbiamo visto prima – agli Stati non è consentito definire individualmente la fattispecie di diffamazione, è giocoforza proibito ai singoli stati federati, attraverso i propri giudici o i propri parlamenti, manipolare le regole di *common law*, magari giocando sull'esatta sfumatura definitoria di "illecito diffamatorio".

Di ciò la Corte ne ha contezza, se si pensa che la medesima ha stabilito che *"in questo caso non dobbiamo decidere se l'Alabama ha applicato correttamente la common law come vigente nello Stato. Per quanto ci riguarda la determinazione del punto di equilibrio fra libertà d'espressione e tutela della reputazione individuale è compito di questa Corte e di questa Corte soltanto. Riteniamo che la Costituzione offra sufficiente sostegno per riformulare la disciplina della diffamazione. Ed è questo il compito che ci assumiamo oggi"*.

Ora, la Corte ha certamente a cuore la libertà di espressione così come tutelata dal già indicato I emendamento. Tuttavia, è altrettanto conscia del fatto che non è costituzionalmente ragionevole accordare totale immunità in ragione della libertà di espressione del pensiero.

Pertanto, nel caso in cui la critica pubblica sia rivolta al generico potere dello Stato, essa sarà sempre immune da responsabilità derivante dalla diffamazione; nel caso invece in cui la vittima sia un funzionario pubblico (c.d. *public official*) la *Supreme Court* ha ritenuto di teorizzare un apposito strumento che permetta di discernere le situazioni nelle quali effettivamente una certa manifestazione del pensiero si sia spinta oltre, al punto da non essere più giustificabile nemmeno nell'ottica del principio costituzionale suddetto¹²⁸. E tale strumento è il principio dell'*actual malice*, che incarna una sorta di compromesso

¹²⁴ *Ivi*, p. 833.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ivi*, p. 845.

tra il parzialmente abbandonato principio della responsabilità oggettiva e la situazione di assoluta immunità¹²⁹.

Se, dunque, prima di questa decisione la responsabilità del giornale sarebbe stata certamente ascrivibile nell'alveo della responsabilità oggettiva (e, dunque, sarebbe stata affermata con certezza dinnanzi alla prova della falsità della notizia), ora invece è necessario ricercare un *quid pluris*, che si sostanzia nel dare peso decisivo all'elemento soggettivo del responsabile¹³⁰.

In particolare, il funzionario pubblico che intenda agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patito dall'affermazione pubblica di notizie false a lui indirizzate, dovrà dimostrare – tra l'altro – la sussistenza dell'*actual malice*, ossia che il convenuto aveva contezza della falsità delle affermazioni (a ben vedere, si tratta di una prova difficile da raggiungere)¹³¹. Ciò, sempre che l'affermazione lo concerna direttamente ed individualmente, giacché se essa è invece tesa a criticare il governo o il potere in generale, lo si è visto, l'autore andrà sempre esente da responsabilità¹³².

La Corte Suprema giunge ad adottare questo strumento sulla base del seguente assunto: una regola quale quella dell'*actual malice* riduce il livello di "false positive", ovvero di casi in cui si afferma una responsabilità che invece non dovrebbe esserci, fino ad un livello che soddisfa i requisiti del I Emendamento¹³³.

Senonché, ciò ha dirette conseguenze. In particolare, questo strumento aumenta il numero di "false negative", ovvero di casi in cui viene negata una responsabilità che invece dovrebbe essere affermata¹³⁴. Ma questa, che gli economisti indicherebbero come esternalità negativa, si sostanzia in un costo da sopportare per dare piena attuazione al principio costituzionale della libertà d'espressione¹³⁵.

La conclusione cui la Corte giunge, in tema di critica pubblica all'attività del governo, è la seguente: mentre la critica o gli scritti concernenti le attività genericamente governative sono sempre immuni sia da sanzioni penali che da azioni civili per lesione della reputazione, le affermazioni – di fatto false – riguardanti pubblici ufficiali godono di un regime di favore rispetto a quelle concernenti un soggetto privato, che le rende azionabili solo nel caso di *actual malice*, il quale va individuato con precisione dal giudice in sede decisoria, di

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ J. E. NOWAK, R. D. ROTUNDA, *et al.*, *Treatise on constitutional law: substance and procedure*, Eagan, Minnesota, 2012.

¹³² *Ibid.*

¹³³ EPSTEIN, *Libertà di manifestazione del pensiero*, *op. cit.*, p. 845.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.*

modo da ricomprendere nell'ambito della condotta censurabile soltanto le affermazioni pubblicate – appunto – “con la consapevolezza della loro falsità o con sconosciuta noncuranza rispetto alla loro eventuale falsità”¹³⁶.

Sembra dunque che con l'adozione di una determinata carica pubblica, il soggetto accetti l'esposizione al rischio di una critica più smisurata, atteso che egli ha, dinnanzi a codeste dichiarazioni critiche, maggiore agilità di risposta¹³⁷.

Sostanzialmente, la Corte ha fatto suo il pensiero di James Madison, uno dei Padri Fondatori, il quale sostenne che “sono i cittadini che hanno diritto di censurare il governo, non il governo i cittadini”.

Ora, la Corte non si sofferma sulla determinazione della nozione di pubblico ufficiale, con la conseguenza che negli anni seguenti sarà necessario riempire di contenuto l'espressione, per evidenti problemi di certezza del diritto.

Come se ciò non bastasse, questo indirizzo fu ribadito altresì in un'importante decisione di quegli anni, ossia il caso *Time, Inc. v. Hill*¹³⁸, che di fatto estende la dottrina dell'*actual malice* anche ad un'altra categoria di soggetti: i personaggi pubblici (c.d. *public figures*). Anche in questo caso, tuttavia, la Corte non si preoccupa di determinare chiaramente la nozione di personaggio pubblico. Verrà successivamente abbozzato che tale è chi ha volontariamente intrapreso atti idonei ad attirare su di sé l'attenzione dei *mass media*, chi gode di diffusa notorietà nella propria comunità, chi dispone di possibilità di accesso ai *mass media* per poter eventualmente replicare agli addebiti che gli vengono rivolti, e, in generale, chi è stato protagonista di un fatto degno d'interesse pubblico.

Per giustificare tale decisione, la Corte enuncia chiaramente che “consideriamo questo caso sullo sfondo di un profondo impegno nazionale verso il principio che il dibattito sulle questioni pubbliche dovrebbe essere disinibito, robusto e aperto, e che può includere attacchi veementi, caustici e talvolta sgradevolmente taglienti al governo e ai funzionari pubblici”¹³⁹, giacché “dobbiamo riconoscere che ‘il popolo di questa nazione ha stabilito, alla luce della storia, che, nonostante la probabilità di eccessi e abusi, (alcune) libertà sono, a lungo termine,

¹³⁶ *New York Times v. Sullivan*, 376 U.S. 280, 1964.

¹³⁷ Il paragrafo 80 della sentenza così recita: “*The public official certainly has equal if not greater access than most private citizens to media of communication*”.

¹³⁸ *Time, Inc. v. Hill*, 385 US 374, 1967.

¹³⁹ Il paragrafo 25 della sentenza così recita: “*Thus we consider this case against the background of a profound national commitment to the principle that debate on public issues should be uninhibited, robust, and wide-open, and that it may well include vehement, caustic, and sometimes unpleasantly sharp attacks on government and public officials*”.

*essenziali per un'opinione illuminata e una condotta corretta da parte dei cittadini di una democrazia*¹⁴⁰.

Sebbene fin da subito criticata da parte della dottrina statunitense¹⁴¹, l'importanza di questa pronuncia è notevole, soprattutto laddove si apprende che essa dilata la libertà di espressione non indiscriminatamente, ma adottando un metodo fondato sulla ricerca dell'elemento psicologico dell'autore della lesione (c.d. elemento soggettivo).

Del resto, quanto è stato ribadito in questa pronuncia non è troppo diverso dal nostrano riconoscimento dell'importante funzione del giornalismo d'inchiesta, riconoscimento che si avrà – come vedremo nel seguente paragrafo – a livello giurisprudenziale ben più recentemente rispetto al caso Sullivan, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 16236 del 2010.

Infatti, sebbene i giudici statunitensi abbiano taciuto in tal senso¹⁴², è evidente che la forma di libertà d'espressione che riceve maggiore tutela da quella stessa decisione è il giornalismo d'inchiesta, quantomeno nella sua accezione più ampia di giornalismo *watchdog*, ossia proteso alla vigilanza del corretto esercizio del potere da parte di organi statali. Invero, è stato già appreso che i giudici limitino la dottrina dell'*actual malice* ad alcune soltanto delle manifestazioni del pensiero possibili, *id est* quelle che concernono funzionari pubblici (o persone pubbliche), non essendo invece estensibili ai soggetti privati, i quali per ottenere il risarcimento del danno subito in seguito a diffamazione potranno beneficiare dei criteri della responsabilità oggettiva così come sviluppati dalla *common law*.

¹⁴⁰ Il paragrafo 80 della sentenza così recita: "*We must recognize that 'the people of this nation have ordained in the light of history, that, in spite of the probability of excesses and abuses, (certain) liberties are, in the long view, essential to enlightened opinion and right conduct on the part of the citizens of a democracy'*".

¹⁴¹ Oltre alla critica vista poc'anzi, è stato da taluni (*ex multiis*, cfr. EPSTEIN, *Libertà di manifestazione del pensiero*, *op. cit.*, pp. 846 e 861) evidenziato che i principi giuridici che la Corte Suprema cerca di enunciare si fondano per lo più su elementi empirici e sfuggenti: qual è il costo dell'errore e quello di tutta la causa sotto gli opposti regimi di responsabilità? Quali sono gli incentivi per la stampa ad accertare questioni importanti di rilievo pubblico, e per i cittadini a partecipare agli affari pubblici? A ben vedere, secondo questa dottrina è possibile che la nuova regola abbia reso la situazione peggiore anche per i convenuti (i.e. i mezzi di comunicazione di massa) di quanto non lo fosse sotto un ragionevole principio di responsabilità oggettiva, sebbene parrebbe che inizialmente cercasse di salvarli: ciò sulla base dell'aumento dell'incertezza sull'esito della causa, che "costa" per entrambe le parti in causa. Inoltre, da costoro viene posto l'accento sull'ingiustizia in quanto la regola dell'*actual malice* impone a persone innocenti di sopportare i danni che possono essere inflitti loro da altre persone, anche quando ciò avviene con colpa o persino colpa grave.

¹⁴² E ciò è dovuto semplicemente al fatto che il giornalismo d'inchiesta non era all'epoca considerato quale forma di giornalismo autonoma rispetto al giornalismo *tout court*.

E va detto fin d'ora: sarà grazie a questo principio che nel caso *Pentagon Papers* la Corte potrà agilmente ritenere illegittima ogni tipologia di censura che ne impedisca al *New York Times* la pubblicazione.

Vediamo ora il riconoscimento italiano del giornalismo d'inchiesta.

2.3.2. Il riconoscimento italiano del giornalismo investigativo: Cass. 16236 del 2010 e l'allentamento del requisito della verità di provenienza della notizia (rinvio)

La prima decisione della Corte di Cassazione che ha concesso anche in Italia di dare un opportuno riconoscimento al giornalismo d'inchiesta – e che ne ha acclamato l'essenziale funzione per la democrazia – è relativamente recente.

Si tratta della sentenza n. 16236 del 2010¹⁴³, che peraltro si è già avuto modo di menzionare *supra*.

Questa decisione è particolarmente importante per aver non solo dato specifico riconoscimento al giornalismo d'inchiesta quale branca particolare dell'informazione, connotata da eccezionale nobiltà nei fini, ma altresì, a livello più tecnico, per aver disposto che tale *species* giornalistica soggiace ad una disciplina (in parte) meno rigorosa rispetto a quella dettata per la cronaca o per la critica giornalistica che sia priva dell'elemento investigativo.

In particolare, il caso originava dall'atto di citazione, notificato il 12 ottobre 1998, di un laboratorio di analisi scientifiche di Roma, con il quale si conveniva l'Editrice Roma S.p.A. quale editrice del quotidiano "*Il Tempo*", per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della pubblicazione di una serie di articoli dal contenuto diffamatorio¹⁴⁴. Si tratta di articoli che rendevano pubblico il seguente fatto: i cronisti de "*Il Tempo*", dopo aver versato alcuni litri di thè in contenitori sterili, li avevano portati presso alcuni laboratori, fra i quali quello gestito dalla società attrice, per farli analizzare, fingendo che si trattasse di urina¹⁴⁵. Dopodiché, l'articolo evidenzia che i referti ottenuti avevano erroneamente indicato che il liquido esaminato fosse urina, tacciando l'accaduto come caso esemplare di "malasanità" commesso ai danni dei cittadini, ed invitando i competenti organi pubblici ad intervenire¹⁴⁶.

Il Tribunale di Roma, ritenendo colpevoli i convenuti, li condanna al pagamento di una somma di denaro in favore dell'attore. Di contro, la Corte d'Appello riforma la sentenza di prime cure, disponendo che "*non può dubitarsi della veridicità della notizia riportata sul giornale. Neppure, poi, può dubitarsi che*

¹⁴³ Cass. n. 16236 del 9 luglio 2010.

¹⁴⁴ PERON, *Il giornalismo d'inchiesta*, op. cit., p. 2258.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

la notizia rivestisse un grande interesse per l'opinione pubblica, coinvolgendo la stessa il bene primario della salute e dei mezzi a disposizione per adeguatamente presidiarla, tra i quali rivestono un ruolo preminente le analisi di laboratorio. Non può essere, al riguardo, condiviso l'assunto dell'appellante secondo il quale i giornalisti avrebbero fraudolentemente predisposto una trappola, al solo fine di fare uno scoop giornalistico"¹⁴⁷.

Questo è il *background* che giunge dinnanzi alla Corte di Cassazione, alla quale viene evidentemente chiesto di cassare la sentenza d'appello.

La Corte di legittimità ha rigettato tutte le istanze del laboratorio ricorrente, etichettando la tipologia di giornalismo che ha partorito la notizia poi pubblicata su "Il Tempo" come *"giornalismo di inchiesta, espressione più alta e nobile dell'attività di informazione; con tale tipologia di giornalismo, infatti, maggiormente si realizza il fine di detta attività quale prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di tematiche meritevoli, per il rilievo pubblico delle stesse"*¹⁴⁸.

Tale *species* di attività giornalistica si connota già per la modalità con cui avviene l'acquisizione della notizia, ovvero *"autonomamente, direttamente ed attivamente da parte del professionista, non mediata da fonti esterne mediante la ricezione passiva di informazioni"*¹⁴⁹.

La Corte aggancia a diversi appigli normativi la propria posizione. Nello specifico, vengono presi in considerazione:

- l'art. 21 Cost. in tema di libertà di manifestazione del pensiero;
- l'art. 2 della legge professionale n. 69/1963, dedicato alla deontologia del giornalista nell'ambito dell'ordinamento della professione di giornalista;
- una sentenza della Corte di Strasburgo, quella del 27 marzo 1996, che ha riconosciuto sia il diritto di ricercare liberamente le notizie, sia l'esigenza di protezione delle fonti giornalistiche;
- la Carta dei doveri del giornalista (firmata a Roma l'8 luglio 1993 dalla FNSI e dall'Ordine nazionale dei giornalisti), che, tra i principi ispiratori, prevede testualmente che *"il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile. Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante*

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ivi*, p. 2259.

¹⁴⁹ *Ibid.*

*gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici. La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato"*¹⁵⁰.

Tirando le fila di quanto precede, la Corte ha concluso che: *"al giornalismo di inchiesta, quale species dell'attività giornalistica, deve essere riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare in relazione ai limiti regolatori, dell'attività di informazione, quale genus, già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa e comunque diversa applicazione dell'attendibilità della fonte (su cui, tra le altre, Cass. n. 1205/2007), fermi restando i limiti dell'interesse pubblico alla notizia (tra le altre, Cass. n. 7261/2008), e del linguaggio continentale, ispirato ad una correttezza formale dell'esposizione (sul punto, tra le altre, Cass. n. 2271/2005)"*¹⁵¹.

È chiaro che la Corte ha voluto accordare una tutela più vigorosa all'autonoma forma del giornalismo investigativo, attesa la sua importanza per il corretto funzionamento del sistema democratico, grazie all'espletamento della funzione c.d. *watchdog*, come del resto abbiamo visto nel caso Sullivan. E ciò si evince dalle stesse parole della nostra Corte di Cassazione, la quale, tracciando la prevalenza del diritto all'informazione del giornalista investigativo sul diritto alla dignità e alla riservatezza del singolo, ha disposto che tale preponderanza si evince da un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, già l'art. 1, co. 2, Cost., nell'affermare che *"la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione"*, presuppone quale imprescindibile condizione per un pieno, legittimo e corretto esercizio di detta sovranità che la stessa si realizzi mediante tutti gli strumenti democratici (cfr. art. 1, co. 1, Cost.) a tal fine predisposti dall'ordinamento, tra i quali un posto ed una funzione preminenti spettano all'attività di informazione in questione. In altri termini, intanto il popolo può ritenersi costituzionalmente "sovrano" (nel senso rigorosamente tecnico-giuridico di tale termine), in quanto venga, al fine di un compiuto e incondizionato formarsi dell'opinione pubblica, senza limitazioni e restrizioni di alcun genere, pienamente informato di tutti i fatti, eventi ed accadimenti valutabili come di interesse pubblico¹⁵².

In secondo luogo, non può non sottovalutarsi che lo stesso legislatore ordinario, sulla base dell'ampia normativa sopra richiamata, ha ricondotto reputazione e privacy nell'alveo delle eccezioni rispetto al generale principio della

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ivi*, p. 2260.

tutela dell'informazione. Ciò si evince dando lettura dello stesso Codice deontologico dei giornalisti (relativo al trattamento dei dati personali), al cui art. 6 si apprende testualmente che *"la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. Commenti o opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione, nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti"*¹⁵³.

Oltre a ciò, come sopra accennato, la Corte provvede ad indicare che in questa particolare forma di giornalismo la condizione di verità della provenienza della notizia sfuma un poco. Il giornalista investigativo che non voglia recare nocumento ingiusto alla dignità di taluno deve semplicemente assicurarsi che sussista nella sua pubblicazione, da un lato, l'oggettivo interesse a rendere consapevole l'opinione pubblica di fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti e, dall'altro, l'uso di un linguaggio non offensivo e la non violazione di correttezza professionale¹⁵⁴. Ma di questo si dirà meglio nel successivo capitolo II.

Per quanto poi attiene strettamente alla riservatezza, egli non deve che dare osservanza a quanto in generale statuito dalle regole deontologiche in tema di trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, di cui, ancora, diremo ben più approfonditamente nel capitolo II.

A ben vedere, questo indirizzo, che appare schematizzato e cristallino nella sentenza n. 16236, è in realtà – come dalla Corte medesima peraltro ammesso – presente in maniera meno netta già in altre pronunce precedenti. Quasi come fosse un assunto in qualche modo sentito dai giudici.

Può dirsi che si tratta comunque di un indirizzo recente, ma certamente confermato, visto il richiamo che numerose successive decisioni, non solo della Cassazione, operano a questa pronuncia; si pensi, ad esempio, all'ordinanza della Corte di legittimità n. 4036 del 16 febbraio 2021, ove il richiamo anche testuale alla sentenza in epigrafe, è lapalissiano¹⁵⁵.

Ecco dunque appreso in che modo anche nel nostro ordinamento sia entrato, quantomeno a livello giurisprudenziale, un esplicito riconoscimento della funzione sociale e democratica espletata dal giornalista investigativo.

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/02/2021, n. 4036, in *Ced Cassazione*, 660598-01. Ma non si tratta dell'unico provvedimento. Si vedano, *ex aliis*, Cass., 27 febbraio 2013, n. 9337; Cass., ord., 30 agosto 2019, n. 21855; Cass., 16 settembre 2021, n. 34477.

3. L'inchiesta: natura, essenza, limiti

Si è già detto ampiamente dell'importante funzione sociale che il giornalista d'inchiesta persegue attraverso la sua attività. È ora quindi giunto il momento di tastare concretamente – prediligendo un metodo casistico-problematico – l'essenzialità delle fonti per l'espletamento di questa attività, ed in particolare del *whistleblower*.

L'inchiesta giornalistica si sostanzia nel risultato di un'attività di scavo, di ricerca e di indagine, effettuate allo scopo di portare alla luce "verità sommerse", tramite il collegamento critico e ragionato di fatti, notizie e commenti¹⁵⁶.

Per riprendere le parole del giornalista Giampaolo Pansa, l'inchiesta è un lavoro giornalistico un po' diverso da quello della cronaca quotidiana, un po' più lungo, un po' più impegnativo¹⁵⁷. Le conoscenze e le informazioni offerte con un'inchiesta dovrebbero essere tendenzialmente più approfondite¹⁵⁸. Sembra quasi che l'inchiesta non possa essere definita se non contrapponendola al giornalismo quotidiano, alla cronaca, connotata da un lavoro meno faticoso e più passivo¹⁵⁹.

Correttamente si evidenzia che l'inchiesta in Italia non ha alcuna tradizione codificata¹⁶⁰. La prova di ciò è stata fornita già all'inizio del II paragrafo di questo capitolo: manca a livello legislativo una normativa esauriente. E ciò si riflette, oppure riflette, la lacuna nostrana sul punto.

Così non è però oltreoceano, dove l'inchiesta ha una sua tradizione legislativa e professionale ben più marcata¹⁶¹. Basti pensare che già nel 1984, in tema di inchieste sulla sanità si insegnava che "*il reporter deve passare in ospedale le notti e i fine settimana, perché sono quelli i momenti peggiori*"¹⁶².

Ma l'assenza di tradizioni scolastiche in Italia non è la sola ragione delle difficoltà che si incontrano nel definire l'inchiesta. Come ha osservato Marino Livolsi, il giornalismo italiano tende a ricondurre le sue specializzazioni professionali a pochi generi ad alta standardizzazione¹⁶³. In altri termini, un ristretto bagaglio di schemi, stereotipi e formule narrative si organizza attorno a pochi generi tipici e diffusi. E l'attribuzione delle notizie ad un genere determinato

¹⁵⁶ PERON, *Il giornalismo d'inchiesta*, op. cit., p. 2262.

¹⁵⁷ AGOSTINI, *Dentro la notizia*, op. cit., p. 15.

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ivi*, p. 16.

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² D. H. ANDERSON, B. D. ITULE, *Contemporary news reporting*, Random House, New York, 1984.

¹⁶³ M. LIVOLSI, *La fabbrica delle notizie. Una ricerca sul "Corriere della Sera e "La Repubblica"*, Angeli, Milano, 1984, p. 289.

obbliga a trattarle secondo modalità tecniche che prescindono dagli interessi comunicativi dei lettori, per preferire prassi professionali¹⁶⁴.

Fatta questa doverosa premessa, si può dire che oggi si sta facendo strada una cultura giornalistica differente, per cui se prima si assisteva ad un "fare giornalismo" particolarmente schematico e ripetitivo, contraddistinto dall'utilizzo di un catalogo determinato di locuzioni ed espressioni, ora invece nascono figure differenti¹⁶⁵; si pensi ad esempio alla figura del giornalista politico, nata sul finire del Novecento e considerata ben più completa rispetto al resocontista ed al notista politico-parlamentare¹⁶⁶: l'articolo del primo non sarà più centrato sulle singole posizioni politiche, ma sull'enucleazione di un problema con l'esplicazione delle cause e delle semplificazioni¹⁶⁷.

Questa è un'evoluzione che si sviluppa verso il giornalismo di tematizzazione, evidentemente nello specifico campo dell'informazione politica¹⁶⁸: aumenta la specificità della trattazione giornalistica a valle per effetto del più completo lavoro del giornalista a monte.

Mutatis mutandis, l'inchiesta consiste in qualcosa di simile: il lavoro del giornalista investigativo è ben più approfondito e completo rispetto al cronista, sebbene talvolta possano i lavori di entrambi svilupparsi attorno ad un medesimo nucleo informativo.

Quanto detto permette di comprendere che la scrittura del testo di un'inchiesta, diversamente dalla cronaca, vive un rapporto complesso con il lavoro che lo precede. Rapporto che non è così accentuato anche nel caso della cronaca, dove il lavoro del giornalista è più passivo rispetto alla ricerca sulla notizia¹⁶⁹.

Ma vediamo ora due interessanti esempi di inchieste: una di stampo nazionale, l'altra di stampo europeo.

3.1. Un'esemplare inchiesta italiana: il caso della Ministra Madia

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ AGOSTINI, *Dentro la notizia, op. cit.*, p. 37.

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ivi*, p. 38.

¹⁶⁹ *Ivi*, p. 60.

Il caso Madia è una recente vicenda italiana che coinvolge l'ex Ministra senza portafoglio per la semplificazione e la pubblica amministrazione nei governi Gentiloni e Renzi, in carica dal 22 febbraio 2014 al 1° giugno 2018¹⁷⁰.

La vicenda origina da una serie di pubblicazioni di Laura Margottini su "*Il Fatto Quotidiano*", la cui prima pubblicazione è datata 28 marzo 2017 e porta il titolo "*Madia, dottorato con 4 mila parole copiate nella tesi*"¹⁷¹.

Come si evince dalla lettura del primo scritto, in sostanza si denuncia che l'ex Ministra abbia realizzato la propria tesi di dottorato attraverso il metodo del "copia-incolla"¹⁷², integrando una condotta di plagio del pensiero altrui, giacché tale metodo di composizione di un testo non prevede alcuna rielaborazione¹⁷³.

In particolare, la Ministra ha realizzato l'elaborato quale prova finale del suo percorso presso la Scuola IMT di Alti Studi di Lucca¹⁷⁴, conseguendo il dottorato in economia nel 2008 (quando era già parlamentare)¹⁷⁵. I relatori della tesi erano l'ex Rettore Fabio Pammolli ed il Professore ordinario Giorgio Rodano¹⁷⁶.

L'inchiesta prosegue con la pubblicazione delle prove dell'avvenuto plagio, mettendo a confronto in 45 *slides* di presentazione informatica la tesi della Ministra con i saggi, dal quale confronto si evince l'utilizzo di interi blocchi di testo¹⁷⁷.

A dire il vero, il problema che con l'inchiesta correttamente si denuncia non è tanto che la Ministra Madia abbia trascritto ragionamenti altrui in maniera del

¹⁷⁰ *Il caso Madia: fu plagio? Ecco la verità processuale*, in roars.it, 2018. Disponibile online qui: <https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2017/03/28/madia-dottorato-con-4-mila-parole-copiate-nella-tesi/3480624/>.

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² Il cui titolo è il seguente: *Essays on the Effects of Flexibility on Labour Market Outcome*.

¹⁷³ L. MARGOTTINI, *Madia, dottorato con 4 mila parole copiate nella tesi*, in *ilfattoquotidiano.it*, 2017.

¹⁷⁴ Queste le parole di presentazione sul sito della Scuola: "*La Scuola IMT Alti Studi Lucca è un'istituzione universitaria, di ricerca e alta formazione, con ordinamento speciale. Oggetto principale di studio è l'analisi dei sistemi economici, sociali, tecnologici e culturali. La Scuola IMT persegue e realizza l'integrazione tra ricerca e insegnamento. Sin dalla sua fondazione, stabilita con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 18 novembre 2005, si è distinta per la qualità e la capacità innovativa della sua ricerca e del suo programma di dottorato, e per la sua natura interdisciplinare, caratterizzata dalla complementarietà di metodologie desunte da materie quali l'economia, l'ingegneria, l'informatica, la matematica applicata, la fisica, le neuroscienze cognitive e sociali, la storia politica, l'archeologia, la storia dell'arte e l'analisi e la gestione del patrimonio culturale*".

¹⁷⁵ MARGOTTINI, *Madia, dottorato con 4 mila parole*, *op. cit.*, 2017.

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

tutto identica¹⁷⁸. Ma piuttosto, che non ne abbia dato conto nel proprio lavoro¹⁷⁹. Invero, è noto che le regole bibliografiche impongono allo scrittore di citare nelle note l'origine di quanto egli sta rielaborando; se poi egli sta trascrivendo alla lettera quanto da altri già detto, è necessario l'utilizzo delle virgolette.

Ebbene, nella tesi della Ministra non solo mancano queste ultime, ma altresì non v'è alcun riferimento bibliografico all'origine dei ragionamenti pedissequamente copiati¹⁸⁰. E tale lavoro di copia-incolla non è del tutto irrilevante rispetto alla ricerca della Ministra: *"in 35 di 94 pagine della tesi (al netto di bibliografia, figure e tabelle) ci sono passaggi pressoché identici a quelli presenti in altre pubblicazioni"*¹⁸¹. Inoltre, sempre nell'inchiesta di Margottini si apprende che *"nel lavoro del ministro passaggi anche di centinaia di parole risultano identici ad altri già apparsi in pubblicazioni scientifiche peer reviewed (i.e. certificate dal controllo della comunità scientifica), o in articoli che nel 2008 erano ancora in progress, in rapporti della Commissione europea, del Fondo monetario internazionale e di centri di ricerca (come l'Istituto IZA per l'Economia del Lavoro di Bonn, in Germania)"*¹⁸².

Può evidentemente capitare una svista od una dimenticanza, quando l'autore di un lavoro di tesi omette di dare adeguato spazio alla citazione bibliografica. Ma le proporzioni con cui la Ministra avrebbe "dimenticato", non consentono di ritenere sia questa l'ipotesi. Invero, proseguendo la lettura dell'inchiesta si evidenzia che in ben tre sotto-capitoli risulta copiato¹⁸³, rispettivamente, il 40%, il 56% ed il 79% del testo¹⁸⁴; mentre in 7 pagine su 95 il testo è stato copiato alla lettera almeno per il 56%¹⁸⁵.

Nell'inchiesta si rammentano poi le pene prescritte dalla legge 19 aprile 1925, n. 475, che all'art. 1 dispone che *"chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad*

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ La copiatura in questo caso non è avvenuta alla lettera, con semplice copia-incolla, ma, come spiega Dannemann nell'inchiesta è stata utilizzata la tecnica del *"shake and paste"*, mescola e incolla (i.e. sono stati cambiati alcuni termini).

¹⁸⁴ MARGOTTINI, *Madia, dottorato con 4 mila parole, op. cit.*, 2017.

¹⁸⁵ *Ibid.*

un anno". Inoltre, gli istituti universitari che constatano l'avvenuto plagio possono addirittura procedere con la revoca del titolo¹⁸⁶.

Il caso di un Ministro che abbia ottenuto un titolo importante come quello di PhD plagiando il pensiero altrui non è nuovo. Ricorda Margottini che una simile vicenda è avvenuta nel 2011 anche in Germania, allorquando il quotidiano *Süddeutsche Zeitung* rivelò che il ministro della difesa Karl-Theodor zu Guttenberg (ed oltre a lui, altri dieci politici tedeschi) era coinvolto in un caso di plagio della propria tesi di dottorato¹⁸⁷. Il Ministro tedesco si dimise e rinunciò al dottorato dopo le accuse di plagio nel 2011. La vicenda proseguì con l'apertura di un'indagine da parte della magistratura tedesca e da parte dell'Università di Bayreuth e terminò con un patteggiamento¹⁸⁸.

L'inchiesta del Fatto Quotidiano non si esaurì qui. Poco più tardi, un altro articolo di Margottini, datato 7 aprile 2017 e dal titolo "*Marianna Madia, il ministro ha mentito: non ha mai fatto la ricerca nella tesi*"¹⁸⁹, porta a un'evoluzione della vicenda che coinvolge Marianna Madia. L'articolo svela che la tesi della Ministra presenta un altro problema: il cuore della sua ricerca sarebbe un esperimento svolto – a suo dire, "personalmente" – presso l'università olandese di Tilburg, la quale tuttavia sostiene di non averla mai ospitata¹⁹⁰.

La ricerca della Ministra si componeva di 3 capitoli, e ciò che ora si denuncia è che l'esperimento descritto come personalmente svolto dalla Ministra nel capitolo III in realtà non è stato svolto da lei.

In particolare, il capitolo III si compone di una parte introduttiva, abbondantemente copiata, e di un esperimento presso l'Università di Tilburg¹⁹¹. Ivi Madia sostiene di essersi recata nel 2008 presso l'università olandese, al fine di portare ad esecuzione il proprio esperimento di economia comportamentale¹⁹². Tuttavia, la portavoce dell'Università, Tineke Bennema, spiega a Margottini che "*Marianna Madia non è mai stata studente in visita a Tilburg*"¹⁹³. E aggiunge che "*non troviamo nessuna presentazione o seminario dal titolo: Flexicurity pathways for Italy: Learning from Denmark*"¹⁹⁴.

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ Disponibile online qui: <https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2017/04/07/madia-ha-mentito-non-ha-mai-fatto-la-ricerca-nella-tesi/3504849/>.

¹⁹⁰ L. MARGOTTINI, *Marianna Madia, il ministro ha mentito: non ha mai fatto la ricerca nella tesi*, ne *ilfattoquotidiano.it*, 2017.

¹⁹¹ R. PEROTTI, *Nuovi fatti sul caso Madia*, ne *lavoce.info*, 2017.

¹⁹² MARGOTTINI, *Marianna Madia, op. cit.*, 2017.

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ *Ibid.*

Curiosamente però – continua la portavoce – a Tilburg si trovavano due colleghe di dottorato di Marianna¹⁹⁵, che altrettanto curiosamente pare abbiano collaborato alla stesura della tesi. Si tratta di Caterina Giannetti e Maria Bigoni, le quali vengono ringraziate in una nota inserita nel capitolo III dalla Ministra, per averla “*aiutata a condurre l’esperimento*” a Tilburg¹⁹⁶. Da quanto si legge parrebbe che l’esperimento – non condotto dalla Ministra – fosse stato quantomeno condotto da costoro. Invece no. La portavoce dell’università olandese specifica che “*gli esperimenti della Bigoni a Tilburg non hanno nulla a che vedere con quello che compare nel capitolo tre della tesi del ministro*”¹⁹⁷.

Nonostante lo sconcerto etico provocato dalla vicenda, in larga misura evocante un *vulnus* del secondo comma dell’art. 54 Cost., la Ministra non si dimetterà. Resterà in carica fino al 1° giugno 2018, ossia fino al termine fisiologico della XVII legislatura.

Tuttavia, l’inchiesta di Laura Margottini appare molto interessante poiché con stile lineare e prove documentali riesce a denunciare all’opinione pubblica un fatto particolarmente grave.

Si vedrà nel capitolo II¹⁹⁸ che forte del fatto che la Commissione dell’IMT avesse escluso già nell’ottobre 2017 ogni forma di plagio, la vicenda ha conosciuto sviluppi giudiziari. La Ministra ha provveduto infatti a citare in giudizio nel 2018 presso il Tribunale di Roma Laura Margottini, il direttore ed il vicedirettore de “Il Fatto Quotidiano”, deducendo – come si legge nella sentenza¹⁹⁹ – “*la portata gravemente diffamatoria e lesiva nei suoi confronti degli articoli in contestazione, con particolare riferimento al difetto di verità delle notizie riportate nel brano*”. A tal proposito, l’attrice chiedeva “*la condanna dei convenuti solidalmente al risarcimento dei danni anche non patrimoniali subiti, liquidati secondo equità, nonché al pagamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 12 della legge n. 47/48, ritenuto il carattere dei brani diffamatorio e lesivo della propria immagine, onore e reputazione*”²⁰⁰.

La sentenza è stata depositata il 1° settembre 2021 e, con passaggi particolarmente interessanti ai fini del presente lavoro di ricerca, ha rigettato integralmente l’istanza risarcitoria dell’attrice. Ma su di essa torneremo.

Sofferamoci per ora su un’altra inchiesta esemplare, stavolta di matrice europea.

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ Si veda § 1.5.

¹⁹⁹ Sentenza del Tribunale di Roma, 1° settembre 2021, dott.ssa Damiana Colla, in ilfattoquotidiano.it.

²⁰⁰ *Ibid.*

3.2. Un caso europeo di disinformazione: i cetrioli spagnoli

Quello dei cetrioli spagnoli è un interessante caso in cui, a causa di un grave errore di comunicazione tra diverse autorità amministrative europee, si hanno rilevanti conseguenze dannose, sopportate dai cittadini.

La vicenda origina nel 2011, quando in Germania una serie di casi di SEU (Sindrome emolitico uremica) e diarrea emorragica (EHEC) conduce le autorità tedesche ad attivare la procedura di controllo delle malattie presso il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie²⁰¹. In questo modo, le autorità tedesche rendono edotte tutte le corrispondenti autorità di ciascun Stato membro appartenenti alla rete del fatto che all'origine dell'epidemia vi sia la contaminazione, da micro organismi patogeni²⁰², di partite di cetrioli provenienti dalla Spagna²⁰³.

L'errore che in questa fase viene commesso è molto grave: non è stata correttamente identificata la vera fonte responsabile dell'epidemia, con due conseguenze altrettanto gravi. La prima, di carattere sanitario, per cui l'epidemia non viene affatto arginata; la seconda, di carattere economico, che causa il crollo ingiusto delle vendite degli ortaggi, specie quelli di origine spagnola.

A riprova di quanto detto, subito dopo si registra lo sviluppo di quindici nuovi episodi di SEU, stavolta nel dipartimento francese della Gironda²⁰⁴. Qui emerge una fondamentale incongruenza, che permetterà di comprendere la vera fonte dell'epidemia: ad aver originato questa "epifania" francese della crisi non sono stati i cetrioli spagnoli, ma dei germogli prodotti da un'azienda agricola francese²⁰⁵.

Del preoccupante aspetto sanitario della vicenda, interessa qui relativamente. Basti al riguardo rilevare che, a causa dell'incertezza scientifica sull'effettiva origine e portata del problema, della carenza di informazioni, della

²⁰¹ V. PAGANIZZA, *Dai cetrioli spagnoli ai semi di fieno greco egiziani: crisi risolta?*, in Riv. Dir. Alim., 2011, (3), pp. 1 e 2.

²⁰² In particolare, responsabile della contaminazione sarebbe il batterio *Escherichia coli*, comunemente presente anche nell'organismo umano, ma capace, in peculiari contingenze, di produrre la nociva tossina Shiga.

²⁰³ PAGANIZZA, *Dai cetrioli spagnoli*, *op. cit.*, p. 2.

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ *Ibid.*

disomogeneità degli eventi si deve attendere per parecchio tempo la decisione di esecuzione 2011/402/UE, che avrebbe dovuto intervenire ben prima²⁰⁶.

Ad ogni modo, tale decisione sembra identificare l'origine dei focolai in alcuni semi secchi utilizzati per la germogliazione, importati da Paesi extra-UE²⁰⁷. In particolare, sembrerebbe responsabile una partita di trigonella proveniente dall'Egitto, benché la decisione non escluda ulteriori diverse partite²⁰⁸.

L'interpretazione forse più intuitiva potrebbe essere quella che considera sospette tutte e soltanto le partite dell'esportatore identificato, con tale intendendosi non già genericamente il Paese terzo (Egitto), ma il soggetto che ha effettuato l'operazione commerciale (l'impresa)²⁰⁹.

Invece, atteso che la Commissione non è riuscita ad ottenere informazioni sufficientemente specifiche per ricostruire la genesi della contaminazione, essa ha deciso di seguire il principio di precauzione di cui all'art. 7 del Reg. 178/2002²¹⁰. Pertanto, ha disposto il divieto di importazione di tutti i semi e i legumi il cui paese d'origine è l'Egitto²¹¹.

In questo modo la situazione sanitaria è stata controllata e poi risolta dalla Commissione.

Ora, ciò che interessa ai fini del presente lavoro di ricerca è il danno ingiusto subito dai produttori spagnoli di cetrioli, che la Spagna giustamente si era preoccupata di far emergere nelle opportune sedi comunitarie.

Come si è detto²¹², l'intervento comunitario che dovrebbe esprimersi sulla base dell'art. 53 del Regolamento 178/2002 (sulle procedure nel campo della sicurezza alimentare)²¹³ tarda ad arrivare. Ed è proprio nell'attesa (pari a ben due mesi) di questo provvedimento che si concretizzano la più parte dei danni.

²⁰⁶ *Ivi*, p. 3.

²⁰⁷ *Ivi*, p. 4.

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ *Ivi*, p. 5. Art. 1 decisione di esecuzione 2011/402/UE: "Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a ritirare dal mercato e distruggere tutte le partite di semi di fieno greco, importate dall'Egitto durante il periodo 2009-2011, figuranti nelle notifiche del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi relative al procedimento di tracciabilità".

²¹² PAGANIZZA, *Dai cetrioli spagnoli*, *op. cit.*, p. 3.

²¹³ L'art. 53 del Regolamento, rubricato "Misure urgenti per alimenti e mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo", recita: "1. Quando sia manifesto che alimenti o mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura

L'opinione pubblica venne a tal punto colpita che a subire una drastica diminuzione della domanda fu non solo il mercato spagnolo di cetrioli nello specifico, ma il mercato europeo degli ortofrutticoli in generale²¹⁴.

A questo punto, la Commissione europea apprezzabilmente emanò il regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011, del 17 giugno 2011²¹⁵, per individuare soluzioni volte a bloccare e gestire gli effetti economici della crisi sanitaria palesatasi sul mercato degli ortofrutticoli.

In particolare, la Commissione istituì misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore degli ortofrutticoli, limitatamente ad alcuni prodotti, tra cui cetrioli, pomodori, peperoni, zucchine e alcune specie di lattughe ed indivie²¹⁶.

In questo modo l'Unione Europea è certamente riuscita nell'intento di arginare (parzialmente) le conseguenze nefaste per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli europei.

di cui all'articolo 58, paragrafo 2, adotta immediatamente, in funzione della gravità della situazione, una o alcune delle seguenti misure:

a) nel caso di alimenti o mangimi di origine comunitaria:

- i) sospensione dell'immissione sul mercato o dell'utilizzazione dell'alimento in questione;*
- ii) sospensione dell'immissione sul mercato o dell'utilizzo del mangime in questione;*
- iii) determinazione di condizioni particolari per l'alimento o il mangime in questione;*
- iv) qualsiasi altra misura provvisoria adeguata;*

b) nel caso di alimenti o mangimi importati da un paese terzo:

- i) sospensione delle importazioni dell'alimento o del mangime in questione da tutto il paese terzo interessato o da parte del suo territorio ed eventualmente dal paese terzo di transito;*
- ii) determinazione di condizioni particolari per l'alimento o il mangime in questione in provenienza da tutto il paese terzo interessato o da parte del suo territorio;*
- iii) qualsiasi altra misura provvisoria adeguata.*

2. Tuttavia, in casi urgenti, la Commissione può adottare in via provvisoria le misure di cui al paragrafo 1, previa consultazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati e dopo averne informato gli altri Stati membri. Nel tempo più breve possibile e al più tardi entro dieci giorni lavorativi, le misure adottate sono confermate, modificate, revocate o prorogate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. Le motivazioni della decisione della Commissione sono pubblicate quanto prima".

²¹⁴ *Ivi*, p. 9.

²¹⁵ Regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011 della Commissione, del 17 giugno 2011, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore degli ortofrutticoli.

²¹⁶ PAGANIZZA, *Dai cetrioli spagnoli*, *op. cit.*, p. 9.

Senonché, alcune conseguenze negative indirette parimenti dannose per i produttori dei suddetti ortaggi sono state trascurate. Si pensi ad esempio al blocco alle importazioni degli ortaggi europei che ha imposto la Russia. Ciò ha avuto due gravi conseguenze: la prima, diretta, per cui i paesi che prima esportavano in Russia si trovavano delle merci invendute; la seconda, indiretta, per cui tali merci venivano collocate in altri mercati dei Paesi membri a prezzi più che competitivi, danneggiando i prodotti che erano già stati collocati su quei mercati²¹⁷.

Oltre a questo aspetto, è stato evidenziato altresì che la Commissione avrebbe fatto ricorso al principio di precauzione con eccessivo scrupolo²¹⁸. Invero, è stato rilevato che, al di là del fatto che non fosse certo che le merci fossero partite dall'Egitto già contaminate, si sarebbe potuto adottare una misura meno drastica, come avvenne nel caso del disastro nucleare di Fukushima²¹⁹. In quel caso, l'importazione era stata sottoposta ad un controllo più approfondito, grazie anche alla collaborazione delle autorità giapponesi, senza disporre il divieto di assoluto di importazione²²⁰.

Ad ogni modo, è evidente che la lacuna informativa dipende dal non aver condotto un'inchiesta sufficientemente approfondita.

3.3. L'importanza delle fonti e la figura del *whistleblower*: i *Pentagon Papers*

Per svolgere una buona inchiesta, il giornalista investigativo deve acquisire una serie di informazioni e dati che, in partenza, non conosce. Talvolta è sufficiente la ricerca di informazioni attraverso la consultazione di documenti ufficiali. Ma spesso, necessita di interrogare delle persone fisiche, soggetti particolarmente preparati sul piano informativo per il ruolo che rivestono, od anche semplicemente per il loro lavoro; si pensi, ad esempio, al lavoratore di una conceria addetto alla fase di smaltimento dei rifiuti nocivi, il quale abbia ricevuto dal datore di lavoro l'ordine di smaltire tali scarti in modo illecito, riversandoli nel fiume antistante la sede dell'azienda²²¹. Ebbene, si tratta di un soggetto che in

²¹⁷ *Ivi*, p. 12. È accaduto in particolare con gli ortaggi olandesi che, bloccati dalla Russia, vennero collocati in Italia a prezzi molto bassi e, conseguentemente, condussero alle svalutazioni delle merci italiane sul mercato nazionale.

²¹⁸ *Ivi*, p. 13.

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ L'esempio purtroppo è tratto da una storia vera. Si tratta del caso degli inquinanti PFAS riversati da Miteni S.p.A., Icig e Mitsubishi Corporation nei canali delle campagne venete, fino a raggiungere la falda acquifera e le acque del Po. La scoperta dello scandalo tuttavia non è avvenuta per l'ausilio di un informatore, ma piuttosto per delle analisi svolte dalla Regione Veneto.

ragione del suo impiego è a conoscenza di fatti illeciti, che il giornalista investigativo apprende, documenta e poi racconta pubblicamente. Questo soggetto – fonte della notizia – è il *whistleblower*.

Le inchieste che precedono non mostrano appieno questa esigenza, sebbene capiti piuttosto frequentemente che il giornalista si affidi a questo tipo di fonti.

Il caso che storicamente ha rivestito una grande importanza per il riconoscimento giuridico del fenomeno del *whistleblowing* è il caso *Pentagon Papers*. La vicenda risale alla fine degli anni '60, quando il giornalista Neil Sheehan scrive "*Vietnam Archive: Pentagon Study Traces 3 Decades of Growing U. S. Involvement*", pubblicato in prima pagina sul *New York Times*²²². Si trattò di una massiccia fuga di documenti *top secret*, composta da più di 7.000 pagine fotocopiate una ad una da Daniel Ellsberg²²³, il *whistleblower* che decise di informare il giornalista del *New York Times* dell'esistenza di questa serie di documenti riservati, che concernono i rapporti del governo federale degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam del 1945-1967²²⁴. Egli vi era entrato in possesso in quanto la società per cui lavorava, la *RAND Corporation*, venne incaricata assieme ad altri soggetti dall'allora segretario della difesa Robert S. McNamara, di analizzare una serie di documenti ufficiali per ricostruire – a fini confidenziali – l'intervento delle varie amministrazioni statunitensi nel conflitto²²⁵.

L'eco mediatico che produssero questi documenti fu enorme, in quanto essi provavano – tra l'altro – che in quegli anni i governi statunitensi avevano sistematicamente mentito ai cittadini²²⁶. Per esempio, nel 1964 Lyndon Johnson in campagna elettorale dichiarò che non avrebbe allargato il conflitto nel sud-est asiatico, benché contemporaneamente in privato ammettesse di voler fare il contrario; più tardi, il conflitto passò dall'impiegare 10.000 soldati a quasi mezzo milione di giovani americani, con fisiologiche conseguenze sulla spesa pubblica e sul numero di caduti²²⁷.

Oltre a ciò, i documenti rivelarono che quattro presidenti in quegli anni mentirono alle istituzioni statunitensi sull'entità del conflitto; che venivano bombardati Cambogia e Laos senza che il Congresso fosse previamente informato; addirittura, che anche il Presidente John Kennedy era intenzionato ad

²²² Disponibile qui: <https://www.nytimes.com/1971/06/13/archives/vietnam-archive-pentagon-study-traces-3-decades-of-growing-u-s.html>.

²²³ J. NEVETT, *Daniel Ellsberg: The 90-year-old whistleblower tempting prosecution*, in *bbc.com*, 2021.

²²⁴ *Ibid.*

²²⁵ *Ibid.*

²²⁶ A. RIVA, *Escono i Pentagon Papers, via gli ultimi segreti sulla guerra del Vietnam*, in *ilsole24ore.com*, 2011.

²²⁷ M. FRANCIANI, *Storia dei presidenti americani*, Roma, Newton Compton, 1996, pp. 82-83.

allargare l'intervento militare in Vietnam, trasformandolo in un impegno militare a vasto raggio, con un progetto di golpe contro il regime sudvietnamita²²⁸.

In realtà, la fuga di notizie avvenne "a rate", in diverse pubblicazioni sul *New York Times* e solo nel 2011 è stato possibile consultare tutti i documenti del caso, in versione integrale e senza censure²²⁹.

Ciò è dovuto anche al fatto che dopo le prime pubblicazioni, l'allora amministrazione Nixon cercò di – e, temporaneamente, riuscì a – bloccare l'attività informativa.

Invero, la decisione di Ellsberg di condividere con il *New York Times* tali documenti non restò priva di effetti giuridici: egli dovette affrontare un procedimento penale che lo vedeva coinvolto in un'accusa di spionaggio²³⁰. In particolare, l'amministrazione Nixon, deducendo preoccupazioni per la sicurezza nazionale, chiese ed ottenne una misura cautelare che vietava al *New York Times* l'ulteriore pubblicazione dei *Papers*²³¹.

Tuttavia, il caso fu portato dal *New York Times* dinnanzi alla *Supreme Court*, ove venne ribadito, con 6 opinioni favorevoli e 3 contrarie²³², che il principio di libertà di informazione prevale sull'interesse del governo²³³. Nello specifico, decisivo è il pensiero estrinsecato dal giudice Douglas, che dichiara "to find that the President has "inherent power" to halt the publication of news by resort to the courts would wipe out the First Amendment and destroy the fundamental liberty and security of the very people the Government hopes to make "secure""²³⁴.

Pertanto, fu concesso al *New York Times* di proseguire con la pubblicazione dei *Papers*, che, come detto, ad oggi è avvenuta nella sua interezza.

Curiosamente, Ellsberg ha recentemente fornito una serie di nuovi documenti (che aveva tenuto nascosto per decenni) attinenti ad un altro caso *borderline*: si tratta di un altro studio classificato che dà la prova di quanto seriamente i capi militari americani abbiano preso in considerazione la minaccia di una guerra nucleare durante la crisi di Taiwan del 1958, pubblicato sul *The New York Times* solo il 3 novembre 2021, in un articolo dal titolo "Risk of Nuclear War

²²⁸ RIVA, *Escono i Pentagon Papers*, op. cit., 2011.

²²⁹ *Ibid.*

²³⁰ NEVETT, *Daniel Ellsberg*, op. cit., 2021.

²³¹ S. ROBERTSON, *New York Times Co. v. United States (1971)*, in *Middle Tennessee State University*, 2009.

²³² *Concurring opinions* furono quelle di: Hugo Black, William Douglas, Potter Stewart, Thurgood Marshall, William Brennan, Byron White. Le *dissenting opinions* furono quelle di: John Harlan, Warren Burger, Harry Blackmun.

²³³ *New York Times Co. v. United States*, 403 U.S. 713, 1971.

²³⁴ In italiano: "Ritenere che il Presidente abbia il "potere intrinseco" di bloccare la pubblicazione di notizie ricorrendo ai tribunali significherebbe cancellare il Primo Emendamento e distruggere la libertà e la sicurezza fondamentali di quelle stesse persone che il Governo spera di rendere "sicure".

*Over Taiwan in 1958 Said to Be Greater Than Publicly Known*²³⁵. Sul punto dichiara Ellsberg che *"that would immediately raise the question of the US initiating nuclear war against China to prevail in that situation, just as US decision-makers committed themselves to doing if it was necessary in 1958"*²³⁶.

Staremo a vedere se verrà avviato un procedimento penale nei confronti di Ellsberg e, eventualmente, in che modo l'epilogo di questa vicenda avrà influenza sulla disciplina sulla libertà di stampa e sul giornalismo d'inchiesta.

3.3.1. Un caso tutto italiano: Nicola Borzi e il Sole 24 Ore

Non molto tempo fa si è assistito ad un'esemplare vicenda italiana che coinvolge un *whistleblower*. È un caso poco noto, ma che riveste comunque una certa importanza tanto nel preparare le basi di questo lavoro, quanto per poter svolgere qualche considerazione sulla figura del segnalatore.

Il fatto alla base dell'inchiesta diviene di dominio pubblico solo nell'ottobre del 2016, sebbene il giornalista finanziario e *whistleblower* della vicenda Nicola Borzi abbia indagato e raccolto informazioni per ben sei anni, prima di renderle pubbliche²³⁷.

Borzi ha iniziato a raccogliere una serie di informazioni e documenti in quanto insospettito da un particolare elemento: le copie vendute e gli abbonamenti stipulati dal *Sole 24 Ore* erano in diminuzione, ma nei documenti sociali pareva il contrario²³⁸. Ciò gli venne confermato da parecchie fonti, che restavano tuttavia anonime²³⁹. Cercando di ricostruire il percorso delle somme di denaro tenute nascoste, egli riesce a risalire ad una società con sede a Londra, la *Di Source*, costituita da un fiduciario, che Borzi riuscì a collegare a *Il Sole* ed a spostamenti di denaro verso l'Inghilterra, tesi a occultare capitali.

In seguito, il 5 ottobre del 2016 il giornalista decide di presentare il primo esposto al collegio sindacale del *Sole 24 Ore* ed alla Consob, segnalando alcune voci sospette dello stato patrimoniale ed indicando la società fiduciaria londinese

²³⁵ Disponibile qui: <https://www.nytimes.com/2021/05/22/us/politics/nuclear-war-risk-1958-us-china.html>.

²³⁶ In italiano: *"Questo solleverebbe immediatamente la questione dell'avvio di una guerra nucleare contro la Cina per prevalere in quella situazione, proprio come i responsabili delle decisioni statunitensi si sono impegnati a fare se fosse necessario nel 1958"*.

²³⁷ C. CAPRIO, *Intervista a Nicola Borzi, storia di uno scandalo. Come il giornalista whistleblower ha scoperchiato i reati dell'ex dirigenza del Sole 24 Ore*, in *Riparte il Futuro – Whistleblowing International Network*, 2017.

²³⁸ *Ibid.*

²³⁹ *Ibid.*

come collegamento opaco al *Sole*²⁴⁰. Nel contempo, l'associazione consumatori ABUSBEF aveva presentato esposti alla Procura di Milano, per falso in bilancio.

La denuncia del *whistleblower* ha cagionato l'avvio di numerosi procedimenti penali nei confronti di altrettanti amministratori delegati e direttori de "*Il Sole 24 Ore*", che in prime cure si erano conclusi con la condanna a due anni e sei mesi per l'ex direttore Roberto Napolitano, imputato dei reati di false comunicazioni sociali e di manipolazione del mercato in qualità di amministratore di fatto, nonché degli altri co-imputati, i quali per vero avevano tutti optato per riti speciali²⁴¹. In particolare, le motivazioni della condanna scaturiscono dall'aver esposto nella semestrale di giugno 2015, nel resoconto intermedio di settembre 2015 e nel successivo bilancio annuale del dicembre 2015 "*materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società*", evidentemente al fine di assicurare a sé stessi ed a terzi un ingiusto profitto²⁴².

Interessante è riflettere su come Borzi descriva la figura del *whistleblower*. Per utilizzare le sue parole, egli ritiene che "*fare il whistleblower sia l'altra faccia del giornalismo finanziario: se si fa bene questo lavoro si è spesso in grado di arrivare sulle vicende prima dei magistrati, mentre di solito chi si occupa di cronaca giudiziaria si attiva quando ormai ci sono notizie o documenti forniti dai magistrati*"²⁴³. Pare evidente che il senso delle parole dell'ex giornalista del *Sole* vadano intese non nel senso di svilire il certamente fondamentale lavoro della magistratura, ma nel senso di ritenere che se il lavoro del cronista giudiziario si connota per collocarsi *ex post* rispetto ad un dato provvedimento dell'autorità giudiziaria, il lavoro del *whistleblower* ha una componente attiva anche nell'avvio dei procedimenti penali, in quanto idoneo a fornire sufficienti elementi per integrare una notizia di reato.

3.4. Le debolezze del giornalismo d'inchiesta: il caso Formigli c. Fiat

Esplorata l'importanza che un certo tipo di giornalismo investigativo riveste per la collettività, è necessario a questo punto porre l'attenzione sulle debolezze mostrate dal lacunoso ordinamento attualmente in vigore. Tali debolezze, se non adeguatamente sanate dall'introduzione di appropriate tutele legislative, possono condurre ad esiti aberranti

²⁴⁰ *Ibid.*

²⁴¹ Disponibile qui: https://milano.repubblica.it/cronaca/2022/05/31/news/roberto_napoletano_ex_direttore_sole_24_ore_condannato_milano-351949614/.

²⁴² *Ibid.*

²⁴³ CAPRIO, *Intervista a Nicola Borzi, op. cit.*, 2017.

In particolare, talvolta capita che ai giornalisti che non appartengono ad un'importante impresa editrice (ancor peggio se si tratta di giornalisti *freelance*) venga di fatto impedito di pubblicare l'inchiesta svolta, benché oggettivamente legittima. Questo effetto preclusivo è ottenuto evidentemente dal soggetto di cui si parla nell'inchiesta, il quale ha interesse a che il giornalista non proceda alla pubblicazione di quanto scovato. E per ottenere questo risultato, egli spesso minaccia azioni legali di ogni sorta, da querele per diffamazioni ad azioni civilistiche per il risarcimento del danno. Si tratta delle azioni notoriamente conosciute come "querele bavaglio", espressione che rende effettivamente l'idea dello scopo di queste azioni, ossia quello di far tacere il giornalista. In altri termini, il soggetto dell'inchiesta, che in questi casi spesso coincide con una società a grande capitalizzazione, minaccia querele accompagnate da cospicue richieste risarcitorie, benché giuridicamente del tutto infondate²⁴⁴. In breve, tali azioni costituiscono – per utilizzare le parole della Commissione europea – *"una particolare forma di molestia messa in atto principalmente nei confronti di giornalisti e difensori dei diritti umani, per prevenire o penalizzare chi si esprime su questioni di interesse pubblico"*²⁴⁵.

Ecco quindi che, vedendosi prospettate queste possibilità, coloro che non fanno parte di organizzazioni rilevanti, preparate e sufficientemente "forti", preferiscono astenersi dal procedere alla pubblicazione, ovvero ritirare o rettificare la pubblicazione avvenuta.

Un caso che riverbera in pieno queste fragilità prende origini dalla nota vicenda che vide coinvolto il giornalista italiano Corrado Formigli, quando andò in onda su Rai Due il servizio da lui realizzato per la trasmissione televisiva "Annozero", il 2 dicembre 2010²⁴⁶. Nel suo lavoro Formigli metteva a confronto tre vetture sportive appartenenti alla medesima fascia di prezzo e prestazioni. Tra le tre automobili figurava anche la Alfa Romeo Mito, del gruppo Fiat. Nell'ambito dell'inchiesta, il giornalista presentava i risultati sul giro secco effettuato in pista dalle tre auto e i tempi realizzati dalla macchina italiana la collocavano all'ultimo

²⁴⁴ Il tema è molto simile a quello delle c.d. liti temerarie, che vengono dal nostro ordinamento disincentivate con una sanzione civilistica pecuniaria dall'art. 96 c.p.c. Peraltro vedremo che per questa strada si è cercato invano di reagire legislativamente al fenomeno delle querele bavaglio.

²⁴⁵ La Commissione europea si è così espressa nel comunicato stampa del 27 aprile 2022, a seguito della presa di posizione dalla medesima adottata, che affronteremo a breve.

²⁴⁶ Il servizio faceva parte di una più ampia puntata condotta da Michele Santoro sulla crisi del "Sistema Italia" e sulle prospettive del gruppo Fiat.

posto²⁴⁷. Il giornalista denunciava dunque la scarsa prestazione dell'Alfa, a parità di condizioni, rispetto alle altre *competitors*²⁴⁸.

Dinnanzi a questa pubblicazione, la FIAT *Group Automobiles* S.p.A. agisce in giudizio per vedere condannati il giornalista Corrado Formigli e l'impresa RAI S.p.A. quali responsabili – rispettivamente, ex art. 2043 c.c. e 2049 c.c. – del danno patrimoniale e non arrecato, quantificato in ben 7 milioni di euro.

Sulla questione si pronuncia il Tribunale di Torino, il quale, con sentenza del 20 febbraio 2012 sancisce che *"l'aver il giornalista prospettato, formalmente in una competizione di sola velocità ma sostanzialmente cristallizzata in una "classifica" di capacità prestazionale, che la Alfa Mito, rispetto alle altre due autovetture, era perdente, e, l'aver altresì specificamente affermato che tale dato negativo emergeva anche da una indagine compiuta dalla autorevole rivista Quattroruote, ha integrato [...] la comunicazione di una non veritiera informazione, intrinsecamente atta a ledere la reputazione della Casa Automobilistica Fiat Group, anche se unicamente in riferimento al sub brand Mito dell'Alfa Romeo e non all'intero Gruppo Automobilistico Fiat"*²⁴⁹, accordando dunque il risarcimento milionario richiesto da parte attrice.

Ora, tralasciando i rilievi concernenti la motivazione²⁵⁰, è senz'altro indubbio che una pronuncia di condanna di questa portata rischia di silenziare oltremodo i giornalisti, con un eccessivo effetto di compressione sulla libertà di espressione, specie se non supportati da un editore importante, diversamente da quanto è accaduto nel caso in questione, ove alle spalle di Formigli c'era la RAI.

Il processo non si ferma in primo grado, in quanto i soccombenti propongono appello alla Corte d'Appello di Torino. I giudici di seconde cure, contrariamente al Tribunale, hanno ritenuto che la condotta del giornalista

²⁴⁷ A. FUSARO, *Discredito dell'impresa mediante prove comparative tra prodotti: il caso Fiat contro Annozero*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 7-8, 2012, p. 10648.

²⁴⁸ *Ibid.* L'autrice evidenzia che, a onor del vero, il giornalista non avesse precisato alcuni aspetti necessari ad espletare un'obiettiva analisi comparativa, tra cui: le condizioni piovose della giornata di prove, la minore cilindrata della Alfa, la presenza di un limitatore di velocità su questo tipo di vetture per ragioni di sicurezza. Se ciò è vero, d'altro canto va rilevato, quanto alle condizioni della pista, che la prova è stata effettuata nello stesso circuito e dallo stesso pilota (e ciò si evince dal video del servizio andato in onda); quanto, invece, alla minore cilindrata, va detto che l'elemento cui guardare sono i cavalli motore, che possono essere gli stessi nonostante la differenza di cilindrata.

²⁴⁹ Trib. Torino, 20 febbraio 2012, in *onelegale.it*.

²⁵⁰ Nella motivazione, il giudice fa riferimento all'insegnamento della Corte di Cassazione espresso nella sentenza del 19 gennaio 2007, n. 1205, secondo cui *"non esiste verità della notizia quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, peraltro, dolosamente o colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottesi obiettivamente idonei a creare nella mente dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva"*. Sul punto torneremo *infra*.

integrasse un comportamento lecito, sulla scorta del fatto che *"la critica di un prodotto, purché basata su considerazioni obiettive e verificabili anche se in ipotesi opinabili nei criteri adottati, è perfettamente lecita"*²⁵¹.

All'esito del giudizio di secondo grado Formigli evidenzia che *"si tratta di una sentenza importante, che riconosce la validità di uno dei principi cardine della nostra professione, quello del diritto di critica. Dunque io posso affermare che un'auto è più veloce di un'altra senza per questo dover dire anche che il bagagliaio dell'una è più grande rispetto a quello dell'altra"*²⁵².

In seguito, la Corte di Cassazione, con sentenza 7 giugno 2018, n. 14727, ha avuto modo di confermare il *dictum* dei giudici dell'appello²⁵³, ponendo fine alla vicenda giudiziaria in senso favorevole al giornalista.

L'interesse che suscita questa vicenda è duplice. Da un lato, essa è l'esempio più noto di come le grandi società, soggette ad inchiesta, possano ricorrere allo strumento giudiziario con lo scopo non di ottenere il mero risarcimento del danno subito, ma di ottenere il silenzio del giornalista (e tale effetto intimidatorio, lo si è detto, risulta amplificato nel caso di piccole testate e di giornalisti *freelance*), con un'insopportabile compressione del diritto costituzionalmente garantito di manifestare liberamente il proprio pensiero. Dall'altro, l'importanza di questa vicenda si manifesta anche a valle, con la pronuncia della Corte di Cassazione che riconosce, nel caso di specie, il legittimo esercizio del diritto di critica quale presupposto per rigettare le istanze risarcitorie di parte attrice, dando spazio dunque a un convincimento diametralmente opposto rispetto a quella sposata dal giudice di prime cure.

La vicenda di cui si è poc'anzi parlato non è né un caso isolato, né un fatto del tutto italiano. Nel primo senso, ci sono decine di altri casi di richieste milionarie da chi si assume danneggiato da una pubblicazione, spesso con l'intento di incutere timore nel giornalista investigativo al punto da persuaderlo a non pubblicare alcunché, come si è detto prima. Si pensi, ad esempio, alla

²⁵¹ Corte d'Appello di Torino, 28 ottobre 2013, n. 2016.

²⁵² A. FULLONI, *"Annozero" e la MiTo, Formigli assolto. Sentenza ribaltata in Appello: "Critica lecita"*, in *corriere.it*, 2013.

²⁵³ La Corte Suprema ha in particolare stabilito che i giudici dell'appello hanno applicato correttamente il principio, più volte ribadito dalla Corte di legittimità, secondo cui *"il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi (che ha, per sua natura, carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica), con la precisazione che, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive, non è invece necessario che tale fatto sia esposto con la completezza che si richiede quando si perseguono scopi esclusivamente informativi, quando, cioè, si esercita il diritto di cronaca"*. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/06/2018, n. 14727, in *onegale.it*.

richiesta di risarcimento per dieci milioni di euro avanzata dall'ex cardinale Angelo Becciu nei confronti del settimanale *L'Espresso*, con riferimento all'inchiesta pubblicata il 24 settembre 2020 e che anticipava un'indagine della Guardia di Finanza relativa al trasferimento fraudolento di 100.000,00 euro operato dall'ex cardinale a favore del fratello²⁵⁴. L'ex porporato riteneva che tale pubblicazione avesse influenzato il giudizio di Papa Francesco, il quale aveva di seguito deciso di licenziarlo, compromettendogli la possibilità di diventare a sua volta Papa in futuro.

Nel secondo senso, invece, altrettanti sono i casi di querele bavaglio che si sono verificati a livello europeo ed extra europeo, tanto che è stato coniato il termine di SLAPP²⁵⁵, che letteralmente identifica quelle azioni funzionali ad impedire la partecipazione alla vita pubblica²⁵⁶, le quali hanno il duplice effetto di evitare che il giornalista proceda a pubblicazione e di ledere, di conseguenza, il diritto ad essere informati dei cittadini. Un caso esemplare di azioni finalizzate ad impedire la pubblicazione di inchieste scomode avvenuto al di fuori del nostro Paese, e, in particolare, in Francia, è quello che prende avvio da un'inchiesta realizzata nel 2015 dai giornalisti Nicolas Vescovacci e Geoffrey Livolsi²⁵⁷. L'inchiesta svelava una sospetta vicenda di evasione fiscale, realizzata da Banque Pasche, la filiale svizzera di *private banking* del Crédit Mutuel-Cic, uno dei più grandi gruppi bancari d'oltralpe²⁵⁸.

A complicare ulteriormente la vicenda, che qui interessa solo per la richiesta risarcitoria milionaria che ha propiziato, interviene anche la sospetta censura a cui venne sottoposta. Infatti, il servizio di Vescovacci e Livolsi sarebbe dovuto andare in onda su Canal+²⁵⁹, emittente controllata da Vincent Bolloré, particolarmente legato al presidente di Crédit Mutuel, Michel Lucas²⁶⁰. Bolloré interviene prima della pubblicazione, vietandola. Ciò comunque non impedirà la diffusione al pubblico dell'inchiesta, che è stata operata da France 3²⁶¹.

Questa censura operata da Canal+ non ha cagionato soltanto una decisa reazione avversa da parte del ceto giornalistico francese, ma altresì una seconda

²⁵⁴ Per approfondire: <https://www.ecpmf.eu/il-consorzio-mfrr-condanna-lassurda-richiesta-danni-di-10-milioni-di-euro-avanzata-dallex-cardinale-nei-confronti-de-lespresso/>.

²⁵⁵ In inglese: *strategic lawsuit against public participation*.

²⁵⁶ G. W. PRING, P. CANAN, *Studying Strategic Lawsuits Against Public Participation: Mixing Quantitative and Qualitative Approaches*, in *Law and Society Review*, 22, 1988, p. 385.

²⁵⁷ A. MINCUZZI, *La presa di Bolloré sui media. Reportage censurati e richieste di danni milionarie: la stampa insorge*, in *ilsole24ore.com*, 2018.

²⁵⁸ *Ibid.*

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ *Ibid.*

²⁶¹ L'inchiesta è stata trasmessa nel programma "*Pièces à conviction*", nel settembre 2015.

inchiesta, condotta da Vescovacci e incentrata sulla figura di Bolloré²⁶². Questa pubblicazione è andata in onda nell'aprile del 2016 su France 2 con il titolo "Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien?" e indaga sulla figura dell'imprenditore²⁶³.

Ora, al di là del sicuro interesse pubblico che rivestono le due inchieste, ciò che va evidenziato è la reazione alla pubblicazione. Invero, questo clima di attenzione pubblica concentrata sulla figura di Vincent Bolloré lo ha pressato al punto da azionare due richieste risarcitorie: l'una, indirizzata al giornalista Vescovacci, del valore di 700.000 euro, l'altra, ben più cospicua, di 50 milioni di euro, nei confronti di France 2²⁶⁴. Di contro, l'emittente ha condivisibilmente proposto una domanda riconvenzionale di risarcimento per danno da lite temeraria (di 100.000 euro)²⁶⁵. La vicenda è interessante sia perché offre la prova che quello delle querele bavaglio è un problema ampiamente diffuso anche all'estero, avendo suscitato una decisa reazione della stampa francese. Invero, a seguito dapprima della censura di Canal+ e, successivamente, delle istanze risarcitorie ultramilionarie, molte testate e giornalisti francesi hanno predisposto una lettera aperta per denunciare i metodi intimidatori dell'imprenditore²⁶⁶.

²⁶² MINCUZZI, *La presa di Bolloré sui media*, op. cit., 2018.

²⁶³ *Ibid.*

²⁶⁴ *Ibid.*

²⁶⁵ *Ibid.*

²⁶⁶ *Ibid.* Ciò è dovuto anche al "metodo Bolloré", che è consistito – negli anni – nell'instaurazione di tante cause per diffamazione quante fossero le pubblicazioni avverse all'imprenditore. Tra i giornalisti firmatari figurano: Jean-Pierre Canet (giornalista), Benoît Collombat (giornalista, Radio France), Nadia Djabali (giornalista), Samuel Forey (giornalista, prix Albert Londres 2017, L'Ebdo), Raphaël Garrigos (giornalista, Les Jours), Simon Gouin (giornalista, Bastamag), Maureen Grisot (giornalista), Elodie Guéguen (giornalista, Radio France), Pierre Haski (giornalista, Rue 89), Thomas Horeau (giornalista, France 2), Dan Israel (giornalista, Mediapart), Erik Kervellec (direttore della redazione, France Info), Geoffrey Le Guilcher (Les Inrocks), John-Paul Lepers (giornalista, La Télé Libre), Julien Lusson (ex direttore, Bastamag), Jacques Monin (giornalista, Radio France), Jean-Baptiste Naudet (giornalista, L'Obs), Nicolas Poincaré (giornalista, Europe 1), Martine Orange (giornalista, Mediapart), Fanny Pigeaud (giornalista), Matthieu Rénier (giornalista, premio Albert Londres 2017, France 2), Isabelle Ricq (fotografa), Jean-Baptiste Rivoire (giornalista, Canal+), Isabelle Roberts (giornalista, Les Jours), Agnès Rousseaux (giornalista, Bastamag), Ivan du Roy (giornalista, Bastamag), David Servenay (giornalista), David Thomson (giornalista, Premio Albert Londres 2017, Rfi), Nicolas Vescovacci (giornalista), Tristan Waleckx (giornalista, Premio Albert Londres 2017, France 2). Tra le organizzazioni firmatarie figurano: Abaca Press, ActionAid France, Afaspa 95, Alternatives économiques, Association de la presse judiciaire, Attac France, Bastamag, Bondy Blog, collectif Informer n'est pas un délit, Collectif On ne se taira pas, Collectif des associations citoyennes, Crid, France Libertés, Grain, Greenpeace France, Les Jours, Mediapart, Prix Albert Londres, Ritimo, ReAct, Reporters sans frontières, Sherpa, Survie, La Télé libre, Union syndicale Solidaires. Tra le società tra giornalisti firmatarie figurano: Afp, Bfm-Tv, Challenges, Les Echos, Europe 1, France 2, France 3, Le Monde, L'Humanité, Libération, L'Obs, Mediapart, M6, Premières Lignes, Radio France, Rmc, Rtl, Télérama, Tf1, Tv5Monde, La Vie.

3.4.1. *Segue. Una (perduta) soluzione legislativa: il d.d.l. Di Nicola*

Dinnanzi al descritto problema delle c.d. querele bavaglio, qualche tempo fa si era discusso in Parlamento dell'opportunità di adottare un interessante disegno di legge, con l'intento di trovare finalmente una soluzione al descritto *vulnus* di tutela della libertà di stampa, minacciata dalla pressione della responsabilità civile. Si tratta del disegno di legge del 2 ottobre 2018, n. 835. Il testo, benché fosse rubricato "*disposizioni in materia di lite temeraria*", conteneva un solo articolo, il quale intendeva novellare l'art. 96 c.p.c., con l'aggiunta del seguente comma: "*nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore alla metà della somma oggetto della domanda risarcitoria*". In seguito, la soglia minima venne abbassata dal 50% al 25% della domanda risarcitoria²⁶⁷.

A ben vedere, la riforma proposta si presentava in modo tanto semplice quanto efficace: l'introduzione di un ulteriore comma all'art. 96 c.p.c., in tema di responsabilità da lite temeraria, avrebbe molto probabilmente sortito l'effetto sperato. Non deve spaventare che la soccombenza dell'attore fosse l'elemento cardine cui ancorare la responsabilità da lite temeraria, giacché il convenuto-istante era comunque onerato della prova dell'elemento soggettivo, che non sempre risulta agevole. In ogni caso, due sono gli aspetti di importanza preliminare. Anzitutto, va evidenziato che sebbene il predetto d.d.l. non sia stato poi in concreto adottato, il Parlamento si è comunque espresso nel senso di ritenere che il giudice, nel valutare l'eventuale responsabilità per lite temeraria debba tenere conto anche del *quantum* della domanda attorea²⁶⁸.

Inoltre, va altresì ribadito, più in generale, che la posizione giuridica del giornalista è da tempo oggetto di riforma anche sotto altri profili. Infatti, per quanto concerne il reato di diffamazione, la Consulta, esortando in più occasioni il Parlamento ad intervenire, ha disegnato, in due recenti sentenze²⁶⁹, un nuovo quadro sanzionatorio, nell'ottica di procedere con la sanzione penale della reclusione del giornalista solo nei casi di "eccezionale gravità", diversamente preferendo comminare sanzioni pecuniarie.

²⁶⁷ R. BARTOLONI, P. FRANZ, *Cronisti romani: affossato al senato il d.d.l. Di Nicola sulle liti temerarie*, in *stamparomana.it*, 2019.

²⁶⁸ Relazione al d.d.l. 835/2018.

²⁶⁹ Sent. Cost. 09/06/2020 n. 132; Sent. Cost. 22/06/2021 n. 150.

Per maggior precisione, entrambi questi aspetti vennero trattati da un progetto di riforma del 2013, poi arenatosi: il d.d.l. Costa²⁷⁰. In particolare, per quanto attiene alla risposta legislativa dinanzi alle c.d. querele bavaglio, venivano adottati due strumenti.

In primo luogo, era stata pensata l'introduzione di un quarto comma all'art. 96 c.p.c., in tema di responsabilità da lite temeraria. Nello specifico, il testo da ultimo redatto sarebbe stato il seguente: *"nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche on line o della radiotelevisione, il giudice, nella determinazione della somma di cui al terzo comma, tiene conto in particolare dell'entità della domanda risarcitoria"*. Rispetto all'iniziativa firmata dal senatore Di Nicola vista sopra, qui la determinazione del *quantum* della pena lascia maggior margine di manovra alla valutazione del giudice.

In secondo luogo, veniva prescritta la seguente modifica all'art. 427 c.p.p., in tema di condanna del querelante alle spese ed ai danni: *"il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende"*²⁷¹.

Per quanto attiene, invece, alla pena della reclusione per il reato di diffamazione, essa veniva da questo d.d.l. rimpiazzata con un aumento delle pene pecuniarie, ben prima dei moniti della Consulta. Nello specifico, veniva disposto che la multa passava, nel caso dell'art. 595 c.p., dal tetto massimo di 1.032 euro all'intervallo tra 3.000 e 10.000 euro²⁷²; mentre, nel caso dell'art. 13 della Legge sulla Stampa, passava dal minimo di 500.000 lire all'intervallo tra 10.000 e 50.000 euro²⁷³.

Peraltro, sebbene il d.d.l. Costa recasse, tra le altre, queste due interessanti riforme legislative, va detto che curiosamente numerose associazioni giornalistiche si mobilitarono nel senso di impedire l'approvazione di questo progetto di legge, giacché, visto il considerevole innalzamento delle pene pecuniarie (previsto per controbilanciare, come s'è detto, l'eliminazione della reclusione), si prospettava in concreto il rischio di indurre i giornalisti più piccoli all'autocensura²⁷⁴. Pertanto, l'art. 595 c.p. non è stato modificato.

²⁷⁰ Se ne discuterà anche *infra*, sezione I, capitolo II, paragrafo 6.1.

²⁷¹ In realtà, la natura dell'obbligo di pagare questa somma è tutt'altro che coincidente con quella di cui all'art. 96 c.p.c. e, quindi, anche con quella di cui al d.d.l. Di Nicola. E ciò si evince da un semplice aspetto: l'una è dovuta alla controparte, l'altra alla cassa delle ammende.

²⁷² Anche l'aggravante della stampa venne alzata, da 2.065 euro a 15.000.

²⁷³ Si consideri che mentre la pena della multa nel minimo di 500.000 lire era irrogata sempre congiuntamente alla reclusione, nel progetto di riforma la pena della multa era irrogata sempre senza reclusione.

²⁷⁴ L'appello dei giornalisti ebbe il seguente motto provocatorio: *"meglio il carcere!"*. https://www.repubblica.it/tecnologia/2015/01/07/news/diffamazione_partita_la_campagna_di_mobilizzazione_contro_la_legge-104480060/.

Tornando alle querele bavaglio, il problema, come si è visto nel paragrafo che precede²⁷⁵, ha anche un respiro internazionale, tanto che perfino l'Unione Europea ha iniziato ad interessarsi alla materia. Le istituzioni europee ne hanno discusso molto recentemente, su impulso della Commissione europea. In particolare, a seguito di costanti pressioni da diverse commissioni parlamentari e dalla CASE²⁷⁶, e visto il continuo e preoccupante ricorso allo strumento delle SLAPPs degli ultimi tempi²⁷⁷, la Commissione europea ha preso una decisa posizione sul punto. Tra le soluzioni predisposte dalla Commissione, due sono senz'altro meritevoli di menzione. La prima, con efficacia immediata, ma non vincolante, è rappresentata da una raccomandazione²⁷⁸, la n. 758 del 27 aprile 2022, la quale esorta gli Stati membri – tra l'altro – a garantire che gli ordinamenti nazionali forniscano le garanzie necessarie, analoghe a quelle dell'UE, per affrontare i casi nazionali di SLAPP.

La seconda soluzione predisposta dalla Commissione è costituita, invece, da una proposta di direttiva²⁷⁹, sottoposta alla procedura legislativa ordinaria ed attualmente al vaglio della prima lettura del Consiglio²⁸⁰. In breve, la direttiva appronta due tipologie di strumenti di contrasto alle SLAPPs.

La prima tipologia è descritta nel Capo III e prevede che il giudice debba disporre il rigetto anticipato della domanda se il procedimento è manifestamente infondato. La non manifesta infondatezza della domanda di risarcimento opera dunque come una condizione di proponibilità della domanda giudiziale. L'art. 10 permette al convenuto di chiedere il rigetto anticipato e, allora, il processo deve essere sospeso fino all'adozione di una decisione definitiva sul punto. La decisione sulla domanda di rigetto anticipato dovrà essere supportata da adeguato materiale probatorio (art. 12) e dovrà seguire una procedura accelerata (art. 11). Inoltre, è soggetta ad impugnazione (art. 13).

²⁷⁵ Ci si riferisce al § 3.4.

²⁷⁶ *Coalition Against SLAPPs in Europe*, che raccoglie oltre 40 organizzazioni della società civile europea impegnate nel contrasto alle SLAPPs.

²⁷⁷ Questa statistica è stata dimostrata in uno studio commissionato dalla Commissione, disponibile qui: https://commission.europa.eu/system/files/2022-04/slapp_comparative_study_0.pdf.

²⁷⁸ Raccomandazione (Ue) 2022/758 della Commissione del 27 aprile 2022, rubricata "*sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»*".

²⁷⁹ Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, rubricata "*sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»*". Disponibile qui: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0177&from=EN>.

²⁸⁰ Il Consiglio ha avviato la discussione in prima lettura l'11 luglio 2022: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:52022PC0177>.

La seconda tipologia di strumenti di contrasto predisposti dalla direttiva è costituita dai rimedi contro i procedimenti giudiziari abusivi, di cui al Capo IV. Rispetto all'istituto del rigetto anticipato, questi strumenti prescrivono, per la loro applicabilità, che il processo – pur abusivo – sia effettivamente cominciato. Tra tutti, la direttiva ne individua tre:

1. Le spese del procedimento abusivo, teso a bloccare la partecipazione pubblica (i.e. azionato con SLAPP), compreso l'intero importo delle spese di rappresentanza legale sostenute dal convenuto, sono sostenute dall'attore, a meno che tali spese non siano eccessive (art. 14).
2. La persona, fisica o giuridica, che abbia subito un danno a seguito di un procedimento giudiziario abusivo teso a bloccare la partecipazione pubblica può chiedere ed ottenere il risarcimento integrale di tale danno (art. 15).
3. Il giudice può, infine, infliggere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alla parte che abbia avviato un procedimento giudiziario abusivo, teso a bloccare la partecipazione pubblica (art. 16).

A ben vedere, il quadro di riforme delineato dalle istituzioni europee è più complesso rispetto al d.d.l. Di Nicola, il quale prevedeva una semplice sanzione alla richiesta risarcitoria avanzata con dolo o colpa grave. Peraltro, l'intervento della Commissione europea, qualora dovesse trovare l'assenso (già richiesto) delle altre istituzioni interlocutrici, sembra essere idoneo ad approntare un'adeguata tutela anche per quanto concerne il nostro ordinamento.

Ci si può pertanto auspicare che la direttiva possa presto venire alla luce.

CAPITOLO II

CONFINI DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

SOMMARIO: 1. La necessità di bilanciare opposte esigenze. – 2. Il diritto di cronaca e il c.d. decalogo nelle due sentenze della Cassazione del 1984. – 2.1. La verità dei fatti narrati. – 2.1.1. La verità putativa. – 2.1.2. L'allentamento del requisito della verità della provenienza della notizia nel caso del giornalismo d'inchiesta. – 2.1.3. Il controllo del giornalista sulla fonte. – 2.1.4. Le singole fonti di informazione. – 2.2. La continenza dell'esposizione: la c.d. continenza formale. – 2.3. L'interesse sociale alla conoscenza della notizia: la c.d. continenza sostanziale. – 2.3.1. L'attualità della notizia come *species* dell'interesse sociale alla notizia. Il problema del diritto all'oblio. – 2.3.2. *Segue*. Il diritto all'oblio nel mondo digitale: la deindicizzazione. – 2.4. Di nuovo sul caso Madia: la decisione. – 3. Il diritto di critica: essenza e distinzione dalla cronaca. – 3.1. L'impossibilità di rispettare il requisito della verità: una critica a Cass. 9842 del 1998. – 3.2. Una figura limitrofa: il diritto di satira. – 4. L'attuazione dell'equo bilanciamento nella giurisprudenza di merito in tema di giornalismo d'inchiesta. – 4.1. Tribunale di Bologna, 3 luglio 2020, n. 997. – 4.2. Tribunale di Reggio Emilia, 13 maggio 2021, n. 611. – 4.3. Tribunale di Reggio Emilia, 1° marzo 2022, n. 263. – 4.4. Tribunale di Modena, ordinanza del 13 novembre 2020. – 4.5. Tribunale di Bologna, 3 gennaio 2022, n. 232. – 4.6. Tribunale di Foggia, 12 febbraio 2013, n. 209. – 4.7. Corte d'Appello di Roma, 12 settembre 2022, n. 5520. – 4.8. Tribunale di Milano, 10 ottobre 2012, n. 10949. – 4.9. Considerazioni di sintesi sull'atteggiamento dei giudici di merito nel giornalismo d'inchiesta. – 5. La rivoluzione mediatica. – 5.1. Il giornalismo *online*. – 5.2. Cenni in tema di offesa arrecata *online* dal non giornalista: blog, *chatline*, social network. – 5.3. Profili di co-responsabilità degli *online services providers*. – 6. Il risarcimento del danno. – 6.1. Il rapporto tra azione civile e azione penale. – 6.2. Il danno risarcibile. – 6.2.1. La lesione alla reputazione. – 6.2.2. La lesione alla riservatezza. – 6.2.3. La lesione all'immagine. – 6.3. La liquidazione del danno non patrimoniale. – 7. Le altre tecniche di tutela esperibili. – 7.1. La rettifica *ex art. 8* legge n. 47 del 1948. – 7.2. La tutela d'urgenza: il ricorso al provvedimento *ex art. 700 c.p.c.* – 7.3. Il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. – 7.4. La pubblicazione della sentenza di condanna.

1. La necessità di bilanciare opposte esigenze

A questo punto della trattazione, si è messa in luce la centrale importanza che la libertà di stampa riveste non solo in un sano stato democratico²⁸¹, ma anche nel completo esplicarsi della personalità di ciascuno.

²⁸¹ La Consulta ha avuto modo di sostenere ciò in più occasioni, anche risalenti. Tra cui: la sentenza n. 84 del 1969 in cui afferma che "la libertà di espressione è pietra angolare dell'ordine

Nel capitolo precedente è emersa la funzione sociale cui è tesa l'attività del giornalista investigativo, con la funzione c.d. di *watchdog*²⁸², per cui egli si prodiga a cercare e raccogliere le notizie interessanti, le elabora per poi pubblicarle, al fine di rendere note illiceità e scorrettezze delle persone al potere.

Tale attività, si è visto, è finalizzata a far sì che ogni cittadino riceva informazioni veritiere, senza che le stesse siano filtrate o controllate dal governo centrale ovvero da altri centri di potere, cosa che accade in quegli ordinamenti in cui la stampa è sottoposta a censura, o altrimenti controllata. In questo modo si garantisce il trasparente svolgimento dell'attività economica e politica.

Ora, sebbene l'attività del giornalista d'inchiesta rivesta questa indubbia importanza pubblica, la libertà di stampa non può dirsi priva di limiti. La norma che forse più di tutte evidenzia questa necessità è l'art. 10, co. 2, CEDU, il quale dispone che l'esercizio della libertà di stampa è idoneo a comportare doveri e responsabilità, talché il legislatore può sottoporlo a dei limiti, tra i quali si identificano le misure *"a protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario"*. Nello studio dell'attività giornalistica è pertanto doveroso tenere conto degli interessi confliggenti al manifestare liberamente, visto che solo in questo modo si è in grado di tracciarne i confini giuridici, oltre i quali il giornalista non potrà operare lecitamente.

In particolare, questo limite fisiologico alla libertà d'espressione è costituito dai diritti della personalità, tra i quali s'annoverano, oltre ai più "classici" diritto all'onore ed alla reputazione, ed oltre al diritto alla vita ed alla salute che sono per loro natura solo indirettamente minacciati dall'esercizio della libertà d'espressione, il diritto al nome, all'identità personale, all'immagine e alla riservatezza²⁸³.

Prima di esaminare il modo in cui va espletato il bilanciamento in concreto, conviene svolgere qualche ulteriore breve considerazione sui diritti della personalità.

Per quanto attiene all'onore ed alla reputazione, richiamando le osservazioni spese in principio di questo lavoro, è opportuno ricordare che la dottrina costituzionale prevalente considera che essi trovino copertura indiretta negli artt. 2 e 3 co. 2 della Costituzione²⁸⁴. In particolare, si è sostenuto che

democratico"; ancora, la sentenza n. 126 del 1985, ove la definisce *"cardine di democrazia nell'ordinamento generale"*.

²⁸² Così l'ha definito anche la Corte EDU il 26 novembre 1991, sentenza n. 216.

²⁸³ SCURO, *Libertà di informazione*, op. cit., p. 10.

²⁸⁴ *Ex multis*, P. PERLINGIERI, *Informazione, libertà di stampa e dignità della persona*, Camerico-Napoli, 1972, p. 238; V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ. XIII, Torino, 1995, pp. 91 e ss.

sussiste un vero e proprio diritto soggettivo alla reputazione personale, che va inquadrato nella tutela costituzionale offerta dall'art. 2., nella parte in cui afferma che *"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo"*; ciò, anche in correlazione all'obiettivo primario di tutela *"del pieno sviluppo della persona umana"*, di cui al successivo art. 3 cpv. Cost.²⁸⁵.

Non solo. A tutela dell'onore e della reputazione del singolo è codificato l'art. 595 c.p., che sanziona penalmente le condotte tipiche della diffamazione. Nello specifico, riportando il testo, si legge: *"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a mille trentadue euro"*. Come è noto, il bene giuridico che comunemente si considera oggetto di tutela di questa norma è la reputazione e l'onore del soggetto passivo di cui si (s)parla. Per maggior precisione, questo oggetto giuridico è composto dalla reputazione dell'uomo, dalla stima diffusa nell'ambiente sociale, dall'opinione che gli altri hanno del suo onore e decoro²⁸⁶.

La definizione di reputazione si può prendere in prestito da illustri autori che la tratteggiano così: *"ciascun individuo ha un credito da spendere: dall'opinione che chi ci conosce ha di noi è indubbiamente condizionata la nostra collocazione sociale e, in ultima analisi, la nostra stessa esistenza"*²⁸⁷. Sulla stessa scia si posiziona anche la Suprema Corte, la quale aggancia la reputazione non già al sentimento individuale dell'interessato, ma bensì *"a quel concetto di dignità della persona che trova riconoscimento negli artt. 2 e 3 Cost., e che impone anzitutto il riconoscimento della sua dignità, intesa come rifiuto di ogni travisamento dei dati che caratterizzano la [sua] esistenza e la [sua] vita"*²⁸⁸. In questi termini si comprende chiaramente come l'oggetto di tutela – e, conseguentemente, il limite alla libertà d'espressione che abbia una fondatezza giuridica – coincide con l'onore c.d. oggettivo, ossia quelle valutazioni obiettive che si riflettono sulla persona, in senso sfavorevole o meno, e che attengono alla stima che costei ha in un dato contesto spazio-temporale²⁸⁹.

Da quanto precede si vede come l'art. 595 c.p. svolga il ruolo di contrappeso, soprattutto se si considera che lo spazio di operatività della norma è tracciato avendo riguardo al punto di incontro tra le peculiarità degli interessi

²⁸⁵ Così Corte Cost. n. 13 del 3 febbraio 1994. Ma anche in dottrina, vedi: V. SPINA, *L'azione di risarcimento dei danni da diffamazione*, in *altalex.com*, 2021.

²⁸⁶ F. VERRI, V. CARDONE, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno. Online, blog e social forum*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 5.

²⁸⁷ Tra cui Fumo, così come citato da VERRI, CARDONE, *Diffamazione a mezzo stampa, op. cit.*, p. 5.

²⁸⁸ Sentenza della C. Cass. n. 35032 del 4 luglio 2008.

²⁸⁹ VERRI, CARDONE, *Diffamazione a mezzo stampa, op. cit.*, p. 5.

costituzionali in conflitto²⁹⁰. In quest'ottica si ritiene sempre lecita la manifestazione che incida sulla dimensione c.d. esponenziale (*id est* quella pubblica) della persona umana. Diversamente, quando la persona viene considerata nella sua dimensione privata, toccando i valori della zona di riserbo, allora diviene illecita tale manifestazione di pensiero, integrando la fattispecie di diffamazione²⁹¹.

Per maggior completezza, la portata di questa norma si comprende solo guardandola alla luce dell'articolo successivo, il 596 c.p., il quale, disponendo che *"il colpevole del delitto previsto dall'articolo precedente non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa"*, introduce il divieto di *exceptio veritatis*. Sennonché, la portata di questa norma è oggi fortemente ridotta. Invero, come si vedrà nel corso del presente capitolo, la tutela operata dall'art. 21 Cost. alla libertà di espressione supera ampiamente gli angusti limiti di operatività dell'*exceptio veritatis*, come del resto ha sostenuto la Consulta già nei primi anni '70²⁹². Questo è stato ribadito in quegli anni anche dalla Corte di legittimità, che ha statuito che *"il giudice non può trascurare la ricerca della verità al fine di accertare l'eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, ai sensi degli artt. 51 c.p. e 21 Cost. e, in particolare, dell'esimente del diritto di cronaca, che spetta ad ogni cittadino che si serva di un mezzo di pubblicità ed il cui esercizio è ritenuto legittimo anche quando possa derivarne la lesione dell'altrui prestigio, reputazione e decoro, a condizione che si tratti di un argomento di pubblico interesse, che la critica sia obiettiva e non tendenziosa, che l'informazione sia sostanzialmente veridica"*²⁹³.

Oggi, dunque, l'art. 596 c.p. ha perso gran parte della forza impressagli in origine, soprattutto laddove la notizia diffamante sia di interesse pubblico, nella prospettiva di dare la più ampia tutela possibile alla libertà di espressione.

Per quanto attiene, invece, alla riservatezza e all'immagine, prescindendo qui dalle osservazioni sull'origine individualistica del diritto alla privacy, che era invero riconosciuto come diritto di alcuni e non della persona umana in quanto tale²⁹⁴, è fondamentale un breve cenno alle origini del diritto alla riservatezza. E questo perché esso nasce per tutelare solo i soggetti pubblici o gli individui noti,

²⁹⁰ *Ivi*, p. 4.

²⁹¹ *Ibid.*

²⁹² Si tratta della sentenza della Corte cost. n. 175 del 14 luglio 1971.

²⁹³ Sentenza della Corte Cass. n. 4152 del 15 aprile 1975.

²⁹⁴ S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, il Mulino, Bologna, 1995, p. 23., secondo il quale: *"la possibilità di godere pienamente della propria intimità è un connotato differenziale della borghesia rispetto ad altre classi: e la forte componente individualistica fa sì che quella operazione si traduca, poi, in uno strumento di isolamento del singolo borghese all'interno della sua stessa classe. Il borghese, in altri termini, si appropria di un suo 'spazio', con una tecnica che ricorda quella compiuta per l'identificazione di un diritto alla proprietà 'solitaria'"*.

attraverso un'interpretazione restrittiva degli artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 1941, sul diritto d'autore. Solo successivamente, in particolare negli anni '70, inizia a svilupparsi la concezione di riservatezza nel senso in cui lo intendiamo oggi. Fondamentale, in tal senso, è stata l'introduzione della Costituzione (con la tutela alla dignità e identità della persona umana), e in un secondo tempo lo Statuto dei lavoratori (con la disciplina sugli impianti di controllo dei lavoratori).

Lo spartiacque tra la confusa pluralità di situazioni giuridiche soggettive ora ricordata e l'emersione di un vero e proprio diritto alla riservatezza è un caso del 1975²⁹⁵, promosso dalla principessa di origini siriane Soraya Esfandiari contro la società editrice Rusconi. Il fatto originava da una pubblicazione sul *magazine* "Gente" di uno scatto che ritraeva l'attrice in atteggiamenti intimi con il regista Franco Indovina, all'interno della di lei villa. Attesa la lesione alla riservatezza, all'immagine e al decoro, l'attrice chiedeva un congruo risarcimento. La *quaestio juris* si sviluppava, dunque, attorno al grattacapo concernente l'esistenza del diritto alla riservatezza nel nostro ordinamento. Assunto che gli artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 1941 non possono che essere interpretati restrittivamente, in quanto il legislatore non può certo privilegiare l'interesse privato di pubblicità commerciale rispetto a quello di natura non patrimoniale concernente la persona umana, ci si spinge oltre, in forza dell'art. 41 co. 2 Cost. che impone che l'iniziativa economica privata *"non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"*.

Per citare la Corte, *"è illecita la pubblicazione per fine di lucro di un servizio fotografico su aspetti intimi della vita privata di persona nota, non giustificata da un effettivo ed apprezzabile interesse sociale all'informazione, anche se la pubblicazione non rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona stessa"*. In altri termini, l'utilizzazione dell'immagine altrui – specie se per scopi prettamente commerciali – cede di fronte alla mancanza di una vera utilità sociale e di fronte al pregiudizio per la libertà e la dignità della persona umana.

La Corte in realtà si spinge ancora oltre, stabilendo *apertis verbis* che *"deve ritenersi esistente nel nostro ordinamento un generale diritto della persona alla riservatezza, inteso alla tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non siano giustificate da interessi pubblici preminenti"*²⁹⁶.

²⁹⁵ Si tratta del caso deciso da Cass. n. 2129 del 27 maggio 1975, in *Foro It.*, 1976, I, c. 2895.

²⁹⁶ Il dibattito tuttavia non si adagia sul concetto di domicilio in senso stretto, ovvero il domicilio reale, spingendosi fino al c.d. domicilio ideale, che concerne una certa sfera della vita individuale e familiare del soggetto, la sua illesa intimità personale in certe manifestazioni della vita di

Di qui si comprende come il diritto alla riservatezza inizia a manifestarsi in via giurisprudenziale, sulla scorta – tra l'altro – degli artt. 2 e 3 Cost., che, come noto, conferiscono tutela ai diritti inviolabili ed alla dignità della persona umana.

Nell'attenzione che si rivolge alla riservatezza dell'individuo, pare essere stato concepito altresì il diritto all'oblio quale naturale estrinsecazione del diritto alla riservatezza ed alla privacy²⁹⁷. Esso è stato frutto di un'elaborazione quantomeno trentennale, che affonda le proprie radici in due casi del 1958, ove timidamente la giurisprudenza accorda tutela al soggetto della notizia non più così attuale, agganciandola alla protezione della sua dignità. Nell'un caso si tratta della pubblicazione sul settimanale "Il Tempo" di un romanzo a puntate avente ad oggetto la relazione amorosa tra Benito Mussolini e Claretta Petacci. La famiglia di quest'ultima chiese, ed ottenne, tanto in primo grado quanto in appello, il risarcimento del danno e l'inibitoria degli atti in quanto venne appurata la lesione ad un non meglio precisato "diritto alle vicende umane" collegato ad una serie di atti storicamente individuati²⁹⁸. La seconda occasione fu il caso Caruso, ove la Corte di Cassazione teorizza il "diritto al segreto del disonore". Tutto ciò fu rafforzato dalla concezione dottrinale ben riassunta dalle parole di Carnelutti, secondo cui *"niuno possa dare agli atti compiuti una destinazione diversa da quella che egli ha voluto e perciò tirarli fuori, senza il consenso di lui, dalla sfera privata"*²⁹⁹.

Accostandoci a questi primi abbozzi, si nota come riservatezza ed oblio siano due aspetti a tal punto confusi da sembrare quasi sinonimi. Invero pare che entrambi gravitino attorno all'idea di tutela della dignità e dell'identità del soggetto.

In realtà, ben presto si sviluppa l'intuizione che tra i due concetti corra una differenza non irrilevante, tale da renderli diritti correlati, ma non coincidenti. In altre parole, il diritto all'oblio è sì contiguo al diritto alla riservatezza, ma da esso differisce: da un lato, il diritto alla riservatezza mira a tutelare le informazioni che attengono alla sfera personale di ciascuno e che non debbono, né possono essere

relazione, e, in generale, tutte quelle vicende il cui carattere intimo è dato dal fatto che esse si svolgono in un domicilio non materialmente legato ai tradizionali rifugi della persona umana (quali, ad es., le mura domestiche).

²⁹⁷ Per maggiore precisione, i due termini solo apparentemente possono sembrare sinonimi. In realtà, in molti contesti la privacy è un concetto più vasto, che comprende la riservatezza, ma non solo. Esso, in particolare, si estende fino ad avvicinarsi ad un concetto di diritto di autodeterminazione, quasi come coprisse l'intero catalogo dei diritti della personalità. Per un approfondimento si veda: R. CASO, *La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile*, 2021, pp. 101 e ss., disponibile in open access qui: <https://www.ledizioni.it/prodotto/la-societa-della-mercificazione-e-della-sorveglianza-dalla-persona-ai-dati/>.

²⁹⁸ M. SANTISE, F. ZUNICA, *Coordinate ermeneutiche*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 5.

²⁹⁹ F. CARNELUTTI, *Diritto alla vita privata*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 1955, (1), pp. 3 e ss.

rese note: riassumendo, uno *ius ad excludendi alios*. Dall'altro lato, il diritto all'oblio tutela detta riservatezza con riguardo a notizie già rese pubbliche, sulle quali dunque il riserbo è necessariamente venuto meno, ma per le quali viene meno l'attualità, sì da poter gettare nuovamente il soggetto di cui si parla di nuovo al centro di una notorietà negativa, sgradita e, soprattutto, ingiustificata.

Si è visto che il diritto all'oblio nella sua genesi è nato come contrappeso al diritto di informare di cui è titolare il giornalista, come ben si comprende dalle risalenti pronunce su menzionate; dunque, per conoscerne le potenzialità in termini di limiti all'attività del giornalista si rinvia al paragrafo dedicato alla scriminante che permette al giornalista un'invasione di campo³⁰⁰. Sennonché – come del resto ha confermato Cass. 46295 del 2007 – oggi non può passare inosservata la potenzialità di internet, quale mezzo di diffusione ben più efficace (in termini di *share*) del giornale classico. Così contestualizzato, appare necessario quantomeno accennare al diritto all'oblio quale non più semplice contrappeso all'ingerenza del diritto di cronaca, ma piuttosto imprescindibile protezione ai dati personali di ciascuno e, dunque, contrappeso alla libertà di manifestazione del pensiero.

Quanto precede va, infine, posto in relazione con il diritto all'identità personale, ovvero l'interesse di ogni persona a non vedere travisato o alterato all'esterno il proprio modo di essere dal punto di vista intellettuale, politico, sociale, religioso, professionale, a causa dell'attribuzione di idee, opinioni, o comportamenti differenti da quelli che l'interessato ritenga propri od abbia manifestato nella vita di relazione³⁰¹. Va qui semplicemente ricordato che anche questa definizione è stata elaborata dalla S. C., nel 1985³⁰², dopo anni di fervente dibattito sul tema, con un percorso affatto dissimile a quello visto per la riservatezza.

A questo punto è ragionevole concludere che, se trova copertura costituzionale la libertà d'espressione nelle sue due componenti di libertà di informare (componente attiva) e di diritto all'informazione (componente passiva), non è men vero che altrettanta rilevanza viene concessa a contrapposti valori costituzionali³⁰³. Il valore della libertà di manifestazione del pensiero, per quanto importante, non è configurato quale valore assoluto e sopra agli altri³⁰⁴. Ed è in questa prospettiva che si comprende come, laddove la libertà di informazione

³⁰⁰ Si intendono i paragrafi successivi a questo, dedicati allo studio del diritto di cronaca. In particolare, con riferimento al diritto all'oblio e al diritto alla protezione dei dati personali si vedano – rispettivamente – i §§ 2.3.1. e 2.3.2.

³⁰¹ G. PINO, *Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali*, in R. PANETTA (a cura di), *Libera circolazione protezione dei dati personali*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 258.

³⁰² Cass. n. 2211 del 2 giugno 1985.

³⁰³ PACE, MANETTI, *Art. 21*, op. cit., p. 49.

³⁰⁴ *Ivi*, p. 26.

leda uno di questi interessi ugualmente costituzionalmente protetto, la risposta da parte dell'ordinamento non possa mancare. Invero, la circolazione di notizie e di informazioni, benché funzionale a rendere critica e informata l'opinione pubblica, non può spingersi sino a sacrificare interessi altrettanto meritevoli di tutela³⁰⁵.

Si comprende conseguentemente come tutto si giochi sul bilanciamento tra libertà di manifestazione, da un lato, e le molteplici situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela del soggetto di cui si parla, dall'altro, in quanto entrambe queste posizioni costituiscono beni che godono di tutela costituzionale, il cui punto di equilibrio – si ha modo di anticipare qui, ma di approfondire più avanti – si gioca sull'interesse sociale alla conoscenza di un determinato fatto³⁰⁶.

Si vedrà, nei paragrafi che seguono, l'origine giurisprudenziale ed il concreto funzionamento del suddetto bilanciamento, per poi verificare la natura e le tecniche di tutela della lesione cagionata dall'attività giornalistica.

2. Il diritto di cronaca e il c.d. decalogo del giornalista nelle due sentenze della Cassazione del 1984

Come s'è visto, numerose sono le disposizioni di carattere costituzionale che conferiscono protezione alla libertà di stampa. Ciononostante, il legislatore ordinario non ha affatto provveduto ad approntare un'organica disciplina della materia, lasciando agli interpreti l'arduo compito di fornire, anzitutto, una nozione adeguata del *proprium* dell'attività giornalistica.

Prendendo in prestito la definizione di un illustre Autore³⁰⁷, per diritto di cronaca si intende quella specificazione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero, che prevale sul diritto all'onore e alla reputazione del soggetto della notizia al ricorrere di determinati presupposti, e in generale su ogni altro interesse costituzionalmente tutelato.

Si tratta di un diritto pubblico soggettivo, che va ricompreso nella più ampia libertà di cui all'art. 21 Cost., di cui costituisce un'estrinsecazione. Non solo: esso è altresì estrinsecazione della volontà di concorrere alla politica nazionale, in

³⁰⁵ *Ivi*, p. 7.

³⁰⁶ V. PEZZELLA, *La diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca dei social, delle fake news e degli hate speeches*, Utet, Milano, 2020, p. 340.

³⁰⁷ V. ZENO-ZENCOVICH, M. CLEMENTE, M. G. LODATO, *La responsabilità professionale del giornalista e dell'editore. Con le massime da 300 sentenze (1960-1994)*, CEDAM, Padova, 1995, p. 1.

quanto il metodo democratico è elevato a regola di gestione della politica dall'art. 49 Cost.³⁰⁸.

Il diritto di cronaca – e, come si vedrà, *mutatis mutandis* anche quello di critica – rappresenta dunque la situazione giuridica soggettiva che l'ordinamento riconosce in capo al giornalista nella pubblicazione di un dato articolo, e viene in rilievo quale causa di giustificazione ex art. 51 c.p., ossia quale scriminante dell'esercizio di un diritto. Preliminarmente si pone la questione della natura della scriminante, ossia se si tratta di una scriminante propria o comune³⁰⁹. La questione è tutt'altro che ininfluyente, se si pensa che solo nel secondo caso la qualifica di giornalista o meno in capo all'autore della notizia è irrilevante ai fini dell'operatività della scriminante.

In ogni modo, considerando che la libertà di stampa è dall'art. 21 Cost. integrata nella libertà di manifestazione del pensiero, ossia da una disposizione che tutela la libertà di espressione di ciascuno, la tesi che pare preferibile è quella della scriminante comune. Del resto, anche in una risalente pronuncia, la n. 11 del 1968, la Consulta ha stabilito che l'art. 21 Cost. riconosce a tutti "*il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione*"³¹⁰. Tra l'altro, va notato che anche da questa prospettiva trova conferma l'idea che la libertà di stampa non sia altro che una *species* della libertà di manifestazione del pensiero.

Ora, tornando alla definizione del diritto di cronaca, risulta evidente che il problema principale che attanaglia la materia è, da sempre, connesso con la determinazione dei suoi limiti. E ciò perché è altrettanto evidente che l'onore, così come la reputazione, la riservatezza ed ogni altro interesse degno di protezione del soggetto della notizia non possono essere compressi sempre e comunque, ma solo in certi casi. In breve, serve uno strumento giuridico, un parametro tecnico, che consenta di capire quando il giornalista, in concreto, travalica il confine di ciò che è legittimo, lesionando ingiustamente l'onore e gli altri diritti dell'interessato.

Lo strumento per appurare se, nel concreto, si è verificata un'ingiusta lesione meritevole di tutela giuridica è il bilanciamento tra opposte esigenze. In questo modo, si può constatare se la pubblicazione ha assunto un qualche connotato antiggiuridico, garantendo al contempo le esigenze di carattere generale, quali quelle di certezza del diritto e di obiettività delle decisioni.

Fortunatamente, la giurisprudenza stratificatasi sul punto ha saputo edificare una teoria applicativa strutturalmente adeguata. Nello specifico, si è

³⁰⁸ M. MANTOVANI, *Nota a Cass. 1° marzo 2005, n. 7959*, in *Giur. It.*, 2005, p. 2360. Questa dimensione del diritto di cronaca e, più in generale, della libertà di manifestazione, corrisponde a quella dimensione democratica che abbiamo detto essere l'essenza del giornalismo d'inchiesta.

³⁰⁹ PEZZELLA, *La diffamazione*, op. cit., 2020, p. 347.

³¹⁰ *Ibid.*

soliti identificare due sentenze del 1984 come quelle che hanno designato i tratti del diritto di informare. Si tratta, da un lato, della sentenza n. 5259 della sezione I civile e, dall'altro, della n. 8959 delle Sezioni Unite penali, importanti per aver definito il c.d. decalogo del giornalista – che, a discapito del *nomen*, si compone di soli tre requisiti –, oltre che – per quanto concerne la sola pronuncia delle Sezioni Unite – per aver indicato la diligenza del controllo che il giornalista deve espletare sulle informazioni. Ma procediamo con ordine.

Tra le due, la pronuncia cronologicamente più risalente è quella della prima sezione della Cassazione civile, la n. 5259, che ha disposto che *"il diritto di stampa e cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti sancito in linea di principio dall'art. 21 Cost. e regolato dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47³¹¹, è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni:*

- a. *Utilità sociale dell'informazione;*
- b. *Verità (oggettiva o anche soltanto putativa, perché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente significato;*
- c. *Forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè esposizione non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti"³¹².*

Occorre evidenziare che i tre requisiti così schematizzati devono essere presenti non già in ogni divulgazione, ma bensì solo in quelle lesive del diritto d'onore altrui, giacché, diversamente ragionando, si avrebbe l'illiceità di ogni notizia che non abbia un interesse sociale alla sua pubblicazione, o in quella che si sostanzia in mera fantasia dell'autore discostandosi dalla realtà dei fatti, a prescindere dalla lesione arrecata³¹³. A ben vedere, ciò comporterebbe una compressione inaccettabile alla libertà di manifestazione del pensiero.

A latere di questa pronuncia, cinque giorni dopo le Sezioni Unite affermavano altrove che, *"premesso che il diritto di cronaca è esercitato legittimamente quando risulta contenuto entro i rigorosi limiti della verità oggettiva, della pertinenza e della continenza formale dei fatti narrati, e posto che non è dunque sufficiente fare riferimento soltanto all'attendibilità della fonte quale*

³¹¹ Si tratta della legge sulla stampa.

³¹² Così Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Foro It.*, 1984, (1), pp. 2712 e ss.

³¹³ E. ROPPO, *Diritto di cronaca sul banco degli imputati*, in *Democrazia e diritto*, 1985, (3), p. 45.

espressione di una valutazione soggettiva e probabilistica, ne consegue che non esistono fonti informative privilegiate, tali cioè da svincolare il cronista dall'onere:

- a. Di esaminare, controllare e verificare i fatti, oggetto della sua narrazione, in funzione dell'assolvimento, da parte sua, dell'obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale degli stessi;*
- b. Di dare la prova della cura da lui posta negli accertamenti espliciti per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine a quella verità"³¹⁴.*

Per comprendere meglio il contenuto innovativo di queste due importanti decisioni, la trattazione si focalizzerà su ciascuna delle tre condizioni, tenendo anche conto delle pronunce dei decenni antecedenti, in quanto ivi si trovano già alcuni precedenti che avevano cercato di tracciare il profilo del diritto di cronaca e il cui riferimento ci permette di avere una visione completa sull'evoluzione che questi requisiti hanno conosciuto.

2.1. La verità dei fatti narrati

Quella della verità dei fatti narrati è un'esigenza che va considerata assolutamente irrinunciabile, alla luce della finalità "pubblica" cui protende il buon giornalismo. Ed infatti, tale esigenza è sempre apparsa meritevole di tutela. Si pensi all'art. 2 della legge sull'ordinamento della professione del giornalista³¹⁵, ove si dispone che è obbligo inderogabile del giornalista il rispetto della verità sostanziale dei fatti, i quali vanno riportati osservando sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede³¹⁶.

Precedentemente, già l'art. 8 della legge sulla stampa, in tema di rettifica, disponeva che il responsabile del giornale è tenuto a far inserire gratuitamente in esso le dichiarazioni di coloro ai quali fossero state attribuite frasi o immagini non vere. Una norma simile si rinviene anche nell'art. 32 del Testo unico della radiotelevisione (d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177). Qui si manifesta per vero una sorta di eterogenesi dei fini, se si pensa che il diritto di rettifica appare sì funzionale a

³¹⁴ Così Cass. Sezioni Unite, 23 ottobre 1984, n. 8959, in *Corr. Giur.*, 1984, (6), pp. 585 e ss.

³¹⁵ Legge 13 febbraio 1963, n. 69.

³¹⁶ Per completezza si riporta qui l'intero testo dell'art. 2 rubricato "diritti e doveri": "È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori".

ristorare la vittima della lesione subita, ma non va tralasciato l'ulteriore risultato raggiunto che corrisponde alla tutela della verità di quanto pubblicato.

Se quanto detto è ragionevole, occorre fornire un'adeguata protezione al requisito della verità del fatto. In altri termini, quello della verità del fatto deve corrispondere ad un primo parametro per operare il cennato bilanciamento. In effetti, queste osservazioni paiono confermate guardando alla giurisprudenza. Infatti, una tutela embrionale compare già negli anni '50, ove una pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia³¹⁷, delineando il limite all'attività del giornalista rispetto alla sfera giuridica altrui, dispone che si ha una lesione risarcibile quando le espressioni usate vanno oltre la morale, intesa come "*minimo delle virtù umane*". Si tratta certamente di un'espressione vaga, difficilmente definibile, presto oggetto di una migliore messa a fuoco.

Invero, poco dopo si assiste alla teorizzazione del concetto di "verità" della notizia. Come si è già osservato, questo costituisce solo uno dei tre requisiti delineati dalle due sentenze del 1984. Tuttavia, la sua teorizzazione sembra svilupparsi proprio in quegli anni, quando alcune corti di merito ritengono che il giornalista debba – prima della pubblicazione dell'articolo – controllare le fonti, di modo da ergere il fatto vero a nucleo essenziale della notizia.

La soluzione attorno alla natura del concetto di verità non è però uniforme. Se alcune pronunce ritengono sufficiente un controllo diligente³¹⁸, dando rilevanza anche alla c.d. verità putativa – che in alcune sentenze più estreme è intesa in senso talmente lato da ricomprendervi anche un mero controllo formale, del tutto scollegato dalla diligenza impiegata dal giornalista durante il vaglio –, non così in altre, ove si richiede una verità oggettiva³¹⁹, ovvero un esame approfondito³²⁰. Un *tertium genus* è poi quello disegnato da una pronuncia della Cassazione³²¹, che modula la diligenza del giornalista nell'appurare la verità delle fonti alla fase in cui egli le studia. Detto altrimenti, egli dovrà essere tanto più diligente, quanto più si trovi nella fase preliminare della raccolta dei materiali per l'informazione, ove quindi il fatto appare più offuscato ed incerto.

Sulla scorta di questa interpretazione sembra si sia mossa anche la Suprema Corte in una recente pronuncia, la n. 16236 del 9 luglio 2010, la quale, con specifico riferimento al giornalismo d'inchiesta, ha smussato il requisito della verità della notizia. Peraltro, le Sezioni Unite hanno specificato che non possono ritenersi accettabili narrazioni sostitutive della verità oggettiva, discendendo da

³¹⁷ Trib. Reggio Emilia, sentenza del 3 ottobre 1958, in ZENO-ZENCOVICH, CLEMENTE, LODATO, *La responsabilità professionale del giornalista*, op. cit., p. 2.

³¹⁸ Trib. Napoli, 27 gennaio 1960, in *Temi nap.*, 1960, (2), p. 279

³¹⁹ App. Firenze, 11 marzo 1960, in *Giur. Tosc.*, 1961, p. 376.

³²⁰ App. Napoli, 7 novembre 1967, in *Riv. Pen.*, 1968, (2), p. 761.

³²¹ Cass., 23 febbraio 1960, in *Giust. Pen.*, 1960, (2), p. 142.

ciò l'obbligo di rappresentare gli avvenimenti esattamente come sono, senza sedicenze o somiglianze. L'assunto filosofico su cui si basa la Corte – che si sostanzia nella possibilità materiale di una ricostruzione della realtà in termini oggettivi – si riverbera sulla verifica rigorosa delle fonti che il giornalista deve espletare prima di riportare al pubblico mere dicerie o indiscrezioni non suffragate.

Quello delineato dalle due sentenze del 1984 sembra essere il solco nel quale si muove anche la giurisprudenza successiva.

L'unica eccezione pare essere l'esimente dell'intervista, nel qual caso, qualora il fatto in sé dell'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo, il giornalista andrà esente da responsabilità anche laddove le informazioni comunicate dall'interessato e riportate dal giornalista non siano vere, tenendo conto della qualità dei soggetti coinvolti, della materia in discussione e del contesto³²². Da ciò discende anche la distinzione tra, da un lato, il caso in cui la notizia venga appresa direttamente dal cronista e, dall'altro, il caso in cui il cronista ne venga a conoscenza indirettamente, attraverso l'interpolazione di un terzo. In questo caso particolare, la notizia sarà "vera" più semplicemente se, guardando al contesto in cui è appresa, la fonte pare "attendibile".

Al di là di questo caso *sui generis*, però, la Cassazione rimane ferma: per "verità" deve intendersi la sostanziale corrispondenza tra i fatti come sono accaduti (*res gestae*) e i fatti narrati (*historia rerum gestarum*)³²³.

2.1.1. La verità putativa

L'istituto della verità putativa trova fondamento in una norma penalistica, l'art. 59 comma 4 c.p., che dispone che "*se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui*".

Il concetto si sviluppa attorno a quanto ha erroneamente percepito il giornalista, il quale dunque pubblica sì una notizia falsa, ma credendola vera. Si dà dunque importanza all'elemento soggettivo dell'agente, il quale deve essere – pur colposamente – convinto della verità della notizia.

Per vero, fino agli anni '80 non si attribuiva efficacia scriminante alla verità putativa, essendo la S. C. convinta dell'inidoneità ad elidere l'antigiuridicità del fatto di forme diverse dalla verità obiettiva³²⁴. Tuttavia, dopo la già richiamata sentenza delle Sezioni Unite del 1984, in cui si specificava l'accuratezza e la diligenza che devono accompagnare il giornalista mentre scruta le informazioni

³²² PEZZELLA, *La diffamazione, op. cit.*, 2020, p. 353.

³²³ Cass., 6 luglio 1992, n. 7632.

³²⁴ *Ex aliis*, Cass. a Sezioni Unite, 26 maggio 1983, n. 4950.

raccolte, si è sviluppata con facilità una linea interpretativa restrittiva, ma quantomeno disposta a riconoscere operatività all'esimente, quando il giornalista si fosse adoperato con lo scrupolo e il rigore tracciati in quella decisione.

Invero, sebbene in quella decisione si ammetta pacificamente l'efficacia scriminante della verità anche putativa, si precisa tuttavia che il giornalista non può fare affidamento *sic et simpliciter* sulla fonte, ma ha l'onere di "*controllare, esaminare e verificare i fatti oggetto della sua narrazione*" – pena l'inescusabilità del fatto e, conseguentemente, la sua responsabilità. In altri termini, il giornalista può beneficiare della scriminante della verità putativa, purché faccia un uso corretto delle fonti di informazione.

La maggiore critica che veniva mossa a tale decisione è presto detta: si lamentava la mancanza di chiarezza circa l'identificazione del limite dell'addebito di colpa, in quanto la sentenza non pare prendere quale raffronto l'agente modello, ma piuttosto propendeva per far discendere la presunzione di colpa dall'omesso controllo, senza vagliare se – nel concreto – effettivamente lo si potesse espletare. Un meccanismo che ricorda quello della responsabilità oggettiva.

L'indirizzo in parola rimane pressoché confermato anche durante gli anni seguenti, sebbene si fosse rilevato come tale ristrettezza interpretativa, di fatto, conducesse alla necessaria verità obiettiva del fatto³²⁵.

Ciononostante, presto si pone rimedio a questa situazione. Nel corso degli anni seguenti si sviluppa un indirizzo di cui se ne riporta qui il sunto: "*l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere o che, quantomeno siano state sottoposte a verifiche tali da aver indotto in errore non colpevole l'autore dell'articolo*"³²⁶.

Recentemente, la Corte Suprema di Cassazione ha avuto modo di specificare quali sono i requisiti necessari affinché il giornalista possa ritenersi operante entro l'ambito della scriminante della verità putativa. L'occasione è stata quella di un caso concernente una lesione da diffamazione a mezzo sito web, per cui l'attore si riteneva leso nell'onore e nella reputazione. La Corte, dopo aver accennato alla necessaria presenza dei tre requisiti tracciati dalle due sentenze del 1984, indica precisamente quali sono le condizioni essenziali in presenza delle quali è operativa la scriminante della verità putativa. In particolare, afferma – come principio di diritto – che "*l'esimente della verità putativa dei fatti narrati, idonea ad escludere la responsabilità dell'autore d'uno scritto offensivo dell'altrui reputazione, sussiste solo a condizione che:*

- a. *L'autore abbia compiuto ogni diligente accertamento per verificare la verosimiglianza dei fatti riferiti;*

³²⁵ PEZZELLA, *La diffamazione, op. cit.*, 2020, p. 361.

³²⁶ Cass., 5 febbraio 1997, n. 891.

- b. *L'autore abbia dato conto con chiarezza e trasparenza della fonte da cui ha tratto le sue informazioni, e del contesto in cui, in quella fonte, esse erano inserite;*
- c. *L'autore non abbia sottaciuto fatti collaterali idonei a privare di senso o modificare il senso dei fatti narrati;*
- d. *L'autore, nel riferire fatti pur veri, non abbia usato toni allusivi, insinuanti, decettivi*³²⁷.

Questa pronuncia è importante perché schematizza le condizioni di operatività della scriminante putativa, alcune delle quali, per vero, erano già state delineate nel corso degli anni precedenti, ma in maniera farraginoso e sconnessa. Tra le altre, si pensi alla necessità che la notizia sia completa. Come è stato già evidenziato, l'omissione di considerazioni la cui mancanza risulti idonea a condizionare la verità stessa del fatto, o quantomeno la percezione di essa che ne ha il lettore, equivale ad assenza del requisito medesimo. Con la conseguenza che l'autore è ritenuto responsabile, anche laddove le considerazioni che contornano la narrazione del fatto vengano ad esistenza dopo che lo stesso sia stato raccontato nell'articolo³²⁸. Ciò accade soprattutto nell'ambito della cronaca giudiziaria: se il giornalista racconta che un dato personaggio pubblico è imputato in un procedimento penale, egli ha l'onere – e in ciò si sostanzia l'obbligo di completezza della notizia – di raccontare anche l'eventuale esito favorevole del processo.

Si pensi, ancora, alla necessità che la notizia non sia generica. In particolare, ci si riferisce qui non tanto al titolo, quanto al contenuto dell'articolo. Sicché, è stato rilevato come, anche di fronte ad un titolo che possa essere generico, esso non sarà che espressione del diritto di cronaca se il contenuto risulta invece puntuale e dettagliato³²⁹.

2.1.2. L'allentamento del requisito della verità della provenienza della notizia nel caso del giornalismo d'inchiesta

Da quanto precede emerge che quello della verità della notizia è un aspetto fondamentale per legittimare una determinata pubblicazione. E per "verità" – s'è visto – deve intendersi la sostanziale corrispondenza tra i fatti come sono accaduti (*res gestae*) e i fatti narrati (*historia rerum gestarum*)³³⁰. Da ciò

³²⁷ Cass., 9 ottobre 2019, n. 27592. Consultabile in rete qui: https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B87ce6ae1-098a-4876-a69e-f989493974aa%7D_cassazione-civile-sentenza-27592-2019.pdf.

³²⁸ PEZZELLA, *La diffamazione*, op. cit., 2020, p. 355.

³²⁹ Cass., 1° febbraio 1993, n. 843.

³³⁰ Cass., 6 luglio 1992, n. 7632.

parrebbe desumersi che, salvo il caso in cui possa trattarsi di verità putativa, la falsa informazione resa pubblica renda il giornalista responsabile del danno arrecato al soggetto di cui si parla.

Senonché, non va trascurato il fatto che la figura del giornalista d'inchiesta assume connotati del tutto peculiari, idonei a differenziarla da quella del "normale" cronista. Tali connotati si sostanziano, lo si è visto, sia nella più pregnante funzione sociale corrispondente a quella del "cane da guardia", sia (e soprattutto) per l'attività di ricerca delle informazioni che il giornalista di denuncia impiega direttamente e personalmente. In altri termini, nel giudizio sulla verità del fatto narrato va tenuto conto del nesso particolare che lega il giornalista investigativo alle informazioni da lui *personalmente* raccolte; nesso che, nel caso del cronista, manca nella più parte dei casi.

Di qui si apprende come le considerazioni svolte poc'anzi in tema di verità del fatto devono incontrare un'ulteriore eccezione, o per meglio dire, una dovuta precisazione, nel caso in cui si tratti di giornalismo investigativo, sicché deve escludersi che la notizia lesiva non vera (limitatamente alla provenienza) renda automaticamente responsabile il giornalista investigativo.

Circa la nozione e l'autonomia di questa particolare forma di giornalismo, si è già detto ampiamente nel primo capitolo³³¹. Qui basta riprendere il ragionamento della Suprema Corte, avviato con la sentenza del 2010, n. 16236³³².

Brevemente, si tratta del caso della provetta di tè che, spacciata per urina, viene fatta analizzare da un Laboratorio d'analisi scientifiche di Roma da alcuni giornalisti de "Il Tempo". Successivamente, poiché il laboratorio aveva appurato erroneamente che si trattasse di urina, la notizia viene raccontata pubblicamente in alcuni articoli, indicandola come un fatto di lucrosa malasanità.

La Corte, investita della controversia, spende parecchie parole in un *excursus* dedicato a riconoscere come la figura del giornalismo d'inchiesta goda di una certa autonomia dal giornalismo *tout court*, in qualità di *species* di quest'ultimo.

Prosegue la Corte che solo per questa tipologia di giornalismo "*viene meno l'esigenza di valutare l'attendibilità e la veridicità della provenienza della notizia, dovendosi ispirare il giornalista, nell'attingere direttamente l'informazione, principalmente ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali*

³³¹ E su questa questione, vedi in particolare § 2.3.2.

³³² Cass. n. 16236 del 9 luglio 2010.

tra l'altro menzionati nell'ordinamento ex lege n. 69/1963 e nella Carta dei doveri³³³334.

In altri termini, se l'attività giornalistica è connotata dai requisiti propri dell'inchiesta, allora la pubblicazione non potrà dirsi lesiva della reputazione e della riservatezza del soggetto anche qualora difetti il requisito della verità, con riferimento specifico alla provenienza dell'informazione. Risulta sufficiente la verifica sul modo con cui il giornalista si è procurato tale informazione: seguendo, appunto, i criteri etici e deontologici della propria attività professionale.

Sicché, per riprendere le parole della Corte, nel caso del giornalismo d'inchiesta non si produce alcuna violazione dell'onore e del prestigio di soggetti giuridici qualora ricorrano congiuntamente i requisiti:

- dell'aggettivo interesse a rendere consapevole l'opinione pubblica di fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti (c.d. interesse sociale alla conoscenza della notizia); e
- dell'uso di un linguaggio non offensivo e la non violazione di correttezza professionale (c.d. continenza formale nell'espressione della notizia).

Da quanto precede sembra che tale allentamento sia giustificato dal fatto che nel giornalismo d'inchiesta il giornalista assume la notizia in maniera autonoma, diretta ed attiva, non dunque mediata da fonti esterne mediante la ricezione passiva di informazioni, di modo che egli diviene in un certo senso garante dell'attendibilità e della veridicità della fonte, talché sarà sufficiente sindacare se il giornalista l'abbia ricavata rispettando i principi etici e deontologici³³⁵.

È importante poi porre l'accento su quale elemento di verità si ammette possa difettare. Invero, il giornalista non può pretendere di pubblicare lecitamente una notizia che egli sa essere falsa: la pronuncia non modifica di una virgola un orientamento che può dirsi fondativo della giurisprudenza in tema. Se invece egli è ragionevolmente convinto di pubblicare una notizia vera, dopo aver svolto un accurato vaglio della fonte consultata, al giudice sarà concesso riconoscere che il giornalista in buona fede ha effettivamente dispiegato un

³³³ Il riferimento in particolare corre alla Premessa della Carta, ove si legge – tra i principi ispiratori – che *"il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile. Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici. La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato"*.

³³⁴ Cass. n. 16236 del 9 luglio 2010.

³³⁵ *Ibid.*

quantum di attenzione, in ordine al rispetto dei propri principi deontologici, sufficiente a mandarlo esente da responsabilità.

Inoltre, il giornalista investigativo deve astenersi dal ledere la riservatezza del soggetto della notizia, nel rispetto delle regole deontologiche in tema di trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.

Quello appena ricordato è divenuto, nel tempo, un orientamento particolarmente consolidato in giurisprudenza, come si può apprendere dando lettura di un'altra interessante sentenza della Suprema Corte³³⁶, nella quale i giudici di Piazza Cavour si sono espressi in questi termini: "*l'indagine sulla verità [della fonte] è richiesta con modalità meno rigorose nell'ambito del giornalismo d'inchiesta (v. Cass. n. 16236/2010) ed è sufficiente la verità putativa, quando sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca sull'attendibilità delle fonti [...]. È necessario precisare che tale condizione non sussiste quando, pur essendo veri singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva (v. Cass. n. 14822/2012)". Si vedrà proseguendo questo studio che tale orientamento trova larga condivisione anche nella giurisprudenza di merito³³⁷.*

Sembra pertanto condivisa la linea tracciata dalla sentenza del 2010, la quale – come abbiamo detto – è importante non solo per il riconoscimento di una *species* autonoma di giornalismo, ma altresì per concederle, a sua piena tutela, un vaglio sulla veridicità della fonte diverso e, in parte, meno rigoroso.

Può concludersi che nel giornalismo d'inchiesta opera una diversa e meno rigorosa applicazione del principio dell'attendibilità della fonte³³⁸, fermo restando evidentemente il necessario rispetto di tutti i requisiti tracciati *supra* (vale a dire: verità della notizia, continenza dell'esposizione, interesse alla conoscenza del fatto).

2.1.3. Il controllo del giornalista sulla fonte

Dalla lettura dei paragrafi che precedono, resta da risolvere un problema residuale, che la stessa giurisprudenza *post* sentenze del 1984 aveva affrontato solo marginalmente: indicare la misura dei controlli che una volta espletati

³³⁶ Cass., 31 ottobre 2016, n. 22042.

³³⁷ Si veda *infra*, § 3.

³³⁸ Meno rigorosa non è certamente sinonimo di assente, come ha esplicitato recentemente la Corte di Cassazione, nella sentenza del 16 settembre 2021, n. 34477: "*anche il giornalista d'inchiesta deve procedere ad un serio e diligente lavoro di ricerca, ovvero indicare motivatamente e argomentatamente un sospetto*".

possano rendere incolpevole l'eventuale errore sulla verità. È certo che ogni giornalista, specie se d'inchiesta, deve espletare un controllo in prima persona sulle informazioni e sulle fonti che egli reperisce, prima e durante la scrittura dell'articolo. Il controllo sulla fonte è dunque personale, nel senso che il giornalista non può pretendere di beneficiare dell'esimente dell'esercizio putativo del diritto di cronaca allegando l'erroneo operato di altri organi di informazione, né tantomeno la provenienza dell'informazione da fonti privilegiate³³⁹. In altri termini, ciascun anello giornalistico della catena di trasferimento dell'informazione ha l'onere di vagliare la fondatezza della notizia.

La prova circa la serietà e la cura poste negli accertamenti svolti sulle fonti compete al giornalista. Egli deve assolvere l'onere di scegliere le fonti con oculatezza, esaminandone con diligenza l'attendibilità³⁴⁰.

Il rigore investigativo del cronista deve dunque essere rivolto all'esame della validità e dell'attendibilità delle fonti, secondo criteri di professionalità. Non è a tal fine sufficiente l'accertamento della buona fede. Questo sembra oggi l'interpretazione prevalente, come conferma una recente pronuncia della Cassazione, laddove afferma che *"l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria non può essere affermata in ragione del presunto elevato livello di attendibilità della fonte se il giornalista non ha provveduto a sottoporre al dovuto controllo la notizia"*³⁴¹.

Un punto cruciale del controllo che il giornalista deve espletare è il tema dello scorrere del tempo. Spesso infatti, specie nelle inchieste di maggior peso, oppure in quelle che hanno ad oggetto delle vicende – spesso processuali – che si sviluppano nell'arco di molto tempo, capita che il giornalista possa aver controllato in un primo momento la fondatezza delle informazioni, salvo poi scrivere e pubblicare l'articolo a distanza di tempo. Ebbene, in questo caso, risulta fondamentale che egli includa anche gli eventuali accadimenti che si siano verificati nelle more e che siano idonei ad aver influito sulla verità del fatto, giacché *"ai fini della configurabilità della scriminante del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, occorre avere riguardo alla verità della notizia quale risulta nel momento in cui viene diffusa"*³⁴².

Anche nell'ipotesi di segno opposto, laddove cioè la vicenda si sviluppi velocemente e in poco tempo, il giornalista non può addurre quale elemento scusante il fatto che il controllo espletato abbia dovuto essere svolto frettolosamente. Invero, il diritto di cronaca tutelato dal vigente ordinamento esige la rigorosa osservanza di precisi limiti che hanno fondamento

³³⁹ Cass., 23 luglio 1996, n. 7393.

³⁴⁰ Cass., 21 ottobre 1999, n. 12024.

³⁴¹ Cass., 18 giugno 2010, n. 23695; ma si veda anche Cass., 27 aprile 2010, n. 15643.

³⁴² Cass., 28 aprile 2005, n. 15986.

nell'ordinamento stesso e nell'etica deontologica professionale. Il giornalista non può ripararsi dietro l'esigenza di *"una rapida divulgazione della notizia, perché se non è in grado – a ragione della ristrettezza dei tempi – di compiere ogni accertamento atto a fugare ogni dubbio o incertezza in ordine alla verità sostanziale del fatto, deve astenersi dal divulgarlo"*³⁴³.

2.1.4. Le singole fonti d'informazione

La fonte d'informazione costituisce il pilastro informativo principale del giornalista, il quale utilizza (anche) quanto dalla medesima appreso per redigere l'articolo. Essa può consistere in una persona fisica, si pensi ad esempio al *whistleblower*, ossia al soggetto che riveli fatti illeciti di cui è venuto a conoscenza per le ragioni del suo ufficio; talvolta, essa è rappresentata da documenti scritti, registrazioni audio e video ed ogni altra tipologia di informazione riguardanti un dato argomento.

Come si vede, il concetto di fonte è vasto e comprende elementi eterogenei.

Dovendo operare una classificazione, si potrebbe dire che una prima tipologia è quella delle fonti ufficiali, che originano cioè da un'autorità statale³⁴⁴. Un esempio – che è stato altresì un caso oggetto di una risalente pronuncia³⁴⁵ – potrebbe essere quello del bollettino diramato da un'autorità di pubblica sicurezza, oppure la sentenza di un'autorità giudiziaria. Il giornalista che riporti le informazioni, basandosi su di essa, non sarà onerato di verificare l'attendibilità della fonte in parola, essendo la stessa attendibile *in re ipsa*. Diametralmente opposta a questa è la c.d. voce corrente, che invece non può validamente scriminare il giornalista ove la notizia risulti falsa.

Una seconda tipologia è quella della fonte mediata, o indiretta. Si tratta sostanzialmente della fonte sulla quale il giornalista si basa indirettamente³⁴⁶. Nella più parte dei casi si tratta di legami con informazione pubblicate in precedenti articoli o in altri giornali³⁴⁷. Sul punto occorre qui solo ricordare che – come si è visto nel paragrafo che precede – il giornalista che scriva il suo articolo anche solo parzialmente *"per relationem"* non è perciò solo esente dall'onere di verificare l'attendibilità e la fondatezza di quelle informazioni. Ciò si riflette

³⁴³ Cass., 14 dicembre 2004, n. 48095.

³⁴⁴ ZENO-ZENCOVICH, CLEMENTE, LODATO, *La responsabilità professionale del giornalista*, op. cit., p. 252.

³⁴⁵ Trib. Roma, 7 luglio 1965 in *Temi rom.*, 1966, (2), p. 9

³⁴⁶ ZENO-ZENCOVICH, CLEMENTE, LODATO, *La responsabilità professionale del giornalista*, op. cit., p. 253.

³⁴⁷ *Ibid.*

sull'eventuale responsabilità cui egli senz'altro incorre ove l'informazione risulti poi essere falsa. In alternativa, il giornalista può riportare la notizia mediata indicando espressamente che detta informazione costituisce oggetto di accertamento di altro giornalista, di modo da fugare ogni dubbio sulla riconducibilità dell'accertamento di quei dati alla sua persona³⁴⁸.

Un'importante distinzione è poi quella che corre tra fonte attendibile e fonte non attendibile. Le notizie che promanano da fonti attendibili sono assistite da una presunzione di rispondenza al vero, mentre le notizie che scaturiscono da fonti non attendibili richiedono un serio controllo di veridicità. Sennonché, questa distinzione si svuota di effetti pratici, se si considera che oggi il giornalista è pressoché sempre onerato di espletare un controllo sulla veridicità di una fonte, giacché egli sarà responsabile se detto controllo è lacunoso, o addirittura manchi del tutto³⁴⁹.

Una particolare tipologia è quella di fonte storica, che acquista importanza soprattutto nella realizzazione di un'opera storiografica³⁵⁰. Atteso che lo storiografo è in possesso di un ventaglio di fonti più ampio del giornalista, specie se quest'ultimo lavora ad esempio per un telegiornale, gli viene a ragione richiesto un esame delle fonti più approfondito³⁵¹. Ciò si giustifica altresì per un'ulteriore considerazione: rispetto all'articlista, lo storico gode della possibilità di seguire nel tempo l'evoluzione del fatto narrato, sicché un esame più profondo delle fonti d'informazione gli sarà certamente più confacente³⁵².

Interessante è poi il caso dell'intervista, che può valere essa stessa da fonte. Il controllo richiesto dal giornalista si sviluppa qui su due fronti: egli dovrà accertarsi tanto della credibilità della persona, quanto dell'attendibilità delle dichiarazioni dalla stessa rilasciate e sulla base delle quali il giornalista scrive il proprio articolo³⁵³. L'unico caso in cui il giornalista possa andare esente da un'eventuale responsabilità da mancato controllo coincide con la qualifica della fonte³⁵⁴. In altri termini, il giornalista sarà esente da responsabilità solo se l'intervista provenga dall'organo funzionalmente competente a rilasciare quella determinata notizia, ovvero dall'organo che, in relazione all'oggetto della notizia stessa, abbia uno specifico potere conferitogli dall'ordinamento³⁵⁵. Un esempio potrebbe essere l'informazione rilasciata da un funzionario dell'Arma dei

³⁴⁸ *Ibid.*

³⁴⁹ *Ivi* p. 254.

³⁵⁰ *Ivi* p. 255.

³⁵¹ *Ibid.*

³⁵² *Ivi* p. 256.

³⁵³ *Ibid.*

³⁵⁴ *Ibid.*

³⁵⁵ Tribunale di Trento, 18 gennaio 1991 in *Dir. Inf.*, 1991, p. 609.

Carabinieri concernente un determinato illecito, per cui il giornalista non può essere onerato di espletare un controllo sulla verità dell'informazione.

Per quanto attiene alla testimonianza del *whistleblower*, essa non risulta avere una posizione di autonomia nel catalogo delle fonti, ma piuttosto accede all'una o all'altra in base al contesto in cui viene raccolta dal giornalista; invero, la dichiarazione del *whistleblower* potrebbe essere oggetto di deposizione nell'ambito di un procedimento penale dopo un'opportuna e canonica segnalazione attraverso i canali di *report*, ovvero di un'intervista anonima che il soggetto rilascia segretamente al giornalista (e quindi si tratta solo impropriamente qui di *whistleblower*), o ancora – dopo aver adito gli organismi istituzionali – conceda un'intervista pubblica.

Non è però da sottovalutarne l'importanza: oggi la figura del *whistleblower* è di centrale momento per scovare illeciti commessi da enti, perlopiù privati, nell'esercizio della loro attività. Dello sviluppo che tale fenomeno ha conosciuto si dirà nella seconda sezione di questa ricerca, qui basta solo osservare che tale è dovuto a due ordini di ragioni, forse tra loro in reciproca stimolante relazione: da un lato, l'evoluzione normativa indirizzata alla tutela del soggetto segnalatore ha concesso a costoro di avere più fiducia nel denunciare gli illeciti di cui abbiano cognizione diretta; dall'altro lato, la facilità con cui una notizia può essere comunicata al grande pubblico attraverso il web ha permesso a chiunque di polarizzare con facilità l'opinione pubblica su un dato episodio.

2.2. La continenza dell'esposizione: la c.d. continenza formale

Tornando ai requisiti del c.d. decalogo del giornalista, quello della continenza formale è, relativamente, quello di più recente teorizzazione³⁵⁶. Si tratta della continenza da impiegare nell'esposizione della notizia all'interno dell'articolo.

Come sarà verificato *infra*³⁵⁷, è di centrale importanza la distinzione tra cronaca e critica, in quanto solo nella prima – e non nella seconda – è più difficilmente ammessa l'opinione del giornalista. Si ritiene già da tempo però che il giornalista possa allegare un proprio commento, purché strettamente attinente al fatto. Sul punto sono risolutive le parole di un Autore che ben riassume questo aspetto: "*la cronaca è un'armonica fusione del dato oggettivo di percezione e del pensiero di percezione, un giusto temperamento del momento storico e del momento critico della notizia*"³⁵⁸.

³⁵⁶ Appare per la prima volta in alcune sentenze della seconda metà degli anni '60, circa dieci anni dopo il requisito della verità. *Ex multis*, Trib. Roma, 24 ottobre 1966 in *Arch. Pen.*, 1967, (2), p. 326.

³⁵⁷ A tal proposito si veda il § 3.

³⁵⁸ A. SCALISI, *Brevi riflessioni sulla libertà di cronaca e sul valore della vita umana*, in *Dir. fam. e pers.*, 1994, (2), p. 1389.

Quello in parola è il requisito che permette di modulare l'azione del giornalista, *"onde evitare che l'esercizio del diritto [di cronaca] si risolva in un pretesto e in uno strumento illecito di aggressione all'altrui reputazione"*³⁵⁹.

La particolarità di questo requisito sta nell'osservazione secondo cui esso non attiene al fatto oggetto di pubblicazione, ma piuttosto alle modalità con le quali esso viene esternato. Conseguentemente, il limite della continenza nell'esposizione dei fatti può essere travalicato – con conseguente illiceità della pubblicazione – laddove il giornalista adoperi termini ed espressioni che, nella sostanza o nella forma, si risolvano in un attacco personale al soggetto della pubblicazione³⁶⁰. A ben vedere, non si potrà qui efficacemente discorrere di verità putativa o financo obiettiva della notizia, giacché l'illiceità versa nelle modalità di espressione.

Ora, per poter comprendere in quali casi il giornalista abbia travalicato il lecito esercizio del diritto di cronaca, appare essenziale identificare i confini della continenza formale. Si tratta senza dubbio di un'ardua impresa, che richiede – ancora una volta – un bilanciamento tra opposte esigenze, atteso che nemmeno la continenza formale può ritenersi un elemento assoluto.

Per meglio chiarire il punto interviene la stessa sentenza n. 5259, la quale ha delineato i contorni principali della continenza. In particolare, la Corte ha statuito che la forma espressiva non può essere considerata lecita *"non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza"*. La serenità ed obiettività con cui il giornalista deve esporre i fatti è necessaria per due aspetti, che costituiscono le facce della stessa medaglia: la responsabilità del giornalista e l'effettività della difesa del soggetto della notizia. Invero, presupposto per difendersi efficacemente e per appurare l'entità dell'eventuale responsabilità del giornalista è costituito da un'oggettiva esposizione dei fatti.

Quanto la Corte intende può essere definito con l'espressione *"sleale difetto di chiarezza"*, che viene subito precisata nella pronuncia come quell'esposizione dei fatti connotata dalla presenza di almeno uno dei quattro indicatori catalogati nella pronuncia. Detti indici, che la Corte etichetta come *"subdoli espedienti"*, sono i seguenti:

1. il *sottinteso sapiente*, che consiste nell'utilizzo di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico dei lettori le intenderà in maniera differente rispetto al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente più sfavorevole, se non apertamente offensivo, nei confronti della persona che si vuol mettere

³⁵⁹ Per utilizzare le parole di Cass., 15 maggio 1998, n. 5767.

³⁶⁰ PEZZELLA, *La diffamazione, op. cit.*, 2020, p. 379.

in cattiva luce (ad es., l'utilizzo di un termine racchiuso tra virgolette, all'evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi);

2. gli *accostamenti suggestionanti* di fatti che si riferiscono alla persona che si vuol mettere in cattiva luce con altri fatti (presenti o passati, ma comunque sempre in qualche modo negativi per la reputazione) concernenti altre persone estranee ovvero con giudizi apparentemente espressi in forma generale ed astratta ma che, invece, per il contesto in cui sono inseriti, il lettore riferisce inevitabilmente a persone ben determinate (ad es., l'affermazione "il furto è sempre da condannare");
3. il *tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato*, specie nei titoli, o comunque l'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie di scarsissimo valore sintomatico, al solo scopo di indurre i lettori a lasciarsi suggestionare dal tono usato fino al punto di recepire ciò che corrisponde non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della sua presentazione (ad es., la scelta di aggettivi comuni, in senso negativo, ma di significato non facilmente precisabile o comunque legato a valutazioni molto soggettive, come, ad es., "notevole", "impressionante", "strano", "non chiaro");
4. le *vere e proprie insinuazioni*, che ricorrono quando, pur senza esporre fatti o esprimere giudizi apertamente, si articola il discorso in modo tale che il lettore li prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto (ad es., l'affermazione-insinuazione secondo cui "non si può escludere che [...]" riferita a fatti dei quali non si allega alcun serio indizio).

Da quanto precede si apprezza come la Corte abbia voluto approntare un catalogo di indici sintomatici di carenza del requisito della continenza, con la conseguente responsabilità del giornalista in ordine ad ogni danno che la pubblicazione tracotante abbia cagionato al catalogo di diritti del soggetto approcciato all'inizio di questo capitolo.

Tuttavia, negli anni successivi alla enucleazione di questa serie di indici sintomatici è stato giustamente rilevato che essa rischiava di ingessare eccessivamente l'attività del giornalista. Ciò, è stato sostenuto sulla base dell'osservazione secondo cui ogni informazione è da ritenersi interconnessa a doppio filo con la manifestazione che di essa ne dà il giornalista³⁶¹. In altri termini – come sostiene, tra gli altri, Fois – l'informazione è essa stessa manifestazione del pensiero, implicando, questa identità, che essa sia formata da tutte le inclinazioni, accentuazioni e scelte che inevitabilmente condizionano e

³⁶¹ S. FOIS, *Informazione e diritti costituzionali*, in *Dir. inf.*, 2000, (2), p. 259.

caratterizzano la formazione del pensiero dello scrittore³⁶². Di conseguenza, la manifestazione informativa è fisiologicamente connotata dal dubbio e dall'ambiguità, nascendo con l'impronta delle motivazioni e degli scopi che le vengono forniti dall'autore³⁶³; in sostanza, essa rappresenta in qualche modo parte del suo pensiero.

Alla luce di questi spunti critici, è opportuno osservare come gli indici enucleati dalla sentenza n. 5259 vadano temperati dalla considerazione secondo cui il concetto di continenza non va inteso in senso assoluto e inderogabile; conseguentemente, devono ritenersi ammessi l'utilizzo di termini coloriti e toni aspri e polemicamente rientranti nel costume, financo termini oggettivamente offensivi che non abbiano equivalenti e non siano sovrabbondanti ai fini del concetto da esprimere o della descrizione del fatto³⁶⁴.

Ed effettivamente, queste riflessioni tese a rendere più flessibile la nozione pretoria di continenza formale sembrano essere state condivise anche dalla giurisprudenza successiva, la quale ha posto in dialogo i tre requisiti enucleati dalla sentenza decalogo. Di qui, dunque, si è sostenuto che la continenza dell'esposizione e le modalità espressive, così come il lessico utilizzato dal giornalista vanno posti, nella valutazione sulla sussistenza, in rapporto con lo scopo informativo e l'utilità sociale della notizia³⁶⁵. Vanno altresì posti in relazione alla verità obiettiva delle informazioni, senza tuttavia ritenere la semplice verità putativa in grado di menomare l'effetto legittimante³⁶⁶.

Esprime *favor* per il giornalismo d'indagine anche quella corrente giurisprudenziale che ammette – pur entro certi limiti – gli accostamenti o gli accorpamenti tra notizie. Ci si riferisce qui al problema posto dall'accostamento tra loro di due o più notizie. Benché spesso si tratti di notizie vere, che quindi, se singolarmente considerate, non avrebbero alcuna attitudine lesiva, esse l'acquisiscono per effetto dell'accostamento, con la conseguenza che il soggetto è comunque leso nella sua reputazione. L'effetto lesivo è evidentemente originato dalla suggestione che due notizie – considerate assieme – sono in grado di trasmettere.

Correttamente, nel tracciare i limiti dell'accostamento i giudici di legittimità hanno disposto che *"ogni accostamento di notizie vere è lecito quando non produce un ulteriore significato che le trascenda e che abbia autonoma attitudine"*

³⁶² *Ibid.*

³⁶³ *Ibid.*

³⁶⁴ Cass. n. 8581 del 3 maggio 1985.

³⁶⁵ Cass. n. 10686 del 24 aprile 2008.

³⁶⁶ Cass. n. 10686 del 24 aprile 2008.

*lesiva*³⁶⁷. In altre parole, ogni qualvolta l'accorpamento di due o più notizie, pur vere, cagioni un effetto espansivo del significato tale da suggerire o presupporre una specificazione di essere ovvero un'ulteriore notizia del tutto false, allora si trascende il limite del diritto di cronaca.

Questo requisito sarà giocoforza più limitante nell'ambito del giornalismo di cronaca (connotato dall'importanza della notizia, anche se va ribadito che ci sono differenti sfumature di cronaca), meno – come si vedrà – nel giornalismo di critica e quindi, in un certo senso, anche nel giornalismo investigativo.

2.3. L'interesse sociale alla conoscenza della notizia: la c.d. continenza sostanziale

L'ultimo requisito che la giurisprudenza ritiene fondamentale affinché si possa invocare la scriminante del diritto di cronaca si sostanzia nella sussistenza dell'interesse della collettività alla conoscenza della notizia³⁶⁸.

A dire il vero, l'interesse sociale è stato – soprattutto in alcune pronunce del passato – confuso con altre espressioni, ritenute da taluni sinonimiche, quali "utilità sociale" ovvero "pertinenza". Sul punto occorre condividere sin da subito la critica mossa dalla dottrina, specie con riferimento all'accostamento con "l'utilità sociale". Confondere l'interesse pubblico con essa adombra una lettura funzionale della libertà di manifestazione del pensiero, quasi a dire che essa è tutelata dall'ordinamento solo ove arrechi utilità alla collettività³⁶⁹.

Così come il requisito della verità, anche il concetto di pubblico interesse alla divulgazione della notizia si sviluppa ad inizio anni '60. Peraltro, se il soggetto della notizia è un personaggio pubblico, il diritto di cronaca è pacificamente dilatato, essendo più facilmente presumibile l'interesse pubblico alla divulgazione

³⁶⁷ Si tratta di Cass., n. 3236 del 24 marzo 1995. Il caso concerneva un servizio giornalistico sul riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali gestite dalla camorra ed investito nelle case di gioco. La questione era originata dal disonesto accostamento tra loro di due notizie vere, ovvero: la prima, che una certa società era titolare di movimenti di capitale; la seconda, che il querelante, esercente la professione legale, ne era il prestanome. Da questo accostamento deriva quello che la Corte definisce un "corollario logico", ossia l'accostamento logico tra le due attività illecite cui il lettore era coinvolto, avente questo tenore: il prestanome è responsabile di quei movimenti. La Suprema Corte, per sostenere che il diritto di cronaca si estendesse al corollario logico, ha affermato il principio avente il seguente tenore: "*quando l'accorpamento determina un'espansione dei significati, occorre avere riguardo al risultato: se questo consiste in un mero dato logico, in un corretto corollario, per quanto insinuante, è da escludere l'effetto denigratorio. Se invece, per effetto dell'espansione, produce una nuova notizia o una specificazione di quelle già date, dovrà indagarsi sulla loro verità: solo in caso di risposta negativa, si realizza l'effetto diffamatorio*".

³⁶⁸ PEZZELLA, *La diffamazione*, op. cit., 2020, p. 370.

³⁶⁹ ZENO-ZENCOVICH, CLEMENTE, LODATO, *La responsabilità professionale del giornalista*, op. cit., p. 365.

delle notizie che concernono colui che si esponga al pubblico diventando personaggio ³⁷⁰. Da questo punto di vista si assiste ad un'interessante caratteristica del requisito in parola: ai fini della configurabilità dell'interesse pubblico rileva sia la notorietà dei soggetti interessati, che la materia oggetto di informazione.

In passato, si riteneva condizione di esistenza del pubblico interesse la moralizzazione della vita sociale. In altri termini, si aveva interesse pubblico allorquando la notizia fosse in qualche modo funzionale alla formazione della coscienza sociale³⁷¹. Se poi la notizia concerneva un personaggio politico, era legittimo anche il comportamento del giornalista che formulasse ipotesi, financo poi smentite dai fatti, purché non si trattasse di fatti puramente inventati, o anche solo di aggiunta di circostanze non vere ad un fatto vero. Su questo piano, l'aggiunta di circostanze non vere è equiparata alla totale omissione di fatti che riducano l'articolo a meri apprezzamenti offensivi³⁷².

La peculiarità del requisito in esame si comprende nel momento in cui se ne studia la mancanza: nel caso in cui manchi solo questo requisito, la lesione si ritiene esistente *in re ipsa*. Questo perché il requisito in parola è posto non come condizione ulteriore e complementare rispetto alla verità della notizia ed alla continenza, ma si colloca su di un piano differente, per certi versi sovraordinato ad essi.

Comune denominatore tra continenza formale e continenza sostanziale è la nozione di proporzione. Essa consiste nella necessità che la tutela privilegiata accordata al diritto di cronaca sopra vista non sacrifichi i beni di rilievo costituzionale ad essa contrapposti, benché recessivi, quali ad esempio l'onore e la riservatezza³⁷³. In tal senso, la forma, il contenuto e la natura della divulgazione devono essere adeguate allo scopo informativo della pubblicazione, senza superare tale limite ledendo gli interessi all'onore e alla riservatezza³⁷⁴ e, dunque, senza dare spazio a "*dettagli della vita del soggetto idonei a soddisfare non l'interesse sociale all'informazione, ma piccole curiosità immeritevoli di tutela costituzionale*"³⁷⁵. Pertanto, prosegue la Corte, l'interesse pubblico verrà a mancare in tutti quei racconti che si pongono "*al di fuori di ogni necessità per l'informazione sul fatto di cronaca*".

³⁷⁰ *Ivi*, p. 3.

³⁷¹ *Ibid.*

³⁷² Tribunale di Roma, 9 novembre 1964 in *Giust. Pen.*, 1965, (2), p. 548 e Corte di Cassazione, 14 gennaio 1966, *ivi* p. 4.

³⁷³ PEZZELLA, *La diffamazione, op. cit.*, 2020, p. 370.

³⁷⁴ I. L. NOCERA, Il criterio del pubblico interesse e l'intervista televisiva nel conflitto tra riservatezza e diritto di cronaca, in *Corr. Giur.*, 2013, (5), p. 625.

³⁷⁵ Cass., 12 dicembre 2007, n. 46295.

La Corte, in particolare, aveva escluso la sussistenza dell'interesse pubblico con riferimento alla propalazione di fatti, illazioni, voci e umori relativi alla sfera intima, financo sessuale, di un soggetto della cui morte si parla.

L'interesse pubblico non è poi da confondersi con l'interesse del pubblico, il quale costituisce invece la curiosità *voyeuristica* del pubblico, non già un interesse meritevole di tutela³⁷⁶.

Come anticipato, è un orientamento consolidato da tempo quello che ritiene crescente l'interesse pubblico in funzione del ruolo pubblico (politico o sociale che sia) che riveste il soggetto di cui si parla. Sulla misura di questo rapporto, si ritiene pacificamente che non è possibile considerare di interesse pubblico determinate informazioni lesive solo sulla scorta del fatto che concernono un personaggio pubblico. In altri termini, il fatto che una data informazione lesiva riguardi un personaggio pubblico non è (sempre) condizione necessaria e sufficiente affinché la stessa possa acquisire un pubblico interesse.

Il limite è costituito da tutte quelle informazioni che siano funzionali a valutare la personalità e la moralità del personaggio pubblico. Sicché non è la semplice curiosità del pubblico a giustificare dette ingerenze, nemmeno se si tratta di un personaggio impegnato nella vita politica o sociale³⁷⁷.

Questo pare l'orientamento stratificato in giurisprudenza; peraltro in dottrina, discutendo sulla rilevanza sociale di un fatto, si è giunti ad una soluzione simile. È socialmente rilevante non il fatto meramente utile all'altrui conoscenza, ma solamente quello che in qualche modo incide sui valori della comunità.

Da qui si comprende altresì la funzione della stampa, che è quella di rappresentare la realtà dei fatti e delle vicende umane che accadono in una data società, non invece quella di rivelare i fatti segreti o privati, ovvero familiari di una persona, i quali sono sì di interesse per il pubblico, ma privi di interesse pubblico³⁷⁸.

2.3.1. L'attualità della notizia come *species* dell'interesse sociale alla notizia. Il problema del diritto all'oblio

L'interesse sociale alla conoscenza di un dato fatto è condizione posta a tutela sia dell'onore e della reputazione del soggetto di quel fatto (e, in generale, della sua identità e dignità), sia della sua riservatezza³⁷⁹. A ben vedere, si tratta di un elemento che appare imprescindibilmente legato all'attualità della notizia

³⁷⁶ PEZZELLA, *La diffamazione, op. cit.*, 2020, p. 371.

³⁷⁷ Cass., 6 febbraio 1998, n. 1473.

³⁷⁸ SCALISI, *Brevi riflessioni sulla libertà, op. cit.*, p. 1389.

³⁷⁹ PEZZELLA, *La diffamazione, op. cit.*, 2020, p. 373.

medesima³⁸⁰. Più precisamente, l'attualità della notizia appare come una *condicio sine qua non* rispetto all'interesse sociale, sì da potersi agevolmente sostenere che se un dato fatto manca dell'attualità diviene giocoforza illegittima la sua pubblicazione.

Ciò non vale con altrettanta certezza nel senso inverso: vale a dire, un fatto attuale non sarà perciò solo legittimamente pubblicabile, poiché è necessario – come si è visto prima – il rispetto di altri elementi. È curioso notare come è già nel corso degli anni '60 – esattamente negli anni in cui si sviluppano i concetti embrionali riassunti poi nella sentenza decalogo – che inizia a svilupparsi l'idea di interesse pubblico nel senso di ricomprendere persino la condizione di attualità della notizia, configurando dunque le basi dell'attuale diritto all'oblio³⁸¹.

Un breve cenno alla genesi del diritto all'oblio risulta vitale anche per apprenderne le sfumature, che solo talvolta coincidono con il diritto alla riservatezza, giacché la nozione autonoma di diritto all'oblio dovrà attendere almeno altre tre decadi prima di manifestarsi nella sua completa operatività.

Ciò avviene infatti solo con la nota pronuncia della Corte di Cassazione n. 3679 del 9 aprile 1998, riguardante il caso di un imputato perseguito per il reato di associazione di stampo mafioso, poi assolto. Anni dopo la vicenda, egli trovava un articolo che rimembrava la fattispecie, senza tuttavia menzionare la successiva assoluzione³⁸².

In tale situazione, i giudici di legittimità affermano che *"viene in considerazione invece un nuovo profilo del diritto di riservatezza recentemente definito anche come diritto all'oblio, inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata"*. Questa pronuncia esprime con intensità l'essenza del diritto all'oblio, collocandolo correttamente nel rapporto tra tutela dell'onore e diritto di cronaca. Invero, benché costituzionalmente protetto, non si tratta di un diritto assoluto, sicché è fisiologico il contemperamento che si rende necessario con l'interesse all'informazione, il quale sorge allorquando un fatto precedente ritorni, per eventi sopravvenuti, di attualità³⁸³.

Sempre la giurisprudenza di legittimità si è interessata anche più recentemente della questione³⁸⁴. In particolare, il Supremo Consesso ha disposto,

³⁸⁰ *Ivi*, p. 976.

³⁸¹ Trib. Roma, 21 giugno 1967, *ibid.* Prima di quegli anni, grossomodo nel '58, si è visto *supra* che il concetto non era ben definito, ma assumeva delle connotazioni cangianti e gravitanti attorno al concetto di diritto alla riservatezza.

³⁸² SANTISE, ZUNICA, *Coordinate ermeneutiche*, *op. cit.*, p. 6.

³⁸³ *Ibid.*

³⁸⁴ *Ivi*, p. 7.

in una prima pronuncia³⁸⁵, che il diritto alla riservatezza – e, implicitamente, anche il diritto all’oblio – trovano rifugio nell’art. 2 Cost.; mentre in una pronuncia più recente³⁸⁶, che la violazione della riservatezza costituisce sì un illecito civile, ma che, alla luce della legge 31 dicembre 1996, n. 675 tale diritto è confluito in quello di portata maggiore di protezione dei dati personali, di cui si parlerà *infra*³⁸⁷.

Riprendendo il filo di quanto si è detto *supra*³⁸⁸, quello alla riservatezza è un interesse che trova pacificamente protezione a livello costituzionale, benché – come acutamente rilevato da taluni³⁸⁹ – solo in via per così dire indiretta, ossia conferendo al magistrato il potere di sindacare le notizie che difettino di pubblico interesse, anziché indicare espressamente dei limiti alla libertà d’informazione. Si comprende come la riservatezza giochi comunque un ruolo fondamentale nella valutazione sull’operatività della scriminante del diritto di informare e, più in generale, sull’estensione della libertà di manifestazione del pensiero.

Quello alla riservatezza non è tuttavia l’unico riferimento da tenere a mente nel valutare la legittimità della pubblicazione. Un altro aspetto che attiene al riserbo della persona per comunanza di *ratio*, ma che vi si discosta per la specifica connotazione che lo riguarda, è il cennato diritto all’oblio³⁹⁰.

Riserbo e oblio sono due situazioni giuridiche soggettive che hanno un elemento in comune ed uno di distinzione. Per quanto attiene all’elemento di comunanza, entrambi si riferiscono al rapporto che intercorre tra la notizia e il riserbo; elemento di dissonanza, invece, è quell’elemento di specificità che connota solo il diritto all’oblio e consiste in quanto segue. Mentre il diritto alla riservatezza opera a tutela di quei fatti che sono appartenenti alla sfera intima della persona e, in quanto tali, non possono essere oggetto di pubblicazione, il diritto all’oblio opera nei confronti di fatti che invece sono stati già oggetto di pubblicazione in passato, ma che – per effetto del tempo intercorso che fa venire meno l’interesse ad una ripubblicazione – non possono più essere riproposti.

A ben vedere, il diritto all’oblio è operativo in quei casi in cui il titolare è stato in passato il soggetto di una lecita pubblicazione in relazione a determinati

³⁸⁵ Cass. Civ. Sez. III n. 5658 del 9 giugno 1998, Girardi vs Rai s.p.a., in *CED Cassazione*, rv. 516219.

³⁸⁶ Cass. civ., Sez. III, Sent., 24/04/2008, n. 10690, in *CED Cassazione*, rv. 602952.

³⁸⁷ Si veda il § 2.3.2.

³⁸⁸ Per un’analisi più approfondita si torni al § 1 del capitolo precedente.

³⁸⁹ A. PACE, *Note introduttive sul tema ‘giustizia e informazione’*, ne *AIC*, 2015, (2), disponibile qui: https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2014_Pace.pdf (ultimo accesso effettuato il 24 giugno 2022).

³⁹⁰ G. B. FERRI, *Diritto all’informazione e diritto all’oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, (1), p. 808.

fatti di interesse pubblico, la quale non può perciò solo essere rievocata, sussistendo proprio il diritto all'oblio dell'interessato³⁹¹.

Le considerazioni appena svolte sono state condivise anche dalla Suprema Corte in due recenti ordinanze. La prima, ord. n. 7559 del 27 marzo 2020, meno incisiva, che definisce il diritto all'oblio come *"il giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata"*. La seconda, ord. n. 9147 del 19 maggio 2020, la quale, soffermandosi sulla distinzione tra diritto alla riservatezza e diritto all'oblio, specifica che *"il diritto all'oblio, a differenza del diritto alla riservatezza, non è volto a precludere la divulgazione di notizie e fatti appartenenti alla sfera intima della persona e tenuti fino ad allora riservati, ma ad impedire che fatti, già legittimamente pubblicati, e quindi sottratti al riserbo, possano essere rievocati nella rilevanza del tempo trascorso"*.

A chi scrive sembra che il diritto alla riservatezza e il diritto all'oblio, pur tutelando nello stesso modo due medesimi interessi (che si condensano nel riserbo), hanno un campo di operatività complementare: solo non operando il diritto alla riservatezza, decorso un certo periodo di tempo potrà operare il diritto all'oblio; e viceversa, operando il diritto alla riservatezza non si pone nemmeno la questione sull'operatività del diritto all'oblio.

Una delle cause principali che hanno generalmente influenza sul manifestarsi del diritto all'oblio³⁹², lo si è visto, è lo scorrere del tempo, il quale può far venire meno l'interesse sociale che in passato giustificava una pubblicazione. In altri termini, il decorso del tempo determinerebbe la riappropriazione, da parte del diretto interessato, dell'informazione che si riferisce alla sua persona³⁹³. Lo scorrere del tempo è quindi un elemento fondamentale per configurare il diritto all'oblio, mentre nel caso del diritto alla riservatezza è del tutto irrilevante. Quella della sopravvenuta mancanza dell'interesse sociale appare tuttavia come una mera possibilità, in quanto se esso risulta – nonostante il tempo trascorso – ancora attuale, allora il soggetto della notizia non potrà mai pretendere la non rievocazione dei fatti.

A questo punto è necessaria una precisazione. Sebbene si sia appena detto dell'importanza – in generale – dello scorrere del tempo, in relazione a determinati fatti l'interesse pubblico alla rievocazione non viene mai meno, con la conseguenza che il diritto all'oblio trova in questi casi un limite invalicabile³⁹⁴,

³⁹¹ Interessante notare come un diritto di queste fattezze fosse già stato teorizzato dalla giurisprudenza americana in un caso del 1940 (Caso Sidis v. FR Public Corporation), riassunto con l'espressione *"right to be forgotten"*.

³⁹² Mentre non ha rilevanza alcuna nei confronti del diritto alla riservatezza.

³⁹³ G. NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice)*, in *Dir. Inf.*, 1996, p. 432.

³⁹⁴ *Ivi*, p. 433.

giacché è pacifico che esso – come il diritto alla riservatezza – non è un diritto assoluto. Ciò accade in particolare laddove il fatto del passato sia “riesumato” in funzione dell’esercizio del diritto di cronaca o critica in ordine ad un fatto attuale; oppure, in relazione alla natura della notizia del passato³⁹⁵.

A ben vedere, la permanenza dell’interesse pubblico in ordine ai suddetti fatti è correlata all’eccezionalità degli stessi, come nel caso di vicende che hanno assunto un’importanza tale da aver segnato la storia (ad esempio, Tangentopoli), oppure vicende che costituiscono casi irrisolti (ad esempio, la sparizione di Emanuela Orlandi); diversamente ove si riproponga l’interesse pubblico che giustificava la limitazione alla riservatezza nella precedente pubblicazione, allora verrà meno il diritto all’oblio che, tra la prima pubblicazione e la seconda, si era manifestato (si pensi al Mostro del Circeo che, dopo aver scontato la pena, è tornato ad uccidere)³⁹⁶.

Si segnala che sull’esistenza di limiti alla validità del diritto all’oblio si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Roma³⁹⁷ – nel caso promosso da Eva Mikula contro la trasmissione dello sceneggiato Uno Bianca proposta da Canale 5 – ha infatti stabilito che *“non è lesivo della personalità altrui uno sceneggiato televisivo basato su fatti di cronaca che, per la loro eccezionalità e per l’efferatezza dei delitti rievocati, necessitano di essere ricordati e tramandati, non potendosi invocare il diritto all’oblio rispetto a vicende per le quali l’interesse pubblico non è mai venuto meno”*.

Dall’elemento di comunanza sopra menzionato, che compone tanto il diritto alla riservatezza quanto il diritto all’oblio – ossia la riferibilità di entrambi al rapporto che intercorre tra notizia e riserbo –, discende l’identità del limite che viene loro imposto per il legittimo esercizio del diritto di cronaca. Detto limite si sostanzia *“[nel]l’interesse pubblico alla conoscenza di fatti oggettivamente rilevanti per la collettività”*³⁹⁸.

Il legame che corre tra oblio e riservatezza discende, come si è visto, dalla genesi del primo dalla seconda, come una sorta di estrinsecazione della medesima, sebbene in seguito abbia sviluppato dei caratteri propri.

2.3.2. Segue. Il diritto all’oblio nel mondo digitale: la deindicizzazione

Il concetto di diritto all’oblio così delineato è stato oggetto di evoluzione negli anni, passando dal diritto (passivo) a dimenticare al diritto (attivo) alla

³⁹⁵ *Ibid.*

³⁹⁶ Questo insegnamento deriva dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 19681 del 2019, che verrà approfonditamente studiata nel paragrafo successivo.

³⁹⁷ Trib. Roma, 1° febbraio 2001.

³⁹⁸ Cass., 6 dicembre 1998, n. 1473.

protezione dei dati personali. Intuitivamente può dirsi che ciò sia dipeso in larga misura dall'evoluzione tecnologico-digitale, laddove con l'utilizzo dei motori di ricerca è possibile con inesorabile semplicità scoperciare notizie che, altrimenti, sarebbero rimaste sommerse da altre, più recenti³⁹⁹.

Ciò ha condotto il legislatore europeo a prendere atto di questa necessità, anzitutto con la dir. 95/46/CE. Qui, agli artt. 6 e 7⁴⁰⁰, viene sancita la protezione del diritto all'oblio del soggetto non già in via autonoma, ma piuttosto quale diritto a protezione della riservatezza e dell'identità del soggetto⁴⁰¹. Pareva che il legislatore abbisognasse di altro tempo per allentare il legame con questi due interessi del soggetto.

Fortunatamente il legislatore italiano, in sede di recepimento della direttiva ora ricordata, attraverso la legge sulla Privacy⁴⁰², pone al centro della tutela la

³⁹⁹ Non solo l'utilizzo dei motori di ricerca e la pubblicazione sul web di informazioni altrui è all'origine di quest'intervento normativo, ma anche il sempre maggiore utilizzo di trattamenti automatizzati, che certamente è cagionato da un'implementazione *software*.

⁴⁰⁰ Direttiva 95/46 CE, art. 6: "1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere: a) trattati lealmente e lecitamente; b) rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché gli Stati membri forniscano garanzie appropriate; c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, cancellati o rettificati; e) conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati. Gli Stati membri prevedono garanzie adeguate per i dati personali conservati oltre il suddetto arco di tempo per motivi storici, statistici o scientifici.2. Il responsabile del trattamento è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1".

Articolo 7: "Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando: a) la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile, b) è necessario all'esecuzione del contratto concluso con la persona interessata o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta di tale persona, c) è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento, d) è necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata, e) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati, f) è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1".

⁴⁰¹ Sul legame e sulle origini del diritto all'oblio quale costola del diritto alla riservatezza si è già ampiamente dibattuto *supra*.

⁴⁰² Si tratta della legge 675/96.

persona in quanto tale, piuttosto che il più ristretto "*right to be let alone*"⁴⁰³. In altri termini, incontriamo finalmente un intervento di diritto positivo che riassume il concetto di protezione della sfera personale in modo organico, giungendo a configurare la facoltà del titolare di accedere alle proprie informazioni per controllarne la correttezza rispetto alla modalità della loro acquisizione ed impiego nel tempo. In questo modo il nostro legislatore getta le fondamenta per abbandonare la concezione atomistico-difensiva, propria del passato ed in base alla quale il diritto alla riservatezza rilevava solo *ex post*, avvenuta la violazione, e individualmente; egli approccia un'opposta visione preventiva, incentivando dei controlli da espletare *ex ante*, al fine di conferire una maggior tutela.

Per parlare di diritto alla protezione dei dati personali si deve aspettare un successivo intervento del legislatore, ed in particolare il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, c.d. Codice della privacy, ove all'art. 1 dispone che "*chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano*".

Quelle poc'anzi ricordate sono solo alcune delle modifiche rese necessarie per la protezione della riservatezza e, in generale, della dignità della persona umana nell'era digitale. Ben presto si sono sentiti come essenziali ulteriori accorgimenti. In particolare, si tratta dell'esigenza di tutelare non soltanto la riservatezza del soggetto lesa dal possesso e dall'utilizzo dei suoi dati personali ad opera di terzi, ma più specificamente di tutelare altresì il diritto all'oblio che, inevitabilmente, soffre – nel mondo digitale – di un *vulnus* maggiore, dato dalla (tendenzialmente) illimitata permanenza ed assoluta accessibilità del fatto che lo riguarda nel *World Wide Web*⁴⁰⁴. In questo modo, il titolare dell'informazione ha non più soltanto un semplice diritto negativo a non essere turbato dalla pubblicazione di informazioni personali (riservatezza), oppure un diritto a non essere danneggiato dalla riesumazione di notizie pubblicate in passato (oblio) ovvero a non essere leso dall'attribuzione a lui di caratteristiche non proprie (reputazione); piuttosto, egli vanta un ulteriore diritto, per così dire positivo, a poter accedere al catalogo di informazioni detenute dal titolare del trattamento, per decidere quante e quali informazioni egli possa detenere.

Di questo ne sono prova alcune recentissime pronunce, sia a livello euro-unitario con riguardo alla Corte di Giustizia, sia a livello nazionale con riferimento alla nostra Corte di legittimità. Nel primo senso, si può ricordare l'importante caso *Google Spain* del 2014⁴⁰⁵, mentre nel nostro diritto vivente il riferimento corre alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la n. 19681 del 22 luglio

⁴⁰³ Si tratta della prima concezione sulla base della quale inizia a svilupparsi dapprima il diritto alla riservatezza, poi anche il diritto all'oblio.

⁴⁰⁴ SANTISE, ZUNICA, *Coordinate ermeneutiche, op. cit.*, p. 10.

⁴⁰⁵ Causa C-131/12.

2019⁴⁰⁶, oltre al meno recente caso Mariani contro R.C.S., deciso dalla Cassazione con sentenza del 5 aprile 2012 n. 5525.

Prima di apprendere il contenuto di queste due pronunce, occorre ribadire che già agli inizi del nuovo millennio iniziava ad essere sentita l'esigenza di conferire adeguata protezione ai risultati raggiunti dalla nostrana giurisprudenza, soprattutto in tema diritto all'oblio. Al riguardo va invero citato un interessante intervento del Garante della Privacy del 2004⁴⁰⁷. Il Garante venne sollecitato ad intervenire da un operatore commerciale, il quale lamentava che ogni qualvolta si effettuasse una ricerca in rete tramite uno dei motori di ricerca disponibili, i risultati offerti erano sempre i medesimi e, in particolare, concernevano l'erogazione nei suoi confronti di sanzioni amministrative nel 1996 e nel 2002. A ben vedere, egli non lamentava né l'illiceità della sanzione in sé, né tantomeno l'illiceità della loro pubblicazione sul sito dell'autorità procedente. Piuttosto, egli si riteneva leso dal fatto che il motore indicizzava sempre in prima posizione fatti più risalenti rispetto ad altri, indipendentemente dai termini di ricerca impiegati da chi effettuava la ricerca sul web, con l'ovvia possibilità di dirottare la sua clientela presso dei concorrenti⁴⁰⁸. Le cautele richieste, dunque, variavano dall'oscuramento del nominativo alla minor accessibilità alla notizia.

Il Garante della Privacy accoglie l'istanza del soggetto, rilevando come *"la questione sollevata è di particolare interesse e delicatezza, coinvolgendo il dovere di informazione da parte di organi pubblici sulla propria attività, i diritti di utenti e consumatori, ma anche quelli dei soggetti cui si riferiscono i dati diffusi, in particolare il diritto all'oblio una volta che siano state perseguite le finalità alla base del trattamento dei dati. Decorsi determinati periodi, la diffusione istantanea e cumulativa su siti web di un gran numero di dati personali relativi ad una pluralità di situazioni riferite ad un medesimo interessato può comportare un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti e legittimi interessi, quando si tratta di provvedimenti risalenti nel tempo e che hanno raggiunto le finalità perseguite"*⁴⁰⁹.

L'importanza di questa decisione discende da quanto ha disposto il Garante della Privacy, laddove ha stabilito che, benché la permanenza di quelle notizie all'interno del sito istituzionale dell'autorità pubblica sia legittima, tuttavia tale pagina deve essere esclusa dalla reperibilità di un motore di ricerca comune⁴¹⁰, restando dunque oggetto di ricerca solo ad opera del motore di ricerca interno al sito istituzionale⁴¹¹.

⁴⁰⁶ SANTISE, ZUNICA, *Coordinate ermeneutiche*, op. cit., p. 16.

⁴⁰⁷ Decisione del Garante della Privacy del 10 novembre 2004.

⁴⁰⁸ PEZZELLA, *La diffamazione*, op. cit., 2020, p. 980.

⁴⁰⁹ Decisione del Garante della Privacy del 10 novembre 2004.

⁴¹⁰ PEZZELLA, *La diffamazione*, op. cit., 2020, p. 981.

⁴¹¹ *Ibid.*

Il Garante giunse a questa conclusione non senza ribadire come essa fosse necessitata anche alla luce del fatto che *“per le decisioni dei soggetti pubblici non è obbligatoria la cautela di omettere i nominativi nelle decisioni pubblicate, ipotesi prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali solo per le sentenze dell'autorità giudiziaria accessibili in internet”*.

Sebbene questa sia “solo” una decisione del Garante della Privacy, gli effetti riverberati nelle cause successive non passarono in sordina. In particolare, il Garante vide aumentare le istanze di intervento diretto sulla fonte, mediante la rimozione dell'informazione dal sito ovvero mediante il suo aggiornamento⁴¹². Nel *framework* successivo alla decisione del Garante si staglia una delle due decisioni della Suprema Corte ricordate sopra, la n. 5525 del 5 aprile 2012. Il caso che aveva dato origine alla pronuncia originava dalla richiesta di un personaggio noto di dare ordine ad un editore di aggiornare un articolo da lui pubblicato tempo addietro in forma cartacea, ma presente negli archivi *online*, nel quale si dava notizia dell'arresto dell'attore avvenuto nel 1993. La richiesta era sorretta dall'osservazione secondo cui, cercando con un semplice motore di ricerca il nome e il cognome dell'attore, l'articolo appariva tra i primi risultati. Effettivamente, l'arresto era avvenuto nell'ambito di un procedimento penale a suo carico; purtuttavia, l'azione penale si era conclusa con una sentenza di proscioglimento, di cui il giornale non ne dava conto⁴¹³.

La mancata menzione dell'esistenza della sentenza di proscioglimento nell'articolo in oggetto non è in realtà il centro del problema, giacché al momento della pubblicazione dell'articolo il procedimento penale era ancora in corso. La questione ruota, invece, attorno al fatto che il soggetto si vede lesa nella sua dignità e riservatezza dai risultati proposti dal motore di ricerca nel momento in cui si cerca il suo nominativo, considerando che è intervenuta, in seguito all'articolo, una sentenza di proscioglimento appunto.

La corte di legittimità ha ribadito l'operatività del diritto all'oblio, funzionale alla protezione dell'attuale identità personale e morale nella proiezione sociale⁴¹⁴.

⁴¹² PEZZELLA, *La diffamazione*, op. cit., 2020, p. 983.

⁴¹³ *Ibid.*

⁴¹⁴ *Ivi*, p. 984. In particolare, così ha stabilito Cass. 5525/12: *“Se l'interesse pubblico sotteso al diritto all'informazione (art. 21 Cost.) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza (artt. 21 e 2 Cost.), al soggetto cui i dati appartengono è correlativamente attribuito il diritto all'oblio (v. Cass., 9/4/1998, n. 3679), e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati. Atteso che il trattamento dei dati personali può avere ad oggetto anche dati pubblici o pubblicati (v. Cass., 25/6/2004, n. 11864), il diritto all'oblio salvaguarda in realtà la proiezione sociale dell'identità personale, l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto che costituisce l'oggetto) di attualità”*.

Un paio d'anni dopo la Corte di Giustizia si è occupata di un caso simile⁴¹⁵, ove un cittadino spagnolo chiedeva all'AEPD⁴¹⁶ che venisse eliminato, dai risultati che il motore di ricerca offriva digitando il suo nome, il riferimento ad una vendita all'asta di beni immobili di sua proprietà, avvenuta a seguito di un pignoramento del 1998. Ciò sulla scorta della considerazione per cui la vendita era avvenuta ed era stata definita parecchi anni addietro. Il Garante spagnolo accolse la richiesta dell'istante, la quale fu tuttavia prontamente impugnata da *Google Spain*. Giunta a Lussemburgo, la questione fu risolta dalla Corte di Giustizia come segue. In particolare, i giudici hanno stabilito che l'attività espletata dal motore di ricerca costituisce trattamento di dati personali, laddove, reperite le informazioni pubblicate da terzi, le indicizzi, memorizzi e metta a disposizione degli utenti della Rete secondo un determinato ordine di preferenza, sempre che tali informazioni contengano – evidentemente – dei dati personali⁴¹⁷. Da ciò discende che il gestore del motore di ricerca deve essere considerato "titolare" del predetto trattamento di dati personali, con l'ulteriore conseguenza che egli è soggetto alle disposizioni della direttiva 46/95/CE.

Alla luce di ciò, se al gestore del motore di ricerca è chiesto di eliminare determinati dati personali, egli è obbligato a provvedere in tal senso, attraverso la soppressione dei *link* verso pagine *web* contenenti i predetti dati personali dai risultati offerti a seguito di una ricerca sul motore in sua gestione, salvo che non sussistano delle condizioni di esclusione dell'obbligo⁴¹⁸. Si badi che tale obbligo "può autonomamente sussistere anche [...] quando la loro pubblicazione sulle pagine in questione sia di per sé lecita"⁴¹⁹.

A ben vedere, si tratta di espletare un bilanciamento tra, da un lato, l'interesse dei soggetti che navigano in rete ad ottenere le informazioni e i dati che hanno appositamente ricercato (e dei quali l'interessato chiede l'oscurazione⁴²⁰) e, dall'altro lato, il diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato stesso.

Pertanto, la Corte ribadisce che anche un trattamento di dati inizialmente lecito (ad es. la pubblicazione di una notizia che gode, tra gli altri, anche del

⁴¹⁵ C. Giustizia UE, 13 maggio 2014, *Google Spain SL, Google Inc. vs AEPD, Mario Costeja González*, causa C-131/12.

⁴¹⁶ Si tratta dell'*Agencia Española de Protección de Datos*, ovvero l'autorità spagnola competente a svolgere le funzioni di Garante della Privacy.

⁴¹⁷ PEZZELLA, *La diffamazione, op. cit.*, 2020, p. 996.

⁴¹⁸ *Ibid.*

⁴¹⁹ *Ibid.*

⁴²⁰ Preferisco utilizzare il termine "oscurazione" anziché "cancellazione", giacché l'interessato non chiede, né potrebbe ottenere, la cancellazione *sic et simpliciter* dei dati che lo riguardano, ma solo la non visibilità degli stessi attraverso la ricerca generica con un motore quale, ad es., Google.

requisito dell'attualità) può divenire, col tempo, incompatibile con la direttiva e necessitare, con l'occasione, l'offuscamento⁴²¹.

All'uopo, la Corte dispone che il soggetto interessato può *"rivolgere l'istanza di cancellazione direttamente al gestore del motore di ricerca, che deve in tal caso procedere al debito esame della sua fondatezza. E nei casi in cui il gestore non dia seguito a tale istanza, la persona interessata può adire l'autorità di controllo o l'autorità giudiziaria affinché queste effettuino le verifiche necessarie e ordinino l'adozione di misure precise conseguenti"*. In altri termini, la Corte riconosce il diritto alla deindicizzazione, il quale consiste sostanzialmente nella possibilità di eliminare dai risultati della ricerca il proprio nome in riferimento a quegli articoli per i quali si vuol far valere il diritto all'oblio⁴²².

Gli effetti della sentenza sul caso *Google Spain* sono stati notevoli, tanto a livello sovranazionale, pensando al caso *Fuchsmann v. Germany*⁴²³, quanto a livello dei singoli Stati membri.

In quest'ultimo caso, per quel che ci riguarda, basta ricordare la su citata sentenza delle Sezioni Unite, la n. 19681 del 22 luglio 2019⁴²⁴, la cui lettura ci consente di tirare le somme sul rapporto tra diritto di cronaca e diritto all'oblio esplorato sinora. In particolare, la Corte dispone che *"quando si parla di diritto all'oblio ci si riferisce, in realtà, ad almeno tre differenti situazioni:*

1. *quella di chi desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione;*
2. *quella, connessa all'uso di internet ed alla reperibilità delle notizie nella rete, consistente nell'esigenza di collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale (è il caso della sentenza n. 5525 del 2012);*
3. *e quella, infine, trattata nella citata sentenza Google Spain della Corte di giustizia dell'Unione europea, nella quale l'interessato fa valere il diritto alla cancellazione dei dati"*⁴²⁵.

⁴²¹ PEZZELLA, *La diffamazione*, op. cit., 2020, p. 997.

⁴²² *Ibid.*

⁴²³ Il caso riguarda la questione rilevata da un imprenditore ucraino (amministratore di alcune società di comunicazione in Germania) che lamentava di essere leso da alcune pubblicazioni inerenti a suoi presunti legami con la criminalità russa. In questa occasione, i giudici di Strasburgo hanno ribadito – *a contrario* – i principi del caso *Google Spain*, ritenendo sì prevalente l'interesse pubblico alla notizia sul diritto all'oblio dell'attore, ma in virtù di rigidi criteri, quali: il contributo dell'articolo ad un dibattito di interesse pubblico, le modalità utilizzate per ottenere l'informazione, le modalità impiegate nel raccontare la notizia, la funzionalità dell'informazione a raggiungere lo scopo informativo, la notorietà del soggetto coinvolto.

⁴²⁴ Già citata *supra* a nota 403 e 413.

⁴²⁵ Così al punto 8) della sentenza in esame.

L'episodio sottoposto all'attenzione delle Sezioni Unite – prosegue la Corte – rientra nella prima categoria, giacché *"rappresenta, per così dire, un caso classico, cioè un caso connesso col problema della libertà di stampa e la diffusione della notizia a mezzo giornalistico, rimanendo perciò escluso ogni collegamento con i problemi posti dalla moderna tecnologia e dall'uso della rete internet"*. Si riconferma, dunque, l'intuizione cui eravamo giunti *supra*, secondo cui ci sono diverse modalità per ledere il *right to be forgotten* del soggetto, alla luce delle diverse tecnologie di comunicazione.

Ma la sentenza delle Sezioni Unite non è interessante solo per la tripartizione delle manifestazioni del diritto all'oblio, atteso che conferma un'ulteriore considerazione svolta nel paragrafo precedente. In particolare, la Corte dispone che laddove *"un giornalista pubblica di nuovo, a distanza di un lungo periodo di tempo, una notizia già pubblicata – la quale, all'epoca, rivestiva un interesse pubblico – egli non sta esercitando il diritto di cronaca, quanto il diritto alla rievocazione storica (storiografica) di quei fatti"*. Questo appare chiaro alla luce della sentenza sul decalogo del giornalista, la quale ci indica i tre elementi necessari affinché possa dirsi legittimo l'esercizio del diritto di cronaca: riprendere una notizia pubblicata in passato in legittimo esercizio del diritto di cronaca non equivale perciò solo a nuovo esercizio di quel diritto. A tal fine occorre che sussistano nuovamente quei tre requisiti enucleati nella sentenza decalogo; altrimenti, lo scorrere del tempo avrà fatta emergere il diritto all'oblio del soggetto di quella notizia, il quale, in ottica di bilanciamento, prevale sul diritto di cronaca, mancando quest'ultimo del requisito dell'attualità della notizia (e quindi, più in generale, dell'interesse pubblico)⁴²⁶.

Senonché, la Corte correttamente precisa che *"in assenza di questi elementi, però, tornare a diffondere una notizia del passato, anche se di sicura importanza allora, costituisce esplicitazione di un'attività storiografica che non può godere della stessa garanzia costituzionale che è prevista per il diritto di cronaca. [...] Ne deriva che una simile rievocazione, a meno che non riguardi personaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico, ovvero fatti che per il loro stesso concreto svolgersi implicano il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti, deve svolgersi in forma anonima"*. In altri termini, laddove il giornalista volesse riprendere una notizia che in passato venne – da lui o da altri – legittimamente pubblicata in regime di diritto di cronaca, dovrà vincere il venire meno dell'attualità della medesima cagionato dallo scorrere del tempo, attraverso un nuovo fatto, ad essa connesso, che le conferisca nuovo interesse pubblico;

⁴²⁶ Per usare le parole della Corte: *"ciò non esclude, naturalmente, che in relazione ad un evento del passato possano intervenire elementi nuovi tali per cui la notizia ritorni di attualità, di modo che diffonderla nel momento presente rappresenti ancora una manifestazione del diritto di cronaca (in tal senso già la citata sentenza n. 3679 del 1998)"*.

altrimenti, egli avrà un più blando diritto alla rievocazione storica di un fatto, il quale esige l'anonimizzazione del soggetto della notizia stessa.

In ultima analisi, un breve cenno va fatto agli effetti che la sentenza della Corte di Giustizia ha spiegato sul piano del diritto positivo. In particolare, ponendosi in aderenza al disposto della sentenza *Google Spain*, anche il legislatore euro-unitario ha reagito alla sentenza stessa, conferendo finalmente un'espressa tutela al diritto all'oblio⁴²⁷. Nello specifico, essa alberga nell'art. 17 del Regolamento GDP, n. 2016/679⁴²⁸, rubricato "*diritto alla cancellazione*". Trattandosi di un atto di natura regolamentare, è giocoforza evidente la volontà del legislatore europeo di armonizzare con la maggior effettività possibile la disciplina dei singoli Stati membri in tema di dati personali.

L'art. 17 GDPR, al paragrafo 1, disciplina i casi in cui l'interessato, titolare dei dati personali di cui si tratta, ha il diritto ad ottenere dal titolare al trattamento la cancellazione dei medesimi, così come del resto è preannunciato nei considerando 65⁴²⁹ e 66⁴³⁰, dalla lettura dei quali si apprezza il riferimento

⁴²⁷ SANTISE, ZUNICA, *Coordinate ermeneutiche*, op. cit., p. 13.

⁴²⁸ Si tratta del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (*General Data Protection Regulation*), entrato in vigore il 24 maggio 2016, ma l'attuazione venne differita al 25 maggio 2018.

⁴²⁹ Il considerando 65: "*Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il 'diritto all'oblio' se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria*".

⁴³⁰ Il considerando 66: "*Per rafforzare il 'diritto all'oblio' nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell'interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali*".

esplicito al diritto all'oblio nei confronti di dati circolanti sia su carta stampata, sia in "ambiente online". Tra le varie ipotesi, si segnala quella per cui i dati personali non sono più necessari alle finalità per le quali sono stati raccolti, oppure quella per la quale l'interessato revoca il suo consenso, nonché quella che aggancia il diritto dell'interessato al trattamento illecito dei dati⁴³¹.

Al paragrafo 3 viene invece disciplinato il catalogo di ipotesi nelle quali i due precedenti paragrafi non si applicano, tra i quali casi si segnalano la necessità dell'esercizio del diritto di difesa, i motivi di interesse pubblico e, di superlativo interesse ai nostri fini, "l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione".

⁴³¹ L'art. 17 GDPR nella sua interezza così dispone: "Par. 1: L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b. l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c. l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
- d. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Par. 2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

Par. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

- a. per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- b. per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- c. per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
- d. a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
- e. per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria".

Dalla lettura delle disposizioni richiamate si nota la riconferma del risultato a cui erano giunte le varie corti nazionali e sovranazionali negli anni precedenti⁴³²: il diritto all'oblio esiste, ma non è assoluto. Esso abbisogna, semmai, di un bilanciamento che talvolta può essere demandato al giudice⁴³³, ma che già il legislatore europeo compie a livello generale⁴³⁴, come del resto si è già notato leggendo il paragrafo 3 dell'art. 17.

Se questi sono i meriti, è qui il caso di accennare a come una dottrina abbia evidenziato che il dettato normativo in parola faccia sorgere qualche dubbio, soprattutto con riferimento alla dicitura utilizzata in rubrica, vale a dire "diritto all'oblio"⁴³⁵. Dalle pronunce viste sopra, è assodato che tale espressione si riferisce alla nuova circolazione di notizie già rese pubbliche⁴³⁶; mentre, dalla lettura dell'art. 17 pare che il legislatore abbia inteso introdurre un diritto alla cancellazione dei dati "trattati" per la prima volta. Di fronte a questa discrasia, si potrebbe ipotizzare che il legislatore europeo abbia voluto costituire una nuova fattispecie di diritto all'oblio. Più correttamente, però, si deve ritenere che anche il nuovo articolo 17 si colloca nella costellazione disegnata dalla giurisprudenza europea in tema di diritto all'oblio⁴³⁷, giacché risulta difficile ipotizzare che il legislatore volesse discostarsene attraverso un riferimento improprio ad una nozione di *genesis* pretoria.

⁴³² E non solo: con la recentissima riforma Cartabia, l'attenzione del legislatore nei confronti del diritto alla deindicizzazione è più che mai attuale. Il riferimento corre, in particolare, all'art. 64 *ter* c.p.p. introdotto con il d.lgs. 150/2022, ove è stato implementato, nell'ambito del procedimento penale, un iter attraverso cui l'indagato o l'imputato, nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di archiviazione ovvero una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere può chiedere che venga omessa l'indicizzazione o che venga disposta la deindicizzazione sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, proprio ai sensi dell'art. 17 GDPR. È dunque interessante notare non solo che il diritto alla deindicizzazione è di interesse attuale anche per quanto concerne la politica legislativa, ma altresì che può nel concreto aversi tanto una richiesta di ottenere la deindicizzazione (ex art. 64 *ter*, comma 3, c.p.p.), quanto una richiesta volta a precludere l'indicizzazione (ex art. 64 *ter*, comma 2, c.p.p.), come due facce della stessa medaglia.

⁴³³ Sul punto va detto che piuttosto recentemente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (nella sentenza dell'8 dicembre 2022) ha affermato che sussiste il diritto alla deindicizzazione in capo al titolare dei dati pubblicati laddove semplicemente dimostri, con elementi di prova pertinenti e sufficienti, il carattere manifestamente inesatto delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato. E questo, sostiene la Corte, sulla scorta del fatto che si rende sempre necessario un bilanciamento dei diritti e, ad ogni modo, il diritto alla libertà d'espressione e di informazione non può essere preso in considerazione allorché si rivela inesatta, quantomeno, una parte delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato.

⁴³⁴ SANTISE, ZUNICA, *Coordinate ermeneutiche, op. cit.*, p. 13.

⁴³⁵ *Ivi*, p. 14.

⁴³⁶ *Ibid.*

⁴³⁷ *Ibid.*

Alla luce di quanto precede può ora farsi cenno ad un caso interessante. In breve, si tratta di un'intervista espletata da un giornalista nell'ambito di un'inchiesta – andata poi in onda su "Piazza Pulita" sul canale La7 – con l'utilizzo della telecamera nascosta⁴³⁸. Evidentemente, il caso fa emergere la questione sulla legittimità del trattamento, assunto che la registrazione audiovisiva non può essere preceduta da un'esplicita (e spesso neppure implicita) autorizzazione, pena la perdita sul piano dell'autenticità delle dichiarazioni dell'intervistato. Il caso è trattato da un'ordinanza del 24 agosto 2018 con cui il Tribunale di Massa ha accolto l'istanza di archiviazione *ex art. 409 c.p.p.* promossa dal Pubblico Ministero⁴³⁹, ritenendo dunque non necessario avanzare con il procedimento penale nei confronti del giornalista, perseguito per il reato di cui all'art. 167 co. 2 d.lgs. 196/03⁴⁴⁰.

Il Tribunale ha argomentato la propria decisione sulla base di un triplice ordine di considerazioni⁴⁴¹. In primo luogo, secondo il giudice il consenso deve presumersi dalla conoscenza della qualità di giornalista dell'interlocutore⁴⁴². In secondo luogo, il consenso dell'interessato non occorre per la divulgazione di dati sensibili protetti se viene *"rispettato il diritto di cronaca e dell'essenzialità dell'informazione"*, *"anche alla luce dei principi stabiliti dal codice deontologico dei giornalisti"*⁴⁴³. In terzo luogo, le dichiarazioni rese nell'intervista sono così allarmanti da giustificare l'attività del giornalista, essendo la medesima di estrema importanza per l'opinione pubblica, da un punto di vista mediatico e sociale⁴⁴⁴.

Inoltre, il Tribunale rileva che l'utilizzo della telecamera nascosta *"non solo era necessario per provare la provenienza delle dichiarazioni, ma era lecita ai sensi dell'art. 1 codice deontologico"*⁴⁴⁵, che onera il giornalista che raccoglie notizie per

⁴³⁸ La telecamera nascosta è uno strumento tipico nel giornalismo d'inchiesta.

⁴³⁹ Vedi l'ordinanza del Tribunale: <https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/08/Ordinanza-di-Archiviazione-D-P-.pdf>.

⁴⁴⁰ Si riporta qui per comodità di lettura il testo del comma 2: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies, ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocimento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni"*.

⁴⁴¹ A. RODONTINI, *Giornalismo d'inchiesta e privacy. Il diritto di cronaca prevale sulla tutela della privacy (art. 167, c. 2, D.Lgs. 196/03)*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2018, pp. 7-8.

⁴⁴² *Ibid.*

⁴⁴³ Così l'ordinanza in esame, che sembra raccordarsi anche con Cass. 7504/14. In particolare, i principi richiamati sono quelli stabiliti dagli artt. 5 e 6 del codice deontologico.

⁴⁴⁴ RODONTINI, *Giornalismo d'inchiesta, op. cit.*, pp. 7-8.

⁴⁴⁵ Art. 1 Codice Deontologico: *"Comma 1. Le presenti norme sono volte a temperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.*

una delle operazioni di cui all'art. 1, co. 2, lett. b) Legge Privacy (i.e. il trattamento dei dati personali) di rendere note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa.

Nella fattispecie, dunque, il giudice dà rilevanza giuridica all'attività del giornalista, in quanto funzionale all'interesse pubblico. Ciò, nonostante il giornalista abbia utilizzato una telecamera nascosta, senza dunque ottenere un previo ed espresso consenso del titolare dei dati personali, giacché altrimenti, è evidente, il giornalista non avrebbe potuto raggiungere il fine auspicato, o per impossibilità di provare la provenienza delle dichiarazioni, o per impossibilità di ottenerle in maniera autentica e non artefatta.

2.4. Di nuovo sul caso Madia: la decisione

Alla luce delle considerazioni ora svolte, è opportuno riprendere il caso Madia, di cui si è già accennato nel capitolo I. Come si è già detto *supra*⁴⁴⁶, l'inchiesta condotta dalla giornalista Laura Margottini ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica un caso particolarmente grave che coinvolge un politico italiano di spicco.

A seguito delle varie pubblicazioni sul caso di plagio, la Ministra ha ritenuto di citare in giudizio nel 2018 presso il Tribunale di Roma Laura Margottini, il direttore ed il vicedirettore de "Il Fatto Quotidiano", sostenendo *"la portata gravemente diffamatoria e lesiva nei suoi confronti degli articoli in contestazione, con particolare riferimento al difetto di verità delle notizie riportate nel brano"*⁴⁴⁷.

A tal proposito, l'attrice chiedeva *"la condanna dei convenuti solidalmente al risarcimento dei danni anche non patrimoniali subiti, liquidati secondo equità, nonché al pagamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 12 della*

Comma 2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche-dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/96".

⁴⁴⁶ Al § 3.1, del capitolo I.

⁴⁴⁷ Sentenza del Tribunale di Roma, 1° settembre 2021, dott.ssa Damiana Colla. Il provvedimento è consultabile in rete al seguente indirizzo: <https://www.roars.it/wp-content/uploads/2021/09/sent-n-14117-21.pdf>.

*legge n. 47/48, ritenuto il carattere dei brani diffamatorio e lesivo della propria immagine, onore e reputazione*⁴⁴⁸.

La sentenza è intervenuta il 1° settembre 2021 e merita di essere qui ripresa per il riconoscimento, da parte della giudice, la dott.ssa Damiana Colla, dell'importanza dell'attività giornalistica investigativa, sulla scia della decisione della Corte di Cassazione 16236 del 2010, già più volte incontrata nel corso del presente elaborato. Innanzitutto, è necessario evidenziare che la giudice, condivisibilmente, ha disposto che la diffamazione non è fonte di risarcimento dei danni allorquando il giornalista esercita legittimamente i diritti di cronaca e di critica giornalistica, entrambi espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione. Il tribunale capitolino afferma che *"tipica espressione del diritto di critica è il giornalismo di inchiesta, il quale, frequentemente, espone in maniera critica quanto appreso, conosciuto e scoperto direttamente dal giornalista nella sua attività di indagine e di ricerca della notizia svolta in maniera autonoma ed indipendente"*⁴⁴⁹. Si nota il richiamo al precedente della Corte di Cassazione del 9 luglio 2010, n. 16236, laddove viene dato a livello giurisprudenziale un autonomo riconoscimento del giornalismo d'inchiesta *"quale species più rilevante della attività di informazione"*. Sulla stessa linea interpretativa si era posizionata peraltro un'altra decisione della Corte di Cassazione, di poco successiva e richiamata nel caso Madia dalla giudice. Si tratta della sentenza n. 9337 del 27 febbraio 2013, in cui si legge che *"il giornalismo di denuncia [...] è tutelato dal principio costituzionale in materia di diritto alla libera manifestazione del pensiero, quando indichi motivatamente e argomentatamente un sospetto di illeciti, con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi normativi per potere essere chiarite [...]"*⁴⁵⁰.

Con ciò si apprezza come a seguito della sentenza n. 16236 del 2010 sia divenuto ricorrente in giurisprudenza l'orientamento di favore nei confronti del giornalismo investigativo. Ma non è tutto. La decisione del 2013 ha disposto che *"escluso il caso in cui il sospetto sia obiettivamente del tutto assurdo, [...] sempre che sussista anche il requisito dell'interesse pubblico all'oggetto della indagine giornalistica, l'operato dell'autore è destinato a ricevere una tutela primaria rispetto all'interesse dell'operatore economico su cui il sospetto è destinato eventualmente a ricadere: e ciò perché il risvolto del diritto all'espressione del pensiero del giornalista, costituito dal diritto della collettività ad essere informata non solo sulle notizie di cronaca ma anche sui temi sociali di particolare rilievo attinenti alla libertà, alla sicurezza, alla salute e agli altri diritti di interesse generale, sia*

⁴⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁴⁹ *Ibid.*

⁴⁵⁰ Cass., 27 febbraio 2013, n. 9337.

*operativo in concreto: operativo, evidentemente, alla condizione che, come anticipato, il sospetto e la denuncia siano esternati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti*⁴⁵¹.

Viene ancora una volta ribadita in una pronuncia di legittimità l'importanza del giornalismo d'inchiesta. E tale interpretazione viene richiamata alla lettera nella sentenza sul caso Madia, ove viene ribadito che *"il sospetto di illeciti (e la sua denuncia, oggetto primario del giornalismo di inchiesta), purché non sia meramente congetturale o calunniatorio, mantiene il proprio carattere propulsivo e induttivo di approfondimenti essendo autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero"*⁴⁵².

In altri termini, l'importanza della funzione sociale svolta dal giornalista d'inchiesta deve prevalere, soprattutto nei casi che toccano temi sociali di particolare importanza, quali quelli concernenti la libertà, la sicurezza, la salute. Tuttavia, ciò non potrà giammai condurre ad affermare la liceità di congetture od opinioni scostate in assoluto dal minimo livello di obiettività.

Infine, come si è già avuto modo di evidenziare nel capitolo I, dal punto di vista materiale la giudice evidenzia che Margottini ha sviluppato un'inchiesta precisa, accurata, approfondita⁴⁵³. Viene dato adeguato spazio alle prove del plagio, dimostrando dapprima documentalmente come ci sia una netta congruenza tra lo scritto della Ministra e quelli plagiati; in seguito, la scrittrice si è munita del parere di un esperto in materia, anch'esso condiviso con i lettori. Ciò a dimostrazione della serietà dell'inchiesta.

Alla luce di ciò, il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza risarcitoria della Ministra, condannandola alla rifusione di due terzi delle spese processuali (mentre per la restante terza parte, si è ordinata la compensazione).

3. Il diritto di critica: essenza e distinzione dalla cronaca

Al pari del diritto di cronaca, anche il diritto di critica trova copertura nell'art. 21 Cost., giacché si tratta di una manifestazione del pensiero che deve essere ammessa ove non travalichi i limiti costituiti, in primo luogo, dalla reputazione e dall'onore altrui. Senonché, la fondamentale distinzione che corre tra i due si rinviene nell'oggetto della pubblicazione: nell'esercizio del diritto di critica, il giornalista non si occupa meramente della narrazione di avvenimenti, ma esprime un'opinione personale o un giudizio⁴⁵⁴. La critica non persegue lo scopo di informare, giacché è funzionale ad esternare valutazioni e giudizi

⁴⁵¹ *Ibid.*

⁴⁵² *Ibid.*

⁴⁵³ *Ibid.*

⁴⁵⁴ PEZZELLA, *La diffamazione, op. cit.*, 2020, p. 653.

personali su un fatto vero, anche in considerazione dell'autorevolezza del soggetto che esprime la predetta opinione⁴⁵⁵.

Questa differenziazione si riflette sul piano del c.d. decalogo del giornalista. I tre requisiti delineati dalla nota sentenza della Corte di legittimità assumono, nel caso del diritto di critica, dei connotati pratici diversi. È invero evidente che la necessità di espletare un bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e quello pubblicistico alla libera manifestazione del pensiero appare come una sorta di *fil rouge* tra diritto di cronaca e diritto di critica: insomma, un minimo comun denominatore. Tuttavia, la distinzione che corre fra l'esercizio del diritto di critica e quello di cronaca ha un certo peso anche nel momento in cui va svolto il bilanciamento suddetto. Questo aspetto è molto evidente nel caso del requisito della verità della notizia, il quale, se ha una grande rilevanza nel caso del diritto di cronaca, non così nel caso del diritto di critica. A riprova di questo aspetto indicativo – che verrà esplorato più dettagliatamente *infra* – basta per ora ricordare come la Cassazione abbia affermato che i giudizi critici “*non sono mai suscettibili di valutazioni che pretendano di ricondurli a verità oggettiva*”⁴⁵⁶.

Soffermandoci adesso brevemente sugli altri due requisiti del decalogo del giornalista, è possibile notare che, per quanto attiene all'interesse pubblico, esso va ricercato non tanto nella conoscenza del fatto o dell'avvenimento sottostante alla critica, ma nell'interesse pubblico alla conoscenza della critica stessa⁴⁵⁷. Per fare un esempio, si potrebbe pensare al caso emblematico del critico d'arte che esterna le sue perplessità tecniche su di un'opera d'arte; oppure, al *talk show* in cui un parlamentare critica le scelte, le idee, le attività promosse da un diretto oppositore. Ciò che ha interesse pubblico non deve essere tanto l'opera pittorica o l'oppositore politico, ma bensì l'opinione o il giudizio espresso.

L'altro aspetto di rilievo attiene alla continenza da usare nell'esposizione. Come s'è visto, si tratta della correttezza formale che deve accompagnare l'espressione del proprio giudizio e che assume diversa intensità a seconda del diverso connotato o contesto in cui viene espressa l'opinione critica. L'apprezzamento della continenza va operato non in relazione al significato che assume un termine nella sua individualità; piuttosto, si deve dare uno sguardo d'insieme all'intero contesto in cui detto termine si colloca, avendo riguardo anche al titolo ed al modo della rappresentazione⁴⁵⁸. Nella valutazione del requisito della continenza va valutata anche la pertinenza dei termini utilizzati, i

⁴⁵⁵ A. GORGONI, *I limiti alla critica, alla satira e all'esercizio dell'arte*, in *Pers. Merc*, 2010, (1), p. 44.

⁴⁵⁶ Cass. n. 379 dell'11 gennaio 2005.

⁴⁵⁷ GORGONI, *I limiti alla critica, op. cit.*, p. 44.

⁴⁵⁸ Cass. n. 8908 del 31 luglio 1998.

quali, pur aspri e forti, comunque sono leciti se inerenti al tema di discussione⁴⁵⁹. Sennonché, se le espressioni risultino essere pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine, allora viene meno il requisito della continenza, giacché in tal caso esse appaiono come un attacco gratuito e morale alla persona⁴⁶⁰. È inoltre consolidato che diversi sono tra loro gli ambienti in cui accede la critica: critica politica, sindacale, professionale⁴⁶¹, storica⁴⁶². Nel caso su citato del politico, ad esempio, appare evidente come i limiti al diritto di critica siano meno restrittivi rispetto al caso della critica sindacale, o più in genere di quella rivolta ad un soggetto "privato"⁴⁶³.

Quanto precede viene rafforzato se si considera che la critica, esprimendosi in un giudizio ovvero nella manifestazione di un'opinione – che sarebbe contraddittorio pretendere rigorosamente obiettiva –, si differenzia dalla cronaca in quanto non si concreta nella semplice narrazione di fatti, ma comporta l'enunciazione di un *quid pluris*, il giudizio critico appunto, il quale risulta essere tanto più intenso quanto maggiore è l'attività pubblica del soggetto criticato.

L'esercizio dei diritti di critica e di cronaca può avvenire contestualmente, in un'unica pubblicazione. In tal caso, atteso che i parametri scriminanti della cronaca e della critica non sono completamente sovrapponibili, l'analisi sulla sussistenza dei medesimi andrà espletata nell'uno o nell'altro senso per le differenti parti della pubblicazione.

3.1. L'impossibilità di rispettare il requisito della verità: una critica a Cass. n. 9842 del 17 settembre 1998

Riprendendo il cenno svolto nel paragrafo precedente con riguardo al requisito della verità della notizia, esso – nell'ambito della critica – è suscettibile di scemare fino a scomparire. Ciò accade perché l'opinione critica non è mai rigorosamente obiettiva, giacché, citando la Suprema Corte, *"non può che essere*

⁴⁵⁹ Cass. n. 4853 del 1° febbraio 2017.

⁴⁶⁰ Cass. n. 35646 del 18 settembre 2008.

⁴⁶¹ In questo caso si pensi, ad es., alla critica utilizzata quale strumento di lotta commerciale tra due imprenditori concorrenti. In tal caso, rispetto alla critica politica, l'ambito di operatività del diritto di critica si restringe, alla luce dell'ampia tutela espletata dall'art. 2598, n. 2 cod. civ., il quale qualifica come atti di concorrenza sleale – e, dunque, illeciti – la diffusione *"di notizie e apprezzamenti sull'attività del concorrente, idonei a determinarne il discredito"*. Quanto precede è cristallizzato anche in giurisprudenza, *ex multis*: C. Cass. 11 novembre 2008, n. 42029.

⁴⁶² *Ibid.*

⁴⁶³ Ciò è stato sostenuto anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il 14 ottobre del 2008 nel caso *Petrina c. Romania*. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha ritenuto illegittima la critica politica perché priva di una *"base fattuale sufficiente"*, perciò volta soltanto a delegittimare l'avversario politico.

fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti"⁴⁶⁴.

Ora, se questo assunto pare condivisibile, non così invece sembrava ad una corrente giurisprudenziale in auge pochi anni fa ed ora certamente minoritaria, benché non del tutto abbandonata. Ci si riferisce, in particolare, a quel filone corroborato dalla Suprema Corte con la sentenza del 17 settembre 1998, n. 9842, e riconfermato da alcune pronunce dei primi anni 2000⁴⁶⁵.

Secondo questa corrente giurisprudenziale, l'esercizio del diritto di critica postula, oltre al pacifico necessario rispetto degli altri due requisiti, che venga "*stigmatizzato un fatto obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali, o ritenuto tale per errore assolutamente scusabile*", non essendo sufficiente la c.d. verità putativa, ovvero meramente supposta del fatto diffamatorio senza previa acquisizione, attraverso le opportune verifiche e controlli, dell'effettiva sussistenza dei fatti denunciati. Tale orientamento pone l'elemento della verità del fatto oggetto di critica come essenziale per la vittoria, in sede di bilanciamento, del diritto di critica sulla reputazione. Evidentemente, si traccia un parallelismo con il diritto di cronaca, che invece andrebbe evitato, alla luce della differenziazione vista *supra*.

Successivamente, la giurisprudenza ha recepito questa linea di pensiero, evidenziando come l'esercizio del diritto di critica presupponga un fatto preesistente, sul quale il giornalista deve espletare un controllo di verità, giacché solo sulla base di ciò è possibile ritenere legittimo l'esercizio della critica⁴⁶⁶. Anche più recentemente la Corte di Cassazione ha affermato che il requisito della verità è un elemento imprescindibile per il legittimo esercizio della critica; verità che, si ribadisce, va ricercata nel fatto storico posto alla base dell'elaborazione critica⁴⁶⁷.

Questo orientamento è stato sostenuto altresì dalla dottrina immediatamente successiva alla sentenza decalogo. A ben vedere, si tratta di un'interpretazione risalente, secondo cui, citando Niro⁴⁶⁸, gli stessi limiti evidenziati con riferimento al temperamento tra il diritto di cronaca e il diritto all'onore sono operativi anche con riferimento al bilanciamento che coinvolge il diritto di critica, atteso che – si sosteneva – non è possibile formulare opinioni che non siano fondate su notizie e dati di pura e semplice conoscenza, né fornire

⁴⁶⁴ Cass. n. 7499 del 27 giugno 2000.

⁴⁶⁵ Oltre alla più volte citata Cass. n. 9842 del 17 settembre 1998, si veda *ex multis*, Cass. n. 3287 del 16 marzo 2000; Cass. 22 marzo 2000, n. 5941; Cass. 1° agosto 2000, n. 8635; Cass. 17 novembre 2017, n. 8721, caso Coppola; Cass. 4 novembre 2014, n. 7715, caso Caldarola; Cass. 27 settembre 2013, n. 40930, caso Travaglio.

⁴⁶⁶ Cass. n. 31037 del 9 agosto 2000.

⁴⁶⁷ Cass. n. 40930 del 27 settembre 2013.

⁴⁶⁸ M. NIRO, *Diritto di cronaca e tutela della persona: un difficile bilanciamento di interessi*, in *Corr. Giur.*, 1985, (9), p. 943.

informazioni che non vengano influenzate dall'opinione di chi le trasmette⁴⁶⁹. Pertanto, anche una critica lesiva dell'altrui onore sarà legittima ove sia non solo espressa in forma corretta, ma altresì abbia ad oggetto una notizia veritiera⁴⁷⁰.

L'obiezione che può muoversi a questa interpretazione si fonda sulla fondamentale distinzione tra critica e cronaca. In particolare, solo la seconda ha come oggetto principale della pubblicazione il fatto in sé, che necessita dunque di essere raccontato nel modo più obiettivo possibile (sebbene, come si è visto, una minima componente interpretativo-cognitiva dello scrittore sussiste sempre). Non così la critica, che invece pone in primo piano il giudizio di chi scrive, che necessariamente non può, né deve, essere obiettivo, essendo tale requisito a priori contraddittorio con l'esternazione di un giudizio personale⁴⁷¹. Da quanto emerge è fisiologico sostenere l'inutilità del requisito della verità di una pubblicazione connotata da caratteri intrinsecamente soggettivi. Piuttosto, si potrà sostenere la dovuta obiettività del fatto-base su cui cade la critica, ma l'opinione in sé potrà dirsi, al più, fondata o infondata, persuasiva o non persuasiva, convincente o meno⁴⁷².

Da questo punto di vista, è curioso notare come l'opposto indirizzo che esclude la necessità della verità obiettiva del fatto-base abbia origine in alcune sentenze di merito degli anni '90, quando presso la Suprema Corte vigeva ancora consolidato l'orientamento opposto. Da queste sentenze germoglia l'orientamento condivisibilmente oggi maggioritario, secondo cui, nell'ambito dei giudizi critici, devono essere rispettati i parametri dell'interesse pubblico e, in modo più elastico che nel diritto di cronaca, la continenza espressiva, ma non può pretendersene l'assoggettamento al requisito della verità oggettiva⁴⁷³.

In questa scia si colloca anche un'interessante sentenza del Tribunale di Torino, nella quale il giudice del merito ha ribadito che *"la critica consiste nell'espressione di un giudizio o di un'opinione e si fonda su di una interpretazione di fatti e comportamenti, che sarebbe contraddittorio pretendere rigorosamente obiettiva od assolutamente oggettiva. Tale interpretazione non può pertanto che essere soggettiva e corrispondente al particolare angolo visuale di colui che la manifesta, sicché l'unico limite che essa deve rispettare è quello dell'interesse pubblico e sociale dell'argomento trattato"*⁴⁷⁴. In realtà, il caso è interessante anche per un altro aspetto. Si tratta, in particolare, della possibilità di ammettere che ad

⁴⁶⁹ P. BARILE, S. GRASSI, *Informazione (Libertà di)*, in *Noviss. Dig. It., App.*, 1983, (5), p. 206.

⁴⁷⁰ NIRO, *Diritto di cronaca*, op. cit., p. 943.

⁴⁷¹ F. AGNINO, *Diritto di critica e tutela dell'onore: nulla di nuovo sotto al sole*, in *Danno resp.*, 2013, (2), p. 162.

⁴⁷² *Ibid.*

⁴⁷³ Trib. Roma, 24 marzo 1995; Trib. Roma 26 marzo 1997.

⁴⁷⁴ Trib. Torino, 21 aprile 1998, in *Dir. Inf.*, 1999, (1), p. 72.

essere lesa dal diritto di critica sia la reputazione di una persona giuridica, giacché – stando a quanto dice il giudice – *“la giurisprudenza più moderna ammette da tempo l’ammissibilità della lesione, civilisticamente e penalmente rilevante, della sfera di onore e reputazione, di una persona giuridica”*⁴⁷⁵. Da questo punto di vista, dunque, possiamo tracciare un parallelismo tra la persona fisica e la persona giuridica, anche laddove la lesione sia – come nel caso di ispecie – procurata da un socio (nella fattispecie, il noto comico Giuseppe Grillo).

La possibilità di controllare la verità di un giudizio non può che essere limitata ad evidenze proprie del discorso scientifico, oppure, ma più raramente, a giudizi comunque suscettibili di verifica empirica (e ciò accade quando, per ragioni puramente accidentali, si riferiscono a fatti provati o che si possono in qualche modo provare); negli altri casi – che costituiscono, lo si ricorda, la più parte – la pretesa di controllare la verità dei giudizi espressi sarà assolutamente impropria⁴⁷⁶.

Come anticipato, anche la prevalente giurisprudenza di legittimità ha successivamente aderito al predetto principio, riassunto dall’espressione mutuata da Cass. n. 20474 del 2002: *“la scriminante del diritto di critica [...] presuppone un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza del fatto fondante le opinioni espresse”*. E in questo solco si è incardinata anche la giurisprudenza della Corte EDU, che ha affermato che un’opinione, per definizione, non si presta ad una dimostrazione di veridicità⁴⁷⁷.

Molto recentemente, i giudici della Suprema Corte sono tornati sulla questione in questi termini: *“il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l’esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all’opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi”*⁴⁷⁸.

In buona sostanza, si potrebbe concludere che nell’esercizio del diritto di critica, il requisito della verità si traduca in un richiamo all’osservanza delle regole di correttezza metodologica. Esso si realizza, anzitutto, attraverso l’onere di motivazione dei giudizi emessi, enunciando specificamente gli elementi (oggettivi) del fatto che giustificano il giudizio stesso; in secondo luogo, si realizza

⁴⁷⁵ *Ivi*, p. 68.

⁴⁷⁶ AGNINO, *Diritto di critica*, *op. cit.*, p. 162.

⁴⁷⁷ Corte EDU 25 luglio 2001, Perna.

⁴⁷⁸ Cass. n. 3148 del 23 gennaio 2019.

attraverso l'obbligo di controllare attentamente che gli elementi di fatto richiamati siano conformi a quanto il giornalista conosce della realtà⁴⁷⁹.

3.2. Una figura limitrofa: il diritto di satira

La satira è quel genere di composizione caratterizzata da comicità o moralismo, che mette in risalto costumi o atteggiamenti della generalità delle persone, di alcune categorie o perfino di singoli, utilizzando a tal fine varie modalità e intensità di ironia (sarcasmo, caricatura, ecc.)⁴⁸⁰. Il diritto di satira trova pacificamente copertura costituzionale negli articoli 21, in tema di libertà di manifestazione del pensiero, e 33, che tutela la libertà di elaborazione artistica e scientifica⁴⁸¹.

Dalla duplice natura del diritto di satira come manifestazione del pensiero e manifestazione artistica discende che esso non può essere semplicemente sussunto nell'alveo in cui accedono il diritto di critica e di cronaca, con la conseguenza che vanno rivisti anche i limiti all'esercizio dello stesso. In particolare, proprio la connotazione di espressione artistica permette di accludere la satira altrove rispetto alla cronaca e alla critica, con la conseguenza che ad essa non potranno applicarsi i limiti tracciati dalla sentenza decalogo⁴⁸². Questa linea di pensiero appare condivisa da quella giurisprudenza e dottrina che apprezzano il principio tracciato da Nuvoletti già negli anni '70, secondo cui ciò che appare ispirato dallo scopo di realizzare l'immaginazione non può mai offendere l'onore e la reputazione delle persone esistenti⁴⁸³.

A questo punto della trattazione è agevole concludere che persino il diritto di satira, in quanto trattasi pacificamente di un diritto non assoluto, debba incontrare dei limiti alla sua operatività. Essi, nello specifico, si rinvergono nella notorietà del soggetto della satira e in un certo grado minimale di continenza delle esposizioni⁴⁸⁴.

Questa ricostruzione del perimetro della satira non è peraltro priva di critiche. In particolare, emerge la dubbia idoneità del requisito della notorietà del personaggio ad individuare nettamente il discrimine tra satira lecita o meno, sia nel senso di *vulnus* di tutela rispetto a quel minimo grado di riservatezza che va comunque garantito anche ai soggetti noti, sia nel senso di eccessiva tutela verso un'attività satirica svolta nei confronti non già di una persona fisica, ma ad

⁴⁷⁹ AGNINO, *Diritto di critica*, op. cit., p. 162.

⁴⁸⁰ PEZZELLA, *La diffamazione*, op. cit., 2020, p. 755.

⁴⁸¹ *Ivi*, p. 759.

⁴⁸² E. INFANTE, *Satira: diritto o delitto?*, ne *Dir. Inf.*, 1999, (2), p. 387.

⁴⁸³ *Ibid.*

⁴⁸⁴ *Ivi*, p. 388.

esempio, di costumi o abitudini di una comunità di persone. Mi riferisco alla satira di costume, ossia quelle ipotesi in cui oggetto di una smitizzazione non siano, appunto, delle persone fisiche, ma *status symbol* o modi di comportarsi⁴⁸⁵. Non solo. Fra breve vedremo che un problema simile si è ripresentato molto recentemente in tema di satira religiosa. Ad ogni modo, i limiti al diritto di satira sono, anche qui, soltanto l'interesse e la continenza nell'espressione: manca il riferimento alla verità dei fatti cui si riferisce la caricatura.

Dal punto di vista dello scopo, satira e critica sembrano più vicine rispetto a quanto non sia la critica alla cronaca. Invero, mentre quest'ultima ha il fine perlopiù di informare il destinatario, satira e critica, invece, paiono più funzionali a far riflettere, promuovendo un diverso punto di vista – critico appunto – su un determinato soggetto, fatto o pensiero. Tuttavia, la satira si connota per avere una componente ulteriore rispetto alla critica, rinvenibile, come si è visto, nel connotato artistico o scientifico che invece esula nella critica in senso stretto. È interessante notare come la Corte di Cassazione abbia ritenuto essere idoneo a ledere la reputazione altrui anche un quadro o un affresco. Nello specifico, la Corte ha disposto che *"è conferita insindacabile valenza diffamatoria derivata ai quadri per le didascalie che vi sono apposte e per la simbologia pittorica delle modalità di rappresentazione dei personaggi, sempre riconducibili a situazioni esclusivamente personali delle rispettive esperienze esistenziali, che vi finiscono espresse in termini denigratori"*⁴⁸⁶. In tal caso, laddove – come spesso accade – il significato del quadro sia esplicito in un libretto o in un *magazine*, tale lesione arrecata dal quadro incontra l'applicabilità dell'aggravante del mezzo della stampa.

Tra le forme che può assumere la satira, quella che – purtroppo – fu di recente oggetto di cronaca è la satira religiosa⁴⁸⁷. Esistono tre tipi di satira religiosa: a seconda dell'oggetto della caricatura, abbiamo la satira rivolta agli apparati di una determinata religione (si pensi, ad es., alla Chiesa cattolica, al Papa, all'Imam), quella rivolta ai simboli e alle entità spirituali (si pensi, ad es., a Dio, a Gesù, a Maometto) e, infine, quella rivolta alla comunità dei fedeli (si pensi, ad es., ai cattolici, ai musulmani, agli ebrei)⁴⁸⁸. Se quanto abbiamo detto poc'anzi è confermato, allora il primo tipo di satira religiosa non pone particolari problemi di liceità, giacché ha ad oggetto un soggetto che svolge una funzione, in qualche modo, pubblica⁴⁸⁹. Più delicata, invece, è la satira rivolta a simboli di una religione

⁴⁸⁵ *Ibid.*

⁴⁸⁶ Cass. pen., Sez. V, Sent., 29 ottobre 2004, n. 42375, in dirittoegiustizia.it.

⁴⁸⁷ Le vicende cui ci si riferisce sono quelle che hanno cagionato l'uccisione di alcuni vignettisti del settimanale satirico *Charlie Hebdo*, il 7 gennaio 2015 a Parigi.

⁴⁸⁸ PEZZELLA, *La diffamazione*, *op. cit.*, 2020, p. 793.

⁴⁸⁹ A. TOMANELLI, *La satira religiosa*, in www.difesadellinformazione.it.

e, ancor di più, rivolta ai fedeli, i quali non rappresentano un soggetto pubblico, ma una collettività di soggetti anonimi che non hanno certamente scelto di esporsi pubblicamente⁴⁹⁰. Invero, per quel che riguarda i riferimenti spirituali o simbolici di una certa fede, non può concepirsi un messaggio satirico, atteso che non sono figure terrene e, quindi, prive di dimensione pubblica, pur rivestendo un ruolo primario nella sfera interiore del fedele⁴⁹¹. Se quanto precede è vero, *a fortiori* lo sarà nei confronti della comunità religiosa, poiché anche qui manca il necessario connotato di pubblicità, sebbene – è doveroso rilevarlo – alcune comunità religiose, come quella ebraica, sono spesso oggetto di “satira”.

Peraltro, nel caso in cui il messaggio satirico risulti talmente estremo da apparire funzionale all’offesa e al pregiudizio razziale in luogo della volontà di far riflettere, a ben vedere non si porrà più un problema inerente alla diffamazione, ma al vilipendio alla religione.

4. L’attuazione dell’equo bilanciamento nella giurisprudenza di merito in tema di giornalismo d’inchiesta

Quanto detto nei paragrafi precedenti consiste sostanzialmente nell’elaborazione, realizzata dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina più autorevole, dei principi fondamentali per operare il bilanciamento tra le situazioni giuridiche soggettive che normalmente si trovano in conflitto nell’ambito dell’attività del giornalista, anche investigativo.

Peraltro, per fornire una visione il più possibile completa e concreta circa l’applicazione dei principi della materia, risulta fondamentale volgere uno sguardo ad alcune delle decisioni più interessanti delle corti territoriali. Dal momento che dalla selezione di casi proposti le corti di merito si trovano prevalentemente dinnanzi a conflitti che concernono, da un lato, la reputazione, l’onore e la riservatezza del soggetto della notizia e, dall’altro, la libertà di espressione del giornalista investigativo, ci si potrebbe aspettare – a questo punto della trattazione – che la chiave adoperata dai giudici per risolvere il necessario bilanciamento consista proprio nell’applicazione dei principi di cui al c.d. decalogo del giornalista, tenendo in debito conto quanto viene disposto da Cass. 16236/2010, che ha fornito un esplicito riconoscimento anche al giornalismo d’inchiesta. Si cercherà pertanto ed anzitutto di constatare questa previsione.

Secondariamente, l’interesse che l’analisi suscita attiene alle modalità con cui effettivamente il giudice di merito applica i principi della materia e come, dunque, essi prendono forma nella sostanza del caso concreto. Infine, in alcuni casi si avrà modo di conoscere come la figura del *whistleblower*, oggetto di

⁴⁹⁰ PEZZELLA, *La diffamazione, op. cit.*, 2020, 793.

⁴⁹¹ *Ibid.*

approfondimento nella sezione II, si inserisca nel lavoro del giornalista investigativo.

4.1. Tribunale di Bologna, 3 luglio 2020, n. 997

Questa prima interessante decisione origina dalla richiesta di condanna al risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa promossa dalla società calcistica Bologna F.C. nei confronti di un giornalista de "La Repubblica – Bologna" (oltre che nei confronti del giornale e del direttore). Il giornalista avrebbe fatto emergere, nel corso di più pubblicazioni, talune presunte irregolarità contabili del bilancio della società calcistica, oltre ad alcune operazioni in conflitto di interessi intraprese con la società Innova S.r.l. (collegata ad alcuni membri del C.d.A. di Bologna F.C.). Parte attrice identifica il sig. Giorgio Rosa, ossia un ex dipendente della società Innova S.r.l., quale fonte del giornalista, nei confronti del quale peraltro pende un parallelo giudizio penale per estorsione. Invero, parrebbe che il sig. Rosa avesse minacciato la società calcistica di rendere pubbliche queste informazioni se non gli avesse corrisposto quanto richiesto⁴⁹².

Nella sua decisione, il giudice pare applicare il metodo poc'anzi evocato. Egli anzitutto chiarisce la nozione di giornalismo, stabilendo che esso non si connota soltanto per la mera esposizione di fatti, potendo essere volto *"anche al commento, all'elaborazione di notizie da parte del giornalista, che può confezionare il messaggio con apporto soggettivo tale da estrinsecarsi in un'opinione personale, di approvazione o di disapprovazione rispetto al messaggio riportato, con ciò esercitando il c.d. diritto di critica"*.

Inoltre, il giudice, ricordando la funzione di *watchdog* che il giornalista svolge per il corretto funzionamento di una democrazia, riconosce tutela sia sotto l'ombrello protettivo dell'art. 21 Cost., sia sotto quello dell'art. 10 CEDU. E ancora, a riconferma di quanto abbiamo detto, il giudice ribadisce – ricordando il caso Corte Edu, Grande Camera, causa PERNA c. ITALIA (Ricorso n. 48898/99) – che tale attività può giustificare anche un certo grado di esagerazione o persino di provocazione. Per godere di questa protezione, il giornalista deve vagliare *"responsabilmente le fonti delle notizie che divulgano, specialmente se costituiscono una potenziale diffamazione nei confronti di qualcuno"*. In altri termini, il giornalista deve già astenersi dal divulgare notizie lesive, ma piuttosto verificare attentamente l'attendibilità delle notizie che pubblica. Da ciò si comprende l'operatività della scriminante putativa: il giornalista non dovrà dimostrare la verità di quanto detto, ma piuttosto di aver agito in buona fede e con professionalità nell'espletare il vaglio di attendibilità della notizia.

⁴⁹² Trib. Bologna, Sez. III Civile, R.G. 903/2018, sentenza del 3 luglio 2020, n. 997, in *Giuraemilia.it*.

In secondo luogo, il giudice afferma che ciò non esclude sempre e comunque che la notizia non sia lesiva. Invero, è necessario espletare il bilanciamento tra opposte esigenze di cui si è ampiamente detto nei paragrafi precedenti. In particolare, ci si deve servire del c.d. catalogo del giornalista per operare il predetto bilanciamento, anche laddove il giornalista eserciti il diritto di critica (cfr. Trib. Roma sez. I, 16/10/2015, n. 20751).

In terzo luogo, va tenuto conto di quanto segue. Se il giornalista acquisisce la notizia non attraverso canali ufficiali, ma piuttosto espletando personalmente l'indagine, l'attività assume i connotati del giornalismo d'inchiesta. E con tale nozione *"si intende una divulgazione di uno o più articoli che illustrano aspetti poco noti di una questione, o che fanno il punto su un problema di interesse generale, mediante lo svolgimento di apposite indagini da parte del giornalista"*⁴⁹³. Dal momento che l'attività espletata dai convenuti attiene al giornalismo d'inchiesta, notiamo che il giudice correttamente richiama la nota sentenza della Cass. civ., Sez. 3, n. 16236 del 09/07/2010, ampiamente studiata sopra. Guardando alle pubblicazioni asseritamente lesive, il giornalista ha rilevato che *"pare che ci siano alcuni partner commerciali rossoblù che sono riusciti a farsi pubblicità allo stadio senza aver mai ricevuto fatture dal Bologna"* (circostanza confermata dalla società con un comunicato stampa), con cui ammette che *"la mancata fatturazione di un passaggio pubblicitario in una partita allo stadio è un episodio già noto al Club"*.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il giudice valuta come veritiere le notizie riportate dal giornalista ed afferma che, per la stessa esigenza di fornire al pubblico maggior chiarezza su certi fatti, l'inchiesta sul presunto conflitto di interessi è del tutto lecita. Inchiesta che è stata espletata legittimamente in quanto appare verosimile la sussistenza del conflitto di interessi lamentato. Sul punto il giudice, tra l'altro, ha modo di specificare che *"nei passaggi in cui l'autore "mischia" la cronaca dei fatti con dei giudizi valoriali concretanti una critica, è importante valutare attentamente il profilo della continenza degli scritti, che, come detto, nel caso di specie appare sempre rispettato (Cass. civ., sez. 3, 20/01/2015, (ud. 07/11/2014, dep. 20/01/2015), n. 841)"*. Inoltre, viene rilevato che le poche inesattezze in cui è incappato il giornalista nella narrazione dei fatti non mutano la sostanza di essi.

Si può osservare che il giudice non svolge solo delle considerazioni di ordine generale con riferimento all'attività giornalistica espletata dal convenuto, ma altresì analizza ogni singola espressione di ciascuno degli scritti censurati, valutandole poi nel complessivo contesto in cui esse si collocano.

La conclusione cui giunge il giudicante, all'esito del giudizio sull'ingiustizia dell'attività esercitata, è l'esclusione della responsabilità per diffamazione del giornalista, anche alla luce della recentissima sentenza della Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 9337 del 27.02.2013, già peraltro evocata a proposito del caso Madia,

⁴⁹³ *Ibid.*

secondo cui il sospetto, purché non meramente congetturale o calunniatorio, deve mantenere il proprio carattere propulsivo e induttivo di approfondimenti, essendo autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero.

Alla luce di ciò, difettando la lesione nei confronti di parte attrice, il giudice rigetta tutte le domande e condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite.

4.2. Tribunale di Reggio Emilia, 13 maggio 2021, n. 611

Il caso origina dalla richiesta di risarcimento danni da diffamazione promossa da una ONLUS nei confronti di un giornalista, del direttore responsabile e dell'impresa editrice de "L'Espresso"⁴⁹⁴. La lesione lamentata si sarebbe prodotta dalla pubblicazione di un'inchiesta sul sito internet del quotidiano. Il giornalista rilevava che una fitta rete di ONLUS lombarde risultava politicamente schierata, organizzando la propria attività con il fine di ampliare il consenso di una certa corrente politica estremista. A sostegno di questa conclusione portava ad esempio l'attività svolta da parte attrice.

Il giudice, al punto 4 della sentenza, afferma che per comprendere se l'attività giornalistica sia esercitata legittimamente è opportuno operare il necessario bilanciamento con l'ausilio del c.d. decalogo del giornalista. Inoltre rileva che tale bilanciamento, nel caso di specie, va effettuato solo nei confronti della sussistenza del requisito della verità (almeno putativa) della notizia, visto che parte attrice ha censurato la pubblicazione solo sotto questo profilo, con ciò dimostrando l'autonomia di ciascuno dei tre requisiti del c.d. decalogo.

Al punto 6, il giudice evidenzia che la particolare forma di giornalismo di cui si tratta corrisponde a quello d'inchiesta, sulla scorta della considerazione per cui l'articolo corrisponde al risultato di un'indagine personalmente condotta dal giornalista, attraverso il reperimento diretto di diverse notizie, provenienti da fonti differenti. Sul punto dunque è fondamentale rifarsi alle due sentenze della Cass. sopra studiate: la 16236 del 2010 e la 4036 del 2021, che accordano ampia tutela ordinamentale al giornalismo investigativo. Ed in particolare, afferma che *"detta modalità di fare informazione non comporta violazione dell'onore e del prestigio di soggetti giuridici, con relativo discredito sociale, qualora ricorrano: l'oggettivo interesse a rendere consapevole l'opinione pubblica di fatti e avvenimenti socialmente rilevanti; l'uso di un linguaggio non offensivo e la non violazione di correttezza professionale"*⁴⁹⁵.

⁴⁹⁴ Trib. Reggio Emilia, Sez. I Civile, R.G. 2383/2017, sentenza 13 maggio 2021, n. 611, in *Giuraemilia.it*.

⁴⁹⁵ *Ibid.*

Si apprezza dunque come il giudice fornisca quella particolare forma tutela al giornalismo d'inchiesta, proprio in considerazione del fatto che il giornalista ricerca in autonomia le fonti alla base della propria pubblicazione.

Su queste basi il giudice ha escluso la responsabilità del giornalista, atteso che il giudizio sull'attendibilità delle fonti ha dato esito positivo, talché quanto sostenuto ha trovato conferma sia in documenti di altro contenuto, formati dalle stesse associazioni prese in esame, sia nella reazione della medesima attrice.

4.3. Tribunale di Reggio Emilia, 1° marzo 2022, n. 263

Il caso che si sta per analizzare, peraltro recentissimo, è interessante per almeno due ordini di ragioni. La prima concerne il metodo con cui il giudice nel concreto effettua il controllo di legittimità dell'attività giornalistica. La seconda ragione riguarda, invece, la qualificazione giuridica della lesione cui perviene il giudice all'esito del giudizio di illegittimità. Interessante, poi, evidenziare che parte convenuta chiede il risarcimento del danno da lite temeraria, che, si vedrà, è un'ipotesi tutt'altro che infrequente in questi casi. E non potrebbe essere diversamente, alla luce delle frequenti azioni infondate, minacciate prima ed esperite poi, quelle azioni che nel primo capitolo abbiamo definito "querelle bavaglio", o SLAPPs.

Il fatto alla base della controversia concerne una serie di articoli che raccontano della richiesta di variazione della categoria di attribuzione del liozima utilizzato nel Grana Padano DOP da "additivo conservante" a "coadiuvante tecnologico"⁴⁹⁶. Tale richiesta, inviata dal Consorzio del Grana Padano al Ministero della Salute, ha incontrato il successivo parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità, con il conseguente accoglimento da parte del Ministero. Negli articoli, specie nell'ultimo, viene denunciata una presunta collusione tra l'istante e il Ministero, al fine di ottenere il consenso all'utilizzo di una diversa espressione nell'etichetta. E ciò, si scrive, ai danni del diretto concorrente Parmigiano Reggiano. Secondo il Consorzio, invece, negli articoli si prescinde dagli studi e dalle ricerche che hanno consentito di accertare che il liozima nel Grana Padano DOP cessa la propria azione conservante, attorno al sesto mese di stagionatura, dunque tre mesi prima che il formaggio possa assumere, tramite la marchiatura, la qualifica di Grana Padano DOP. Pertanto, è del tutto normale il parere positivo del Ministero.

Alla luce di ciò, il Consorzio chiede il risarcimento del danno, patrimoniale e non, alla reputazione e all'immagine. L'impresa editrice, di contro, giustifica la propria attività come esercizio del diritto di critica, nella specie dell'inchiesta

⁴⁹⁶ Trib. Reggio Emilia, Sez. II Civile, R.G. 4463/2019, sent. 1° marzo 2022, n. 263, in *Giuraemilia.it*.

giornalistica, e chiede la condanna di parte attrice al risarcimento del danno da lite temeraria.

Come nei casi precedentemente incontrati, il giudice ricorda anzitutto una serie di principi della materia, tra i quali il decalogo del giornalista, con particolare *focus* sulla diligenza che l'autore della pubblicazione deve impiegare, ossia la maggiore diligenza e prudenza possibili, precisando che è onere del giornalista di offrire la prova della cura posta negli accertamenti svolti per vincere dubbi e incertezze prospettabili in ordine alla verità della notizia (cfr. Cass. pen., sez. V, 31.03.1999 n. 12024). In particolare vengono passati in rassegna tutti e tre i requisiti del decalogo, esplicitandone i presupposti. Inoltre, con specifico riferimento alla differenza tra cronaca e critica, emerge che in quest'ultima *"si innesta l'esposizione di un giudizio personale, che può ritenersi legittimo sempre che non si traduca in espressioni di gratuito dilleggio (cfr. Cass., sez. III, 26.08.2020 n. 17802)"*.

Dopodiché, ai punti 4 e 5 il giudice passa al setaccio, singolarmente, tutte le espressioni censurate da parte attrice, contenute in ciascun articolo oggetto di giudizio, ricordando all'uopo che *"il giudizio sul carattere diffamatorio ed offensivo di uno scritto va condotto, non già sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, ma alla stregua di una valutazione complessiva del suo contenuto (cfr. Cass., sez. III, 07.08.2013 n. 18769)"*. Sicché solo quando lo scritto sia dotato di un'oggettiva carica offensiva della reputazione altrui può allora porsi il problema dell'efficacia esimente del diritto di cronaca e di critica.

Di taluni passaggi censurati da parte attrice in merito all'utilizzo del liozima, il giudice dispone che, pur non essendo fatti veri, opera comunque la scriminante della verità putativa. Per quanto riguarda quelli concernenti il confronto tra Grana Padano e Parmigiano Reggiano, il giornalista – ritiene il giudice – ha operato con obiettività il paragone.

Diverso, invece, è l'esito con riferimento alle espressioni utilizzate nell'ultimo articolo, quello del 29 dicembre 2018, ove già dal titolo – il cui tenore è: *"Scandalo liozima. Chi protegge il Grana Padano al ministero?"* – il giornalista evidentemente supera il limite della continenza, laddove non dimostra i fatti dai quali il Consorzio del Grana Padano parrebbe aver ottenuto il denunciato indebito beneficio da parte dei reparti ministeriali intervenuti nella vicenda, ma bensì allude a possibili "collusioni" che avrebbero garantito al Grana Padano l'eliminazione della dicitura conservante. Il giudice condivisibilmente ritiene che la veridicità di quanto riportato dal titolo sulla testata giornalistica non risulta suffragata dalla documentazione in atti, perciò non è fondata su fatti obiettivamente riscontrabili, ritenendo che l'espressione adottata nel titolo costituisca proprio un c.d. "accostamento suggestionante", ossia un'espressione con cui il giornalista fa trapassare per scontato un dato che in realtà è diffamatorio (come già incontrato precedentemente nella sentenza della Cass., 5259/1984). Il giudice conclude affermando la responsabilità non solo del giornalista e del

direttore responsabile, ma altresì dell'editore, fondata sull'art. 11 della l. n. 47 del 1948, avvinta dal vincolo della solidarietà ai sensi dell'art. 2055 c.c., così come quella della società editrice ai sensi dell'art. 2049 c.c.

Tuttavia, due aspetti della conclusione del giudice sono fondamentali. Il primo consiste nell'aver condannato i convenuti al risarcimento del solo danno non patrimoniale (quale lesione all'immagine del Consorzio), ritenendo di contro non provata alcuna componente di danno patrimoniale. E, nell'indicare l'*an* e il *quantum* del danno, il giudicante si sofferma sul precisare che – come si vedrà *infra* – esso non è affatto *in re ipsa*, trattandosi piuttosto di un danno conseguenza, di cui va provata l'entità (pur con l'ausilio di presunzioni semplici). Il secondo consiste nell'aver ritenuto non lesive tutte quelle espressioni che, alla luce del bilanciamento operato al punto 5, risultavano in possesso dei tre requisiti del decalogo del giornalista. E tale aspetto si riflette peraltro sulla rifusione soltanto parziale delle spese di lite, precisamente nella misura del 50%.

4.4. Tribunale di Modena, ordinanza del 13 novembre 2020

Il caso in esame prende avvio con il ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. promosso da parte attrice e con cui chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione, da lei patito dalla messa in onda di un servizio in cui veniva raccontato l'esito non pacifico di certe manifestazioni di una certa corrente politica, a cui aveva preso parte anche parte attrice⁴⁹⁷.

Il giudice, nell'evidenziare l'infondatezza della domanda attorea, si sofferma sulla liceità nel caso di specie del diritto di critica, ai sensi di diverse carte costituzionali (art. 21 Cost., art. 19 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 10 CEDU, art. 11 Carta di Nizza). In particolare, sebbene il giornalista esprima una lettura personale del fatto, appare, alla luce del c.d. decalogo del giornalista, del tutto lecito. E ciò in quanto "*il tenore complessivo del servizio risulta comunque chiaro nel presentare al telespettatore detto messaggio come una critica, ossia come una valutazione soggettiva della giornalista dei fatti obiettivi indicati in apertura*"⁴⁹⁸. Alla luce di quanto evidenziato, il giudice rigetta la domanda di parte attrice e la condanna alla rifusione delle spese processuali.

Ancora una volta si può apprezzare come il lavoro del giudice, nell'effettuare il bilanciamento in concreto, si collochi in una linea intermedia tra la valutazione solo in generale delle espressioni utilizzate e l'analisi atomistica di ciascuna di esse estrapolata dal proprio contesto semantico. Peraltro, l'interesse che questo episodio solleva non è solo di diritto sostanziale, per il quale si è già

⁴⁹⁷ Trib. Modena, Sez. I Civile, R.G. 5900/2019, ord. 13 novembre 2020, dott. Bolondi, in *Giuraemilia.it*.

⁴⁹⁸ *Ibid.*

rilevato che il giudice si allinea a quanto si è detto finora, ma altresì di diritto processuale, visto che capita raramente – benché astrattamente sia fattibile – che tali istanze risarcitorie vengano avanzate con il ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.*

4.5. Tribunale di Bologna, 3 gennaio 2022, n. 232

In questo caso le società attrici reclamavano il risarcimento del danno subito in conseguenza del rilascio, da parte della convenuta, di un'intervista per un'emittente a diffusione locale, ripresa poi da alcuni media nazionali. Nell'intervista, la convenuta, nello spiegare le ragioni delle proprie dimissioni dal ruolo di sindaco, aveva fortemente criticato non solo il proprio partito politico, in quanto resosi parte di alcune coalizioni con l'opposizione, ma altresì le stesse forze politiche parte della coalizione, attraverso l'accostamento di termini molto forti, quali "mafioso", "Mafia Capitale", a talune società locali vicini ai partiti della costituenda coalizione⁴⁹⁹.

Il giudice, nel rigettare la domanda attorea, si allinea alla corrente giurisprudenziale maggioritaria, la quale ritiene che *"la valutazione del carattere diffamatorio o non, di uno scritto o altro, si pone come valutazione di un fatto: falsificazione o manipolazione delle considerazioni che le qualità di una persona determinata hanno in un certo contesto sociale (Cass. civ., Sez. III, 27/06/2000, n.8734)"*⁵⁰⁰. Pertanto, va verificato che l'articolo abbia una certa attitudine offensiva a provocare una *deminutio* dell'immagine della vittima nel contesto in cui vive. E tale valutazione, ricorda il giudice al punto 4.1, va condotta attraverso l'ausilio del c.d. decalogo del giornalista, i cui tre requisiti, se presenti nella pubblicazione, sono idonei a rendere meritevole di tutela la pubblicazione.

Dopo aver osservato che *"dal concetto di critica esula, comunque, il requisito dell'obiettività e della serenità, in quanto attività essenzialmente valutativa, frutto, quindi, di una lettura personale degli eventi e molto spesso indirizzata a manifestare un dissenso (cfr. Corte d'Appello di Roma, sez. I civile, 21.6.2010)"*⁵⁰¹, il giudice afferma al punto 6.1 che è necessario, ai fini della valutazione della lesività dell'intervista stessa, procedere ad una preliminare contestualizzazione. Viene pertanto ripercorsa nella decisione la serie di fatti pregressi al rilascio dell'intervista: la sindaca convenuta contava sugli ideali del proprio partito, che le sono sembrati venire meno a seguito dell'alleanza politica con il partito avversario, da sempre ardentemente criticato; inoltre, riteneva che gli stessi membri del consiglio comunale del suo partito non le garantivano più il necessario appoggio. Ciò premesso, il giudice, pur affermando che

⁴⁹⁹ Trib. Bologna, Sez. III Civile, R.G. 5530/2020, sentenza 3 gennaio 2022, n. 232, in *Giuraemilia.it*.

⁵⁰⁰ *Ibid.*

⁵⁰¹ *Ibid.*

l'accostamento ritenuto dalle attrici offensivo fosse colorito, ritiene si tratti di un linguaggio iperbolico, volto a suscitare un desiderato risveglio di coscienza dei propri elettori. Alla luce di quest'opera di contestualizzazione, il giudice ritiene che la convenuta abbia espresso legittimamente il proprio pensiero.

Infine, il giudice ha modo di esplorare eventuali profili di responsabilità del giornalista che ha provveduto alla ripubblicazione dell'intervista della convenuta, concludendo che i criteri della continenza e della verità hanno una portata relativa, assunto che il giornalista *"non può verificare che quanto dichiarato dall'intervistato, ossia il contenuto delle dichiarazioni, sia vero di per sé, e ciò non è richiesto ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca"*.

4.6. Tribunale di Foggia, 12 febbraio 2013, n. 209

Questa vicenda prende avvio dall'istanza risarcitoria del direttore di un ente pubblico, il quale ritiene di essere stato leso nella propria reputazione dalla pubblicazione di sei articoli redatti dalla giornalista convenuta⁵⁰².

L'interesse che genera questa vicenda è duplice. In particolare, da un lato, il giudice correttamente evidenzia fin da subito la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice limitatamente alla pretesa risarcitoria – a titolo personale – del danno all'immagine patito dall'ente (di cui, l'attore, non ha nemmeno dedotto la rappresentanza legale); dall'altro, si nota che il giudice rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da parte convenuta, circa il difetto di autorialità degli articoli, sulla base della quale la convenuta non dovrebbe essere responsabile del danno da essi cagionato, atteso che sono stati modificati dal direttore del giornale prima della pubblicazione. Il giudice, sul punto, afferma che laddove il direttore apporti delle modifiche all'impianto originario dell'articolo prima della pubblicazione, l'autore dell'articolo può scegliere se ritirare la propria firma dall'articolo (e, in questo caso, il direttore sarà l'unico eventuale responsabile), ovvero se approvare le modifiche, apportando (o lasciando, se già inserita) la propria sottoscrizione. E, dal momento che parte convenuta non ha provveduto a rimuovere la propria sottoscrizione prima della pubblicazione, ella va giocoforza ritenuta responsabile dell'eventuale danno provato.

Ciò premesso, il giudice passa ad analizzare ciascuna delle singole espressioni censurate da parte attrice e contenute nei 6 articoli incriminati, secondo il metodo che abbiamo descritto come atomistico. In particolare, il giudice, servendosi del c.d. decalogo del giornalista, indaga tutti i fatti censurati e conclude che ciascuno dei 6 articoli racconta fatti attinenti al vero, nel legittimo esercizio del diritto di cronaca. Inoltre, il giudicante esamina tutte le opinioni espresse dalla giornalista, ritenute lesive da parte attrice. Sul punto, dopo aver

⁵⁰² Trib. Foggia, Sez. II Civile, sentenza n. 209 del 12 febbraio 2013, n. 209, in *onelegale.it*.

constatato che tali opinioni sono state espresse nel rispetto della continenza espressiva, ha concluso che integrassero pieno e legittimo esercizio del diritto di critica.

Dallo studio di questa decisione si nota che il vaglio espletato dal giudice si basa sulla sussistenza, nel caso concreto, dei tre requisiti che compongono il c.d. decalogo del giornalista. Si nota, peraltro, che tale sindacato non è limitato alla meccanica sussunzione della vicenda concreta a tre categorie astratte, ma piuttosto viene effettuato un bilanciamento concreto, per nulla scevro da una valutazione delle circostanze del caso. Un esempio di quanto detto si rinviene nella considerazione del giudice, secondo cui *"non sembra neppure gratuita e ingiustificata l'opinione espressa nell'articolo incriminato riguardo all'illegittimità del percepimento di speciali indennità da parte dei componenti delle commissioni. Infatti, se il titolo giustificativo per la partecipazione, obbligatoria (come per il presidente) o facoltativa (come per gli altri commissari), doveva individuarsi nel rapporto di dipendenza con l'ente pubblico, allora risulta molto discutibile sostenere che trattasi di attività estranea alla funzione svolta dal dipendente all'interno dell'ente"*⁵⁰³. A ben vedere, il giudice si cala nel contesto in cui ha agito il giornalista, per valutare se effettivamente l'opinione espressa fosse obiettiva o meno, dando quindi un giudizio il più possibile realistico. Di più. Il giudice afferma altresì che *"l'incarico conferito dal consiglio di amministrazione, per quanto compiuto senza illegittimità di ordine formale, non può sottrarsi a valutazioni critiche sul merito della scelta operata dall'organo amministrativo dell'ente pubblico; e ciò, a maggior ragione, quando la scelta viene effettuata, non attraverso l'esercizio di una discrezionalità tecnica (come avviene tramite l'espletamento di un concorso), ma nell'esercizio della pura discrezionalità amministrativa attribuita all'ente pubblico"*⁵⁰⁴.

Si comprende, dunque, che nell'effettuare il bilanciamento nel caso concreto si debba tenere in considerazione ogni aspetto del caso, essendo tale bilanciamento correttamente – e, soprattutto, compiutamente – espletato solo attraverso un'obiettiva ponderazione delle circostanze fattuali. In altri termini, solo qualora il giudice consideri tutti gli elementi che compongono il caso potrà dare un'obiettiva valutazione sulla lesività della manifestazione del pensiero.

4.7. Corte d'Appello di Roma, 12 settembre 2022, n. 5520

Il caso in esame prende avvio dalla pubblicazione di un'inchiesta realizzata dalla giornalista convenuta, volta a dare prova delle vere ragioni secondo cui la nota crociera Costa Concordia avesse deviato dalla rotta ordinaria per avvicinarsi

⁵⁰³ *Ibid.*

⁵⁰⁴ *Ibid.*

all'Isola del Giglio⁵⁰⁵. In particolare, l'autrice sostiene che la nave non stesse transitando per quelle acque in ragione del tradizionale "inchino" all'isola, ma piuttosto per realizzare delle attività illecite condotte da faccendieri della loggia massonica P3. A sostegno di questa congettura, la giornalista evidenzia nella sua pubblicazione che il pubblico ministero che condusse le indagini sul naufragio, le quali, come noto, conclusero che la nave avesse avvicinato l'isola per operare il suddetto "inchino", fosse collegato con la suddetta loggia massonica. E tale collegamento consiste nell'aver, il predetto magistrato, ricoperto il ruolo di direttore del Centro Studi Diritti e Libertà, ente collegato – stando a quanto sostenuto dalla Procura di Roma nell'inchiesta sulla P3 – da componenti del sodalizio della loggia medesima, e da questi utilizzato per stringere rapporti confidenziali con importanti magistrati ed alti funzionari della pubblica amministrazione.

In realtà, quanto precede non viene detto espressamente dall'autrice, ma viene evinto da una serie di elementi suggestionanti, che parrebbero indurre il lettore ad una conclusione di quel tipo. Nello specifico, l'immagine di copertina rappresenta, sullo sfondo, la Costa Concordia naufragata sulle coste dell'Isola del Giglio, e in primo piano il ritratto dell'attore, il magistrato requirente; mentre il preambolo lascia intendere che nell'articolo verranno svelate delle particolari circostanze dalle quali si evince il collegamento tra il magistrato, la loggia massonica P3 ed il naufragio della nave.

Ciò premesso, sebbene il giudice di prime cure concordi con parte convenuta sul rispetto dei requisiti dell'interesse pubblico, della continenza nell'esposizione e financo della verità dei fatti narrati, e quindi, in sostanza, sulla sussistenza di tutti gli attributi del c.d. decalogo del giornalista, tuttavia egli conclude, all'esito di una valutazione complessiva degli elementi emersi, che l'articolo fosse comunque lesivo dell'immagine di parte attrice. In particolare, il Tribunale ravvisava tale lesione nel collegamento tra la figura del magistrato e la loggia massonica, collegamento tutt'altro che provato dalla giornalista (e, financo, dalla Procura di Roma) e che pertanto costituisce uno sleale difetto di chiarezza, nella forma dell'accostamento suggestionante. Invero, l'effetto che veniva così raggiunto era quello di indurre nel lettore il sospetto di una contiguità tra il magistrato ed il gruppo di malaffare, ingenerando un'ombra sulla stessa conduzione delle indagini sul naufragio. Sulla scorta di questi rilievi il giudice di primo grado giunge a condannare i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale.

I convenuti soccombenti propongono appello, che è interessante ai nostri fini per tre ordini di motivi, i quali corrispondono esattamente ai tre motivi di appello su cui il giudice del gravame si è pronunciato:

⁵⁰⁵ App. Roma, Sez. II Civile, sentenza n. 5520 del 12 settembre 2022, in *onelegale.it*.

1. La contraddittorietà della sentenza nella parte in cui, pur concordando con i convenuti sulla sussistenza dei tre requisiti del decalogo, ritiene comunque configurata la lamentata lesione all'immagine.
2. L'errata esclusione della qualificazione dell'attività della convenuta come giornalismo d'inchiesta, e la conseguente errata disapplicazione della relativa scriminante.
3. L'erronea liquidazione del danno non patrimoniale per mancanza di prova, atteso che, secondo gli appellanti, esso non possa essere ritenuto provato *in re ipsa*.

Ora, quanto al primo motivo di appello, la Corte riforma parzialmente la motivazione del giudice di prime cure, sostenendo – forse più opportunamente – che dei tre requisiti di cui al c.d. decalogo, solo quello dell'interesse pubblico pare sussistente, mancando – di contro – tanto quello della continenza quanto quello della verità del fatto. Ciò sulla scorta del fatto che il magistrato non è mai stato coinvolto nell'inchiesta giudiziaria sulla P3, da cui gli appellanti hanno dichiarato aver tratto le principali fonti di prova.

Non potendo ragionevolmente concludere che il magistrato appartenesse alla loggia massonica citata, cade la deduzione che da quel collegamento derivava, ossia la connessione tra l'inchiesta sul naufragio condotta dall'appellato e la loggia P3.

Secondo il collegio, *"trattasi quindi di un duplice accostamento suggestionante, che non appare avere altro intento se non quello di sollecitare con toni sensazionalistici e di forte impatto emotivo l'attenzione dei lettori suscitando sdegno e riprovazione ed inducendo il sospetto che il magistrato inquirente potesse non essere corretto, o comunque trasparente, nella sua attività professionale, poiché in qualche modo implicato nell'inchiesta sulla loggia segreta"*⁵⁰⁶.

Quanto alla qualificazione dell'attività giornalistica in concreto espletata, la Corte esclude che possa trattarsi di giornalismo investigativo, visto che la giornalista non ha espletato alcuna diretta e personale attività di ricerca, ma semplicemente ipotizzato una causale del naufragio alternativa rispetto a quella dell'"inchino".

Infine, la Corte ha affermato che il danno non patrimoniale è liquidabile in tutte le ipotesi in cui la lesione riguardi diritti soggettivi riconducibili al novero di quelli previsti dall'art. 2 Cost., e, visto che l'attore ha provato presuntivamente il danno-conseguenza, non corrisponde al vero che il Tribunale abbia liquidato il danno non patrimoniale ritenendolo *in re ipsa*.

Pertanto, la Corte rigetta l'appello e si allinea con quanto disposto dal giudice di prime cure, pur riformando la motivazione sulla sussistenza dei requisiti del decalogo in un senso che mi pare essere più ragionevole alla luce dei principi da noi studiati fino ad ora.

⁵⁰⁶ *Ibid.*

4.8. Tribunale di Milano, 10 ottobre 2012, n. 10949

L'azienda municipalizzata dei trasporti di Palermo (AMAT Palermo S.p.A.) conveniva in giudizio gli autori di un libro sul declino della gestione della cosa pubblica in Italia, nonché l'impresa editrice, in quanto riteneva di essere stata lesa nella propria immagine e reputazione, attraverso il racconto di fatti non veri ad essa ascritti, tra i quali: l'assunzione di 110 autisti con modalità clientelare e l'utilizzo di soli 253 autobus a fronte di un parco macchine composto da ben 598 unità. Riteneva, inoltre, lesiva l'affermazione secondo cui "*non c'è al mondo un'azienda più sgangherata*"⁵⁰⁷.

Il giudice, dopo aver premesso che "*la libertà di diffusione pensiero non riguarda solo le informazioni e opinioni neutre o inoffensive ma anche quelle che possano colpire negativamente essendo ciò richiesto dal pluralismo, dalla tolleranza e dallo spirito di apertura senza i quali non si ha una società democratica*" (Corte Europea dei Diritti dell'uomo 8/7/1986 *Lingens/Austria*)⁵⁰⁸, rileva che il libro costituisce l'espressione del diritto di critica, nella forma del giornalismo d'inchiesta, visto che gli autori cercano di denunciare lo stato disastroso del Paese, quale conseguenza di una cattiva gestione della politica italiana, portando anche all'uopo fatti da loro scovati durante la loro attività di ricerca. La conseguenza di questa deduzione è evidentemente la sottoposizione dei fatti censurati da parte attrice al bilanciamento attraverso il c.d. decalogo del giornalista, tenendo conto di quanto la Suprema Corte ha statuito sulla tutela da assicurare al giornalismo investigativo.

E, sebbene il giudice riconosca che nel caso del giornalismo d'inchiesta il requisito della verità deve essere valutato in modo meno rigoroso, afferma che i convenuti "*hanno valutato la veridicità della provenienza della notizia, andando così anche al di là dei compiti propri del giornalista d'inchiesta*", giacché non hanno solo citato apertamente la loro fonte principale (ossia l'esposto presentato alla Corte dei Conti da un consigliere del Comune di Palermo), ma hanno altresì effettuato un controllo incrociato con quanto contenuto nella Relazione sulla gestione al bilancio al 31.12.2006.

Per quanto attiene agli altri due fatti censurati, per il primo il giudice afferma che indicare l'assunzione come clientelare non danneggia la società, ma, tuttalpiù, il socio unico (il Comune); per il secondo, il giudice, pur riconoscendo l'errore nel numero di autobus effettivamente operativi (327 in luogo di 253), ritiene che tale discrepanza non costituisce un errore idoneo ad inficiare la validità della notizia, giacché sostanzialmente parte attrice si avvale di circa la metà degli

⁵⁰⁷ Trib. Milano, sentenza n. 10949 del 10 ottobre 2012, in *onelegale.it*.

⁵⁰⁸ *Ibid.*

autobus in suo possesso, e tale dato non viene meno solo per una lieve differenza numerica.

Ancora una volta si può apprezzare il modo con cui il giudice esprime il suo equo bilanciamento, conducendo un'attenta e contestualizzata analisi di tutte le espressioni utilizzate dal giornalista, prese singolarmente.

4.9. Considerazioni di sintesi sull'atteggiamento dei giudici di merito nel giornalismo d'inchiesta

All'esito di questa carrellata di sentenze di merito, possiamo svolgere qualche ulteriore breve considerazione.

Innanzitutto, appare confermata l'intuizione da cui si era partiti, in quanto è emerso con particolare chiarezza che la chiave adoperata dai giudici del merito per espletare il richiesto equo bilanciamento consista proprio nell'applicazione, al caso concreto, dei principi di cui al c.d. decalogo del giornalista. Si cerca in sostanza di verificare che l'attività giornalistica sia stata esercitata nel rispetto dei tre requisiti studiati nei paragrafi che precedono. Inoltre, nei casi in cui l'attività del giornalista consista in una personale e diretta ricerca della notizia, talché possa essa definirsi inchiesta giornalistica, tali principi troveranno una leggera flessione nel senso di offrire maggiore tutela al giornalista (investigativo). E ciò sembra dovuto proprio dal forte nesso che corre tra l'attività di ricerca posta in essere dal giornalista e la fonte da lui scovata (oltre ai casi citati in questo paragrafo, sono del tutto conformi anche Trib. Roma, n. 18386 del 13 dicembre 2022, in *pst.giustizia.it*; Trib. Firenze, n. 843 del 29 marzo 2021, in *pst.giustizia.it*, che cita, a sua volta Trib. Roma Sez. I, 22/02/2018; Trib. Roma, n. 13405 del 5 agosto 2021, in *pst.giustizia.it*; Trib. Roma, n. 22432 del 20 novembre 2019, in *pst.giustizia.it*; Trib. Roma, n. 20751 del 16 ottobre 2015, in *pst.giustizia.it*; Trib. Reggio Calabria, n. 1071 del 1° settembre 2015 in *pst.giustizia.it*).

Di grande interesse è parso inoltre il modo in cui i giudici operano in concreto il bilanciamento, ossia come effettivamente valutano la sussistenza dell'interesse pubblico, della continenza nell'esposizione e della verità della notizia. Sul punto si è verificato che il giudice effettua prevalentemente un'analisi atomistico-individualistica di ciascuna delle espressioni censurate solo per quel che concerne la verità dei fatti narrati. Di converso, per quanto attiene l'interesse pubblico, il giudice espleta tendenzialmente una valutazione generale e complessiva dell'intero scritto incriminato. Ancora diversamente, per la valutazione della continenza nell'espressione, il giudice persegue una via mista, valutando se le espressioni censurate sono lesive sia se prese individualmente, sia se lette nel loro contesto complessivo, in modo da evitare che affermazioni all'apparenza innocue possano divenire lesive se guardate complessivamente (si pensi, tra gli altri, ad App. Roma, 12 settembre 2022, n. 5520).

In ogni caso, sembra evidente che il modo in cui vengono valutate le espressioni censurate gioca un ruolo fondamentale nello spostare l'ago della bilancia del caso concreto. Pertanto, affinché il giudice possa effettivamente pervenire ad un equo bilanciamento, è fondamentale che non eviti di dare una valutazione anche complessiva alle singole espressioni prese, giacché si è visto che un errore comune consiste nel limitarsi a valutare le espressioni prese singolarmente (si pensi alla sentenza di prime cure del Trib. di Roma, poi appellata e decisa da App. Roma, 12 settembre 2022, n. 5520).

In sintesi, la valutazione di tali requisiti, in concreto, non deve corrispondere affatto ad una meccanica sussunzione ad astratte categorie giuridiche secondo principi generali, ma piuttosto richiede che il giudice cali le singole opinioni espresse nel contesto in cui esse vengono date; così come la verità dei singoli fatti raccontati va appurata tenendo conto delle modalità con cui il giornalista ha potuto appurarne l'attendibilità (cfr. Trib. Reggio Emilia, Sez. II Civile, R.G. 4463/2019, sentenza del 1° marzo 2022).

Qualora, poi, risulti che il giornalista abbia esercitato una certa attività investigativa, lo spazio di tutela si amplia un poco, visto che il giornalista dovrà solo dimostrare di aver agito in buona fede e con professionalità, prescindendo dalla prova della verità del fatto, che talvolta, specie nel caso di verità putativa, può risultare ostica (si veda Trib. Bologna, Sez. III Civile, R.G. 903/2018, sentenza del 3 luglio 2020; ma anche Trib. Reggio Calabria, n. 1071 del 1° settembre 2015 in *pst.giustizia.it*).

In conclusione, nell'espletare il giudizio di ingiustizia, il giudice deve tenere (e, abbiamo visto che effettivamente tiene) conto di tutti gli elementi del singolo caso concreto, per porsi quanto più possibile nell'ottica di azione del giornalista per quanto riguarda il requisito della verità del fatto. Solo in questo modo si può pervenire ad un bilanciamento tra opposte esigenze che possa dirsi in qualche modo equo ed effettivamente rappresentativo delle circostanze e degli interessi del singolo caso, oltretutto in qualche misura obiettivo (cfr. Trib. Foggia, Sez. II Civile, sentenza n. 209 del 7 febbraio 2013). Inoltre, va evidenziata la grande concordanza che si è riscontrata anche tra le varie decisioni dei giudici di merito nel considerare la dimensione del giornalismo d'inchiesta quale particolare configurazione dell'attività giornalistica, meritevole di una tutela più estesa rispetto all'ordinaria attività del giornalista. E ciò in quanto la funzione preminente del giornalismo d'inchiesta accede al catalogo di quegli *"strumenti democratici previsti dall'art. 1, comma 1, della Costituzione con cui il popolo può esercitare, nelle forme e nei limiti ivi previsti, la sua sovranità, come statuito dalla stessa norma costituzionale di cui al secondo comma; vale a dire che intanto il popolo può ritenersi costituzionalmente "sovrano" in quanto venga, al fine di un compiuto e incondizionato formarsi dell'opinione pubblica, senza limitazioni e restrizioni di alcun genere, pienamente informato di tutti i fatti, eventi e accadimenti valutabili*

come di interesse pubblico⁵⁰⁹. A ben vedere, viene confermato anche quanto è stato sostenuto nel precedente capitolo con riguardo alla funzione sociale del giornalismo investigativo.

5. La rivoluzione mediatica

Nelle pagine che precedono, s'è visto che l'attività del giornalista, materialmente, si sostanzia nella diffusione di fatti, notizie ed opinioni da lui raccolti. Se per più di mezzo secolo una norma cardine per l'identificazione di questa attività è stata l'art. 1, l. 8 febbraio 1948, n. 47 (c.d. Legge sulla Stampa), da qualche tempo tale colonna portante pare scricchiolare.

La diffusione di massa di internet e la possibilità di inserire pubblicamente contenuti sui siti web, oltre che alla possibilità di realizzare servizi audiovisivi da trasmettere sui canali tv, ha fatto emergere le lacune della legislazione e degli orientamenti giurisprudenziali vigenti, giacché non potevano evidentemente tenere conto di questo mutato assetto di interessi.

È necessario pertanto affrontare – nelle pagine che seguono – come la rivoluzione tecnologica e l'invenzione di nuovi e più veloci strumenti di comunicazione costringa gli operatori del diritto, se non ad una rivoluzione normativa, quantomeno ad una rivisitazione interpretativa⁵¹⁰.

5.1. Il giornalismo online

Tornando al fenomeno di internet, se dovessimo darvi una definizione, diremmo che esso costituisce un'entità acefala, una struttura informe, non governata da alcuno. Da ciò discende una sua peculiare caratteristica che lo contraddistingue dai media tradizionali: non presenta particolari barriere all'accesso, per cui chiunque, dotato di un dispositivo e di una connessione, può liberamente accedervi⁵¹¹. Inoltre, a differenza della stampa tradizionale, qui è incentivata la parità tra i comunicatori, in quanto viene offerto un mercato potenzialmente illimitato, per estensione e per contenuto.

Le varie modalità di trasmissione di dati attraverso l'utilizzo di internet possono essere catalogate secondo diversi parametri. In primo luogo, tenendo conto dei destinatari, si possono individuare comunicazioni a destinatario esclusivo (*e-mail, chat, video conferenze*) e comunicazioni a destinatario di massa (*web, news group, social network*); in secondo luogo, tenendo conto del contenuto delle trasmissioni, si hanno quelle organizzate in forma imprenditoriale (testate

⁵⁰⁹ Trib. Reggio Calabria, n. 1071 del 1° settembre 2015 in *pst.giustizia.it*.

⁵¹⁰ PEZZELLA, *La diffamazione, op. cit.*, 2020, p. 103.

⁵¹¹ *Ibid.*

giornalistiche e agenzie di stampa) e quelle in forma dilettantistica (gruppi di informazione, *forum* e *blog*)⁵¹².

Ora, si è già rilevato come il legislatore costituente abbia amplificato la tutela da conferire alla libertà di manifestazione del pensiero, indicando con una clausola aperta e flessibile i mezzi di espressione ("*con [...] ogni altro mezzo di diffusione*", recita l'art. 21 Cost.)⁵¹³. In questo modo, il legislatore costituente ha potuto amplificare detta tutela anche alle espressioni del pensiero su mezzi di comunicazione di massa nemmeno lontanamente immaginabili all'epoca, di cui internet ne è l'esempio calzante. Quello che qui interessa è capire se e quando la comunicazione che avviene attraverso internet possa costituire attività giornalistica, anche al fine di poter comprendere come possano operare i limiti sopra indicati nel caso di notizie pubblicate sul web. In altri termini, se tale attività possa costituire non già – come appare evidente – libertà di manifestazione del pensiero *tout court*, ma bensì libertà di stampa, con le conseguenze che da tale espansione discendono⁵¹⁴. Il problema è solo in superficie di scarsa importanza. Invero, le conseguenze che discenderebbero dalla mancata equiparazione sono biasimabili soprattutto sul piano delle tutele riconosciute al periodico cartaceo in tema di diritto di cronaca e di critica sopra analizzate, che non verrebbero estese a altre forme di periodico. Oppure, si pensi agli obblighi amministrativi che incombono sul giornale cartaceo, quali ad es. l'obbligo di registrazione presso la cancelleria del tribunale ex art. 5 della legge sulla stampa.

Per comprendere se è fattibile un'eventuale equiparazione, con conseguente estensione delle regole applicabili anche al giornale online, è necessario anzitutto tenere a mente che la filiera dell'informazione tradizionale è costituita da tre pilastri fondamentali: le agenzie di stampa che raccolgono le informazioni, i giornali che le stampano e, infine, le rassegne stampa che leggono i diversi giornali e individuano le notizie più interessanti da proporre ai propri clienti⁵¹⁵.

Se questi erano gli attori principali fino a pochi decenni or sono, ora invece appare doveroso evidenziare come la rivoluzione digitale abbia influito anche sui soggetti della filiera dell'informazione, ed in che modo tale rivoluzione abbia reso inadeguati i modelli teorici tradizionali⁵¹⁶.

⁵¹² G. CORRIAS LUCENTE, *Internet e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Dir. Inf.*, 2000, (4-5), p. 598.

⁵¹³ *Ibid.*

⁵¹⁴ All'inizio del precedente capitolo si è già ampiamente dibattuto sulla sottile distinzione tra le due forme, indi ivi si rimanda.

⁵¹⁵ V. FRANCESCHELLI, *Giornali, agenzie di stampa e rassegne stampa. La filiera dell'informazione e diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 2021, (1), p. 48.

⁵¹⁶ F. RIZZUTO, *Giornalismo e post verità: effetti del digitale sulla qualità dell'informazione*, in www.agendadigitale.eu, 2022.

Come se ciò non bastasse, va rilevato che la differenza tra stampato e virtuale è enorme financo sul piano della comunicazione. Invero, nel passaggio dai tradizionali *mass media* all'informazione digitalizzata, la rete internet ha avuto certamente il pregio di dilatare la sfera pubblica, ampliando i diversi temi e contributi al dibattito; tuttavia, dall'altro lato tale dilatazione agevola un'aumentata frammentazione discorsiva, capace di originare un movimento atomistico e individualista, teso ad incentivare politiche isolate⁵¹⁷. La diretta conseguenza di ciò è il sicuro effetto amplificativo della partecipazione al dibattito nella sfera pubblica, che assume gli attributi dell'intermedialità e della polifonicità comunicativa⁵¹⁸. In altri termini, l'opinione pubblica intesa come l'opinione della collettività si indebolisce, fino a disgregarsi in una moltitudine indefinita di svariate sfumature diverse di opinioni personali. Ma non solo: gli stessi lettori hanno la possibilità di partecipare attivamente alla discussione, divenendo, se del caso, autori a loro volta. Purtuttavia ciò non crea automaticamente il progresso della sfera pubblica e della qualità dell'informazione, come si potrebbe intuitivamente pensare. Diversamente dalla sfera pubblica classica, la quale era alimentata ed informata dal giornale cartaceo ed era caratterizzata dal fatto che l'attenzione di un pubblico anonimo di lettori era concentrata su poche ma importanti questioni, la rete è invece dispersiva e distrattiva⁵¹⁹. Condivisibilmente, il filosofo tedesco Habermas ha evidenziato come le funzionalità della rete vengono meglio apprezzate in quei regimi autoritari sottoposti alla censura, per aggirarla⁵²⁰. Di converso, nei Paesi democratici il web ha un'evidente esternalità negativa, che si sostanzia nella citata frammentazione (e, quindi, nel consequenziale indebolimento) dell'opinione pubblica su temi di importanza centrale⁵²¹. Da quanto precede scaturisce una serie di problematiche attinenti alle maggiori difficoltà e complessità delle questioni discusse negli spazi virtuali⁵²².

⁵¹⁷ A. MACERATINI, *La sfera pubblica dei media nella teoria del di Jürgen Habermas*, in *Rivista di Scienze della Comunicazione e di Argomentazione Giuridica*, 2016, (1), p. 40.

⁵¹⁸ *Ivi*, p. 50.

⁵¹⁹ *Ibid.*

⁵²⁰ L'ha sostenuto nella Conferenza annuale dell'ICA nel 2006, tenutasi presso Dresda.

⁵²¹ MACERATINI, *La sfera pubblica*, *op. cit.*, p. 50.

⁵²² *Ivi*, p. 51. L'Autrice, sempre correndo sulla linea di pensiero di Habermas, propone di individuare, quali correttivi delle comunicazioni virtuali, gli equivalenti funzionali del sistema editoriale e delle agenzie di regolazione del settore delle comunicazioni che operano come intermediari contribuendo a normalizzare i processi. A dispetto di una presunta natura anarchica del web, inoltre, le comunicazioni virtuali si mostrerebbero dirette e guidate da reti normative, seppur più larghe e fluide di quelle esperite nella realtà, che tenderebbero a disciplinare l'interazione on line.

Ma accantonando questi aspetti più propriamente sociologici del fenomeno per soffermarci su aspetti più strettamente giuridici, va ora analizzato il problema della possibilità di estendere al giornale telematico il regime giuridico applicabile al giornale cartaceo⁵²³. Nel fare ciò, è fondamentale non trascurare il contesto dottrinale e giurisprudenziale in cui ha preso forma l'attuale disciplina legislativa, vista la netta posizione assunta da costoro fin dai primi momenti di incertezza legislativa.

Ora, se il giornale online è caratterizzato dalla trasmissione di informazioni in forma elettronica, attraverso dunque l'utilizzo di una connessione ad internet, è del tutto evidente che la definizione approntata dall'art. 1 della legge sulla stampa sia chiara nel collocare tale modalità di informazione al di fuori della definizione di "stampa e stampato"⁵²⁴, come del resto conclude autorevole dottrina⁵²⁵. In particolare, l'art. 1 dispone che *"sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione"*. Questa disposizione è chiara nell'indicare quali strumenti e tecniche vanno adoperati al fine di realizzare ciò che rientra nella nozione di "stampa" (i.e. le *"riproduzioni tipografiche"*): gli strumenti elettronici di trasmissione dei dati evidentemente non vi rientrano. Inoltre, rileva l'Autore, non si può nemmeno sfruttare la finalità di tali scritti (*"in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione"*) per dilatare la nozione anche al giornale online, giacché la predetta espressione ha come oggetto indefettibile una *"riproduzione tipografica"*.

La conseguenza ineluttabile di questa constatazione risiede nel fatto che, per il giornale online, non trova applicazione né l'art. 5 della legge sulla stampa, né, più in generale, l'intero regime amministrativo della stampa⁵²⁶. D'altro canto, a nulla rileva quanto disposto nell'ormai abrogato D.M. 27 gennaio 1986⁵²⁷, il quale, all'art. 12 co. 2 del Regolamento allegato prevedeva che *"il fornitore di informazioni che realizza e/o distribuisce servizi informativi a carattere giornaliero è obbligato a rispettare specificatamente le norme della legge sulla stampa e quella sull'editoria in quanto applicabili"*. Invero, sebbene da tale disposizione parrebbe desumersi l'obbligo del periodico – comunque inteso (e dunque anche telematico) – del rispetto delle disposizioni sulla stampa, si deve concludere che tale dovere non sia estensibile al giornalismo online per due ordini di ragioni: in primo luogo, v'è motivo di ritenere che la norma sia stata caducata, ancorché non

⁵²³ V. ZENO-ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, in *Dir. inf.*, 1998, (1), pp. 15 e ss.

⁵²⁴ Legge 8 febbraio 1948, n. 47.

⁵²⁵ V. ZENO-ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica*, op. cit., p. 16.

⁵²⁶ ZENO-ZENCOVICH, *La pretesa estensione*, op. cit., p. 19.

⁵²⁷ Disposizioni in tema di *"Introduzione in via permanente del servizio pubblico Videotel"*.

espressamente, dal D.M. 13.7.1995, n. 385⁵²⁸; in secondo luogo, è in linea generale impensabile che un provvedimento di rango amministrativo possa estendere la portata di una legge ordinaria⁵²⁹.

Anche sul piano del diritto penale le conseguenze sono di notevole portata. Invero, tutte quelle fattispecie tipiche che sono connotate da riferimenti alla "stampa" o al "giornale"⁵³⁰, ovvero le norme che accordano una sanzione penale discendente dalla violazione di una norma a carattere amministrativo⁵³¹, non potranno essere realizzate dal giornale online. *Rebus sic stantibus*, parrebbe che il giornale online non possa essere in alcun modo equiparato al periodico "classico".

Quello appena descritto è il *background* dibattimentale di fine Novecento, il quale a ragione poneva l'accento sul timore che un'estensione incontrollata della legge sulla stampa anche al "giornale online" potesse comprimerne oltremodo la libertà di espressione. Sennonché, a tutela di interessi opposti si sviluppano, in giurisprudenza, alcuni orientamenti di segno contrario rispetto a quello della più "prudente" dottrina, sulla scorta di due ordini di ragioni.

In primo luogo, il ricorso all'interpretazione letterale della legge è stato fortemente sconsigliato dalla Suprema Corte di Cassazione⁵³², la quale, in tema di registrazione di notiziari televisivi locali trasmessi via etere, sosteneva: "*secondo un fondamentale principio ermeneutico, la norma giuridica al momento stesso della sua entrata in vigore si oggettivizza estraniandosi dai fatti contingenti e dalle vicende che hanno preceduto la sua emanazione; cosicché, essa va interpretata facendo riferimento alla situazione esistente al momento della sua applicazione*". In altri termini, tale operazione interpretativa non è né analogica, né estensiva, perché "*la nuova fattispecie rientra direttamente nella previsione della norma, considerata nel suo significato letterale e logico*". In effetti, è considerazione nota quella secondo cui l'applicazione rigidamente letterale della norma incentiva l'emersione di una "zona franca", molto pericolosa in un campo in cui l'evoluzione delle tecnologie sta trasformando radicalmente i costumi sociali e le modalità di lavoro, introducendo nuovi e più complessi rapporti giuridici legati alla ricerca, alla circolazione ed alla diffusione dei dati. Come se ciò non bastasse, si deve rilevare che una tale interpretazione rischia di portare ad una violazione dell'art.

⁵²⁸ La cui rubrica ha il seguente tenore: "*Regolamento per i servizi audiotex e videotex*".

⁵²⁹ ZENO-ZENCOVICH, *La pretesa estensione*, op. cit., p. 20.

⁵³⁰ E sono parecchie. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, agli artt. 13, 14 e 15 della legge sulla stampa, i quali si riferiscono – rispettivamente – alle pene per la diffamazione, alle pubblicazioni destinate all'infanzia e alla pubblicazione a contenuto impressionante o raccapricciante, che restano inevitabilmente ristretti nella loro portata.

⁵³¹ Si pensi all'art. 16 della legge sulla stampa, con il quale viene minato alla radice il preteso obbligo di registrazione dei giornali telematici.

⁵³² Cass., 12 ottobre 1982, Clemenzi, *Foro it.*, Rep. 1984, voce Radiotelevisione, n. 84.

3 Cost., dal momento che la legge sulla stampa introdurrebbe un regime differenziato di tutela, a seconda che oggetto della stessa siano giornali e televisione o altri sistemi di diffusione o comunicazione⁵³³.

Inoltre, e in secondo luogo, tralasciando i rilevanti problemi connessi con la mancata estensione delle tutele previste anche al periodico telematico⁵³⁴, parrebbe che l'orientamento letterale andrebbe ulteriormente disatteso proprio alla luce del diritto positivo successivo. Sebbene non manchino contemporanee decisioni che si muovono nello stesso senso dell'orientamento ora auspicato e delle quali diremo a breve, sensibili a tali esigenze furono alcune pronunce di merito, pur timidamente. Invero, in materia i giudici faticano a riconoscere completa autonomia al giornale telematico, preferendo anch'essi muoversi con cautela nel nuovo campo dell'editoria elettronica, senza mollare il sicuro appiglio dell'interpretazione letterale della legislazione sulla stampa. Ciò si evince da un decreto del Tribunale di Napoli del 18 marzo 1997⁵³⁵, in cui si legge che *"un periodico realizzato mediante l'impiego delle tecniche telematiche con line può essere registrato solo se stampato anche su supporto cartaceo"*⁵³⁶.

Tra le molteplici decisioni di merito spicca poi per interesse un'ordinanza – sempre del Tribunale di Napoli – dell'8 agosto 1997, ove si legge che *"la rete Internet, quale 'sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche', è equiparabile ad un organo di stampa"*. Nello stesso senso di questa decisione si muove anche il Tribunale di Roma, con l'ordinanza del 6 novembre 1997, la quale ha disposto la registrazione di un giornale telematico (nella specie, *InterLex*).

Per avere una legge organica dobbiamo, però, attendere il legislatore del 2001, che ha cura di promanare, il 7 marzo, la legge n. 62 in tema di *"nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali"*, oltre ad apportare talune modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416. Ed è proprio su tale impianto normativo che si sviluppa il più vivo dibattito giurisprudenziale e dottrinale sul punto.

In particolare, all'art. 1 co. 1 viene definito il "prodotto editoriale" come *"il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la*

⁵³³ Commento al Decreto 18 Marzo 1997. Giud. Capasso; Alvano. in *Foro It.*, 1997, (7/8), p. 2307.

⁵³⁴ Problemi che sarebbero di per sé idonei, se non a condividere un orientamento diametralmente opposto a quello esplicitato, quantomeno a metterlo in dubbio.

⁵³⁵ Nel caso di specie, la *"Internet Global Report"* (rivista periodica pubblicata on line) ottiene la registrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge sulla editoria, solo dopo aver manifestato la volontà di stampare la rivista anche su supporto cartaceo. Ciò in quanto il giudice esclude la registrazione della rivista telematica se l'editore non adotta alcuna delle metodologie di stampa previste dall'art. 1 l. 8 febbraio 1948 n. 47.

⁵³⁶ Trib. Napoli, 18 marzo 1997, decreto del giudice Capasso, in *Foro It.*, 1997, (7/8), p. 2307.

radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici". Già da una prima lettura appare evidente il riferimento al giornale realizzato su supporto informatico, in cui risulta potenzialmente ricompreso anche quello che abbiamo chiamato "giornale online". Di più: proseguendo con la lettura dell'art. 1, al co. 3, troviamo ciò che ad un occhio inesperto potrebbe sembrare la risoluzione del problema che aveva attanagliato la dottrina precedente e che, come si è visto, aveva condotto gli operatori del diritto ad adottare soluzioni contrastanti. In particolare, il co. 3 dispone che *"al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948"*.

La portata innovativa della disposizione è evidente: con l'introduzione della nozione di "prodotto editoriale" si conferisce ora un'autonomia propria all'istituto, potendolo utilizzare per farvi discendere l'operatività di taluni obblighi, primo fra tutti quello di registrazione ex art. 5 legge sulla stampa.

Per apprezzare la concreta latitudine della disposizione in esame è necessario fare un preliminare quanto breve cenno al sistema di registrazione che era ed è in vigore nel nostro ordinamento. Ci sono differenti tipologie di registrazione:

- il Registro della Stampa, ex art. 5 l. n. 47 del 1948⁵³⁷: si tratta del registro tenuto presso il Tribunale, nel quale vanno iscritte le testate giornalistiche;
- l'albo dei giornalisti o dei pubblicisti, all'interno del quale il medesimo art. 5 co. 2 n. 3 della l. n. 47 del 1948 impone sia iscritto il direttore o il vicedirettore del giornale⁵³⁸;
- il Registro Nazionale della Stampa, introdotto e disciplinato dall'art. 11 della l. n. 416 del 1981, tenuto dal Servizio dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla cui iscrizione erano tenuti gli

⁵³⁷ Art. 5: *"Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi"*.

⁵³⁸ Tale obbligo non discende direttamente dall'art. 5 co. 2 n. 3). Tuttavia, dalla lettura della disposizione ben si evince l'espresso rinvio alla legge sull'ordinamento professionale: *"Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria: [...]*

3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;".

In particolare, la legge sull'ordinamento professionale (l. n. 69 del 1963) dispone all'art. 46 che *"Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'art. 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti"*, oppure – come ampliato successivamente dalla Consulta con sentenza 10 luglio 1968, n. 98 – nell'elenco dei pubblicisti.

editori e le agenzie di stampa di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché – a norma dell'art. 18 – le imprese di pubblicità. Mentre, gli editori minori sono esenti dall'obbligo di iscrizione, salvo che non intendano accedere alle provvidenze previste dalla legge n. 416, nel qual caso l'iscrizione è d'obbligo⁵³⁹;

- il Registro degli operatori della comunicazione (c.d. ROC), istituito dalla l. n. 249 del 1997 che ha cura di abrogare il precedente Registro della Stampa. Devono iscriversi nel ROC non solo gli editori già iscritti nel Registro nazionale della stampa (RNS), ma anche *"gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità"*⁵⁴⁰, nonché coloro che – ancorché esentati – vogliono ottenere i contributi pubblici all'editoria e previsti dalla medesima legge.

Dunque, riassumendo, parrebbe che gli obblighi necessari per chi voglia intraprendere l'attività giornalistica (cartacea, di quella online dirò a breve) sono l'iscrizione nel Registro ex l. n. 47/48, per testate (con annessa indicazione del direttore nell'albo dei giornalisti o in quello dei pubblicisti), e quella nel ROC, per editori.

Senonché, un grave problema di coordinamento normativo è dato dall'art. 16 della legge n. 62 del 2001⁵⁴¹, laddove vengono esentati i soggetti già iscritti al ROC dall'iscrizione nel Registro per testate di cui alla Legge sulla Stampa⁵⁴².

Quello che potrebbe sembrare, anche dalla lettura della rubrica dello stesso articolo 16, una semplificazione amministrativa, in realtà nasconde una grave discrasia normativa. L'iscrizione nei due diversi registri – lo si è appena visto – concerne due soggetti diversi: l'una riguarda la testata giornalistica, l'altra l'editore. Tale distinzione soggettiva scaturisce da una diversa funzionalità dei due registri: il primo serve ad individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni, l'altro invece tutela la trasparenza del

⁵³⁹ I criteri quantitativi per identificare tale categoria di editori sono disponibili all'abrogato art. 18 co. 2 l. n. 416 del 1981.

⁵⁴⁰ Precedentemente, all'art. 2 punto d) della delibera AGCOM del 30 giugno 2001, n. 236, si faceva cenno ad un'altra condizione: il conseguimento di ricavi. Tuttavia, tale requisito è stato espunto ad opera della delibera AGCOM del 7 maggio 2003, n. 130.

⁵⁴¹ Art. 16 l. 62/01: *"I soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni"*.

⁵⁴² P. DI FABIO, *Blog, giornali online e 'obblighi facoltativi' di registrazione delle testate telematiche: tra confusione del legislatore e pericoli per la libera manifestazione del pensiero*, in *Dir. inf.*, 6, (2012), p. 1125.

settore editoriale⁵⁴³. Da ciò discende l'inaccettabilità della semplificazione in esame. Inaccettabilità che fu evidenziata anche da alcuni interventi dell'AGCOM⁵⁴⁴.

A nulla rilevano le osservazioni di chi, cercando di salvare tale esenzione, cerca di estenderla facendo leva sui casi di esenzione già previsti dall'art. 46 della legge sull'ordinamento professionale (l. n. 69 del 1963), che – rinviando al successivo art. 47 – affida la direzione dei soli giornali che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali a soggetti non iscritti all'albo dei giornalisti. Invero, condividendo questa interpretazione, si avrebbe l'esito assurdo secondo cui le attività editoriali organizzate sotto forma d'impresa (e, quindi, di maggior dimensione), potrebbero essere dirette da soggetti non iscritti all'albo dei giornalisti; quasi come se l'elemento patrimoniale costituisse una garanzia idonea a rendere superflua la qualificazione professionale del direttore⁵⁴⁵.

Tralasciando questi aspetti problematici, il pregio della legge n. 62⁵⁴⁶, oltre a quello evidente e connesso con la soddisfazione della necessità di approntare una riforma dell'editoria che tenesse in debito conto l'evoluzione tecnologica, sta nell'aver superato la contrapposizione tra i termini "stampato" e "giornale"⁵⁴⁷, giacché ora è lapalissiano come le nozioni stiano in rapporto di *genus a species*. Con la l. n. 62 del 2001 la nozione di stampato coincide con quella di prodotto editoriale, come si è visto sopra dando lettura dell'art. 1 co. 1; mentre è all'interno del prodotto editoriale che si colloca anche il giornale periodico, giacché tale prodotto editoriale può essere tanto periodico (e, quindi, onerato di rispettare i

⁵⁴³ Si è osservato che quest'ultimo obbligo di iscrizione è il solo che trova fondamento nell'art. 21 co. 5 Cost: "*La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica*". Per un'analisi più approfondita vedi: F. ABRUZZO, *Registrazione delle testate on-line e R.O.C.*, in *Altalex*, 2001.

⁵⁴⁴ La delibera dell'AGCOM già vista in nota 270, del 7 maggio 2003, n. 130. Inoltre, più recentemente, la delibera dell'AGCOM del 26 novembre 2008, n. 666.

⁵⁴⁵ DI FABIO, *Blog, giornali online*, op. cit., p. 1128.

⁵⁴⁶ Tale aspetto pregevole, tuttavia, va collocato nel giusto contesto. Infatti, come si vedrà fra breve la l. n. 62 non ha carattere generale, ancorché parte della dottrina ritenga diversamente, sicché il pregio di questa definizione resta confinato all'interno della stessa legge. Così ha acutamente notato: V. ZENO-ZENCOVICH, *I "prodotti editoriali" elettronici nella l. 7 marzo 2001, n. 62 e il preteso obbligo di registrazione*, in *Dir. inf.*, 2001, (2), p. 166.

⁵⁴⁷ M. MAZZI, A. MILAZZO, *Il giornale telematico*, in [www.newLaw.it](http://www.newlaw.it), 2002.

requisiti di cui all'art. 2 co. 2 della legge sulla stampa⁵⁴⁸), quanto non periodico (e allora onerato di osservare solo i requisiti di cui al co. 1 dell'art. 2⁵⁴⁹).

Ed è sulla base di questa apertura approntata dalla legge n. 62 che parte della dottrina ha fatto leva per equiparare la testata giornalistica elettronica (in quanto *tout court* prodotto editoriale) al giornale tradizionale. Pertanto, taluni hanno ritenuto di applicare anche al giornale online gli articoli 2 e 5 della legge sulla stampa⁵⁵⁰, i quali implicano che, sull'esempio di quanto accade oggi per i giornali e i periodici cartacei o per i telegiornali ed i giornali-radio, devono essere iscritti nell'apposito registro tenuto dai tribunali civili le testate telematiche, che hanno le stesse caratteristiche di quelle scritte o radiotelevisive, e che, quindi, hanno una periodicità regolare, un "logo" identificativo e che "diffondono presso il pubblico informazioni" legate all'attualità⁵⁵¹. Questa equiparazione non è scevra di conseguenze rilevanti: tali obblighi informativi sono accompagnati da una sanzione in caso di inosservanza, come si evince dall'art. 17 della legge sulla stampa (che fa salva l'ipotesi, più grave, in cui l'assenza di informazione acceda alla fattispecie di reato di stampa clandestina).

Questa interpretazione non è stata condivisa tuttavia da altra dottrina⁵⁵², che ha immediatamente evidenziato come la legge n. 62 opera come legge di settore, non avente cioè carattere generale, né di sistema. Essa per vero sì definisce alcune nuove realtà cui estendere il regime della stampa cartacea (come, ad es., l'obbligo di registrare la testata presso il tribunale)⁵⁵³, ma solo

⁵⁴⁸ L'art. 2 co. 2 della legge sulla stampa dispone che: "*I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:*

- *del luogo e della data della pubblicazione;*
- *del nome e del domicilio dello stampatore;*
- *del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile".*

⁵⁴⁹ L'art. 2 co. 1 della legge sulla stampa dispone che: "*Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore*".

⁵⁵⁰ R. GIOVAGNOLI, M. FRATINI, *Le sanzioni amministrative. Raccolta completa commentata con dottrine e giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 1365.

⁵⁵¹ Le testate che vanno registrate secondo lo schema della legge 47/1948 sono quelle quotidiane, settimanali, bisettimanali, quindicinali, mensili, bimestrali o semestrali caratterizzate (secondo l'insegnamento costante della Cassazione):

- a) dalla raccolta, dal commento e dall'elaborazione critica di notizie (attuali) destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale;
- b) dalla tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione.

⁵⁵² Sul punto si veda: ZENO-ZENCOVICH, *I 'prodotti editoriali' elettronici*, op. cit., pp. 153 e ss.

⁵⁵³ *Id est* il prodotto editoriale, anche su supporto informatico, diffuso al pubblico con mezzi elettronici, con periodicità regolare e contraddistinto da una testata.

limitatamente al caso in cui tali editori volessero ottenere le provvidenze istituite dalla medesima legge n. 62.

Tale lettura è stata confermata anche dal successivo d.lgs. n. 70 del 2003, il quale, in sede di attuazione della direttiva CE n. 31 del 2000, all'art. 7 co. 3⁵⁵⁴ ha ribadito come l'estensione del dovere di registrazione presso il registro del tribunale anche ai giornali telematici fosse agganciato alla volontà di percepire i predetti benefici economici. Sicché, applicare vecchie regole a nuove realtà, specie con un chiarimento di diritto positivo quale l'art. 7 co. 3 del d.lgs. 70/03, stride con la tutela del principio fondamentale di libertà di espressione⁵⁵⁵.

Questo è il contesto normativo e dottrinale in cui si possono inserire le decisioni dei giudici sul tema. In particolare, un'interessante sentenza della Corte di legittimità, la n. 23230 del 2012 – in contrasto con il preponderante orientamento formatosi nelle corti di merito dopo la riforma del 2001⁵⁵⁶ – ha escluso l'applicabilità della normativa sulla stampa ai giornali telematici⁵⁵⁷, atteso che le condizioni da tale legge prescritte, ovvero l'attività tipografica con mezzi fisico-chimici e la destinazione alla pubblicazione, non sono riscontrabili nel giornale telematico. Inoltre, per quanto riguarda l'applicabilità della legge n. 62 del 2001, la Corte ha condiviso l'orientamento dottrinale sopra enunciato, sancendo che *"la normativa di cui alla L. 7 marzo 2001, n. 62 ha introdotto la registrazione dei giornali online esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l'editoria [...] come è stato ribadito dall'art. 7 comma 3 del d.lgs. n. 70 del 2003"*⁵⁵⁸.

⁵⁵⁴ Art. 7 co. 3 d.lgs. n. 70 del 2003: *"La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62"*.

⁵⁵⁵ Di FABIO, *Blog, giornali online, op. cit.*, p. 1136. In tal senso è intervenuto il legislatore con un intervento anche più recente. Mi riferisco al D.L. 18 maggio 2012, n. 63 (in tema di *"Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale"*), convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012, n. 103, che all'art. 3 bis prevede una semplificazione per i periodici web, i blog o i siti di piccole dimensioni. In altri termini, le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100 mila euro non sono soggette agli obblighi di legge previste per la stampa del mondo analogico.

⁵⁵⁶ Oltre alle ordinanze già citate *supra*, vedi: Trib. Milano, 16 maggio 2006; Trib. Salerno, 16 marzo 2001; Trib. Latina, 7 giugno 2001.

⁵⁵⁷ Legge n. 47/48.

⁵⁵⁸ Sembra quindi che anche la Cassazione (in forza del precedente della Cassazione, n. 35511 del 2010), dopo anni di incertezza dovuta all'ambiguità della disciplina normativa e ai contrasti dottrinali sul punto, abbia aderito all'indirizzo più cauto, teso ad evitare di estendere indiscriminatamente l'intera disciplina della stampa cartacea al giornale online. Tuttavia, si badi che la questione relativa ai *blog* e *social forum* non viene, per adesso, affrontata. Inoltre, se tale

Più recentemente, però, la Cassazione ha effettuato una decisa virata verso l'orientamento contrapposto, inteso ad estendere anche al giornale online gli obblighi cui è sottoposto il giornale cartaceo. E ciò ha contribuito alla definitiva presa di posizione del legislatore sul punto con la legge 26 ottobre 2016, n. 198, ove all'art. 3 co. 3 *bis*, dando la definizione di "quotidiano on line", ha prescritto la necessità della registrazione della testata telematica⁵⁵⁹.

Ma per arrivare a questo risultato si deve passare dalla sentenza n. 31022 del 2015, in cui la Corte Suprema ha enunciato che *"lo scopo è il vero elemento caratterizzante l'attività giornalistica ed un giornale può ritenersi tale se ha i requisiti, strutturale e finalistico, anche se la tecnica di diffusione al pubblico sia diversa dalla riproduzione tipografica o ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici"*. Sicché l'informazione professionale, in sintonia con l'evoluzione socio-culturale e tecnologica, può essere espressa anche attraverso forme espressive diverse da quella cartacea (come nel caso del telegiornale, del giornale radio o delle testate telematiche), che non possono essere sottratte alle garanzie ed alle responsabilità previste dalla normativa sulla stampa⁵⁶⁰. Da ciò discende che un giornale quotidiano registrato, ancorché telematico, va sottoposto alla normativa

indirizzo ha l'ovvio beneficio di non limitare a forme di "controllo" la manifestazione del pensiero online, d'altro canto è da evidenziarsi il vuoto di tutela cui soggiace il giornalista che cura una testata telematica. Mi riferisco alle garanzie costituzionali in tema di sequestro, che, in assenza di equiparazione tra le due forme di giornalismo, potranno tutelare solo il giornale cartaceo. Cfr. Cass., 5 novembre 2013, n. 10594, in *Guida dir.*, 2014, 14, p. 71. Cfr. inoltre C. MELZI D'ERIL, *La Cassazione esclude l'estensione ai siti internet delle garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati*, in www.penalecontemporaneo.it, 25 marzo 2014; F. MAZARA GRIMANI, *Il sequestro preventivo di un blog: nuovi orientamenti alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 11895/14*, in www.medialaws.eu; C. MELZI D'ERIL, *Il sequestro dei siti on line: una proposta di applicazione analogica dell'art. 21 Cost. "a dispetto" della giurisprudenza*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 2014, 153, p. 169.

⁵⁵⁹ Art. 3 co. 3 bis, l. 26 ottobre 2016, n. 198: *"Per "quotidiano online" si intende quella testata giornalistica:*

- a) *regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;*
- b) *il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;*
- c) *che pubblici i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;*
- d) *che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;*
- e) *che produca principalmente informazione;*
- f) *che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;*
- g) *che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie"*.

⁵⁶⁰ A. NAPOLITANO, *L'equiparazione giurisprudenziale, aspettando (invano?) il legislatore, tra direttore di un giornale cartaceo e responsabile di una testata telematica*, in *Diritto, Mercato, Tecnologia*, 2018, (9), p. 10.

in materia di stampa, essendo ontologicamente e funzionalmente assimilabile alla stessa⁵⁶¹.

Ecco quindi che anche la stampa online – purché debitamente registrata – può beneficiare delle medesime protezioni costituzionali cui beneficia la stampa tradizionale. La sentenza in particolare parla di “stampa professionale” quale *discrimen* per identificare quali forme di informazione siano sottoposte alla disciplina della stampa. Lungi dal dare una definizione a tale nozione, la Corte ha escluso nettamente che vi rientrino le informazioni pubblicate sui *social media* e sui *blog o forum*⁵⁶². Questo sembra attualmente l’orientamento in auge, così come viene confermato successivamente dalla sentenza della Corte di Cassazione dell’11 dicembre 2017, n. 13398.

Questo *excursus* è stato fondamentale per comprendere l’evoluzione dell’approccio degli operatori del diritto alla questione del giornale online; per comprendere come le nuove tecnologie abbiano dapprima sortito una reazione diffidente da parte della dottrina più cauta, la quale correttamente temeva una compressione della libertà costituzionale di espressione del pensiero. In seguito però la prassi ha dimostrato che la mancata equiparazione, lungi dall’essere un rifugio per la libertà di pensiero online, si è manifestata quale *vulnus* di tutela, specie alla luce della possibilità di oscurare e prelevare il contenuto di giornali telematici. L’esito di questo lo si è visto: equiparare il giornale telematico al giornale cartaceo attraverso l’estensione della nozione di “stampa”. E se questo percorso è parso particolarmente travagliato, va evidenziato che un tentativo di risolvere la questione era già emerso in parlamento, benché si fosse poi esaurito senza partorire alcunché. Invero, tornando infine e brevemente nel solco inciso dal legislatore del 2001, teso come abbiamo detto ad adottare una politica legislativa funzionale ad estendere alle pubblicazioni telematiche gli obblighi dei giornali cartacei, va segnalato da ultimo il d.d.l. Levi-Prodi sull’editoria, presentato il 3 agosto 2007 dal Governo Prodi, che proponeva di qualificare ogni sito o *blog* come prodotto editoriale⁵⁶³. L’art. 2 del d.d.l. ampliava per vero oltremodo la nozione di prodotto editoriale, stabilendo che esso dovesse essere costituito da “qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso. Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico. La disciplina della presente legge non si applica ai prodotti discografici e audiovisivi”. Successivamente, il governo introduceva un ulteriore comma, finalizzato ad attenuare l’estensione della

⁵⁶¹ *Ibid.*

⁵⁶² *Ivi*, p. 11.

⁵⁶³ GIOVAGNOLI, FRATINI, *Le sanzioni amministrative*, op. cit., p. 1365.

nozione sopra riportata, escludendo l'obbligo di iscrizione a determinati ai "soggetti che accedono ad internet o operano su internet in forme o con prodotti, come i siti personali o ad uso collettivo, che non costituiscono un'organizzazione imprenditoriale del lavoro".

Delle difficoltà emerse nella disamina che precede ne ha risentito anche la vicenda legata ai diritti economici che sono riconosciuti all'autore di un articolo, e non a caso – si è visto – ha giocato un ruolo chiave nella vicenda anche la dir. CE n. 70 del 2003. Brevemente: la problematica concerne l'ammissibilità della facoltà di utilizzare articoli scritti da altri, o parti di essi, nella redazione di un articolo o di una rassegna; a ben vedere, ciò accade soprattutto – ma non solo – nel caso delle rassegne stampa. Dopo la Convenzione di Berna del 1865, che aveva sancito la liceità delle rassegne stampa, la vicenda viene regolata a livello sovranazionale da due direttive dell'Unione Europea, più o meno recenti⁵⁶⁴. Nel mezzo, la nostrana legge sul diritto d'autore aveva regolamentato le opere collettive (artt. 38 e ss.) e la riproduzione di notizie e informazioni (art. 101). Le citate direttive, invece, sono la 2001/29/CE e la 2019/790/UE. Senza eccedere nell'analisi del merito, qui basti rilevare che la direttiva n. 790 sembra tenere in considerazione i problemi dell'internet, stabilendo, da un lato, all'art. 15 che gli Stati membri devono adoperarsi per riconoscere i diritti d'autore e connessi "agli editori di giornali [...] per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione"; dall'altro lato, l'art. 17 della medesima direttiva impone al prestatore di servizi di condivisione di contenuti online di ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti d'autore laddove pubblici contenuti protetti dalla direttiva 2001/29, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza, al fine di comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali. In altri termini, le piattaforme online, quali ad esempio YouTube, sarebbero obbligate a porre in atto misure idonee a monitorare i contenuti, al fine di salvaguardare la remunerazione del diritto d'autore⁵⁶⁵.

Da quanto detto è evidente l'interesse del legislatore comunitario nella predisposizione di adeguati strumenti di tutela alle opere protette dal diritto d'autore, financo laddove vengano pubblicate online.

5.2. Cenni in tema di offesa arrecata *online* dal non giornalista: blog, chatline, social network

Un problema che si innesta parallelamente a quello analizzato nel paragrafo immediatamente precedente è quello relativo alla gravità della lesione

⁵⁶⁴ FRANCESCHELLI, *Giornali, agenzie stampa, op. cit.*, p. 54.

⁵⁶⁵ *Ibid.*

apportata alla reputazione ed alla dignità altrui laddove la pubblicazione sia divenuta tale non già in un sito internet facente capo ad un giornale, seppur digitale, ma bensì ad uno spazio web gestito da un soggetto privato diverso da un editore.

Si è visto che la chiave che permette di estendere il *corpus* di regole analizzate nei primi tre paragrafi di questo capitolo anche al giornale online si sostanzia nell'equiparabilità delle forme digitali di pubblicazione al giornale cartaceo. In altri termini, solo ciò che può essere definito una sorta di evoluzione rispetto al classico modo in cui il giornalista esercita la propria attività di informazione potrà agilmente essere ad esso equiparato. Sicché, un ragionamento logico parrebbe essere quello che sortisce l'equiparabilità della posizione del soggetto privato (non giornalista) che esprime un'informazione secondo metodi tradizionali a quella di colui che la esprime in rete, su di un blog ad esempio. Sennonché, una tale conclusione pare eccessivamente semplicistica. Invero, nel caso del soggetto privato sorge qui una considerazione nuova, relativa alla elevata potenzialità con cui un soggetto che agisce in rete può raggiungere un discreto bacino di destinatari; potenzialità che invece, in assenza di una connessione ad internet, viene meno⁵⁶⁶. A ben vedere, tale considerazione non si presta così bene anche al precedente caso, relativo alla notizia pubblicata dal giornalista, giacché la possibilità di raggiungere un elevato numero di destinatari rimane, *mutatis mutandis*, da parte del giornalista invariata.

In particolare, abbiamo visto *supra* che lo spartiacque che definitivamente sancisce l'equiparazione tra giornale cartaceo e giornale telematico, con conseguente abbandono dell'orientamento improntato alla letterale interpretazione della legge sulla stampa, è costituito dalla legge n. 62 del 2001. Ed è forse grazie anche al sentore di questa riforma che possiamo apprezzare come la pronuncia della Suprema Corte n. 4741 del 2000 ne sia antesignana. Invero, in questa sentenza i giudici di legittimità hanno preso in considerazione le due modalità con le quali, all'epoca, si potesse ledere la reputazione altrui: l'invio (ad un certo numero di destinatari) di messaggi di posta elettronica⁵⁶⁷, da un lato, e l'inserzione di messaggi o articoli su siti web, dall'altro⁵⁶⁸. Da qui i giudici hanno agilmente sostenuto che l'offesa arrecata attraverso l'utilizzo di internet rientra nella fattispecie di cui all'art. 595 c.p., relativo al reato di diffamazione,

⁵⁶⁶ È proprio questo il profilo di maggiore interesse, che permetterà di discernere l'offesa arrecata "tradizionalmente", etichettandola come offesa semplice, da quella ben più grave arrecata online, aggravata sempre e comunque dal mezzo della pubblicità.

⁵⁶⁷ Il fatto che l'invio e la conoscenza di tali messaggi sia "individuale" non deve far sorgere dubbi sull'idoneità della condotta in esame a ledere la reputazione altrui, giacché è pacifico che tale lesione di natura diffamatoria si possa configurare anche laddove la comunicazione a più persone non sia né simultanea, né contestuale.

⁵⁶⁸ PEZZELLA, *La diffamazione*, op. cit., p. 807.

aggravato ex co. 3 dal fatto che l'offesa è arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (rispetto alla stampa)".

Successivamente, si è amplificato un dibattito in dottrina relativo alla configurazione – approntata dalla Suprema Corte – dell'offesa arrecata su internet come offesa *tout court* realizzata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" (rispetto alla stampa), senza cioè distinguere il caso in cui a tale offesa si sia reso autore un giornalista "digitale", nonostante con la legge n. 62 del 2001 si sia stabilito – come si è visto – di equiparare il giornale online a quello cartaceo. La *bagarre* dottrinale si sviluppava attorno alla questione relativa alla correttezza o meno nel ritenere l'offesa arrecata online come un'offesa arrecata con un mezzo alternativo rispetto alla stampa. Va detto che parte preponderante della dottrina aderiva positivamente alla tesi partorita dai giudici di Cassazione, rilevando come fosse "assolutamente ragionevole [...] che la pubblicazione di un'affermazione su un sito ovvero su una singola pagina web costituisca mezzo di pubblicità"⁵⁶⁹. Peraltro, una corrente minoritaria avanzava un'obiezione sulla base della considerazione secondo cui la pubblicità della lesione arrecata a mezzo internet non sarebbe perciò solo sempre e comunque effettiva, ma meramente potenziale⁵⁷⁰. In altri termini, il semplice dato relativo alla potenzialità dei destinatari raggiungibili in via meramente eventuale non potrebbe essere adeguatamente utilizzato quale *discrimen* tra offesa semplice e offesa arrecata con un mezzo di pubblicità. Sarebbe dunque opportuno iscrivere l'offesa nell'alveo di quelle arrecate con il mezzo della pubblicità solo laddove il messaggio venisse diffuso con uno strumento che permetta l'accesso a più destinatari indeterminati; non invece nel caso in cui tale messaggio venisse trasmesso su di un altro servizio, non accessibile indiscriminatamente da chiunque⁵⁷¹. Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'offesa fosse resa all'interno di una *chatline* o di un blog. La tesi minoritaria non ha convinto tuttavia la giurisprudenza, giacché l'orientamento delineato dalla sentenza n. 4741 del 2000 è stato più volte riconfermato, anche recentemente, ove si è ribadito tale convincimento con riferimento alla notizia offensiva pubblicata con l'utilizzo di *social network*.

Spulciando tra le più recenti decisioni della Suprema Corte, si può qui ricordare l'interessante pronuncia del 2014 n. 16712, ove la S.C. ha disposto che la pubblicazione di un messaggio offensivo in una bacheca Facebook "rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network ed, anche per le notizie riservate agli 'amici', ad una cerchia ampia di soggetti". Sicché tale fattispecie va senz'altro iscritta

⁵⁶⁹ C. PARODI, *I reati di ingiuria e diffamazione a mezzo internet*, in *Dir. pen. e proc.*, 2000, (7), p. 884.

⁵⁷⁰ PEZZELLA, *La diffamazione*, op. cit., p. 809.

⁵⁷¹ M. MINASOLA, *Bloggino e diffamazione: responsabilità dell'amministratore del sito per i commenti dei lettori*, in *Arch. Pen.*, 2013, (5), pp. 1057 e ss.

nell'operatività dell'espressione di cui sopra, essendo irrilevante "la circostanza che in concreto la frase sia stata letta soltanto da una persona"⁵⁷².

Non sono tuttavia mancati spunti critici in dottrina, giacché la soluzione prospettata dalla Corte pare ispirata da un approccio semplicistico. Invero, taluni hanno sostenuto che nello specifico caso dei social network si dovrebbe ritenere più grave – perché unica connotata dal mezzo pubblicitario – quell'offesa recata su una pagina pubblica. Diversamente, ove invece la pagina o il profilo fossero di limitata consultazione, attraverso la modulazione del grado di privacy concretamente decisa dal titolare del profilo, allora si deve avere riguardo al caso concreto⁵⁷³.

5.3. Profili di co-responsabilità degli *online services providers*

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici di internet, appare ora necessario comprendere se certi soggetti, attori fondamentali per il funzionamento della filiera dell'internet, siano in qualche modo co-responsabili per il danno arrecato alla dignità di taluno dal messaggio offensivo che loro hanno contribuito a rendere pubblico. In altri termini, la problematica concerne la possibilità di ammettere la responsabilità di un soggetto che non affermi direttamente le notizie lesive, ma che semplicemente fornisce materialmente gli spazi e la possibilità tecnica all'autore del messaggio per diffonderlo su scala globale⁵⁷⁴. La questione, come si vedrà una volta ammessa la responsabilità del *provider*⁵⁷⁵, si sviluppa attorno alla qualificazione giuridica di tale responsabilità. Ci si chiede se

⁵⁷² L'idoneità di un post pubblicato su un social network a recare pregiudizio è stata anche molto recentemente ribadita dalla S. C., la quale ha affermato che il post pubblicato su un social network soggiace al bilanciamento tra opposte esigenze. In particolare, la Corte riconosceva che "il diritto di critica, laddove sia rispettato il principio di "continenza" delle espressioni utilizzate, sussiste anche nei confronti del lavoro dei magistrati", cfr. Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 1365 del 16 gennaio 2023.

⁵⁷³ PEZZELLA, *La diffamazione*, op. cit., p. 813.

⁵⁷⁴ F. DI CIOMMO, *Internet, diritti della personalità e responsabilità aquiliana del provider*, in *Danno resp.*, 1999, (7), p. 756.

⁵⁷⁵ Va qui ricordato che con la generica nozione di *provider* ci si può astrattamente riferire a soggetti diversi. Invero, da un lato abbiamo il *server provider*, ossia il soggetto che fornisce la connessione ad Internet (il c.d. *Hosting*); dall'altro lato abbiamo il *service provider*, ossia il soggetto che fornisce diversi servizi connessi con l'utilizzo di Internet (tra cui, appunto, la connessione). I due stanno dunque in rapporto di *species a genus*. Infine, abbiamo il *content provider*, ossia il soggetto che veicola i propri contenuti sul web. In questi casi, tra soggetto fruitore dei contenuti online (c.d. *user*) e soggetto che fornisce un contenuto sul web (c.d. *provider*) non sussiste alcun contratto, giacché il secondo realizza (quasi sempre) profitto attraverso l'inserzione di annunci pubblicitari. Diverso è il caso dell'*access provider*, ossia l'*hosting* che stipula il contratto direttamente con lo *user*, potendolo identificare. Per una maggiore conoscenza, si consulti: DI CIOMMO, *Internet*, op. cit., p. 756.

possa configurarsi una fattispecie di responsabilità per fatto altrui oppure di responsabilità per omesso controllo, con l'incombente – in questo secondo caso – di dover dimostrare il fondamento giuridico di tale dovere e, soprattutto, di dimostrare la liceità di quello che potrebbe tradursi in una sorta di potere di censura⁵⁷⁶. Tra i soggetti diversi dall'autore del messaggio figurano: il proprietario del sito web e il *provider* che rende il servizio di accesso ad internet.

Ora, la riconducibilità della responsabilità in capo ad un soggetto diverso dall'autore del messaggio (segnatamente, in capo all'editore o al direttore del periodico) è da sempre agganciata alla facoltà (o, per meglio dire, all'onere) che costui ha di espletare un controllo sul contenuto di ciò che pubblica. Da ciò discende che tale responsabilità si possa iscrivere nell'alveo della responsabilità oggettiva per *culpa in vigilando*. L'assunto di partenza è dunque il seguente: solo se è riconosciuto un onere di questo tipo in capo al provider può essergli estesa tale responsabilità. Sennonché, dando uno sguardo alla (poca e primordiale) giurisprudenza d'oltreoceano possiamo assistere a come le corti abbiano sempre concluso per l'assenza di responsabilità degli *online services* per i messaggi e le notizie diffusi attraverso gli stessi⁵⁷⁷. Essi sono quindi equiparati più a dei mezzi di comunicazione di massa che all'editore⁵⁷⁸.

Se questa era la direzione che andava prendendosi negli Stati Uniti, diversa era invece quella del Vecchio Continente. Invero, è interessante accennare ad un caso d'oltralpe di poco successivo ai precedenti, che pare apprezzare opposte considerazioni. Nei primi mesi del 1998 la signora Mine Estelle Leff-Bure apprendeva che un discreto numero di fotografie, strettamente private, che la rappresentavano senza veli venivano diffuse su un sito Internet accessibile a tutti gli utilizzatori senza restrizioni di accesso. La signora Leff sosteneva che fosse stato leso il suo diritto all'immagine e alla riservatezza della vita privata⁵⁷⁹, e pertanto sottoponeva la questione al giudice dei ricorsi del tribunale di Grande Istanza di Parigi, il quale, individuando profili di responsabilità del fornitore dell'accesso alla rete e del sito che ospita i messaggi e ritenendo che i mezzi probatori abbisognassero di un dibattito di merito, rinviava l'attrice ad adire il giudice di merito, ingiungendo tuttavia, in via cautelare, alla controparte Valentine Lacambre di attivarsi per evitare l'ulteriore diffusione delle immagini fotografiche in causa tramite uno dei siti da lui gestiti.

Lacambre impugna tale ingiunzione, poiché sostiene che sia idonea a creare, in capo al medesimo, un obbligo di controllo sui contenuti del sito web,

⁵⁷⁶ *Ibid.*

⁵⁷⁷ Tra cui: *Cubby Inc. v. Compuserve Inc.*, S.C.N.Y., 1991; *Stratton Oakmont Inc. v. Prodigy Services Co.*, S.C. Nassau County, 1995; *Stern v. Delphi Internet, Services Corp.* S.C.N.Y. County, 1995.

⁵⁷⁸ C. DE MARTINI, *Telematica e diritti della persona*, in *Dir. inf.*, 1996, p. 864.

⁵⁷⁹ Tale tutela è accordata, oltre che dalla legge civile francese, dagli artt. 8 e 9 CEDU, come si è visto *supra*.

obbligo che non può che gravare sul titolare del sito e non, invece, su chi ne consenta l'accesso al web, attraverso la mera offerta di servizi di *hosting*. Stimolato sul punto, il giudice afferma che *"il provider, che nell'offrire ospitalità sul sito da lui gestito e creato, consente a chiunque, sotto qualsiasi denominazione o anche anonimamente, di diffondere segni, scritti, immagini, suoni e messaggi, sprovvisti del carattere di corrispondenza privata, eccede manifestamente il ruolo tecnico di semplice trasmettitore di informazioni e deve, dunque, assumere verso i terzi le conseguenze di tale attività"*.

La decisione così pronunciata, tuttavia, non prende in considerazione il discusso obbligo di controllo preventivo gravante sul *provider*.

Alla luce di ciò, occorre evidenziare che la questione va impostata nel senso di verificare se (e, eventualmente, in che modo) il gestore del sito abbia dato la possibilità allo *user* di registrare informazioni sul sito stesso, chiaramente a sua insaputa. In questo caso, nel momento in cui l'utente abbia potuto agire direttamente nel senso anzidetto, mi sembra irragionevole considerare il *provider* responsabile di quanto dall'utente affermato. Diversamente considerando, si finirebbe per avallare un risultato in ogni caso inaccettabile: o si ammetterebbe la responsabilità (direi di natura oggettiva) del *provider* senza dargli la possibilità materiale di esercitare un preventivo controllo sui contenuti che stanno per essere pubblicati, oppure si andrebbe a comprimere la realtà temporale della comunicazione via internet, "bloccando" la pubblicazione fino a che il *provider* non ne consentirebbe la pubblicazione⁵⁸⁰. Sicché, il problema se possa o meno configurarsi un obbligo di controllo si risolve nel comprendere se quest'ultimo è fattibile materialmente, quantomeno in misura contemporanea alla pubblicazione.

Ora, negli Stati Uniti il problema è stato risolto sulla base della dottrina della *vicarious liability*, per la quale risponde dell'illecito chi, avendo il diritto e la capacità concreta di controllare le azioni dell'autore del fatto, omette di impedire il verificarsi dell'evento lesivo e ne trae profitto⁵⁸¹. Diversamente, nell'ordinamento italiano – lo si è detto già poche righe fa – la questione potrebbe astrattamente rientrare tanto nell'ambito della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, quanto in quello del danno cagionato nello svolgimento di attività pericolosa. Sennonché, appare evidente la difficoltà materiale tanto di assumere il *server* nell'alveo delle cose in custodia, quanto – ma forse un po' meno – di etichettare l'attività ivi realizzata come pericolosa. Di contro, risulta più uniforme la prova che il *provider* dovrebbe fornire per andare

⁵⁸⁰ DI CIOMMO, *Internet, op. cit.*, p. 761.

⁵⁸¹ *Ibid.*

esente da responsabilità: avere tentato in ogni modo di evitare l'illecito operando il miglior controllo possibile⁵⁸².

Da un punto di vista pratico, tuttavia, spesso i *provider* di notevoli dimensioni si occupano della gestione di un innumerevole quantità di dati (si pensi, ad esempio, a quante pubblicazioni giornaliere avvengono su Facebook). Pare del resto inopportuno predisporre dei filtri che reagiscano a determinate parole o immagini (ad esempio, tutte quelle che hanno in radice le stesse lettere di un'offesa personale), poiché ciò escluderebbe dati e informazioni, anche a contenuto lecito, per il solo fatto della presenza di un termine polisemico. Invero, un controllo per filtri potrebbe lesionare la libertà di manifestazione del pensiero, costituendo una specie di censura. D'altro canto, sarebbe totalmente inefficace di fronte ad una lesione del *copyright*. Ciononostante, ogni qualvolta il *provider* entri in contatto con informazioni illecitamente pubblicate per mezzo di un suo servizio, egli ha l'onere di eliminarlo, benché ciò non escluda definitivamente che tale informazione venga ripubblicata ivi o su di un sito analogo gestito da altri *providers*.

Di quegli anni è anche un decreto di archiviazione della Procura generale presso la Corte di Cassazione tedesca⁵⁸³, il quale concerneva un procedimento penale a carico di numerosi *providers*, perseguiti per i reati di agevolazione in istigazione e apologia di reati. Nel predetto decreto si legge che "*nel momento in cui i providers consentono l'accesso alla rete, essi devono essere considerati come destinatari di determinati doveri per la sicurezza del traffico*", anche se un concreto obbligo di agire in capo al *provider* è ipotizzabile solo quando questi sia consapevole che in rete sono disponibili, a suo mezzo, materiali la cui diffusione comporta un illecito. Diametralmente opposto è invece il contenuto di una sentenza del 28 maggio 1998 dell'Amtsgericht di Monaco di Baviera, la quale ha condannato un *provider* per concorso nella diffusione di materiale pornografico.

Sul piano del diritto positivo, merita anzitutto attenzione la comunicazione della Commissione europea del 16 ottobre 1996⁵⁸⁴, che conferma quanto si è affermato poc'anzi, laddove sostiene che "*il service provider è direttamente responsabile per il contenuto del materiale che immette personalmente in rete*" mentre "*con riguardo al materiale illecito immesso in rete da terzi, il service provider è responsabile solo se a conoscenza dello specifico contenuto e se è tecnicamente possibile o ragionevole prevenirne la diffusione*". A livello statale, il Regno Unito è il primo stato a dotarsi di un organico corpo normativo con il *Defamation Act* del 1996, ove al paragrafo 1.3 si esclude che il responsabile di un sistema informatico possa essere considerato "*the author, editor or publisher of a*

⁵⁸² *Ibid.*

⁵⁸³ In particolare, emesso il 13 febbraio 1998.

⁵⁸⁴ Si tratta di COM (96) 487, intitolata: "*Informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet*".

*statement*⁵⁸⁵ se viene coinvolto nella semplice trasmissione dei dati o gestione del sistema elettronico che veicola il messaggio⁵⁸⁶. Di contro, nel nostro ordinamento in quegli anni ancora manca un testo di legge simile; è pertanto opportuno, ancora una volta, un cenno al diritto vivente.

Nella giurisprudenza di merito spicca per prima una decisione del Tribunale di Roma, del 4 luglio 1998, nella quale si afferma che *"non è dovere del provider controllare o vigilare sui messaggi veicolati in rete, in quanto egli si limita a mettere a disposizione degli utenti uno spazio virtuale"*⁵⁸⁷. A ben vedere, il giudice – forse troppo rigidamente – esclude la responsabilità del provider sulla scorta del fatto che egli non è tenuto ad espletare alcun controllo, indipendentemente dalla lesione in concreto arrecata. Questa conclusione non può tuttavia considerarsi del tutto condivisibile, quantomeno laddove il *provider* fosse a conoscenza della potenzialità lesiva dello scritto e, nonostante ciò, si sia astenuto dall'espletare il suddetto controllo.

In ogni modo, poco più tardi il Tribunale di Milano ha occasione di esprimersi sul punto. Con una pronuncia del 18 marzo 2004⁵⁸⁸ – in ordine al reato di cui all'art. 600 *ter* c.p.⁵⁸⁹ – ha esentato da responsabilità l'*access provider*, sulla scorta del fatto per cui esso si era limitato a svolgere un'opera di mero supporto tecnico nella divulgazione di materiale illecito da altri immesso in rete⁵⁹⁰. In particolare, secondo il Tribunale di Milano *"i proprietari delle infrastrutture di telecomunicazione (cc.dd. network providers), i fornitori di accessi (cc.dd. access providers) ed i fornitori di servizi (cc.dd. service providers), non possono ritenersi corresponsabili dei reati commessi da coloro che utilizzano i loro servizi (cc.dd. content providers) per mera omissione di controllo, in quanto, da una parte, non hanno un obbligo giuridico di evitare l'evento, e dall'altro, per la struttura stessa della rete, non hanno la possibilità concreta di esercitare un efficace controllo sui messaggi ospitati sul proprio sito"*⁵⁹¹. Per estendere la responsabilità anche all'*access* o al *service provider*, evidentemente astrattamente possibile solo a titolo di omissione, il Tribunale meneghino ha ribadito che *"occorre affermare, a suo*

⁵⁸⁵ Tradotto: *"l'autore, il direttore o l'editore di una dichiarazione"*.

⁵⁸⁶ DI CIOMMO, *Internet*, *op. cit.*, p. 763.

⁵⁸⁷ Su tale scia si colloca anche l'ordinanza del Tribunale di Cuneo del 27 giugno 1996, ove si legge che *"quando si limita a concedere l'accesso non è responsabile il provider della violazione del diritto d'autore"*.

⁵⁸⁸ Trib. Milano, 18 marzo 2004, in *Giur. Mer.*, 2004, (9), p. 1713.

⁵⁸⁹ Si tratta del reato di pornografia minorile, potenzialmente ben più riprovevole del reato di diffamazione.

⁵⁹⁰ In particolare, si era ritenuto responsabile unicamente il c.d. *content provider*, ossia il soggetto "ospitato" sul sito dell'*access provider*.

⁵⁹¹ Si tratta delle differenti tipologie di provider di cui si è già dato ampiamente la definizione *supra*.

carico⁵⁹², un obbligo giuridico di impedimento (in questo caso non già dell'evento ma della stessa condotta illecita del content provider) e quindi, da un lato, una sua posizione di garanzia e, dall'altro lato, una possibilità effettiva di controllo preventivo sul contenuto dei messaggi". Invero si è osservato che la posizione di garanzia non è ravvisabile nel diritto vigente vista l'assenza di una previsione specifica in tal senso⁵⁹³. D'altro canto, è stato giustamente evidenziato come spesso sia concretamente difficoltoso recuperare l'identità di chi abbia effettivamente pubblicato la notizia lesiva, giacché spesso solo il *provider* conosce l'indirizzo IP che identifica un determinato dispositivo⁵⁹⁴.

Si potrebbe correttamente ravvisare, se non una corresponsabilità del *provider*, quantomeno il suo onere a collaborare per fornire le informazioni necessarie ad individuare il soggetto, oltre che a rimuovere l'offesa arrecata. Del resto, anche molto recentemente la Suprema Corte ha confermato queste intuizioni, affermando la responsabilità del gestore di un blog che non abbia provveduto ad eliminare un commento anonimo lesivo ivi pubblicato, ravvisando l'illegittimità della condotta del *provider* non già nell'aver consentito la pubblicazione, ma bensì nell'averla lasciata intoccata, con ciò dimostrando "*di aderire (concorrendo, quindi, ai sensi dell'art. 110 c.p.) alla condotta diffamatoria dell'anonimo autore*"⁵⁹⁵.

Accennato al carattere di necessità che connota la collaborazione del *provider* per l'identificazione di chi agisce in rete e assaggiata la difficoltà di rendere effettivo il controllo che il *provider* medesimo potrebbe astrattamente essere tenuto ad esercitare (difficoltà che si riflette, a ben vedere, sulla difformità delle soluzioni proposte)⁵⁹⁶, si deve tuttavia adesso apprendere quanto ha sul punto sostenuto il Tribunale civile di Lucca, con un provvedimento del 20 agosto

⁵⁹² Dell'*access provider*.

⁵⁹³ A nulla ha rilevanza la considerazione che evidenzia la non applicabilità in via analogica e in *malam partem* degli artt. 57 e 57 bis c.p. (riguardanti il direttore della stampa periodica ed anche l'editore e stampatore nel caso di anonimità o non imputabilità dell'autore degli scritti illeciti), atteso che – in materia penale – vige il divieto di interpretazione analogica in forza del principio di legalità. Tale considerazione potrebbe tuttavia trovare vigore sulla scorta di quelle decisioni che hanno considerato il giornale online equiparabile a quello cartaceo, con la naturale estensione delle norme (allora anche penali) dettate per quest'ultimo.

⁵⁹⁴ Tralasciando in questa sede le ulteriori difficoltà che si incontrano laddove a quel determinato indirizzo possano corrispondere più soggetti (ad es. perché si tratta di un computer aziendale), oppure non corrisponda un'identità reale (i.e. il soggetto ha fornito falsa identità al *provider*) o ancora non si riesca a risalire nemmeno attraverso la cooperazione del *provider* all'identificazione di taluno (come nel caso in cui costui si sia dotato di una protezione virtuale quale la rete VPN).

⁵⁹⁵ Cass., Sez. V, Sent., 01/12/2022, n. 45680, in *onegale.it*.

⁵⁹⁶ Oltre che giuridicamente condivisibile.

2007⁵⁹⁷. Entrando nel merito della vicenda, si tratta del caso avviato da una società commerciale che chiedeva al Tribunale toscano di condannare la società convenuta a rimuovere alcuni messaggi pubblicati all'interno di un *newsgroup* non moderato⁵⁹⁸, lesivi dell'immagine dei prodotti venduti dall'attrice. La convenuta si attivava sospendendo l'utilizzo dell'indirizzo IP responsabile di tali informazioni lesive, senza tuttavia sortire l'effetto sperato da parte attrice, giacché si trattava di un indirizzo IP dinamico (soggetto cioè ad assegnazione casuale e differente ad ogni connessione dell'utente); era pertanto necessaria a tal fine la collaborazione di Google Italia s.r.l. e di Google Inc., avente sede negli Stati Uniti.

Il Tribunale tuttavia rigetta l'istanza sulla base dell'assunto che la società convenuta si è semplicemente limitata a fornire la connessione ad internet agli utenti, senza poter esercitare nemmeno astrattamente un controllo sul contenuto delle informazioni da costoro pubblicate. Per quanto attiene, invece, a Google, tale *provider* va esente da responsabilità poiché – come si è visto sopra con il Tribunale di Roma e con quello meneghino – *“non può essere ritenuto responsabile per i messaggi che passano attraverso i propri elaboratori in quanto si limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio virtuale dell'area di discussione e non ha alcun potere di controllo e di vigilanza sugli interventi che vi vengono man mano inseriti; diversamente si verrebbe ad introdurre una nuova ed inaccettabile ipotesi di responsabilità oggettiva, in aperta violazione alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. che, come è noto, fonda la responsabilità civile sulla colpa del danneggiante”*.

La conclusione a cui giunge il Tribunale di Lucca sembra peraltro in linea altresì con l'impostazione del (di poco) antecedente d.lgs. n. 70 del 2003, il quale, nell'ottemperare all'obbligo comunitario di dare attuazione – nella specie – alla direttiva n. 31 del 2000, sancisce l'assenza dell'obbligo generale di sorveglianza del *provider* sulle informazioni che trasmette o memorizza⁵⁹⁹. L'interesse che suscita questa pronuncia è notevole non tanto per il contenuto innovativo, poiché – lo si è visto – tale non è, posandosi invero all'interno di un solco tracciato da altre pronunce (benché di merito), di qualche anno più anziane; l'interesse che permea questa pronuncia è piuttosto dovuto alla collocazione temporale della medesima, giacché nasce a ridosso dell'entrata in operatività del d.lgs. n. 70 del 2003 (correttamente tenuto in considerazione dal giudice in sede di motivazione), che si occupa di dare attuazione alla direttiva n. 31 del 2000, relativa alla

⁵⁹⁷ Si veda il provvedimento del Tribunale: <https://www.dirittodellinformatica.it/ict/crimini-informatici/crimini-informatici-focus/newsgroup-diffamazione-responsabilita-hosting-provider-trib-lucca-20-08-2007.html/>.

⁵⁹⁸ Il *newsgroup* in questione era raggiungibile a: *“it.comp.reti.wireless”*.

⁵⁹⁹ PEZZELLA, *La diffamazione, op. cit.*, 2020, p. 823.

responsabilità del *provider*⁶⁰⁰. Va da subito condivisa la grande intuizione che ha illuminato fin da subito parte della dottrina⁶⁰¹, laddove evidenzia che tale apparato regolatorio, sebbene sia espressamente indicato come funzionale al solo ambito del commercio elettronico, pone in realtà un catalogo di principi e criteri aventi rilevanza generale, giacché idonei a dipingere un quadro normativo teso ad assicurare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri⁶⁰².

Tra le disposizioni del d.lgs. 70/03 che possono – nel senso anzidetto – rivestire un interesse ultroneo rispetto alla mera regolazione del commercio elettronico figurano in primo luogo gli articoli posti a fondamento del testo legislativo, funzionali a fornire una definizione di *provider*. Si tratta degli artt. 2 della direttiva 2000/31 e del d.lgs. 70/03, che, tra le altre, forniscono la definizione di "prestatore" – ossia il *provider* – quale soggetto che presta un servizio della società dell'informazione. Tale servizio è definito come "*ogni attività economica svolta in linea – i.e. on line –, nonché tutti i servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317*". Rientra nel catalogo di cui all'articolo ora citato qualunque servizio retribuito, a distanza, in via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. A titolo esemplificativo, vi rientrano in tale catalogo la fornitura dell'accesso ad internet e a caselle di posta elettronica.

⁶⁰⁰ A dire il vero, tale direttiva è rubricata come "*relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno*". È curioso osservare come sia soprattutto nell'ambito dei diritti economici che concernono i servizi online in cui si assiste ad una regolamentazione più raffinata. Prova di ciò non è solo la direttiva in esame, la quale, benché denominata in breve "*direttiva sul commercio elettronico*" porta con sé disposizioni anche in tema di responsabilità del *provider* in senso lato intesa (come si vedrà a breve); ma anche la recente direttiva n. 790 del 2019, relativa al "*diritto d'autore e ai diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE*", la quale reca norme idonee a tenere conto delle innovazioni tecnologiche di cui evidentemente la direttiva del 2000 non ne poteva tenere conto, sebbene siano riferibili unicamente al diritto d'autore. Si pensi, ad es., all'art. 17 par. 3 della dir. 2019/790, il quale – in dialogo con l'art. 14 della dir. 2000/31 – dispone che "*quando il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettui un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, la limitazione di responsabilità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE non si applica alle fattispecie contemplate dal presente articolo*".

⁶⁰¹ G. CORRIAS LUCENTE, *Ma i network providers, i service providers e gli access providers rispondono degli illeciti penali commessi da un altro soggetto mediante l'uso degli spazi che loro gestiscono?*, in *Giur. Mer.*, 2004, (12), p. 2528.

⁶⁰² Questo può essere sostenuto anche sulla scorta del considerando n. 8, che recita: "*La presente direttiva si prefigge di creare un quadro giuridico inteso ad assicurare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri, e non di armonizzare il settore del diritto penale in quanto tale*".

In secondo luogo, e con specifico riferimento all'attività esercitata dai citati soggetti, l'art. 17 che al co. 1 sancisce che *"nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite"*. È evidente che così si costituisce un limite alla responsabilità del *provider*, la quale non potrà mai connotarsi oggettivamente (e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 2050 e 2051 cod. civ. che si erano invece astrattamente ipotizzate all'inizio di questo paragrafo), residuando la sola specie della colpa professionale.

La disposizione in parola si occupa poi di iscrivere in capo al *provider* un obbligo di cooperazione e di informazione a beneficio dell'autorità giudiziaria, per quanto concerne le attività illecite scoperte, dimostrando come il legislatore abbia provveduto anche su questo fronte⁶⁰³.

In particolare, al co. 3 si aggancia la responsabilità civile del *provider* a due ipotesi tra loro alternative. La prima ipotesi è quella del *provider* che, nonostante sia venuto a conoscenza del carattere pregiudizievole del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente. La seconda, invece, si ha allorquando tale *provider* non abbia agito prontamente per impedire l'accesso al predetto contenuto pregiudizievole, benché richiesto dall'autorità competente di adottare i necessari provvedimenti⁶⁰⁴. Sennonché, va qui evidenziato come il legislatore – forse ereditando la lacuna del legislatore europeo – non indichi le conseguenze dell'omissione o dell'inottemperanza⁶⁰⁵.

Se questa è la norma – ai nostri fini – più interessante, anche perché avente portata generale, non sono da meno gli antecedenti tre articoli, i quali svolgono un'opera di differenziazione tra i diversi operatori dei servizi dell'informatica, graduando i criteri per l'attribuzione della responsabilità.

Più specificamente, l'art. 14 tratta dell'attività dell'*access provider* il quale svolge l'attività di semplice trasporto di informazioni (c.d. *conduit*), stabilendo la regola dell'irresponsabilità del suo operato a condizione che – congiuntamente – non dia origine alla trasmissione, non selezioni i destinatari e non modifichi le informazioni trasmesse⁶⁰⁶. A ben vedere, l'irresponsabilità dell'*access provider* è dalla norma agganciata alla totale passività che permea il suo ruolo.

L'art. 15 regola invece l'attività di memorizzazione temporanea (c.d. *caching*). Si tratta di una memorizzazione automatizzata e funzionale per attuare

⁶⁰³ CORRIAS LUCENTE, *Ma i network providers*, op. cit., p. 2528.

⁶⁰⁴ *Ibid.*

⁶⁰⁵ *Ibid.*

⁶⁰⁶ *Ibid.*

un successivo servizio che resta, per il momento della memorizzazione, sospeso, nell'attesa di un impulso del titolare dell'informazione⁶⁰⁷. La responsabilità del *provider* è esclusa se – congiuntamente – non modifichi le informazioni, si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni, si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni di settore, non interferisca con l'uso lecito di tecnologia utilizzata nel settore e agisca per rimuovere le informazioni che ha memorizzato non appena venga a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete, o gli sia così richiesto da un'autorità⁶⁰⁸.

Infine, l'art. 16 disciplina l'ipotesi di memorizzazione duratura di informazioni per renderle accessibili in rete (c.d. *hosting*). Si tratta evidentemente dell'attività, tra le tre, più pervasiva, giacché presuppone una stabile memorizzazione delle informazioni e, presumibilmente, la maggiore possibilità per il *provider* di venire a conoscenza di informazioni lesive⁶⁰⁹. Pertanto, non meraviglia che la conseguenza di ciò si sostanzi in un trattamento legislativo più severo. Nello specifico, la responsabilità civile del *provider* sarà esclusa solo ove non sia a conoscenza di fatti che rendano manifesta l'illiceità dell'informazione⁶¹⁰; qualora tale conoscenza superi rispetto all'attività già espletata, il *provider* avrà l'onere di disabilitarne immediatamente l'accesso⁶¹¹.

Se l'innovazione nei termini su esplorati introdotta dal d.lgs. n. 70/03 pare evidente, va tuttavia rimarcata anche la preoccupazione che accompagna parte della dottrina (e non solo), la quale ha posto in evidenza un problema concernente le premesse da cui discende questo impianto normativo. Invero, si è rilevato come dalla passività del *provider* rispetto al contenuto delle informazioni veicolate si faccia discendere l'assenza di loro (co-)responsabilità⁶¹². Tuttavia, è aspetto noto che le attività di trasmissione e di instradamento delle informazioni comportano sempre qualche forma di intervento che potrebbe rientrare tra le cause di non esenzione della responsabilità, ma che, alla luce della genericità delle

⁶⁰⁷ *Ibid.*

⁶⁰⁸ *Ivi*, p. 2529.

⁶⁰⁹ *Ibid.*

⁶¹⁰ La responsabilità civile è amplificata, come sostiene attenta dottrina, anche laddove il *provider* fosse a conoscenza di meri fatti che rendano l'illiceità dell'informazione. La responsabilità penale è, invece, solo circoscritta al caso in cui il provider avesse effettiva conoscenza che tali informazioni fossero effettivamente illecite e, ciononostante, avesse comunque provveduto a renderle pubbliche. Per un approfondimento si consulti: C. ROSSELLO, G. FINOCCHIARO, E. TOSI, *Commercio elettronico: documento informatico e firma digitale*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 141 e ss.

⁶¹¹ CORRIAS LUCENTE, *Ma i network providers*, *op. cit.*, p. 2529.

⁶¹² M. CAMMARATA, *Sotto torchio gli operatori della rete*, in *InterLex*, 2003, raggiungibile al link: <http://www.interlex.it/regole/torchio.htm>.

disposizioni, di fatto non vi ricadono⁶¹³. A questo aspetto critico si è in realtà data una risposta col tempo. Invero, sia i giudizi nazionali che quelli della Corte di Giustizia dell'Unione hanno avuto modo, negli anni, di delineare più concretamente le norme in esame. Delineazione che, alla luce dei provvedimenti emessi, appare, ad una parte della dottrina, una sostanziale riproposizione dell'orientamento adottato dalla giurisprudenza precedente alla direttiva, frustrandone lo spirito armonizzatore e conducendo inevitabilmente ad intensificare – *de iure condendo* – la necessità di una nuova normativa⁶¹⁴.

Alla luce dell'innovazione ora esposta, si può meglio comprendere anche come sia mutata negli anni l'intensità della responsabilità del *provider*, dal momento che si è preso atto solo col tempo come la sua posizione sia fondamentale⁶¹⁵, tanto per la pubblicazione dell'informazione lesiva, quanto per la sua eliminazione. Invero, su questo piano si colloca una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione – la n. 12546 del 2019 –, la quale, con l'intenzione di evidenziare l'intrinseca diversità che corre tra il *provider* e il gestore di un blog, si occupa di delineare con chiarezza i profili di responsabilità del *provider* per fatto altrui (atteso che, come del resto dice la Suprema Corte, sulla responsabilità del *provider* per fatto proprio *nulla quaestio*⁶¹⁶).

La Corte ha correttamente posto l'attenzione su alcune disposizioni (segnatamente, quelle di cui si è discusso poco fa) della direttiva sul commercio elettronico (la n. 31 del 2000), e conseguentemente sul d.lgs. 70/03, da cui ha desunto – come si è del resto già anticipato poco fa – tanto le definizioni del soggetto da ritenere responsabile, quanto gli oneri che la legge gli impone. Inoltre, la Corte ha fatto riferimento al considerando 42 della direttiva⁶¹⁷ (in tema di deroghe alla responsabilità disciplinata dalla direttiva), per evidenziare come la direttiva medesima ammetta deroghe alla responsabilità del *provider* solo laddove si tratti di attività meramente passiva, come quella di mero trasferimento;

⁶¹³ *Ibid.*

⁶¹⁴ P. VALCKE, A. KUCZERAWY, P. J. OMBELET, *Did the Romans get it Right? What Delfy, Google, eBay and UPC TeleKabel Wien have in common*, in L. FLORIDI, M. TADDEO, *The Responsibilities of Online Service Providers*, Springer International Publishing, 2016, pp. 101 e ss.

⁶¹⁵ Al punto da assurgere quale *conditio sine qua non* rispetto alla pubblicazione dell'informazione lesiva dell'altrui reputazione.

⁶¹⁶ Si rimanda, sul punto, al paragrafo direttamente precedente.

⁶¹⁷ Lo si riporta per completezza qui: "*Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate*".

ciononostante, essa rammenta che è sempre possibile che "un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa pretendano che il fornitore impedisca o ponga fine alla violazione perpetrata tramite il servizio prestato". Inoltre, il provider che eserciti attività di host "è responsabile esclusivamente ove interferisca con le informazioni memorizzate ovvero non proceda alla rimozione dei dati memorizzati non appena venga effettivamente a conoscenza della circostanza che queste sono state rimosse dal luogo di origine o che verranno presto da questo rimosse". Da ciò si apprezza come la Direttiva europea non imponga al provider né l'obbligo generale di sorveglianza *ex ante*, né tanto meno l'obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Se queste sono le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza più recente, riassunte nella pronuncia in esame, va tuttavia detto che in tale provvedimento i giudici di legittimità espongono anche un monito al legislatore, invitato ad apportare le necessarie modifiche al testo normativo di riferimento, atteso che, alla luce dei cambiamenti tecnologici dell'internet, la frammentarietà delle fonti e degli interventi in materia non rende semplice un'analisi sistematica delle fattispecie che vedono coinvolte le diverse tipologie di *provider* e l'atipicità delle loro attività⁶¹⁸. In questa prospettiva, la più evidente distinzione può essere riscontrata tra i cc.dd. *Search Engine Results Page* (i.e. i motori di ricerca come, ad es., Google, Bing o Qwant) e i gestori dei siti sorgente ovvero piattaforme online (come, ad es., Facebook o YouTube), che ospitano o trasmettono i contenuti organizzati e messi a disposizione dal motore di ricerca⁶¹⁹.

Sarebbe auspicabile, pertanto, un organico intervento del legislatore in materia.

6. Il risarcimento del danno

Si è già detto che l'attività del giornalista, per dirsi lecita, abbisogna del possesso dei tre requisiti che compongono il c.d. decalogo. Nel momento in cui manca uno di questi, ci si trova tendenzialmente di fronte ad una lesione ingiusta in quanto *contra jus*, e come tale (almeno astrattamente) risarcibile.

In queste pagine conclusive verranno affrontati i profili risarcitori connessi con la lesione ingiusta di quelle posizioni giuridiche soggettive contrapposte a quella del giornalista. Come si vedrà, l'analisi di codesti profili risarcitori si soffermerà esclusivamente sullo studio degli elementi più problematici dell'illecito commesso dal giornalista nell'esercizio della sua attività di informazione.

⁶¹⁸ Cass., n. 12546 del 2019.

⁶¹⁹ *Ibid.*

6.1. Il rapporto tra azione civile e azione penale

Ora, prima di apprendere gli elementi che costituiscono l'illecito risarcibile, è fondamentale svolgere due considerazioni di carattere generale. Innanzitutto, nonostante astrattamente la condotta lesiva possa integrare una fattispecie criminosa (i.e. il reato di diffamazione), nella prassi è comunque prevalente il ricorso immediato al giudice civile⁶²⁰.

Questa preferenza si spiega dal combinato disposto degli artt. 124 c.p. e 2947 c.c., che evidenzia forse una svista del nostro legislatore. Il primo dispone che *"il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato"*, o dal giorno in cui ne sia venuta a conoscenza. Il secondo, invece, dispone che *"il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato"*, ma, *"se il fatto è considerato dalla legge come reato"*, nell'eventuale più lungo periodo coincidente con la prescrizione di esso. Spesso dunque ci si trova nell'impossibilità materiale di sporgere querela, in quanto già spirato il breve termine trimestrale, con la conseguenza ineluttabile che l'unico ristoro disponibile per il danneggiato coincide con l'azione civilistica di risarcimento. E questo aspetto non è affatto di poco momento, specie se si considera che la prova dell'elemento soggettivo è più agevole, perché meno rigorosa, in sede civile.

In secondo luogo, va detto che il sistema processuale ora vigente ha abbandonato l'istituto della pregiudiziale penale, implementando al contrario il principio di autonomia dell'azione civile rispetto a quella penale. Pertanto, è ora possibile esercitare l'azione civilistica di danno indipendentemente dall'instaurazione del processo penale, in quanto ora il giudice civile ha cognizione, pur meramente *incidenter tantum*, del reato, al ricorrere di certe condizioni. In particolare, tale facoltà di accertamento incidentale è condizionata dagli effetti esterni che un eventuale antecedente giudicato penale possa esercitare. In altri termini, se il giudizio civile si conclude anteriormente⁶²¹, la successiva sentenza penale non avrà alcuna efficacia d'accertamento del danno⁶²². Di contro, se la sentenza penale irrevocabile giunge per prima, il giudice civile ne dovrà tenere conto come segue:

- la sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto svolge, sempre e comunque, un accertamento incontrovertibile sulla imputabilità del fatto illecito all'imputato (artt. 651 e 651 bis c.p.p.)⁶²³. Il proscioglimento per

⁶²⁰ PEZZELLA, *La diffamazione, op. cit.*, 2020, p. 1106.

⁶²¹ Si tratta di un'ipotesi assai rara.

⁶²² F. CENTOFANTI, L. SCALIA, *La responsabilità civile del giornalista*, in V. TENORE (a cura di), *Il giornalista e le sue quattro responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 286.

⁶²³ *Ibid.*

particolare tenuità del fatto non solo non esclude che possa residuare una responsabilità civile (in quanto trattasi di formula assolutoria non piena), ma addirittura contribuisce in tal senso, in quanto porta con sé l'accertamento in merito all'imputabilità del fatto illecito all'agente;

- la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (piena) svolge un accertamento incontrovertibile sull'insussistenza del fatto, sulla sua mancata commissione da parte dell'imputato o sulla sua antiggiuridicità. Ciò a condizione che (i) il danneggiato si sia costituito previamente parte civile oppure avrebbe potuto farlo e che (ii) abbia agito in sede civile dopo la sentenza penale di primo grado (art. 652 c.p.p.)⁶²⁴. La *ratio* di questo sistema è evidente: si vuole evitare che il danneggiato infelice dell'esito della sentenza penale agisca in sede civile per tentare di cambiare le sorti del giudicato.

Come si vede, l'efficacia extra-penale del giudicato penale è limitata a casi ben determinati, come conseguenza dell'abbandono del principio di unità delle giurisdizioni⁶²⁵. Da un punto di vista pratico, il danneggiato potrà avere convenienza a costituirsi parte civile nel processo penale sulla scorta della maggiore ampiezza dei poteri probatori del giudice penale, oppure considerando il concorrente apporto del PM nel veder condannare il danneggiante, oppure ancora considerando il maggiore discredito sociale che deriva al condannato in sede penale⁶²⁶. Ma le ragioni di tale convenienza competono al danneggiato.

Invero, in questo articolato sistema è concessa una certa libertà di scelta al danneggiato, il quale potrà:

- se il processo civile è anteriore all'esercizio dell'azione penale, scegliere se ivi rimanere ovvero trasferire l'azione civile nel processo penale costituendosi parte civile, con conseguente estinzione del processo civile (questa alternativa è possibile solo se: (i) i termini per la costituzione nel processo penale siano ancora pendenti e (ii) non sia stata già pronunciata nel processo civile una sentenza di merito ancorché non definitiva) (art. 75 co. 1 c.p.p.);
- agire in sede civile dopo essersi costituito in processo penale, con conseguente revoca dell'eventuale costituzione civile in processo penale e sospensione del processo civile fino alla pronuncia penale irrevocabile (art. 75 co. 3 c.p.p.).

Questa *translatio* è sempre concessa nel caso in cui il processo penale muti in un rito alternativo e il danneggiato non intenda o non possa (per le ragioni del rito) aderirvi.

⁶²⁴ *Ivi*, p. 287.

⁶²⁵ *Ibid.*

⁶²⁶ *Ivi*, p. 288.

Pertanto, alla luce della prima ipotesi, laddove il danneggiato intenda rimanere unicamente in sede civile (che è l'ipotesi più frequente), i due giudizi procederanno autonomamente e separatamente: quello penale alimentato dal PM sul reato, quello civile alimentato dal danneggiato sul danno.

6.2. Il danno risarcibile

È noto che il danno risarcibile si scinde in danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Questa bipartizione riflette la suscettibilità del danno ad essere stimato con criteri di mercato, ovvero a non avere rilevanza economica (perché determinato da una lesione inerente strettamente ad un interesse della persona umana)⁶²⁷. Se la prima *species* di danno è tendenzialmente risarcibile sempre, la seconda invece soltanto in determinati casi. Inoltre, va rammentato che non è stato affatto facile giungere ad una più o meno concordanza sulla risarcibilità del danno non patrimoniale, proprio per le poche indicazioni che sul punto fornisce il legislatore. In ogni caso, nonostante le difficoltà riscontrate e dovute alla necessità di ancorare la liquidazione del danno non patrimoniale a criteri oggettivi, recentemente il Supremo Consesso ha enunciato il principio secondo cui il danno non patrimoniale è risarcibile allorquando derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente protetti⁶²⁸. Il dibattito dottrinale contrario a questa soluzione aveva evidenziato che non si trattava di un parametro oggettivo, vista la predisposizione dell'art. 2 Cost. di generare infiniti nuovi diritti⁶²⁹. A questa obiezione si è risposto che le potenzialità espansive dell'art. 2 Cost. possono essere opportunamente frenate, collegandolo con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea⁶³⁰.

Ciò premesso, ci soffermeremo ora sul danno non patrimoniale patito dal danneggiato-soggetto della notizia lesiva, giacché il danno patrimoniale in questo caso non evidenzia profili di criticità che meritano di essere qui considerati⁶³¹. Infatti, viste le peculiarità dell'interesse leso, difficilmente può prodursi un danno di questo tipo.

Ora, l'attività del giornalista è pacificamente inquadrabile nell'alveo delle professioni intellettuali. Ciononostante, la responsabilità che, nell'esercizio della predetta attività, deriva da una ingiusta lesione arrecata nei confronti dei soggetti

⁶²⁷ P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, Giuffrè, Milano, 2019, p. 564.

⁶²⁸ Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, (rv. 640103). Ma sul punto già la Consulta si era espressa nello stesso senso: C. Cost., 184/1986.

⁶²⁹ TRIMARCHI, *La responsabilità civile, op. cit.*, p. 568.

⁶³⁰ *Ibid.*

⁶³¹ Esso si sostanzia nella lesione ad un interesse economico del danneggiato, quale potrebbe essere la reputazione finanziaria o professionale.

della notizia non è inquadrabile nella responsabilità professionale; non ha, pertanto, natura contrattuale⁶³². Questa conclusione discende dalle peculiarità del lavoro giornalistico, il quale deve essere funzionale a curare l'informazione nell'interesse della collettività⁶³³, e non, invece, di una determinata controparte contrattuale. Questo aspetto si evince anche dalla Carta dei Doveri del Giornalista⁶³⁴, ove si legge che "*il giornalista è responsabile del proprio lavoro verso i cittadini*", evidenziando che il lavoro del giornalista si sostanzia nel rapporto di fiducia che viene fisiologicamente a formarsi tra cittadini ed organi di informazione⁶³⁵. Pertanto, è indubbio che, al di là dei casi in cui la condotta coincida con una fattispecie di reato, la responsabilità del giornalista integri, nel caso di lesione, un'ipotesi di responsabilità aquiliana, fondandosi sulla lesione del generale precetto del *neminem laedere*⁶³⁶. È noto che tale precetto discende dall'endiadi "danno ingiusto" di cui all'art. 2043 c.c., che dipende dall'antigiuridicità della condotta.

Ora, dell'ingiustizia del danno si è detto ampiamente all'interno di questo capitolo: essa in buona sostanza discende dal travalicare i requisiti del c.d. decalogo del giornalista, con gli opportuni adattamenti nel caso di giornalismo d'inchiesta. Infatti, qualora sussistesse una lesione, ad esempio alla reputazione del soggetto della notizia, ma il giornalista avesse rispettato i citati requisiti, viene meno l'antigiuridicità del danno e, con ciò, la sua risarcibilità.

Occorre comprendere come l'interesse pregiudicato possa essere risarcito⁶³⁷, ricordando che il danno è risarcibile allorché il pregiudizio si è verificato in conseguenza dell'illecito e, precisamente, l'art. 1223 c.c. prescrive che sono risarcibili i soli danni che "*siano conseguenza immediata e diretta*" della condotta illecita. In genere, l'onere di provare il danno grava sul danneggiato (che può essere anche un soggetto diverso da una persona fisica, quale un ente, una società od anche uno Stato⁶³⁸). E ciò si traduce nel dover sopportare il rischio di

⁶³² CENTOFANTI, SCALIA, *La responsabilità civile, op. cit.*, p. 262. Da questa considerazione scaturisce una serie di conseguenze, tra cui quella relativa alla prescrizione del diritto del danneggiato, quinquennale (2947 co. 1 c.c.).

⁶³³ *Ibid.*

⁶³⁴ La Carta dei Doveri del Giornalista è datata 8 luglio 1993 ed è stilata dal Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

⁶³⁵ R. CAFARO, *Il giornalista*, in P. CENDON (diretto da), *Trattato dei nuovi danni. Danni da inadempimento, responsabilità del professionista, lavoro subordinato*, Cedam, Padova, p. 501.

⁶³⁶ Tale precetto discende dall'art. 2043 c.c.: "*qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*".

⁶³⁷ Sulla fondamentale ma perduta distinzione tra danno inteso come elemento oggettivo dell'illecito e danno inteso come pregiudizio risarcibile, si veda: G. VISINTINI, *Fatti illeciti. Fondamenti e nuovi sviluppi della responsabilità civile*, Pacini Editore, Pisa, 2019, p. 291.

⁶³⁸ TRIMARCHI, *La responsabilità civile, op. cit.*, p. 129.

mancata prova. Tuttavia, la legge in alcuni casi prescrive un'inversione dell'onere della prova e per quanto attiene l'attività giornalistica è stato dibattuto se, quantomeno astrattamente, potesse essere ricompresa in uno di questi casi d'eccezione: segnatamente, l'esercizio di un'attività pericolosa. Brevemente, a norma dell'art. 2050 c.c. "*chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno*". Sulla scorta di questa disposizione, è stato sostenuto in giurisprudenza che l'attività giornalistica astrattamente possa rientrare tra "*quelle attività che per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino la rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per la loro spiccata potenzialità offensiva*"⁶³⁹. Sennonché, nel caso dell'attività giornalistica non può dirsi che operi tale inversione della prova, sia perché essa è esercitata a presidio di una libertà costituzionalmente tutelata, funzionalmente alla promozione dei valori costituzionali, sia perché sussiste uno specifico statuo legale che non ammette presunzioni⁶⁴⁰.

L'unico caso in cui il giornalista può effettivamente essere onerato di dare la prova sulla scorta dell'inversione dovuta all'esercizio di attività pericolose è quello delineato dall'art. 15 cod. privacy, secondo cui "*chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile*". Ma tale disposizione, come vedremo, è stata abrogata dall'art. 82 GDPR.

6.2.1. La lesione alla reputazione

Per quanto attiene la lesione alla reputazione, si tratta di un danno non patrimoniale, che, come tale, "*deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge*" (art. 2059 c.c.). Al di là delle norme citate nel prosieguo, si ritiene pacificamente che la risarcibilità di questo tipo di danno beneficia di un fondamento costituzionale negli artt. 2 e 3 Cost., che tutelano rispettivamente i diritti fondamentali della persona e l'uguaglianza formale e sostanziale tra gli individui. E la lesione alla reputazione, costituendo un danno alla dignità della persona, è di conseguenza un danno risarcibile.

Sotto il profilo della prova, è fondamentale apprendere se quello cagionato alla reputazione è danno *in re ipsa*, ovvero se richiede la prova del nocumento. La prevalente dottrina ritiene che esso si possa configurare come danno-conseguenza, per cui il danneggiato è onerato di provare l'effettivo ammontare della lesione subita, non bastando il carattere astrattamente lesivo

⁶³⁹ Cass., 6 aprile 2006, n. 8095.

⁶⁴⁰ CENTOFANTI, SCALIA, *La responsabilità civile, op. cit.*, p. 269.

della pubblicazione censurata. E questa conclusione risulta inevitabile alla luce delle considerazioni sul bilanciamento tra opposte esigenze di cui si è discusso *supra*. Invero, essendo l'attività giornalistica funzionale a garantire un interesse pubblico, gli interessi opposti, tra cui la reputazione del soggetto della notizia, dovranno trovare una certa compressione. Sul punto va evidenziato che la Cassazione solo in un primo momento ha reputato il danno da lesione alla reputazione come un danno-evento⁶⁴¹, "*in quanto è costituito dalla diminuzione o privazione di un valore, benché non patrimoniale, della persona umana*". Sicché, aveva la S.C. nel caso di specie ritenuto sufficiente la dimostrazione della "*lesione della reputazione professionale o personale – la quale va valutata in abstracto, ossia con riferimento al contenuto della reputazione quale si è formata nella coscienza sociale di un determinato momento storico*"⁶⁴², giacché il danno è *in re ipsa*, senza alcuna necessità di provare il danno-conseguenza.

Poco dopo, però, la stessa Corte di legittimità, torna sui suoi passi, convenendo con le mie osservazioni. In particolare, essa ha dato rilevanza all'orientamento opposto, ritenendo che il danno alla reputazione non è *in re ipsa*⁶⁴³, ma necessita di essere provato, pur anche attraverso presunzioni semplici⁶⁴⁴. La Corte è giunta a tale conclusione sulla scorta del fatto che la lesione non può dirsi provata anche nel suo ammontare con la semplice allegazione del danno-evento. In altri termini, il danneggiato con la prova del danno-evento dimostra l'*an* della lesione, mentre per il *quantum* si dovrà guardare al danno-conseguenza⁶⁴⁵. Infatti, si legge nella sentenza che "*quantunque la locuzione "danno in re ipsa" si trovi talora impiegata, ma senza particolari approfondimenti, in determinati contesti normativi, anche nella giurisprudenza di questa Corte, deve tenersi per fermo il principio, solidamente ancorato al dettato dell'art. 1223 c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite dell'art. 2056 c.c., secondo cui il*

⁶⁴¹ Veniva dunque considerato come lesione diretta di un interesse giuridicamente (e costituzionalmente) rilevante dell'individuo; il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. per intenderci. Sul punto si veda: L. MARTINELLI, *Il danno da lesione alla reputazione è danno-conseguenza: deve essere allegato e specificamente provato*, in *Riv. Cammino Diritto*, 2018, (5).

⁶⁴² Cass. civ., Sez. III, Sent., 28/09/2012, n. 16543 (rv. 623758).

⁶⁴³ La critica al risarcimento accordato con la mera prova del danno-evento è racchiusa in Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, (rv. 640103), ove si evidenzia che la tesi del danno *in re ipsa* "*snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo*".

⁶⁴⁴ Cass., 18 novembre 2014, n. 24474 che, confermando la lesione alla reputazione di un giornalista di cui si insinuava la frequentazione di una casa di appuntamenti, ha ritenuto raggiunta la prova sulla base della semplice presunzione che la pubblicazione di tale notizia avesse pregiudicato i rapporti con il coniuge e con la famiglia.

⁶⁴⁵ Il danno-conseguenza è inteso come il complesso delle conseguenze pregiudizievoli cagionate nella sfera giuridica dell'individuo, tanto patrimoniale quanto non patrimoniale, a causa dell'illecito subito; cfr. MARTINELLI, *Il danno da lesione, op. cit.*, 2018.

*danno è una conseguenza dell'illecito (ovvero dell'inadempimento), ossia della lesione dell'interesse protetto, conseguenza riguardata dall'ordinamento sotto specie di "perdita" ovvero di "mancato guadagno", collegati alla lesione dell'interesse protetto per il tramite del nesso di causalità"*⁶⁴⁶.

Questo è l'orientamento oggi prevalente, tra l'altro confermato da una recente ordinanza della Corte Suprema, che ha ribadito che il danno da lesione alla reputazione, *"quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire"*⁶⁴⁷. Il caso originava dalla vicenda di un soggetto che si riteneva leso nella sua reputazione, a causa dell'iscrizione del suo nominativo nella banca dati relativa al merito creditizio (c.d. CRIF), dovuta al presunto mancato pagamento delle rate di un contratto di mutuo. Contestava l'apocriefa delle sottoscrizioni del contratto di mutuo e, conseguentemente, domandava di dichiararsi l'inefficacia del contratto nei suoi confronti. Secondo il danneggiato la lesione scaturisce dall'inserimento del nominativo nella banca dati, inserimento che conduce all'indicazione di quel soggetto come "cattivo pagatore" e, di conseguenza, alla maggiore difficoltà per lui ad accendere un futuro ed eventuale mutuo. Egli tuttavia *"si è limitato ad insistere sulla propria tesi della ricorrenza, nel caso di specie, di un danno in re ipsa, anziché impegnarsi a fornire la prova, anche presuntiva, del danno ingiusto che afferma di avere subito"*⁶⁴⁸, conducendo al rigetto dell'istanza di condanna.

Le suddette presunzioni semplici sono sostanzialmente quelle di cui all'art. 2729 c.c., ossia quelle lasciate alla prudenza del giudice, che comunque ammetterà solo presunzioni gravi, precise e concordanti⁶⁴⁹; sono ammesse anche valutazioni prognostiche⁶⁵⁰.

Ora, nel caso della lesione alla reputazione, tutto dipende dal verificare se nel caso concreto essa derivi da una condotta dolosa o colposa del giornalista-agente. Infatti l'elemento soggettivo dell'agente gioca, quantomeno a livello dogmatico⁶⁵¹, un ruolo chiave, in quanto laddove la condotta fosse intenzionale,

⁶⁴⁶ Cass. civ., Sez. I, Sent., 25/01/2017, n. 1931.

⁶⁴⁷ Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/04/2018, n. 9385, in *Quot. Giur.*, 2018.

⁶⁴⁸ *Ibid.*

⁶⁴⁹ Cass. civ., sez. III, 18 novembre 2014, n. 24474 (rv. 633450).

⁶⁵⁰ MARTINELLI, *Il danno da lesione, op. cit.*, 2018.

⁶⁵¹ Tale distinzione è irrilevante a fini risarcitori: C. Cass., 2 dicembre 2014, n. 25423. In effetti, attesa la funzione essenzialmente reintegratoria della responsabilità civile, l'elemento soggettivo dell'illecito non ha rilevanza in termini di graduazione del risarcimento.

essa integra una fattispecie criminosa⁶⁵² ancor prima che un illecito civile⁶⁵³. Diversamente, nel caso in cui la condotta dell'agente fosse meramente colposa, il reato non sussiste, residuando tuttavia la responsabilità civile. Come si è visto, la lesione alla reputazione se dolosa integra la fattispecie tipica della diffamazione. La disposizione di riferimento è l'art. 595 c.p., che dispone "*chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro*".

Gli aspetti senz'altro meritevoli di segnalazione in tema di diffamazione sono essenzialmente due. Il primo aspetto interessante attiene al concorso nella produzione del danno di altri soggetti rispetto al giornalista e porta con sé due casi. La prima ipotesi di concorso è quella integrata laddove la lesione alla reputazione sia intenzionalmente e coscientemente voluta dal giornalista; altrimenti, qualora il giornalista sia ritenuto responsabile ma solo a titolo colposo, tale ipotesi di concorso non sussiste. Infatti, la legge dispone all'art. 57 c.p. che oltre al giornalista è punito anche "*il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati*"⁶⁵⁴. A ben vedere, si tratta di una fattispecie tipica di reato. Al contrario della diffamazione, quello dell'omesso controllo è un reato solamente colposo, giacché se il direttore dolosamente si fosse astenuto dall'espletare il controllo dovuto, egli sarebbe punibile ex art. 110 c.p. a titolo di concorso nel reato di diffamazione.

⁶⁵² Si tratta del reato di diffamazione, punito dall'art. 595 c.p. come segue: "*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro*".

⁶⁵³ Sul punto basti qui ricordare quanto dispone Cass. n. 935/1999: "*in tema di diffamazione, perché vi sia offesa alla reputazione, non è sufficiente l'astratta idoneità delle parole a offendere, ma è necessario che esse siano a ciò destinate, in quanto adoperate appunto nel loro significato sociale, oggettivo, che vengono ad assumere le parole, senza alcun riferimento alle intenzioni dell'agente. Per questa ragione il dolo richiesto è quello generico. E può trattarsi anche di un dolo eventuale, purché il soggetto agente si rappresenti il fatto che le sue parole vanno ad assumere un significato offensivo, in quanto appariranno destinate ad aggredire la reputazione altrui. L'intenzione o lo scopo del soggetto agente, pertanto, non devono necessariamente essere di offesa, ma è sufficiente che egli adoperi consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive*". Si veda anche Cass. n. 19396/2009: "*non integra il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.) la condotta [...], non essendo prevista l'ipotesi colposa della diffamazione*".

⁶⁵⁴ La giurisprudenza è particolarmente severa nell'affermare la responsabilità del direttore per omesso controllo, richiedendo – in virtù della sua posizione di preminenza – non soltanto un adeguato controllo preventivo, ma altresì una vigilanza *ex post*, sui contenuti e sulle modalità di esposizione; cfr. Cass., 12 maggio 2014, n. 10252.

L'altra ipotesi di concorso è quella che vede responsabili il proprietario della pubblicazione ovvero l'editore⁶⁵⁵, sulla scorta del principio *eius commoda, eius et incommoda*. Si tratta dunque di un'ipotesi di responsabilità del tutto simile a quella disciplinata dall'art. 2049 c.c. in tema di responsabilità dei padroni e dei committenti⁶⁵⁶, che trova fondamento normativo nell'art. 11 della legge n. 47/48 e che così recita: *"per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore"*. Essa consiste in caso di responsabilità oggettiva, che prevede il diritto di regresso nei confronti del giornalista e del direttore. Rispetto al caso del direttore responsabile, troviamo un'analogia e una differenza. L'analogia sta nel fatto che entrambi richiedono quale presupposto la commissione di un illecito da parte del giornalista; la differenza invece sta nel fatto che solo l'omesso controllo è una fattispecie criminosa, mentre la responsabilità concorsuale dell'editore e del proprietario è solamente civile.

Il secondo aspetto interessante è il disposto dell'art. 12 della legge n. 47/48, secondo cui *"nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato"*. A ben vedere, sebbene limitata al solo caso in cui il reato sia circostanziato dall'aggravante del mezzo della stampa, si tratta di un'ipotesi di danno punitivo⁶⁵⁷. Come ho già sostenuto in una mia recente pubblicazione⁶⁵⁸, l'adozione dello strumento del danno punitivo nel nostro ordinamento è da guardare con favore, in quanto permette di rendere più efficace la tutela risarcitoria senza tuttavia snaturarne l'essenza, giacché, diversamente ritenendo, la tutela risarcitoria non pare sempre idonea ad assicurare l'attuazione di un obbligo⁶⁵⁹. Pertanto, si rende necessario talvolta il ricorso ad un istituto con funzionalità general-preventiva e

⁶⁵⁵ Editore è il soggetto che esercita l'impresa giornalistica e può coincidere con il proprietario o derivare da lui l'impresa; cfr. CENTOFANTI, SCALIA, *La responsabilità civile, op. cit.*, p. 291.

⁶⁵⁶ Art. 2049 c.c.: *"i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti"*.

⁶⁵⁷ Cass., 5 luglio 2017, n. 16601. Per alcune considerazioni in tema di *punitive damages* sull'efficacia della nuova azione di classe con riferimento al diritto agroalimentare si veda: U. IZZO, *Awakening the Sleeping Dog. The Promises and Pitfalls of Enforcing Food Information Rules via Tort Law (a very preliminary analysis)*, Intervento al convegno in onore della prof. Eva Rook Basile "Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza", Firenze, 2019.

⁶⁵⁸ A. SCANDOLA, *La guerra alla (dis)informazione: l'altra faccia del conflitto ucraino*, in *Lambaradan*, 2022, (1), p. 48.

⁶⁵⁹ Forse per i tempi della giustizia, forse per la difficoltà nel concreto di raggiungere la prova del fatto illecito, forse per l'entità della condanna non sempre equa.

sanzionatoria, ritenuto dalla Corte di legittimità costituzionalmente legittimo solo se previsto dalla legge, sulla scorta dell'art. 23 Cost.

Di recente, il legislatore ha discusso un progetto di legge funzionale ad innovare diversi aspetti della materia. Si tratta del d.d.l. Costa (già citato *supra* e su cui si avrà modo di tornare fra breve⁶⁶⁰), il quale, tra le tante modifiche, proponeva l'abrogazione dell'attuale art. 12 della Legge sulla Stampa. Congiuntamente, veniva discussa l'introduzione di un nuovo articolo, l'11 *bis*⁶⁶¹, composto di due commi. Il primo comma agganciava la determinazione del danno di cui all'art. 11 a tre parametri: la diffusione quantitativa e la rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione, la gravità dell'offesa e l'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica. Il secondo comma, invece, abbassava da cinque a due anni il termine prescrizione cui soggiace l'azione risarcitoria.

Peraltro, queste modifiche non sono state adottate, dal momento che il d.d.l. Costa si è arenato al Senato, senza un'espressa approvazione o reiezione.

Per concludere, tornando all'elemento soggettivo dell'agente, nel caso di lesione solo colposa della reputazione, si è detto che il reato di diffamazione non è integrato. Residuano però spazi per una tutela civilistica, che vedono responsabile il giornalista per la lesione alla reputazione del soggetto della notizia, solo laddove viene raggiunto l'accertamento della colpa che, come ricorda la Suprema Corte, "*sussiste solo nel caso di propalazione di fatti: (a) non pertinenti al giudizio; (b) non veri; (c) la cui falsità era nota al dichiarante, ovvero poteva da questi essere preventivamente accertata con l'ordinaria diligenza*"⁶⁶². Tali spazi appaiono tuttavia più compressi alla luce dell'operatività della scriminante della verità putativa, ove l'antigiuridicità del fatto viene meno per l'efficacia della scriminante dell'esercizio di un diritto⁶⁶³, la quale permette di vincere il bilanciamento sul diritto alla reputazione di controparte, benché non sia affatto scontato che il giornalista riesca nel concreto a raggiungere la prova. L'efficacia

⁶⁶⁰ È stato verificato *supra* al capitolo I, § 3.4.1 per quanto concerne le modifiche all'art 595 c.p. (nel senso di eliminare la pena della reclusione), all'art. 427 c.p.p. e all'art. 96 c.p.c. (in tema di lite temeraria). Se ne parlerà *infra*, invece, al capitolo II, § 7.1. per quanto concerne le modifiche all'art. 8 della Legge sulla Stampa (i.e. l'istituto della rettifica).

⁶⁶¹ L'art. 11 *bis*, rubricato "*risarcimento del danno*", disponeva: "*1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.*

2. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione.

⁶⁶² Cass., 2 dicembre 2014, n. 25423.

⁶⁶³ CENTOFANTI, SCALIA, *La responsabilità civile*, op. cit., p. 300.

scriminante della verità putativa dipende dalla serietà e dall'accuratezza nell'attività di ricostruzione dei fatti e di controllo delle fonti che il giornalista è tenuto a compiere alla stregua di specifiche regole cautelari proprie della sua professione e che sostanziano il giudizio sulla colpa.

6.2.2. La lesione alla riservatezza

Se questi sono gli spazi di tutela civile fornita nel caso di lesione alla reputazione, va detto che essi sono più dilatati nel caso in cui la lesione concerna la riservatezza.

Quella alla riservatezza consiste in una violazione che si sostanzia nella lesione al diritto alla protezione dei dati personali, evidentemente funzionale alla salvaguardia del diritto alla riservatezza ed alla identità personale dell'interessato, quali diritti e libertà fondamentali dell'individuo⁶⁶⁴, anch'essi costituzionalmente protetti. Sulla base del Regolamento GDP, il n. 679 del 2016, l'interessato ha diritto a che il trattamento dei propri dati personali avvenga *"in modo lecito, corretto e trasparente"*⁶⁶⁵. In generale, il trattamento lecito è quello che avviene nel rispetto di almeno una delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1 GDPR⁶⁶⁶. Tuttavia, nel caso del giornalista, tanto se professionista, quanto pubblicita o praticante, si prescinde dall'autorizzazione del Garante della privacy e dal consenso

⁶⁶⁴ *Ivi*, p. 301.

⁶⁶⁵ Art. 5.

⁶⁶⁶ Art. 6 GDPR: *"Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:*

- a. *l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;*
- b. *il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;*
- c. *il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;*
- d. *il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;*
- e. *il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;*
- f. *il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore".*

dell'interessato⁶⁶⁷, in forza del combinato disposto del considerando 153⁶⁶⁸ e dell'art. 85 GDPR⁶⁶⁹. Il legislatore europeo dimostra un'evidente sensibilità dinnanzi alla limitazione alla libertà di manifestazione del pensiero che diversamente verrebbe a riscontrarsi se la tutela del diritto al trattamento dei dati personali fosse tanto estesa quanto lo è negli altri casi. Pertanto egli dispone che compete agli Stati membri individuare esenzioni e deroghe alla disciplina del Regolamento europeo, funzionali a dare spazio di manovra alla libertà di stampa.

Il riferimento nel nostro ordinamento è costituito dall'art. 2 *quater* co. 4 cod. privacy, che dispone che *"il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali"*⁶⁷⁰. Queste regole deontologiche

⁶⁶⁷ CENTOFANTI, SCALIA, *La responsabilità civile*, op. cit., p. 303.

⁶⁶⁸ Considerando 153 GDPR: *"Il diritto degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di informazione, comprese l'espressione giornalistica, accademica, artistica o letteraria, con il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali effettuato unicamente a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a deroghe o esenzioni rispetto ad alcune disposizioni del presente regolamento se necessario per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d'espressione e di informazione sancito nell'articolo 11 della Carta. Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emeroteche. È pertanto opportuno che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra tali diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare tali esenzioni e deroghe con riferimento alle disposizioni riguardanti i principi generali, i diritti dell'interessato, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o a organizzazioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza nonché situazioni di trattamento dei dati specifiche. Qualora tali esenzioni o deroghe differiscano da uno Stato membro all'altro, dovrebbe applicarsi il diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Per tenere conto dell'importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, quali la nozione di giornalismo"*.

⁶⁶⁹ Art. 85 GDPR: *"Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria."*

Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell'interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione.

Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica".

⁶⁷⁰ Una soluzione di questo tipo in realtà non è nuova, giacché era stata implementata già con l'attuazione della c.d. direttiva madre (95/46/CE) in materia (si vedano i paragrafi 17 e 37 e dall'art.

sono costituite dal *corpus* conosciuto come “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, il cui fine è icasticamente enunciato all’art. 1 come segue: “Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa”. La funzione è dunque quella di approntare uno strumento utile ad effettuare il corretto bilanciamento tra, da un lato, il diritto alla protezione dei dati personali in quanto diritto fondamentale della persona, e, dall’altro, la libertà di stampa in quanto libertà altrettanto fondamentale e costituzionalmente protetta.

Ora, il danno da lesione alla riservatezza è normalmente risarcibile a norma dell’art. 82 GDPR, il quale dispone che “*chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*”⁶⁷¹. Al di là della dicotomia danno materiale-danno immateriale, che riflette esattamente quella tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale⁶⁷², l’aspetto di questa disposizione che risulta essere più problematico è quello che concerne la risarcibilità del danno, in quanto, visto il generalissimo riferimento ad una qualsiasi violazione del GDPR, esso sembra porsi in contrasto con la regola generale in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale, la quale richiede – come noto – che tale risarcimento si accordi alle sole lesioni di interessi costituzionalmente tutelati⁶⁷³. In altri termini, ci si deve chiedere se l’art. 82 GDPR, che dispone appunto la risarcibilità del danno non patrimoniale a seguito di violazione delle regole di condotta sul trattamento, esima dalla necessità di individuare un interesse costituzionalmente protetto o se, al contrario, l’obbligo di risarcimento richieda comunque di dare conto anche del danno-conseguenza⁶⁷⁴.

Questo problema è stato affrontato anche dalla nostrana giurisprudenza con riferimento a quella che era la disposizione cardine fino a poco tempo fa,

9), come si può vedere dando lettura dell’allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali, che costituisce il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.

⁶⁷¹ Il disposto di questo articolo, come lo era quello dell’art. 15 cod. privacy precedentemente, è tutt’altro che scontato, atteso che in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale in caso di lesione a diritti della personalità, la giurisprudenza si è a lungo concentrata sull’ipotesi della lesione di onore e reputazione della persona (beni giuridici protetti da norme penali), sulla scorta dell’art. 185 c.p. che obbliga l’autore del reato appunto al risarcimento del danno non patrimoniale, trascurando di contro gli altri casi (cfr. *ex multis*, Cass., 8 maggio 2002, n. 6591, in Resp. civ. prev., 2002, pp. 1327 e ss.).

⁶⁷² S. THOBANI, *Il danno non patrimoniale da trattamento illecito di dati personali*, in *Dir. Inf.*, 2017, (2), p. 429.

⁶⁷³ *Ibid.*

⁶⁷⁴ *Ibid.*

ossia l'art. 15 cod. privacy⁶⁷⁵, il quale – come l'art. 82 GDPR – indicava che il danno scaturente dal trattamento di dati personali poteva sostanziarsi anche in un danno non patrimoniale⁶⁷⁶.

Sulla risarcibilità della lesione scaturente dal trattamento illecito di dati personali la giurisprudenza ha operato la seguente distinzione. Da un lato, se la pubblicazione è lesiva anche dell'onore o della reputazione del soggetto, non vi sono ostacoli al riconoscimento del danno non patrimoniale che scaturisca dalla lesione ai dati personali di costui. E mi pare che questo sia stato considerato, talvolta, addirittura *in re ipsa*. Parecchie sono le pronunce in questa direzione. Si pensi ad esempio al caso nel quale la Corte ha disposto il risarcimento del danno non patrimoniale subito da un ex appartenente alle Brigate Rosse, i cui dati personali erano stati inseriti in una pubblicazione a seguito del ritrovamento di un arsenale a distanza di anni dalla cessazione dell'attività⁶⁷⁷. Dall'altro lato, se non si ravvisa alcuna lesione all'onore o alla reputazione, che possiamo considerare – come detto sopra – due comodi appigli per appurare la risarcibilità anche di un danno da lesione ai dati personali, attesa la certa protezione costituzionale di cui godono le prime, allora sarà necessario appurare se dall'illecito sia derivato un danno-conseguenza al soggetto. In questo caso, in un'interessante pronuncia di merito si è ritenuto che la pubblicazione di una fotografia integri un'ipotesi di trattamento dei dati personali e che *"il trattamento a fini giornalistici deve rispettare i limiti connessi al diritto di cronaca, all'essenzialità della notizia e all'interesse pubblico"*⁶⁷⁸. Pertanto, il trattamento dei dati personali operato dal giornalista, anche senza il consenso dell'interessato, non costituisce illecito, purché l'attività giornalistica sia effettuata nel rispetto del decalogo del giornalista.

⁶⁷⁵ Abrogato nel 2018 dal su visto art. 82 GDPR.

⁶⁷⁶ L'abrogato art. 15 cod. privacy: "1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11".

Non si può trascurare che il citato art. 15 cod. privacy riteneva tale danno idoneo ad integrare un'ipotesi di responsabilità da attività pericolose, con la conseguente inversione dell'onere della prova per cui non spettava al danneggiato provare il danno conseguenza, bensì al danneggiante dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Tuttavia, il fatto che codesto riferimento sia venuto meno unito alla considerazione che costante giurisprudenza – che si vedrà a breve – ha richiesto in ogni caso la prova del danno-conseguenza, ci permette di circoscrivere quest'inversione al solo danno patrimoniale.

⁶⁷⁷ Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 26 giugno 2013, n. 16111 (rv. 626952). Si vedano anche: Cass., 24 giugno 2016, n. 13161, in *Foro it.*, 2016, III, 2729 ss.; Cass., 28 agosto 2013, n. 19790.

⁶⁷⁸ Trib. Biella, 29 marzo 2003, n. 24, in *Guid. Dir.*, 2003 con nota di MALAVENDA, MELZI D'ERIL. Continua il tribunale affermando che *"per quanto riguarda i fatti accaduti in pubblico, non ha rilevanza il carattere del luogo in cui i fatti si sono verificati, ma la volontà esplicita o implicita (per fatti concludenti) dell'interessato a renderli noti.*

In un'altra pronuncia di merito si assiste alla condanna al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla vittima di un furto i cui dati personali (nome, indirizzo e lista degli oggetti trafugati) erano stati pubblicati su un quotidiano. Il tribunale ha ritenuto idoneo indice empirico di prova del danno-conseguenza la curiosità del pubblico, sulla scorta delle numerose telefonate anonime ricevute e della presenza di curiosi e persone sospette nei pressi dell'abitazione⁶⁷⁹.

Più di recente, la S.C. ha affermato il risarcimento del danno non patrimoniale per lo stato ansioso provocato dalla pubblicazione sulle pagine bianche dei dati di contatto di un soggetto che poco prima era stato vittima di aggressione, ritenendo però che *"in tema di risarcimento del danno non patrimoniale per violazione del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 15 (c.d. codice della privacy), è ammissibile la prova per testimoni di tale danno, in quanto esso non può ritenersi in re ipsa, ma va allegato e provato, sia pure attraverso il ricorso a presunzioni semplici, e, quindi, a maggior ragione, tramite testimonianze, che attestino uno stato di sofferenza fisica o psichica"*⁶⁸⁰. Da ultimo, in un'altra recente sentenza della Suprema Corte si è affermato che *"la divulgazione dei dati personali effettuata direttamente o per interposta persona [...] lede il diritto alla riservatezza costituzionalmente garantito dall'art. 2 ed è idonea a produrre danni risarcibili ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., quando manchino il consenso degli interessati, l'interesse pubblico alla diffusione dei dati e la pertinenza della divulgazione rispetto al tema trattato"*⁶⁸¹.

Ancora una volta si apprende che il decalogo del giornalista – di concerto, in questi casi, con il diritto all'oblio – è un parametro fondamentale per apprendere se l'attività giornalistica è stata lecitamente esercitata o meno e, di conseguenza, se il danno eventualmente subito dal soggetto della notizia possa dirsi concretamente risarcibile. Inoltre, benché il danno di natura non patrimoniale nel caso di lesione al diritto alla protezione dei dati personali sia tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 CEDU, esso non si sottrae alla verifica

⁶⁷⁹ Trib. Roma, 10 gennaio 2003, in *Dir. Inf.*, 2003, pp. 532 e ss.

⁶⁸⁰ Si vedano, *ex multis*, Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza, 26 settembre 2013, n. 22100 (rv. 627947); Cass. civ., Sez. III, Sent., 14 agosto 2014, n. 17974, in *avvocatocivilista.net*.

⁶⁸¹ Così ha stabilito Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 19 luglio 2016, n. 14694 (rv. 641268). Ma sulla stessa scia si colloca altresì il disposto di Cass. civ., Sez. VI - 3, Sentenza, 5 settembre 2014, n. 18812 (rv. 632941): *"L'illecito trattamento di dati personali giustifica l'accoglimento della pretesa risarcitoria azionata ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, solo a condizione che sia dimostrata dall'interessato l'esistenza di un pregiudizio di natura non patrimoniale sofferto in sua conseguenza"*. (Nella specie, pur essendosi accertata l'illecita propalazione di circostanze idonee a rivelare le abitudini sessuali del soggetto interessato, costui non si era neppure preoccupato di dimostrarne l'incidenza negativa che tale evento aveva prodotto nella sfera delle proprie relazioni parentali e sociali, ovvero eventuali riflessi sul diritto di visita del figlio riconosciuto nel procedimento di separazione personale ancora pendente all'epoca del fatto).

della "gravità della lesione" e della "serietà del danno"⁶⁸², dal momento che trova comunque applicazione il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., il quale impone, attraverso il corollario di tolleranza della lesione minima, di rendere risarcibile solo la lesione ingiustificabile (e non già la mera violazione delle prescrizioni legislative)⁶⁸³.

6.2.3. La lesione all'immagine

Il diritto all'immagine è tutelato dal nostro ordinamento dal combinato disposto degli artt. 10 c.c. da un lato, e 96, 97 e 98 l. n. 633/1941 dall'altro. Si tratta sostanzialmente di una tutela che – si dice – ha natura diretta, in quanto è funzionale a garantire che il titolare non sia leso dall'utilizzo abusivo della propria rappresentazione⁶⁸⁴. In particolare l'art. 10 c.c. dispone che *"qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni"*. Accanto a questa forma di tutela, viene in realtà ad esistere un'altra modalità di protezione. Si tratta della tutela c.d. indiretta, che è tesa a salvaguardare non già l'abuso della rappresentazione fisica di un dato soggetto, ma bensì il suo prestigio, ossia la considerazione che ciascun consociato ha di quel soggetto⁶⁸⁵. È evidente che questo interesse sia particolarmente contiguo tanto alla reputazione, quanto alla riservatezza, al punto talvolta da sovrapporsi.

L'interesse che la tematica riveste in questa sede è comunque limitato a due aspetti principali. Il primo è – per vero – già stato accennato e riguarda la configurabilità di una tutela contro una lesione non meramente concreta (o diretta) del diritto all'immagine. E si badi che tale dimensione meno concreta rispetto all'abuso da rappresentazione fisica non è limitata allo sfruttamento economico dell'immagine di un soggetto, ma si estende fino a ricoprire (potenzialmente) tutte le lesioni a diritti costituzionalmente garantiti (onore, reputazione, dignità, decoro, ma anche orientamento sessuale, religioso, politico, ecc.). Il secondo, invece, concerne la configurabilità dell'abuso all'immagine ai

⁶⁸² Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 20 agosto 2020, n. 17383 (rv. 658718-01).

⁶⁸³ CENTOFANTI, SCALIA, *La responsabilità civile*, op. cit., p. 310.

⁶⁸⁴ F. AVERSANO, A. LAINO, A. MUSIO, *Il danno all'immagine delle persone fisiche. Profili civilistici, penalistici ed erariali*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 2.

⁶⁸⁵ *Ivi*, p. 3.

danni di una persona non fisica⁶⁸⁶ e, anche qui, senza limitare la veduta allo sfruttamento economico dell'immagine altrui (per il quale già sussiste la tutela avverso gli atti di concorrenza sleale⁶⁸⁷). Invero, astrattamente il diritto all'immagine si sostanzia in una situazione giuridica di cui può esserne titolare non solo una persona fisica, ma altresì una persona giuridica e, più in generale, qualsiasi ente, pur se non dotato di personalità giuridica, giacché è pacifico che possiedano comunque un'autonoma soggettività rispetto ai componenti che la costituiscono⁶⁸⁸.

Per vero, inizialmente si riteneva che solo le persone fisiche fossero potenzialmente idonee a subire un tale tipo di lesione⁶⁸⁹. Peraltro in seguito la S.C. è giunta ad ammettere la possibilità di subire un'ingiusta lesione all'immagine e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile, anche per gli enti in generale⁶⁹⁰. In particolare, tale danno è stato individuato in due distinte componenti. L'una consiste nella maggiore difficoltà che gli organi della persona giuridica sono destinati ad affrontare e superare nei loro rapporti con i terzi a causa dell'evento pregiudizievole⁶⁹¹. L'altra consiste, invece, nella diminuzione della reputazione dell'ente collettivo fra i consociati⁶⁹². Un caso esemplare è la decisione del Tribunale di Genova del 29 giugno 1994⁶⁹³, la quale ha statuito la responsabilità dell'ex Presidente della Regione Liguria, condannato in via definitiva per corruzione, per danno all'immagine patito dall'intera Regione.

Ancora, va evidenziato che l'art. 8 co. 1 dell'allegato A1 al Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica dispone che *"salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine"*.

Da quanto detto, emerge che il danno all'immagine scaturisce dalla non corretta rappresentazione del soggetto, fisico o non, tale da essere idonea a

⁶⁸⁶ È preferibile adoperare questa espressione in quanto costituisce l'esatto contrario di persona fisica, e dunque non costituisce sinonimo di persona giuridica (pur ricomprendendola), giacché si riferisce in generale a tutti gli enti giuridici.

⁶⁸⁷ Si veda, per esempio, l'art. 2598 c.c.

⁶⁸⁸ AVERSANO, LAINO, MUSIO, *Il danno all'immagine*, op. cit., p. 20.

⁶⁸⁹ In realtà, già in alcune pronunce dello scorso secolo si ammetteva che le persone giuridiche possono assumere la qualità di soggetti passivi dei delitti contro l'onore. In particolare, si veda: AVERSANO, LAINO, MUSIO, *Il danno all'immagine*, op. cit., p. 22.

⁶⁹⁰ *Ivi*, p. 20.

⁶⁹¹ Cass. civ., Sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929, in *onelegale.it*.

⁶⁹² *Ibid.*

⁶⁹³ Trib. Genova, 29 giugno 1994, in *Foro it.*, 1995, I, p. 274.

cagionare una lesione consistente in un danno non patrimoniale. La lesione può certamente coincidere con quella all'onore ed alla reputazione che la comunità di riferimento ha di lui, ma altresì discostarsi, per coincidere con, ad esempio, a maggiore difficoltà che gli organi della persona giuridica sono destinati ad affrontare e superare nei loro rapporti con i terzi, ovvero con il mancato guadagno dovuto alla non corretta rappresentazione del soggetto⁶⁹⁴.

È pacifico, infine, che anche per appurare l'ingiustizia della lesione all'immagine (così come le lesioni agli altri diritti del danneggiato, su viste) sia fondamentale l'utilizzo del c.d. catalogo del giornalista. Basti ricordare che la Suprema Corte, con sentenza n. 21172/2006⁶⁹⁵, ha dichiarato che *"l'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui [...] è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza – quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico – ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio [...] al decoro della persona medesima"*. Torna dunque l'efficacia scriminante – tra gli altri – dell'elemento della continenza nell'esposizione.

6.3. La liquidazione del danno non patrimoniale

Per quanto attiene alla liquidazione del danno alla reputazione, alla riservatezza, alla dignità del soggetto della notizia, va detto che ad essa si perviene perlopiù con modalità equitativa⁶⁹⁶. Sul punto c'è concordanza tra dottrina e giurisprudenza, ed effettivamente non potrebbe essere diversamente, alla luce del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.

La determinazione del *quantum debeatur* deve avvenire con dei criteri che consentano di tenere in considerazione di tutte le circostanze del caso e, al

⁶⁹⁴ Si segnala App. Bari, Sez. III, Sent., 24 novembre 2021, n. 2011, in onelegale.it, la quale ha condannato il giornalista per il danno all'immagine arrecato al soggetto appellante, sulla scorta del fatto che quest'ultimo abbia subito *"le conseguenze negative all'immagine ed alla reputazione [...], violate dalla pubblicazione degli articoli sul più importante e più letto quotidiano locale pugliese"* mentre *"rivestisse una carica di importante rilievo sociale (poiché portatore degli interessi della comunità di Monopoli), nonché rappresentante del proprio ordine professionale"*.

⁶⁹⁵ Cass. civ., Sez. I, 29/09/2006, n. 21172, in *Ced Cassazione*, rv. 641537.

⁶⁹⁶ V. PEZZELLA, *La diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca delle chat e dei social forum*, Utet, Milano, 2016, p. 954.

contempo, siano il più possibile oggettivi⁶⁹⁷. In tema ci si avvale solitamente dei canoni che la giurisprudenza ha elaborato, specie quella romana di merito. In particolare, si tratta⁶⁹⁸:

- a. della natura e della gravità della notizia diffusa, che possono dipendere anche da eventuali iniziative giudiziarie;
- b. del clamore destato dalla pubblicazione;
- c. della "rettifica" operata dalla testata giornalistica, ad esempio attraverso la pubblicazione di un'intervista di risposta del soggetto diffamato;
- d. delle peculiarità del mezzo di diffusione⁶⁹⁹;
- e. dell'ambito sociale in cui ha avuto diffusione il fatto;
- f. del tempo durante il quale si sono patite le sofferenze;
- g. della situazione patrimoniale dell'impresa editoriale;
- h. della posizione sociale del soggetto diffamato e delle ripercussioni negative sulla sua fama di correttezza e moralità, nell'ambito familiare, nel lavoro e nella vita di relazione (tipico esempio è quello in cui il danneggiato sia un magistrato).

Tra questi, i criteri che statisticamente vengono più impiegati dai giudici sono due e tale constatazione appare intuitiva se si tiene conto del fatto che l'ampiezza di questi due macro-criteri è tale da potervi includere anche altri.

Quello della gravità della notizia diffusa e, in generale, della situazione concreta, corrisponde ad uno dei criteri più utilizzati⁷⁰⁰. Inoltre, quello della gravità è un aspetto che può connotare tanto la notizia falsa in sé, quanto l'effetto lesivo che essa può esplicare sulla vittima, specie laddove operi in determinati contesti sociali⁷⁰¹. Sul punto è esemplare quanto disposto dal Tribunale di Salerno: "*palese deve ritenersi l'effetto pregiudizievole per l'onore e la reputazione dell'attore, un professionista, al quale vengono attribuiti falsamente una serie di pesanti negligenze professionali, tali da determinare addirittura "sfregi", "cicatrici devastanti" sulla gran parte del corpo delle pazienti, accusa tanto più grave perché si tratta di un chirurgo estetico*"⁷⁰². Si apprende, dunque, che il requisito della verità rileva non solo come elemento idoneo ad integrare la scriminante del

⁶⁹⁷ La scelta dei criteri attiene al merito, che la S.C. non può sindacare se il giudice territoriale ne ha dato debito conto.

⁶⁹⁸ L'elenco è di: S. BELTRANI, *Casistica dei danni da reato*, in P. CENDON (a cura di), *I danni risarcibili nella responsabilità civile*, Utet, Torino, 2005, p. 567.

⁶⁹⁹ Ad esempio, nel caso di un libro, si dovrà considerare da una parte la stabilità che esso conferisce al contenuto, e, dall'altra, la limitazione dei destinatari.

⁷⁰⁰ L. GAUDINO, F. RANDI, *Il prezzo dell'onore: la valutazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa*, in *Resp. civ. prev.*, 2012, (3), p. 951.

⁷⁰¹ *Ivi*, p. 952.

⁷⁰² Trib. Salerno, 15 febbraio 2011.

diritto di cronaca o di critica, ma altresì quale strumento indicatore del *quantum* della lesione. D'altro canto, per quanto concerne la continenza, grave è il superamento smodato della misura delle espressioni, così come l'intenzione dannosa del giornalista. In questo modo, anche l'elemento soggettivo ha un peso per la quantificazione del *quantum debeatur*.

Un altro criterio parecchio utilizzato è quello della diffusione del giornale (quotidiano o periodico, locale o nazionale), che concreta la potenziale pericolosità della notizia diffamante⁷⁰³. Del resto, si è evidenziato che il carattere locale (nel senso di territorialmente limitato) di un determinato giornale non deve condurre all'applicazione di un'attenuante, atteso che tale aspetto può alimentare la diffusione della notizia all'interno di quella data comunità⁷⁰⁴. Da ciò discende anche il parametro del numero di lettori, utilizzato in alcune pronunce come moltiplicatore di un valore base (ad esempio euro 1,50 per ogni lettore), al fine di quantificare la lesione⁷⁰⁵. In questo criterio spesso confluiscono anche le considerazioni espletate in merito alle caratteristiche del danneggiato (prima fra tutte il c.d. patema d'animo sofferto)⁷⁰⁶.

Da ultimo, non va trascurata anche la condotta del danneggiato, la quale entra in gioco per effetto dell'art. 1227 c.c., che gli impone – come noto – di agire per attenuare le conseguenze dell'illecito, pena una riduzione del risarcimento. Questo accenno risulta dovuto, specie alla luce di alcune pronunce di merito, come quella del Tribunale di Palermo, che ha operato una riduzione del risarcimento "*tenuto conto delle conseguenze pregiudizievoli che la vittima avrebbe potuto attenuare se si fosse avvalsa del diritto di rettifica ad essa spettante*"⁷⁰⁷. In ogni caso, va rilevato che mai troverà in queste ipotesi applicazione l'art. 1227, co. 2 c.c., per il quale "*il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza*", giacché anche laddove il danneggiato non si avvalga del diritto di rettifica, quest'ultima è funzionale ad evitare che la lesione scaturente dalla pubblicazione possa continuare a produrre effetti lesivi, non già ad evitare a monte tale lesione. Sicché, la "prima lesione" che il danneggiato non può materialmente controllare andrà sempre risarcita⁷⁰⁸, non invece l'ulteriore produzione di effetti lesivi, che sarebbe venuta meno se il danneggiato avesse appunto esercitato il proprio diritto di rettifica.

Se quella offerta è una ricostruzione dei criteri elaborati dalle corti di merito, un cenno va fatto anche ai parametri elaborati nel 2018 dall'Osservatorio

⁷⁰³ GAUDINO, RANDI, *Il prezzo dell'onore, op. cit.*, p. 953.

⁷⁰⁴ *Ivi*, p. 954.

⁷⁰⁵ Trib. Venezia, 13 gennaio 2009, in *Giur. Merito*, 2009, p. 2131.

⁷⁰⁶ GAUDINO, RANDI, *Il prezzo dell'onore, op. cit.*, p. 956.

⁷⁰⁷ Trib. Palermo, 11 giugno 2002, in *Danno resp.*, 2002, p. 1237.

⁷⁰⁸ CENTOFANTI, SCALIA, *La responsabilità civile, op. cit.*, p. 293.

sulla Giustizia Civile di Milano⁷⁰⁹. Si tratta di un apprezzabile lavoro organico, finalizzato a conferire un certo grado di oggettività ai parametri sulla base dei quali quantificare il danno non patrimoniale. L'elaborato dell'Osservatorio evidenzia in primo luogo quali sono i "*Parametri adoperati dalla giurisprudenza raccolta per la liquidazione del danno*"⁷¹⁰, che sono in buona sostanza coincidenti con quelli da noi poc'anzi approcciati. In secondo luogo, e sulla base dell'applicazione dei predetti criteri, sono stati individuati cinque tipologie di diffamazione e, per ciascuna di queste, un *range* di liquidazione che varia da un importo minimo ed uno massimo⁷¹¹:

1. diffamazione di tenue gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00. Essa si connota per la presenza dei seguenti indici:
 - a. limitata/assente notorietà del diffamante;
 - b. tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento;
 - c. minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio;
 - d. minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria;
 - e. assente risonanza mediatica;
 - f. tenue intensità elemento soggettivo;
 - g. intervento riparatorio/rettifica del convenuto.
2. diffamazioni di modesta gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 11.000,00 ad euro 20.000,00. Essa si connota per la presenza dei seguenti indici:
 - a. limitata/modesta notorietà del diffamante;
 - b. limitata diffusione del mezzo diffamatorio (1 episodio diffamatorio a diffusione limitata);
 - c. modesto spazio della notizia diffamatoria;
 - d. modesta/assente risonanza mediatica;
 - e. modesta intensità elemento soggettivo.
3. diffamazioni di media gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 21.000,00 ad euro 30.000,00. Essa si connota per la presenza dei seguenti indici:
 - a. media notorietà del diffamante;

⁷⁰⁹ Si tratta di un organismo informale operante da molti anni presso gli uffici giudiziari milanesi e al quale partecipano gli operatori del diritto e che, periodicamente, cura la predisposizione delle tabelle per la liquidazione del danno biologico.

⁷¹⁰ Vedi i parametri dell'Ordine di Milano, p. 83:

https://www.ordineavvocatimilano.it/media/allegati/uffici_giudiziari/TABELLE_DANNO_NON_PATrimoniale_2021/OssGiustiziaCivileMI%20-%20Tabelle%20milanesi_Danno%20non%20patrimoniale_ed-%202021.pdf

⁷¹¹ *Ivi*, p. 84.

- b. significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e/o professionale;
 - c. uno o più episodi diffamatori;
 - d. media/significativa diffusione del mezzo diffamatorio (diffusione a livello nazionale/significativa diffusione nell'ambiente locale di riferimento);
 - e. eventuale pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale e professionale;
 - f. natura eventuale del dolo.
4. diffamazioni di elevata gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 31.000,00 ad euro 50.000,00. Essa si connota per la presenza dei seguenti indici:
- a. elevata notorietà del diffamante;
 - b. uno o più episodi diffamatori di ampia diffusione (diffusione su quotidiano/trasmisione a diffusione nazionale);
 - c. notevole gravità del discredito e eventuale rilevanza penale/disciplinare dei fatti attribuiti al diffamato;
 - d. eventuale utilizzo di espressioni dequalificanti/denigratorie/ingiuriose;
 - e. elevato pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale, professionale e istituzionale;
 - f. risonanza mediatica della notizia diffamatoria;
 - g. elevata intensità elemento soggettivo.
5. diffamazioni di eccezionale gravità: danno liquidabile in importo superiore ad euro 50.000,00.

In dottrina si è evidenziato che tale sistematica va apprezzata ed implementata non soltanto da parte dei giudici in sede di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, ma altresì e già dalla parte attrice all'atto della formulazione della domanda, dal momento che spesso si assiste – lo si è visto – ad istanze risarcitorie di svariate centinaia di migliaia di euro, evidentemente sproporzionate⁷¹². Si assiste infatti quasi sempre ad un considerevole scarto tra l'istanza attorea e il risarcimento (quando c'è) accordato dal giudice. Di qui si ritiene che laddove la parte attrice ponderasse adeguatamente la pretesa, il giudice sarebbe più propenso ad accogliere integralmente la domanda⁷¹³. Di contro, va detto che non è affatto semplice – lo si è visto – “ingabbiare” in tabelle predeterminate quello che è un danno assolutamente variabile⁷¹⁴.

⁷¹² PEZZELLA, *La diffamazione, op. cit.*, 2020, p. 1199.

⁷¹³ *Ibid.*

⁷¹⁴ *Ibid.*

Ciò premesso, ed in particolare alla luce del lavoro dell'Osservatorio, risulta particolarmente interessante sottoporre all'attenzione del lettore anche la seguente analisi casistica. Si tratta della sesta sottoposta dal medesimo autore, avente ad oggetto il *quantum* risarcitorio nelle cause del Tribunale di Roma in tema di danno non patrimoniale alla reputazione⁷¹⁵. Dall'analisi emerge che solo una causa su tre conduce all'accoglimento – anche parziale – dell'istanza attorea e che, in media, il risarcimento è stato di euro 21.100,00, ossia pressoché in linea con quello indicato nell'elaborato dell'Osservatorio (euro 26.290,00)⁷¹⁶.

Ma l'aspetto più interessante è il dato seguente, che mette in relazione il tasso di accoglimento dell'istanza risarcitoria con la qualità del soggetto, evidenziando dunque il peso del criterio⁷¹⁷:

Qualifica	N° attori	Accoglimento	Rigetto	Tasso Accoglimento
Imprese	52	9	43	17%
Professionisti	71	15	56	21%
Dirigenti	63	18	45	29%
Persone comuni	139	40	99	29%
Politici	68	21	47	31%
Imprenditori	38	13	25	34%
Personaggi pubblici	34	12	22	35%
Giornalisti	19	7	12	37%
Persone giuridiche	41	16	25	39%
Docenti	9	4	5	44%
Militari	19	9	10	47%
Sindacalisti	5	3	2	60%
Magistrati	73	52	21	71%
Religiosi	1	1	0	100%

A ben vedere, il criterio della posizione sociale del soggetto diffamato e delle ripercussioni negative sulla sua fama di correttezza e moralità, nell'ambito familiare, nel lavoro e nella vita di relazione sembra aver giocato un ruolo fondamentale nell'accoglimento delle istanze di quei soggetti la cui figura è particolarmente improntata sull'integrità morale, come i docenti, magistrati, i

⁷¹⁵ Le precedenti sono datate: 1988-1994, 1994-1997, 1997-2000, 2003-2008, 2013.

⁷¹⁶ P. SAMMARCO, V. ZENO-ZENCOVICH, *La quantificazione del danno alla reputazione: ricognizione su 620 sentenze del Tribunale civile di Roma (2015-2020)*, in *Dir. Inf.*, 2021, (4-5), p. 665.

⁷¹⁷ *Ivi*, p. 666.

religiosi, i sindacalisti, i militari. Le persone comuni, i professionisti, le imprese ed i dirigenti sono invece le categorie meno spesso risarcite. Interessante notare poi che la percentuale di vittoria delle persone giuridiche si attesta attorno alla stessa posizione dei personaggi pubblici, quasi come se in entrambi casi la notorietà fosse un aspetto di una certa rilevanza. Evidenzia l'Autore che i criteri più utilizzati sono in linea con quanto detto sopra. Si tratta della gravità del fatto addebitato (in senso sia positivo, che negativo) e della diffusione del mezzo (ancora, sia in senso positivo, che negativo), della qualità della persona offesa e del rilievo della notizia nell'ambiente in cui vive e lavora⁷¹⁸. Più raramente, invece, rilevano la sofferenza psichica dell'offeso e la circostanza che la notizia sia (o non sia) stata rettificata⁷¹⁹.

In conclusione, va considerato che anche recentemente i giudici di Piazza Cavour hanno condiviso quanto detto, laddove affermano che *"nel caso di risarcimento del danno arrecato alla reputazione attraverso il mezzo della stampa, costituisce motivazione logica ed adeguata la liquidazione, necessariamente equitativa, che utilizzi quali parametri 1) la natura del fatto falsamente attribuito alle parti lese; 2) l'intensità dell'elemento psicologico dell'autore; 3) il mezzo di comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione e la diffusività dello stesso sul territorio nazionale; 4) il rilievo attribuito dai responsabili al pezzo contenente le notizie diffamatorie all'interno della pubblicazione in cui lo stesso è riportato; 5) l'eco suscitata dalle notizie diffamatorie"*⁷²⁰.

7. Le altre tecniche di tutela esperibili

In questo paragrafo conclusivo ci accingiamo a conoscere altri metodi di tutela dal nostro ordinamento specificamente predisposti per alleviare o risarcire la lesione da attività giornalistica.

Va comunque tenuto in considerazione che, al di là degli strumenti nel prosieguo analizzati, resta fermo il risarcimento in via equitativa, di cui si è detto nello scorso paragrafo.

⁷¹⁸ Cass., 25 maggio 2017, n. 13153. Ma così anche in dottrina, si veda: SAMMARCO, ZENO-ZENCOVICH, *La quantificazione del danno*, op. cit., p. 668.

⁷¹⁹ *Ibid.*

⁷²⁰ Cass., 30 agosto 2019, n. 21855.

7.1. La rettifica ex art. 8 legge n. 47 del 1948

Il primo peculiare strumento di tutela è quello disciplinato dall'art. 8 della legge n. 47 del 1948⁷²¹. Si tratta della rettifica, che l'art. 8 descrive come il diritto che i soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri, vantano nei confronti del direttore o, comunque, del responsabile, *"che è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale"*. In sostanza, quello della rettifica è un diritto che la persona offesa vanta nei confronti del danneggiante. All'offeso pertanto spetta stabilire sia l'*an* che il *quomodo* dell'esercizio di tale diritto di rettifica, la cui *ratio* consiste nell'attenuare la lesione alla reputazione, all'onore ed alla sua dignità.

A dire il vero, la rettifica costituisce sì un diritto del danneggiato, che il giornalista deve obbligatoriamente riconoscergli, ma altresì, per il primo, un onere. Infatti, come ho già evidenziato nel paragrafo precedente, la condotta del danneggiato che non provveda ad agire con lo scritto di rettifica, non escluderà mai il risarcimento per il danno subito dalla pubblicazione; ciononostante, potrà avere influenza in termini di liquidazione del danno, che si rifletterà su un risarcimento deteriore dell'entità delle conseguenze lesive che si siano protratte nel tempo e che egli avrebbe potuto attenuare con l'esercizio, appunto, del diritto di rettifica.

Ora, gli aspetti meritevoli di menzione siano sostanzialmente due. In primo luogo, secondo il combinato dei commi 1 e 4 dell'art. 8, il direttore, se richiesto della pubblicazione, è tenuto ad effettuarla gratuitamente e:

- integralmente, purché il contenuto non superi le trenta righe, faccia riferimento allo scritto che le ha determinate e con le medesime caratteristiche tipografiche;
- senza poter espletare alcun sindacato sostanziale sul testo, purché il contenuto della rettifica non integri una fattispecie di reato.

In secondo luogo, a nulla rileva che la condotta del giornalista sia adeguatamente scriminata sulla scorta del vero putativo, in quanto il direttore è in ogni caso onerato di dare pubblicazione della notizia. Invero è stato sostenuto dalla Suprema Corte che *"detta liceità non può considerarsi di ostacolo al diritto dell'interessato di ristabilire, tramite la rettifica, l'effettiva realtà delle cose che sia stata successivamente accertata"*⁷²². Anzi, è proprio il fatto che l'esercizio del diritto di cronaca possa autorizzare la pubblicazione di vicende di cui non sia stata

⁷²¹ Nel caso di telegiornali o di giornali radio la disciplina è quella dell'art. 35 d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208.

⁷²² Cass. civ., sez. III, 24 novembre 2010 n. 23835, in *Dir. Inf.*, 2011, p. 231.

ancora accertata la completa corrispondenza al vero, che impone di dare la più ampia possibilità di espressione al diritto di rettifica dell'interessato. Pertanto, il soggetto della notizia ha diritto di ottenere dal direttore o dal responsabile la pubblicazione di uno scritto di rettifica, funzionale a ristabilire la verità "reale" della notizia precedentemente pubblicata. Ed alla luce di ciò, lo scopo dell'istituto della rettifica a me sembra duplice: da un lato, attenuare la lesione al danneggiato, salvo il risarcimento del danno patito; dall'altro, anche qualora una lesione effettiva non sia stata integrata, ristabilire la verità effettiva nei riguardi di quel soggetto.

L'art. 8 regola poi i tempi e il luogo entro cui il direttore deve provvedere alla pubblicazione dello scritto di rettifica, onde evitare che trascorra un lasso eccessivo di tempo, ovvero che sia appositamente pubblicata in zone meno visibili del giornale. Se si tratta di un giornale quotidiano, la rettifica va pubblicata *"non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono"* (art. 8 co. 2); se si tratta di un altro giornale, *"le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce"* (art. 8 co. 3).

Qualora il direttore o il responsabile non operino nel rispetto dell'art. 8, incorrono nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 7.746 ad euro 12.911 (art. 8 co. 6); sarà responsabile in solido con costoro anche l'editore, benché nei rapporti interni abbia poi diritto di rivalsa. Sanzione questa che andrà evidentemente a sommarsi all'eventuale danno subito dalla pubblicazione di cui si cerca di attenuare l'effetto lesivo attraverso lo scritto di rettifica.

Questa è la disciplina in vigore attualmente. Tuttavia, non va trascurato che qualche tempo fa il legislatore ebbe avuto l'occasione di ritoccare la materia, sebbene tale occasione non venne poi colta. Ci si riferisce al d.d.l. Costa, che venne proposto per la prima volta alla Camera dei Deputati il 17 ottobre 2013⁷²³. Dopo alcuni emendamenti⁷²⁴, il progetto⁷²⁵, predisposto dal Senato e successivamente sottoposto al vaglio della commissione giustizia, approntava un interessante pacchetto di modifiche idoneo ad innovare la materia.

⁷²³ L'atto è il C.925.

⁷²⁴ Nell'originaria formulazione era interessante anche la previsione in tema di diritto all'oblio, che tutelava il danneggiato nei seguenti termini: *"l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge"*. Sennonché, tale istituto è stato espunto dal progetto nell'ultimo passaggio al Senato.

⁷²⁵ L'atto S.1119-B, nella sua interezza, è disponibile online al seguente indirizzo: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00928764.pdf>.

La rubrica evidenzia come le modifiche concernano tanto la Legge sulla Stampa, quanto il codice penale, nonché i codici di procedura civile e penale⁷²⁶. Tra le altre, di cui si è già detto *supra*⁷²⁷, la modifica che merita cenno in questa sede è quella che riguarda proprio l'art. 8 della Legge sulla Stampa. Dei sette commi di cui si compone l'art. 8, solo il primo veniva integralmente riformato. In particolare, da un lato, veniva esteso l'obbligo di pubblicazione dello scritto di rettifica anche "*alla testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'art. 5*". Dall'altro, veniva specificato che la rettifica portasse la seguente indicazione: "*Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)*". Non erano ammessi commenti, risposte o titoli difforni a quest'ultimo. In ogni caso, veniva ribadita la gratuità della pubblicazione della rettifica.

Invece, al secondo comma veniva solamente aggiunto un secondo periodo, teso ad estendere quella disciplina anche alle testate online di cui si è detto poc'anzi.

Venivano poi aggiunti il comma 3 *bis* (che rinviava, per le rettifiche nel caso di lesioni da trasmissioni radiofoniche o televisive, all'articolo 32-*quinquies* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), il comma 4 *bis* (relativo all'obbligo, nel caso di stampa non periodica, di pubblicare la rettifica sul sito internet entro due giorni dalla richiesta, ovvero, in mancanza, su un quotidiano a diffusione nazionale), il comma 5 *bis* (che estendeva all'autore dell'offesa, di fronte all'inerzia del direttore condannato alla pubblicazione, di agire in giudizio ex art. 700 c.p.c.) e, infine, il comma 5 *ter* (che prescriveva un onere, in capo al giudice che condannava alla pubblicazione in rettifica, di comunicare il provvedimento al prefetto e all'ordine dei giornalisti, per le relative assunzioni di competenza).

A ben vedere, l'art. 8 veniva ritoccato in più parti, senza tuttavia che ne venisse stravolta l'essenza. Invero, quanto proponeva il legislatore consisteva in una regolamentazione più specifica ed aggiornata dell'istituto, adeguando la disposizione ai tempi, senza snaturare i connotati principali dell'istituto rettifica (modalità, tempi e luoghi della pubblicazione). Si pensi, ad esempio, all'equiparazione tra giornale cartaceo e testate online, registrate ai sensi dell'art. 5; oppure, si pensi alla conversione della somma in euro; o, ancora, alla conversione del riferimento al pretore con quello al giudice. Sennonché, dal

⁷²⁶ La rubrica del d.d.l. è in tal senso significativa: "*modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale*".

⁷²⁷ Per un cenno a queste modifiche, si torni *supra* al capitolo I, § 3.4.1 per quanto concerne le modifiche all'art 595 c.p. (nel senso di eliminare la pena della reclusione), all'art. 427 c.p.p. e all'art. 96 c.p.c. (in tema di lite temeraria); si torni *supra* al capitolo II, § 6.2.1. per quanto concerne l'abrogazione dell'art. 12 della Legge sulla Stampa con conseguente introduzione dell'art. 11 bis (che abbassa a due anni la prescrizione dell'azione risarcitoria).

momento che il d.d.l. Costa non ha visto purtroppo la luce, è giocoforza concludere che la materia, allo stato, necessita di un miglioramento.

Prova di ciò è stata l'esigenza che ha spinto il legislatore ad approntare, poco dopo, un successivo progetto di legge, il d.d.l. Caliendo, che ha cercato di regolare la materia più o meno similmente all'arenato d.d.l. Costa e che ha incontrato, per ironia della sorte, un identico sciagurato esito. Invero, questa proposta di riforma, presentata il 20 settembre 2018 al Senato, prescriveva grossomodo le medesime innovazioni. Tuttavia, il non tener conto, da un canto, della necessità di proporzionare le pene e le sanzioni pecuniarie alle condizioni economiche e patrimoniali del giornalista e, dall'altro, della necessità di eliminare la facoltà di perseguire gli accusati di diffamazione contemporaneamente sul piano civile e su quello penale, condusse insuperabili critiche al progetto. Progetto che, anche a causa di ciò, si arenò nel 2020.

Alla luce di quanto precede, è pertanto auspicabile un prossimo e compiuto intervento legislativo sulla materia.

7.2. La tutela d'urgenza: il ricorso al provvedimento ex art. 700 c.p.c.

Nel caso in cui il danneggiato abbia *"fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito"*, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. Come è noto, per ottenere il provvedimento cautelare si richiede la dimostrazione del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*. E solitamente questo strumento di tutela sommaria e provvisoria è concesso in generale ogni qualvolta il giudice, richiesto, appuri la sussistenza dei due predetti requisiti.

Tuttavia v'è un caso in cui esso assume il connotato di uno strumento tipico, in quanto previsto espressamente dalla disciplina sul giornalismo. Si tratta del caso disciplinato dall'art. 8 co. 5 della legge sulla stampa, secondo cui *"qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'art. 700 del c.p.c., che sia ordinata la pubblicazione"*. Alla luce di questo disposto si comprende l'importanza processuale dei termini per la pubblicazione visti *supra*. Infatti, in questo caso la tipicità del rimedio cautelare attiene sia alla sussistenza del *periculum in mora*, sia al contenuto che in concreto

il provvedimento assume⁷²⁸. Per il primo profilo, l'istante non dovrà dare conto del *periculum in mora*, sussistendo in via di presunzione assoluta in caso di violazione delle norme sulla rettifica. Per il secondo profilo, il provvedimento adottato dal giudice consiste nell'ordine di pubblicazione.

Qualora poi il danneggiato ottenga per questa via la pubblicazione dello scritto di rettifica, il giudizio può già concludersi, sempreché egli non intenda in quella sede avanzare richieste risarcitorie, ovvero il direttore non intenda opporsi al provvedimento. Diversamente, invece, nel caso della lesione al diritto alla protezione dei dati personali, il bilanciamento con la libertà di stampa non consente di attivare lo strumento tipico di tutela interinale previsto in questi casi⁷²⁹, ossia la tutela inibitoria. Sul punto si sono espresse recentemente le sezioni unite, affermando che *"il giornale pubblicato, solo o anche con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di diffusione dei dati personali"*⁷³⁰. Si badi che le sezioni unite sono giunte a questa conclusione sulla scorta della tutela costituzionale assicurata dall'art. 21, comma 3, Cost. alla libertà di stampa. Per la natura del diritto di rettifica, dunque, si deve constatare che il rimedio cautelare non potrà soddisfare le esigenze di tutela della riservatezza.

7.3. Il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

L'art. 77 GDPR conferisce all'interessato, ove ritenesse che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento, *"il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione"*. Il nostro legislatore ha pertanto provveduto ad introdurre l'art. 140 bis cod. privacy, consentendo all'interessato la scelta tra due strumenti di tutela: il reclamo al Garante od il ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria⁷³¹. Si tratta di due strumenti alternativi (art. 140 bis co. 2 e 3, cod. privacy), per cui l'attivazione dell'uno esclude la possibilità di attivare successivamente l'altro, ovviamente laddove ci sia identità di oggetto della domanda e di parti in causa. In altri termini, non è possibile agire *ex novo* di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria dopo aver attivato lo strumento del

⁷²⁸ CENTOFANTI, SCALIA, *La responsabilità civile*, op. cit., p. 296.

⁷²⁹ Tutela che resta attivabile laddove la lesione a questa posizione venga posta in essere al di fuori dell'attività giornalistica.

⁷³⁰ Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 18 novembre 2016, n. 23469, in *Ced Cassazione*, n. 641537.

⁷³¹ In ogni caso, si segnala che le controversie in questa materia sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente previsto (art. 10 co. 1 d.lgs. 150/11).

reclamo, e viceversa. Tuttavia, l'art. 143 co. 4 cod. privacy espressamente concede l'appello (*rectius*, l'opposizione) all'autorità giudiziaria ordinaria avverso la decisione del Garante. Inoltre, va detto che per alcune materie il legislatore impone che non si possa agire con il reclamo al Garante, residuando dunque come unica strada il ricorso dinanzi all'a.g.o. Si tratta in particolare delle materie di cui all'art. 152 cod. privacy, tra le quali spicca l'istanza di risarcimento del danno.

Benché il reclamo al Garante si svolga in contraddittorio tra le parti e con le opportune garanzie di difesa, esso rimane uno strumento di tutela non giurisdizionale, ma giustiziale, in quanto il Garante non è un'autorità giudiziaria, ma un'autorità amministrativa. Di qui la limitatezza dei poteri decisorii. In ogni caso, l'art. 142 cod. privacy regola il contenuto del reclamo, che deve contenere: un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto (co. 1). Va inoltre allegata la documentazione utile ai fini della sua valutazione (co. 3). Il reclamo reca la sottoscrizione dell'interessato o di un ente del terzo settore (co. 2). Il Garante ha predisposto sul proprio sito internet il modello di reclamo⁷³², come richiesto dal co. 4.

L'art. 143 co. 1 cod. privacy consente al Garante di adottare i provvedimenti di cui all'art. 58 GDPR all'esito della fase istruttoria preliminare, in via dunque cautelare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti, con il limite dell'art. 21, co. 3, Cost., visto nel paragrafo precedente. Successivamente, entro nove mesi (dodici in caso di motivate esigenze istruttorie), il Garante decide il reclamo (co. 3).

A ben vedere, il reclamo al Garante è certamente uno strumento interessante, in quanto idoneo ad assicurare una celere decisione sulla controversia, oltre che a garantire esigenze di deflazione del contenzioso. Ciononostante, va constatato che, per la limitatezza con cui può decidere il Garante, allo stato non rappresenta un rimedio particolarmente appetibile come, forse, aveva immaginato il legislatore.

7.4. La pubblicazione della sentenza di condanna

Per lo studio dell'istituto della pubblicazione della sentenza di condanna è opportuno procedere separatamente, a seconda che la condanna del giornalista danneggiante alla pubblicazione sia comminata dal giudice in sede civile o penale, dal momento che da questa distinzione discendono natura e fondamento normativo differenti dell'istituto.

⁷³² Si veda il modello di reclamo: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>.

Laddove la pubblicazione della sentenza di condanna sia disposta dal giudice civile, essa ha fondamento normativo nel combinato disposto degli artt. 186 c.p. e 120 c.p.c. Il primo dispone che *“ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato”*. Presupposto, oltre al fatto che essa possa contribuire a riparare il danno, è che il condannato abbia commesso un reato. Pertanto, solo quella lesione alla reputazione che integra una fattispecie criminosa (come, ad esempio, la diffamazione) potrà disporsi la pubblicazione in tal senso. Di contro, l'art. 120 c.p.c. dispone che se *“la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, [...] il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente”*. In questo caso, presupposto è la sola attitudine della pubblicazione alla riparazione del danno non patrimoniale. Spetta al prudente apprezzamento del giudice valutare se concedere o meno la pubblicazione⁷³³, il quale può modulare l'efficacia risarcitoria di questo istituto tenendo conto del fatto che essa sarà maggiore nei casi in cui venisse disposta nelle stesse modalità con cui viene concessa la rettifica studiata *supra*. A ben vedere si tratta pacificamente di una forma di risarcimento del danno⁷³⁴, che tra l'altro è contemplata nello stesso art. 8, co. 7, della Legge sulla Stampa, relativo alla rettifica.

In ogni caso, appare chiaro, dalla lettura dei dispositivi appena visti, che questo strumento risarcitorio ha comunque natura sussidiaria, non potendo sostituire il risarcimento del danno.

Per la precisione, va poi detto che la pubblicazione della sentenza ex art. 186 c.p., sebbene abbia natura di sanzione civile, può essere ordinata dal giudice penale se nel procedimento si è costituita la parte civile, e limitatamente quale mezzo di riparazione del danno⁷³⁵. Diversamente, se è il giudice penale a disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, allora si tratterà di una sanzione (penale) accessoria. Sul punto l'art. 36 c.p. richiede che la legge espressamente disciplini i casi in cui il giudice penale la deve ordinare. Nel caso dell'attività giornalistica, l'art. 9 della legge n. 47 del 1948 impone al giudice penale, nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, di ordinare altresì la pubblicazione della sentenza di condanna, gratuitamente, nel periodico stesso, integralmente o per estratto.

In questo caso, la pubblicazione avviene come conseguenza alla pronuncia di condanna penale, trattandosi di una sanzione penale accessoria e non, invece,

⁷³³ PEZZELLA, *La diffamazione, op. cit.*, 2016, p. 1057.

⁷³⁴ *Ivi*, p. 1056.

⁷³⁵ Cass., sez. V, 18 aprile 2012, n. 14976, in *Ced Cassazione*, 252469.

di un istituto funzionale a contribuire al risarcimento del danno. Sicché essa non influirà in alcun modo sull'entità del risarcimento del danneggiato.

SEZIONE II

L'ISTITUTO DEL *WHISTLEBLOWING*: GENESI E REGOLE

CAPITOLO I

L'EVOLUZIONE STORICO-NORMATIVA DELL'ISTITUTO E LA TUTELA CONTRO GLI ATTI DI RITORSIONE E DI DISCRIMINAZIONE

SOMMARIO: 1. Le origini: dalle *qui tam actions* inglesi alla *exception* statunitense. – 2. Lo sviluppo della normativa in Italia: la disciplina pubblicistica. – 2.1. I soggetti della segnalazione. – 2.2. L'oggetto della segnalazione. – 2.3. Le tutele del segnalante. – 2.4. L'abuso: la segnalazione diffamante. – 3. La disciplina privatistica del *whistleblowing*. – 3.1. I soggetti della segnalazione. – 3.2. L'oggetto della segnalazione. – 3.3. La tutela del *whistleblower* privato. – 4. La disciplina attualmente in vigore: il d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24. – 5. Il risarcimento del danno subito dal *whistleblower*.

Come s'è visto nel capitolo precedente, la figura del *whistleblower*, di recente normazione, ha progressivamente acquisito sempre maggiore importanza, e ciò anche nella dimensione europea.

Nelle pagine che seguono verrà passato al setaccio proprio questo istituto, per metterne in luce le origini storiche e i connotati giuridici, con un necessario e continuo riferimento anche alla normativa dell'Unione Europea, giacché essa si sta occupando di regolamentare la materia, sia per uniformare le regole tra gli Stati membri, sia per indurli ad assumere le necessarie determinazioni.

1. Le origini: dalle *qui tam actions* inglesi alla *exception* statunitense

Storicamente, l'istituto del *whistleblowing* ha origini antiche. Già a partire dal XIII secolo è possibile identificare la *ratio* dell'istituto in un corrispondente antenato inglese. Si tratta delle c.d. *qui tam actions*⁷³⁶, *id est* quelle azioni giudiziarie che potevano essere sì avviate da un privato, ma che avevano il fine di tutelare tanto il di lui interesse concreto, quanto quello della Corona⁷³⁷. All'attore era concesso fare ricorso a questo strumento giudiziale sia per tutelare un interesse strettamente personale (ad esempio, nel caso in cui riteneva di aver subito un *tort*), sia per ottenere la ricompensa predisposta dal sovrano (in tal caso,

⁷³⁶ Dal brocardo latino: *qui tam pro domino rege quam pro se ipso in hac parte sequitur*.

⁷³⁷ P. PIZZUTI, *Whistleblowing e rapporto di lavoro*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 2.

l'attore sarebbe stato definito come un *common informer*, le azioni come *popular actions*)⁷³⁸.

In un primo momento, tale tipologia di strumento fu largamente concessa dalle corti (nella forma delle denunce penali) per consentire ai privati di avviare con facilità procedimenti penali, in quanto mancava una forza pubblica nazionale di polizia che potesse adeguatamente provvedervi⁷³⁹. Tuttavia, vista l'esternalità positiva che questo strumento garantiva, ossia la collaborazione dei cittadini nella repressione dei fenomeni illeciti, il parlamento inglese ha esteso anche in ambito civile l'esperimento delle *qui tam actions*⁷⁴⁰.

Più recentemente, il *Parliament* ha provveduto ad approntare il *Public Interest Disclosure Act* del 1998, in quanto era nel tempo emersa un'esigenza. Spesso infatti, nel caso in cui a segnalare un illecito fosse un lavoratore dipendente, che quindi doveva rendere note una serie di informazioni confidenziali concernenti l'operato del proprio datore di lavoro o di certi colleghi, egli era scarsamente tutelato⁷⁴¹. In particolare, poteva essere, ad esempio, vittima di trasferimenti, di sospensioni dal lavoro o addirittura di licenziamenti.

D'altro canto, vi è una preoccupazione contrapposta, per cui una disciplina eccessivamente protettiva avrebbe potuto incrementare le segnalazioni infondate, tese a danneggiare meramente l'immagine di un certo soggetto, o ad arrecargli altrimenti nocumento⁷⁴². Si pensi, ad esempio, al caso in cui vengano denunciati certi comportamenti che siano sì censurabili, ma sotto profili extra giuridici, con la conseguenza che non sono evidentemente procedibili, ma per il soggetto di cui si tratta tale denuncia potrebbe recare un certo nocumento, magari agli affari.

Il bilanciamento di queste due opposte esigenze costituisce in generale il maggiore grattacapo per il legislatore che si appropinqua ad innovare la materia, anche attualmente. E così è stato anche nel caso dell'adozione del *Public Interest Disclosure Act*. La soluzione approntata dal PIDA tiene conto di questa complessità. E ciò si riflette sull'articolata individuazione dei requisiti che una segnalazione deve possedere per poter permettere al *whistleblower* di accedere alle tutele ivi descritte. In particolare, la legge offre protezione a condizione che la segnalazione contenga informazioni rientranti nel novero delle c.d. *protected*

⁷³⁸ *Ivi*, p. 3.

⁷³⁹ *Ivi*, p. 4. Inizialmente, si legge a p. 5 venne concesso all'attore addirittura la facoltà di chiedere il rinvio a giudizio, divenendo pertanto un vero e proprio pubblico ministero. In seguito, tale facoltà venne ridimensionata.

⁷⁴⁰ *Ibid.*

⁷⁴¹ *Ivi*, p. 7.

⁷⁴² *Ivi*, p. 9.

*disclosures*⁷⁴³. Si tratta di un catalogo di diverse informazioni, condizionate dal loro contenuto, dalla funzione svolta dall'informatore nell'ambiente di lavoro, dal ruolo della persona destinataria della segnalazione e dall'importanza pubblicistica del suo contenuto (valutata tramite il c.d. "*public interest test*")⁷⁴⁴. Superato positivamente il predetto *test*, le tutele di cui può beneficiare il segnalatore sono tanto semplici quanto efficaci: sarà giuridicamente inefficace ogni atto adottato dal datore di lavoro funzionale a danneggiarlo⁷⁴⁵.

Se questa è la situazione nel Regno Unito, non dissimile appare quella negli Stati Uniti. Invero, anche lì l'evoluzione delle *qui tam actions* inglesi ha giocato un ruolo fondamentale per la predisposizione della disciplina del *whistleblowing*⁷⁴⁶. Furono mutate dal Regno anche una serie di decisioni in materia, che le corti americane utilizzavano per comprendere se, nei singoli casi, spettasse o meno all'informatore un compenso⁷⁴⁷. Quanto detto è incastonato in un provvedimento legislativo federale del 1863, il *False Claims Act*, che consentiva a qualunque cittadino (c.d. *informer o relator*) di avviare un procedimento giudiziario per conto del Governo federale, convenendo in giudizio chiunque egli ritenesse responsabile di frode nei confronti delle istituzioni governative⁷⁴⁸. In questo modo, il vantaggio era duplice: lo Stato riusciva ad ottenere delle garanzie che altrimenti difficilmente avrebbe ottenuto; l'informatore otteneva una ricompensa in denaro. Le somiglianze con il sistema inglese sono evidenti.

Malgrado ciò, negli Stati Uniti si verificarono delle turbolenze. Il principale problema del sistema americano era l'applicabilità della c.d. *employment at will doctrine*⁷⁴⁹. Secondo tale regola, laddove le parti in un contratto di lavoro non avessero convenzionalmente disciplinato nel negozio giuridico alcunché in tema di recesso, esse avrebbero potuto legalmente recedere dal rapporto senza motivazione e senza preavviso (*at will*, appunto)⁷⁵⁰. Oltretutto, lì i segnalatori erano spesso considerati come dei malfattori o dei cospiratori, interessati solamente agli incentivi economici⁷⁵¹. Pareva pertanto che la disciplina delle *qui tam actions* non fosse in grado di fornire una adeguata tutela al segnalatore. Le Corti statali hanno cercato di mitigare la rigidità della dottrina fondata sul recesso *at will*, attraverso, da un lato, l'interpretazione delle clausole contrattuali secondo

⁷⁴³ *Ivi*, p. 10.

⁷⁴⁴ *Ibid.*

⁷⁴⁵ *Ibid.*

⁷⁴⁶ *Ivi*, p. 28.

⁷⁴⁷ *Ivi*, p. 32.

⁷⁴⁸ *Ibid.*

⁷⁴⁹ *Ivi*, p. 34.

⁷⁵⁰ *Ibid.*

⁷⁵¹ *Ibid.*

correttezza e buona fede, e, dall'altro, identificando delle eccezioni di diritto comune sulla scorta di interessi collettivi e generali in concreto prevalenti (c.d. *public policy exception*), benché in assenza di un sicuro appiglio normativo fosse particolarmente difficile mitigare la situazione⁷⁵². È in questo modo che si arriva all'attuale sistema basato sull'*exception*.

Ancora una volta, la *ratio* che fonda l'eccezione alla regola del recesso *at will* è tesa ad affermare che il datore di lavoro non ha un potere assoluto di licenziamento, ma, al contrario, un potere che in casi eccezionali di interesse pubblico, i.e. di *public policy*, possa essere limitato al punto da renderne illegittimo l'esercizio⁷⁵³. È chiaro, dunque, che si gioca tutto sullo stabilire in quali casi tale eccezione possa dirsi tanto importante da rendere illegittimo il licenziamento⁷⁵⁴. E per fare ciò, le corti hanno ritenuto che la segnalazione sia meritevole di questa tutela solo laddove la violazione concerna delle norme poste a protezione di beni fondamentali, quali, ad esempio, la salute, la sicurezza, il risparmio⁷⁵⁵.

Altro grattacapo è quello che riguarda la responsabilità per condotta concorrente dell'informatore. L'indirizzo maggioritario pare comunque deporre nel senso dell'irrelevanza di tale concorso, per evitare che diversamente interpretando il segnalatore venisse dissuaso dal denunciare l'illiceità di fatti a sua conoscenza⁷⁵⁶.

Infine, un'ulteriore problematica affrontata dalle corti è stata quella relativa al nesso causale tra la segnalazione del *whistleblower* ed il licenziamento subito, al fine di rendere quest'ultimo illegittimo per l'*exception* di *public policy*. Sostanzialmente, due sono gli orientamenti prevalsi: l'uno, quello che vede l'accertamento della segnalazione come circostanza effettivamente considerata dal lavoratore per il licenziamento (c.d. *substantial factor*); l'altro, invece, guarda alla *temporal proximity* tra licenziamento e segnalazione per valutare la sussistenza della eccezione in parola⁷⁵⁷.

Questi indirizzi giurisprudenziali in tema hanno contribuito al rafforzamento delle tutele accordate per il *whistleblower* anche sul piano del diritto positivo. Tra tutte le riforme, basti qui ricordare, in tema bancario e finanziario, il programma legislativo di rafforzamento della lotta alle frodi ed agli illeciti, cominciato con il SOX del 2002 e potenziato, poi, nel 2010 con l'adozione

⁷⁵² *Ivi*, p. 37.

⁷⁵³ *Ivi*, p. 38.

⁷⁵⁴ *Ibid.*

⁷⁵⁵ *Ibid.*

⁷⁵⁶ *Ibid.*

⁷⁵⁷ *Ivi*, p. 41.

del *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act*, con cui si è estesa la tutela del *whistleblower* anche ai colleghi ed ai familiari⁷⁵⁸.

Il sistema americano è tuttavia ancora oggi oggetto di critica. La ragione principale è quella legata ai *financial incentives* che il segnalatore ottiene a seguito della denuncia⁷⁵⁹, a differenza che nel modello inglese ove invece tali incentivi sono venuti meno col tempo. Si è in particolare criticato che tale sistema sembra eccessivamente rigido, specie se accorpato a quello ereditato dall'Inghilterra delle *qui tam action*, sistema che risulta già da solo uno strumento processuale di considerevole impatto⁷⁶⁰. D'altro canto, le ragioni a favore dell'incentivo di tipo economico fanno leva sul fatto che diversamente il segnalatore non sarebbe portato a sporgere denuncia (per mero senso etico-morale), giacché a seguito di tale segnalazione egli resta comunque esposto all'eco mediatica ed a potenziali processi a suo carico⁷⁶¹, quindi ad una situazione affatto spiacevole.

2. Lo sviluppo della normativa in Italia: la previgente disciplina pubblicistica

Si è brevemente verificato come ha avuto origine e come si è sviluppata la normativa sul *whistleblowing* in quegli ordinamenti che hanno incontrato per primi il fenomeno nella sua moderna configurazione. Si vedrà adesso lo sviluppo della normativa in Italia e, conseguentemente, in Europa. E si vedrà come ciò sia stato possibile soprattutto grazie all'assunzione di specifici impegni in ambito internazionale da parte del nostro Paese⁷⁶². A tal proposito, è sufficiente pensare alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione del 1999 o alla Convenzione ONU contro la corruzione del 2001, che prevedono la necessità di una disciplina dedicata al *whistleblowing* in ambito pubblico e privato, a tutela del segnalante⁷⁶³, nonché, da ultimo, alla direttiva 1937/2019/UE.

È doveroso premettere che tale analisi non prescinde dal considerare la distinzione tra settore pubblico e privato, atteso che storicamente solo il pubblico dipendente è stato ritenuto da sempre titolare di specifici ed ampi doveri di segnalazione⁷⁶⁴. Addirittura, si è sostenuto che l'interesse del pubblico dipendente a denunciare eventuali condotte illecite fosse coincidente con

⁷⁵⁸ *Ivi*, p. 48.

⁷⁵⁹ *Ivi*, p. 54.

⁷⁶⁰ *Ibid.*

⁷⁶¹ *Ibid.*

⁷⁶² *Ivi*, p. 88.

⁷⁶³ *Ivi*, p. 137.

⁷⁶⁴ *Ivi*, p. 88.

l'interesse dell'amministrazione, sostanziandosi entrambi nella tutela della legalità⁷⁶⁵. Del resto, per le ragioni che si vedranno, lo stesso legislatore ha predisposto una disciplina diversa del fenomeno, proprio sulla scorta della natura pubblica o privata dell'impiego del segnalatore.

Per quanto attiene al dipendente pubblico, in passato l'obbligo di tutelare la legalità è stato fatto discendere talvolta dalla Costituzione, attraverso il combinato disposto degli artt. 54, co. 2 (*"i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore"*) e 98, co. 1 (*"i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione"*); talaltra, attraverso la lettera – ora abrogata – dell'art. 11 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3⁷⁶⁶, che, in tema di giuramento dell'impiegato, obbligava il dipendente ad astenersi da qualsiasi comportamento in contrasto con i valori per cui giurava. Il predetto decreto presidenziale, peraltro, curiosamente riconosceva all'art. 20 l'obbligo di denuncia, secondo cui *"il direttore generale e il capo del servizio che vengano a conoscenza direttamente od a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti [...]"*. A ben vedere si tratta di un antenato istituto dell'attuale *whistleblower*. Non del tutto identico per vero, giacché tale obbligo era presidiato da un rigido sistema di responsabilità disciplinare⁷⁶⁷ e, soprattutto, da un altrettanto rigido segreto d'ufficio, temperato solo da un (allora più che ora) tiepido diritto di accesso del cittadino.

Se questo era il quadro legislativo di settore, sul fronte penale la situazione non pareva dissimile. Il riferimento corre soprattutto agli artt. 361⁷⁶⁸ e 362⁷⁶⁹ c.p. che presidiano, con la pena della multa, l'obbligo di denuncia che corre in capo

⁷⁶⁵ E. GRAGNOLI, *L'informazione nel rapporto di lavoro*, Giappichelli, Torino, 1996, p. 65.

⁷⁶⁶ Si tratta dello Statuto degli Impiegati Civili.

⁷⁶⁷ Qualora il direttore avesse tollerato tali illecità sarebbe potuto andare incontro alla destituzione (art. 84); mentre l'impiegato che non segnalava adeguatamente poteva essere sospeso dalla qualifica (art. 81 lett. f).

⁷⁶⁸ Art. 361 c.p.: *"1. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da € 30 a € 516. La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.*

2. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa".

⁷⁶⁹ Art. 362 c.p.: *"L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a € 103. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico"*.

al pubblico ufficiale od all'incaricato di pubblico servizio, il quale ometta di denunciare all'autorità giudiziaria *"un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio"*. Senonché, tali norme penalistiche calzano strette per almeno due ordini di ragioni. In primo luogo, esse sono limitate dal punto di vista soggettivo, giacché non sono idonee a ricomprendere nell'alveo dei soggetti attivi del reato tutti i dipendenti pubblici⁷⁷⁰. In secondo luogo, soffrono anche dal punto di vista oggettivo, in quanto presidiano la denuncia di soli fatti costituenti "reato"⁷⁷¹. Se non altro, traspare un evidente senso di responsabilizzazione del dipendente pubblico, il quale, venuto a conoscenza di determinati fatti illeciti, è onerato del dovere di denuncia.

Ora, è possibile collocare temporalmente l'impianto normativo descritto nel periodo precedente alle privatizzazioni dell'amministrazione pubblica degli anni '90. In seguito, è noto, il legislatore ha provveduto a sottrarre al diritto pubblico ampie aree dell'impiego della pubblica amministrazione, per vederle regolate – ove compatibile – dalle norme sul lavoro privato. Nonostante ciò, i principi che hanno precedentemente regolato la materia non vengono affatto abbandonati, anche perché si è visto che godono di una certa copertura costituzionale. Per questa ragione è oggi imposto dall'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (c.d. Testo Unico sul pubblico impiego) che, sebbene il rapporto di lavoro sia regolato anche da norme privatistiche, debba comunque essere adottato un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare *"la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico"*.

Dalla lettura del frammento dell'art. 54 d.lgs. 165/01 sembrerebbe espunto il riferimento all'obbligo di fedeltà del dipendente pubblico. Ma non è così. Invero, mediante il fenomeno della privatizzazione, possiamo adesso estendere anche al dipendente pubblico "privatizzato" il dovere di cui all'art. 2105 c.c.⁷⁷², in tema di obbligo di fedeltà.

Il predetto codice di comportamento attualmente in vigore è stato implementato con il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il quale, all'art. 8, impone al dipendente pubblico – fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria – di segnalare *"al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza"*. È dunque evidente

⁷⁷⁰ PIZZUTI, *Whistleblowing*, op. cit., p. 92.

⁷⁷¹ R. CANTONE, *La tutela del whistleblower: l'art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001*, in B. G. MATTARELLA, M. PELISSERO (a cura di), *La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 253.

⁷⁷² Art. 2105 c.c.: *"Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio"*.

l'intento del legislatore, non solo nazionale⁷⁷³, di confermare l'imposizione di tale onere sull'impiegato pubblico. Questa prospettiva è condivisa anche dalla giurisprudenza, atteso che in una recente pronuncia la Corte di legittimità ha avuto modo di sostenere che è "*doverosa la cooperazione del pubblico dipendente per l'emersione di fatti illeciti o comunque illegittimi, di interesse collettivo, posti in essere dalla pubblica amministrazione*"⁷⁷⁴.

Quello che si è visto è il panorama normativo che precede le due storiche riforme in materia. Il riferimento corre alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. riforma Severino), che tra l'altro ha introdotto l'art. 54 *bis* nel TU pubblico impiego, ed alla l. 30 novembre 2017 n. 179. Tali riforme sono risultate fondamentali per due ordini di ragioni. Da un lato, hanno finalmente regolato il problema del trattamento giuridico riservato alle segnalazioni di illeciti operate dal pubblico impiegato; dall'altro, hanno approntato un'adeguata disciplina in tema di tutela del soggetto che segnala l'illecito⁷⁷⁵. Attraverso queste due innovazioni legislative si è introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del *whistleblowing*, funzionale a limitare i comportamenti omertosi dei soggetti che, pur conoscendo determinati fatti illeciti, non provvedono alla dovuta denuncia o segnalazione per le più diverse ragioni: paura di atti intimidatori o di ritorsioni, rischio di compromettere la funzione, paura di rovinare il clima dell'ufficio⁷⁷⁶. In altri termini, si è cercato di predisporre un pacchetto di disposizioni a protezione dei soggetti che vengono a conoscenza della realizzazione di illeciti nell'ambito di organizzazioni di lavoro, per incentivare condotte di segnalazione, evidentemente a beneficio dell'interesse pubblico alla repressione della corruzione⁷⁷⁷.

Da non sottovalutare poi il ruolo cardine che svolge l'Autorità Nazionale Anticorruzione all'interno del sistema. Infatti, l'ANAC è un'autorità amministrativa

⁷⁷³ Questo non è l'intento del solo legislatore nazionale. Come si vedrà, anche il legislatore comunitario sembra condividere tale prospettiva, dal momento che la recente Direttiva UE 2019/1937 sul *whistleblowing* non ha censurato tale onere.

⁷⁷⁴ Cass., 24 gennaio 2017, n. 1752, in *Lav. giur.*, 2017, (6), pp. 579 ss.

⁷⁷⁵ PIZZUTI, *Whistleblowing*, *op. cit.*, p. 97.

⁷⁷⁶ CANTONE, *La tutela del whistleblower*, *op. cit.*, p. 297.

⁷⁷⁷ Ciononostante, sembra pacifico che la segnalazione sia legittima anche laddove il *whistleblower* persegua un interesse personale, purché vi sia sempre un interesse dell'amministrazione che coincida o che quantomeno accompagni quello privato. Così ha stabilito molto recentemente anche il Tar Lazio, sez. I-quater, 7 gennaio 2023, n. 235, disponibile online al link: <https://www.altalex.com/~media/Giuridico/2023/01/24/whistleblower-tutelati-anche-per-le-segnalazioni-fatte-nel-proprio-personale-interesse/236%20pdf.pdf> (cfr. Cons. stato sez. V, 4 novembre, 2022, n. 9694).

indipendente, con ampi poteri di vigilanza, regolatori e sanzionatori⁷⁷⁸. In particolare, a norma dell'art. 54 bis, co. 5, all'ANAC è concesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, di adottare "apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni". Traspone da qui l'importante funzione regolatoria dell'autorità, che deve essere tesa – nella predisposizione di queste linee guida – a "garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione". Oltre a ciò, l'ANAC ha, come s'è detto, ampi poteri sanzionatori⁷⁷⁹, tra cui, ad esempio, la possibilità di comminare una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro al responsabile dell'adozione di una misura discriminatoria nei confronti del *whistleblower* (art. 54 bis, co. 6⁷⁸⁰).

Fatte queste doverose premesse, è ora possibile verificare in che modo questa disciplina ha tentato di potenziare l'istituto del *whistleblowing* e di contrastare le condotte corruttive in ambito pubblicistico, tenendo bene a mente che l'art. 54 bis, co. 1, del TU pubblico impiego, nella sua attuale formulazione, è la norma cardine del sistema, e che verrà analizzata a pezzi per la quantità di informazioni che ci fornisce⁷⁸¹, per poi soffermarsi sull'ultimissima novità legislativa, che finalmente dà attuazione alla direttiva citata.

⁷⁷⁸ L'autorità è stata istituita nel 2014 con D.L. n. 90, a seguito della soppressione e accorpamento di CIVIT, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di AVCP, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

⁷⁷⁹ In particolare, sulle modalità di esercizio del potere sanzionatorio si veda il Regolamento adottato dall'ANAC con delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018, che, tra l'altro, prevede all'art. 3 co. 1 tre differenti modalità di esercizio del potere stesso: d'ufficio, su comunicazione o su apposita segnalazione.

⁷⁸⁰ Art. 54 bis co. 6: "qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione".

⁷⁸¹ Art. 54 bis co. 1 TUIPI: "il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è

2.1. I soggetti della segnalazione

La categoria di soggetti che possono ricoprire il ruolo di *whistleblower* è elencata al co. 2 dell'art 54 *bis* del TU pubblico impiego, che, nella formulazione raffinata dalla l. 179/17⁷⁸², copre un ampio ventaglio di lavoratori. In particolare: i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 (i.e. le amministrazioni destinatarie delle norme sulla privatizzazione); i dipendenti di cui all'art. 3 del medesimo decreto (formalmente esclusi dalla privatizzazione); i dipendenti degli enti pubblici economici, e quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c.⁷⁸³. Inoltre, la disciplina in questione si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica⁷⁸⁴.

Come si legge, la disposizione racchiude nel catalogo categorie parecchio differenti di lavoratori. Tra tutte, la più differente è forse l'ultima in elenco: i lavoratori delle imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'amministrazione. La *ratio* di tale inclusione si sostanzia nel combattere quella tipologia di illeciti

comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza".

⁷⁸² Nell'originaria formulazione, quella cioè approntata dalla riforma Severino, si presentava il grave problema del generico riferimento al "pubblico dipendente". Mancando un catalogo come quello attuale e collocando la disposizione nell'ambito dell'pubblico impiego privatizzato, pareva doversi sostenere che di questa disposizione solo questa categoria di lavoratori potesse beneficiarne. Invece, già l'ANAC aveva avuto modo di chiarire che data la natura prevenzionistica della norma in parola, essa andava estesa a tutti i dipendenti pubblici delle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 senza distinzione tra regime privatizzato e regime pubblicistico.

⁷⁸³ Come noto, si tratta di società di diritto privato, non di enti pubblici. In questa prospettiva, si comprende che l'estensione anche a questi lavoratori si giustifica sulla scorta dell'esigenza di garantire il funzionamento effettivo del whistleblowing in enti che, pur governati in parte da regole civilistiche, svolgono funzioni e proteggono interessi di carattere generale.

⁷⁸⁴ Art. 54 *bis* co. 2 TUIPI: "*ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica".*

particolarmente dannosi sotto il profilo economico e che si realizzano nell'ambito di commesse e di appalti pubblici, spesso di grandi dimensioni⁷⁸⁵.

Restano in ogni caso esclusi dall'elenco i lavoratori autonomi che collaborano con l'amministrazione, nonostante l'ANAC – già criticando la versione dell'art. 54 *bis* del 2012 – avesse espresso particolari perplessità sulla non estensione della disciplina anche "ai collaboratori, ai consulenti o altre figure titolari di contratto o incarico a qualsiasi titolo" all'interno dell'amministrazione⁷⁸⁶. Il problema non è di poco momento, se si considera che la nuova formulazione dell'art. 54 *bis*, co. 2 amplia la tutela anche al *whistleblower* non dipendente pubblico, purché l'impresa in cui egli è inserito fornisca beni o servizi all'amministrazione. Alla luce di ciò, la diversità di trattamento appare ancora più insensata: si auspica qui, per primo, un intervento legislativo chiarificatore. A nulla conduce l'osservazione secondo cui le misure ritorsive che la disciplina sul *whistleblowing* tende a neutralizzare sono misure tipiche del lavoro subordinato. Al riguardo, va detto che anche la direttiva UE 2019/1937 elenca una serie di condotte ritorsive vietate perché dannose nei confronti del lavoratore non subordinato, tra le quali, ad esempio, rientrano la "conclusione anticipata o l'annullamento del contratto per beni o servizi" e "l'annullamento di una licenza o di un permesso"⁷⁸⁷.

Se quella appena descritta è la categoria di soggetti cui è concesso di ricoprire il ruolo di *whistleblower*, ci si deve ora soffermare brevemente sulla categoria di soggetti abilitati a ricevere la segnalazione di illecito. Tale elencazione si rinviene nel comma 1 dell'art. 54 *bis*. In particolare, è possibile segnalare l'illecito al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)⁷⁸⁸, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

Appare condivisibile la scelta del legislatore di escludere il superiore gerarchico del *whistleblower* dal novero dei soggetti abilitati a ricevere la segnalazione, in quanto è statisticamente certo che tale soggetto sia più incline ad adottare strumenti ritorsivi nei confronti del segnalante⁷⁸⁹. Se questo aspetto è da valorizzare, tuttavia vanno poste in evidenza anche le conseguenze nefaste. Invero, se la tutela che la legge riconosce al segnalante dipende dalla suddetta elencazione (che, abbiamo detto, correttamente non considera il superiore

⁷⁸⁵ PIZZUTI, *Whistleblowing*, *op. cit.*, p. 102.

⁷⁸⁶ Sul punto si veda la nota del Presidente Raffaele Cantone del 13 ottobre 2015, disponibile al sito www.anticorruzione.it.

⁷⁸⁷ Si tratta delle cc.dd. misure di sostegno di cui all'art. 20 dir. UE 2019/1937.

⁷⁸⁸ Si tratta dell'autorità delineata dall'art. 1, co. 7, legge n. 190/2012, e dall'art. 43, co. 1, d.lgs. n. 33/2013.

⁷⁸⁹ PIZZUTI, *Whistleblowing*, *op. cit.*, p. 104.

gerarchico un soggetto idoneo a ricevere il *report*), ebbene sembrerebbe che di contro e paradossalmente nel caso in cui il *whistleblower* comunque decidesse di segnalare la condotta illecita al superiore gerarchico, allora egli sarebbe sprovvisto dell'adeguata protezione, proprio laddove egli ne ha più bisogno. In altri termini, il *whistleblower* sarebbe doppiamente in svantaggio: da un lato, egli ha segnalato il *report* ad un soggetto "pericoloso" perché più incline ad adottare atti ritorsivi rispetto ad altri organi dell'amministrazione; dall'altro, anziché conferirgli maggiore tutela come sarebbe intuitivo, la legge non lo tutela affatto. A questo punto si potrebbe sostenere – per assurdo – che la legge voglia "punire" il segnalatore che imprudentemente esprima il *report* al superiore gerarchico, ponendosi dunque in una situazione critica poiché non ha attivato la procedura protetta dell'art. 54 *bis*. Sennonché, nemmeno tale assurda prospettiva può dirsi avallata dalla presente normativa, giacché – come si è già evidenziato – l'art. 8 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici recentemente affrontato impone al dipendente pubblico proprio di segnalare "*al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza*".

A ben vedere tale situazione è frutto di una clamorosa svista materiale del legislatore, il quale non ha provveduto, a seguito della riforma Severino, ad aggiornare correttamente il codice di condotta. È pertanto auspicabile un'interpretazione correttiva, che consenta al *whistleblower* di accedere alle tutele legali descritte dall'art. 54 *bis* pur qualora decida di indirizzare il *report* al proprio superiore gerarchico⁷⁹⁰.

2.2. L'oggetto della segnalazione

Quanto all'oggetto della segnalazione, l'art. 54 *bis* lo identifica come le "*condotte illecite*" di cui il *whistleblower* è venuto "*a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro*". È chiaro che si tratta di una formulazione volutamente generica, di modo da potervi far ricomprendere varie illiceità, tra cui, ad esempio, irregolarità contabili, false certificazioni, violazioni in materia ambientale, sicurezza sul lavoro, anche laddove non siano state portate a termine, ma si trovino "*in corso d'opera*"⁷⁹¹. Su questa linea interpretativa si colloca anche l'ANAC, che ha descritto le condotte illecite come delle "*situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento*".

⁷⁹⁰ *Ivi*, p. 105.

⁷⁹¹ CANTONE, *La tutela del whistleblower*, op. cit., p. 2255.

dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo"⁷⁹².

Sempre l'art. 54 bis insegna che il report deve essere funzionale a garantire "l'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione". La garanzia dell'integrità della pubblica amministrazione sembra svilupparsi nel senso di prevenire fenomeni di corruzione che, altrimenti, minerebbero il corretto perseguimento degli interessi pubblici da parte della pubblica amministrazione stessa. Ciò si evince, da un lato, dal fatto che l'Autorità designata a regolare il sistema nel settore pubblico sia proprio l'ANAC, ossia l'Autorità preposta e funzionale a perseguire la corruzione negli apparati pubblici⁷⁹³. Dall'altro lato, la stessa Autorità ha identificato il bene protetto dalla normativa nell'interesse a prevenire i fenomeni di corruzione che distolgano l'amministrazione dal corretto ed efficace perseguimento degli interessi pubblici⁷⁹⁴. Alla luce di ciò, si è correttamente ritenuto che ai fini della disciplina in esame non sia necessario che il soggetto "segnalato" dal whistleblower abbia tratto del profitto economico dalla condotta illecita, giacché si è visto che l'interesse oggetto di tutela è costituito dall'integrità della pubblica amministrazione, attraverso l'incentivo a far emergere gli episodi di *maladministration*, non già l'illecito arricchimento del singolo o di taluni.

Ultimo aspetto rilevante della segnalazione investe il momento in cui il whistleblower ne viene a conoscenza: "in ragione del proprio rapporto di lavoro", dice l'art. 54 bis. Sul punto l'ANAC interpreta nel senso di ricomprendere non solo le informazioni apprese strettamente in virtù dell'ufficio, ma altresì quelle assimilate in occasione delle generiche mansioni contrattuali, anche se in maniera fortuita⁷⁹⁵. Nella stessa direzione anche la recentissima direttiva UE 2019/1937, che all'art. 4 richiede che le informazioni sulle violazioni siano acquisite "in un contesto lavorativo".

Visti i soggetti e l'oggetto della segnalazione, è doveroso domandarsi quali siano i mezzi di tutela in risposta all'adozione di misure ritorsive.

2.3. Le tutele del segnalante

La parte più interessante della disciplina in esame è infatti sicuramente quella relativa ai mezzi di tutela, i quali sono vari e particolarmente efficaci.

⁷⁹² Si veda sul punto la determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, disponibile al sito www.anticorruzione.it.

⁷⁹³ PIZZUTI, *Whistleblowing*, op. cit., p. 107.

⁷⁹⁴ *Ibid.*

⁷⁹⁵ *Ivi*, p. 108. Similmente, l'ANAC ha stabilito nella citata determinazione n. 6/2015 che "in caso di trasferimento, comando distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un'altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione".

Preliminarmente, si propone di suddividere gli strumenti di tutela in due categorie: quelli che tutelano il posto di lavoro e quelli che tutelano la persona del *whistleblower*.

Sul piano delle tutele avverso gli atti cc.dd. ritorsivi, come si è visto, l'art. 54 *bis*, co. 1 TUIPI dispone che il dipendente pubblico che effettua una segnalazione (i.e. il *whistleblower*) *"non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione"*. La legge colpisce il provvedimento ritorsivo di questa guisa con la sanzione della nullità (art. 54 *bis* co. 7, secondo periodo). Il segnalatore che subisca una tale azione è onerato di provare soltanto la sua condizione di dipendente pubblico-*whistleblower*, gravando invece sull'amministrazione (o sul soggetto privato appaltatore pubblico) l'onere di dimostrare che tale azione non è affatto conseguenza della segnalazione (art. 54 *bis*, co. 7, primo periodo)⁷⁹⁶. Nel caso specifico in cui l'atto ritorsivo corrisponda ad un licenziamento, evidentemente prescrivere la sola nullità del medesimo non è sufficiente per fornire un'adeguata tutela. Pertanto la legge condivisibilmente dispone che il segnalante *"è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 23/15"*⁷⁹⁷, ossia condannando il datore di lavoro al pagamento di un'indennità (art. 54 *bis*, co. 8).

In ogni caso, dispone l'art. 54 *bis*, co. 1, secondo periodo, che l'adozione di misure ritenute ritorsive va comunicata all'ANAC, onerando di tale comunicazione alternativamente l'interessato e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione. Il terzo periodo prosegue con la descrizione della procedura, disponendo che l'ANAC deve curarsi di informare il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, affinché codesti adottino gli eventuali provvedimenti di competenza.

⁷⁹⁶ Art. 54 *bis* co. 7: *"è a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli"*.

⁷⁹⁷ In particolare, l'art. 2 co. 2 del d.lgs. 23/15 dispone che *"[...] il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali"*.

Si tratta di un complesso sistema informativo, funzionale tutto a garantire la migliore tutela possibile per il segnalatore. E su questo fronte non è mancato chi ha criticato il riferimento restrittivo, nel secondo periodo, alle sole "organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative" non includendo, invece, "qualunque sigla sindacale cui il lavoratore discriminato attribuisca l'incarico"⁷⁹⁸, atteso che lo strumento in parola non mira alla protezione di interessi diffusi per la quale tutela si giustificherebbe il riferimento ad una organizzazione sindacale più affidabile, in luogo di una "minore". Dal canto suo, la direttiva UE 2019/1937 ha provveduto ad apportare alla materia un interessante elenco di atti ritorsivi vietati e, pertanto, nulli (art. 19)⁷⁹⁹.

Sul piano delle tutele della persona del *whistleblower*, il principale strumento di protezione si sostanzia nella salvaguardia dell'identità del segnalante⁸⁰⁰. L'art. 54 *bis*, co. 3 con una formulazione perentoria ammette

⁷⁹⁸ PIZZUTI, *Whistleblowing*, op. cit., p. 112.

⁷⁹⁹ Art. 19 dir. UE 2019/1937: "Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare qualsiasi forma di ritorsione contro le persone di cui all'articolo 4, comprese minacce e tentativi di ritorsione, inclusi in particolare:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione;
- e) note di merito o referenze negative;
- f) l'imposizione o amministrazione di misure disciplinari, la nota di biasimo o altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione, il trattamento svantaggioso o iniquo;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro permanente, laddove il lavoratore avesse legittime aspettative di vedersi offrire un impiego permanente;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o la perdita finanziaria, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di reddito;
- l) l'inserimento nelle liste nere sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto per beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici".

⁸⁰⁰ CANTONE, *La tutela del whistleblower*, op. cit., p. 257.

dapprima che *"l'identità del segnalante non può essere rivelata"*. Tuttavia nei periodi successivi viene graduata la perentorietà della formulazione, attraverso la previsione di tre ipotesi derogatorie.

La prima riguarda il procedimento dinanzi al giudice penale, e si fa un semplice rinvio all'art. 329 c.p.p., il quale, come noto, dispone che *"gli atti di indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria (tra i quali rientra la segnalazione effettuata dal whistleblower) sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari"*. Successivamente, laddove il procedimento entri nella fase dibattimentale, l'identità del segnalante verrà resa nota, qualora il PM non ritenga di disporre la segretezza con decreto motivato (ma solo se la conoscenza dell'identità può ostacolare le indagini riguardanti altre persone).

La seconda ipotesi derogatoria riguarda il procedimento dinanzi alla Corte dei conti, per il quale è prescritto al terzo periodo che *"l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria"*. Pertanto, l'identità verrà rivelata allorché il procuratore contabile assume le sue valutazioni in merito alla decisione se archiviare la notizia di violazione ovvero formulare un'accusa specifica⁸⁰¹.

La terza deroga, infine, concerne il caso di procedimento disciplinare, per il quale viene fatta una distinzione. Qualora *"la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori"*, financo conseguenti (ma autonomi) rispetto alla segnalazione, allora *"l'identità del segnalante non può essere rivelata"*. Si tratta di quei casi in cui la segnalazione non ha apportato un contenuto essenziale per il procedimento, ma ha funto da campanello d'allarme per quei fatti, sì da ritenere che il diritto di difesa dell'accusato non sia leso dalla segretezza dell'identità del whistleblower. Di contro, se invece *"la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità"*. In questo caso, non sono stati posti in essere accertamenti ulteriori da parte dell'amministrazione, sicché il procedimento trova nel *report* un antecedente essenziale. Nel caso dunque del solo procedimento disciplinare è permesso modulare la rivelazione dell'identità del segnalante, tenendo comunque sullo sfondo la piena garanzia di difesa del segnalato.

Anche l'impostazione in tema di tutela dell'identità risulta confermata dalla recente direttiva dell'Unione, la quale all'art. 16 consente la divulgazione dell'identità del segnalante limitatamente al caso in cui *"ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell'Unione o nazionale nel contesto"*

⁸⁰¹ PIZZUTI, *Whistleblowing*, op. cit., p. 115.

di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona coinvolta".

2.4. L'abuso: la segnalazione diffamante

Tutto ciò premesso, va ora affrontato il caso in cui la segnalazione effettuata risulti ultronea, al punto da recare un certo nocimento al soggetto oggetto della medesima. Sul punto è fondamentale accostarsi alla previsione del comma 9 dell'art. 54 *bis*, il quale insegna che *"le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave"*.

La disposizione si occupa di neutralizzare le tutele accordate dalla disciplina dell'art. 54 *bis* laddove la segnalazione del *whistleblower* sia diffamatoria, calunniosa o quantomeno dannosa per la reputazione del segnalato. Di contro, se il *whistleblower* è condannato a risarcire il segnalato sulla scorta di una riconosciuta responsabilità civile non gravemente colposa, l'apparato di tutele resta intatto. E ciò si spiega per il fatto che il legislatore ha ritenuto la punizione del co. 9 eccessivamente rigida nei casi di segnalazione colposamente infondata⁸⁰². È chiaro che il meccanismo del co. 9 che aggancia la sospensione delle tutele alla sentenza dell'autorità giudiziaria, privilegia la certezza del diritto, a discapito però dei tempi, che inevitabilmente si allungano (anche se il legislatore, per temperare, ritiene sufficiente il provvedimento di primo grado). Taluni hanno sul punto rimostrato che si sarebbe potuto sospendere le tutele già prima della sentenza di primo grado, quantomeno nel caso di segnalazione palesemente infondata⁸⁰³.

Si vedrà in seguito che la corrispondente disciplina approntata per il settore privato è più flessibile, concedendo l'opportunità alle imprese private di prevedere sanzioni per *"chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate"*⁸⁰⁴, a prescindere da provvedimenti giudiziari.

3. La previgente disciplina privatistica del *whistleblowing*

A differenza del settore pubblico in cui il legislatore ha potuto inserire la disciplina relativa al *whistleblowing* in un testo *ad hoc*, nell'ambito privatistico egli ha optato per novellare il già esistente d.lgs. 231/01, relativo alla responsabilità

⁸⁰² *Ivi*, p. 120.

⁸⁰³ *Ibid.*

⁸⁰⁴ Questo è il disposto dell'art. 6, co. 2 *bis*, del d.lgs. 231/01.

amministrativa da reato degli enti giuridici⁸⁰⁵. A prescindere da qualsiasi considerazione sull'effettiva opportunità di una tale diversificazione di trattamento (e che, quantomeno astrattamente, si giustificano per il già precedentemente incontrato dovere costituzionale di fedeltà tipico del rapporto tra impiegato e amministrazione), è indubbio che tale *corpus* normativo rivesta una certa importanza nella repressione della criminalità imprenditoriale⁸⁰⁶.

La *ratio* che sottende la scelta di politica legislativa che ha condotto ad una tale decisione si può tastare dando una breve occhiata all'originario impianto del d.lgs. 231/01. All'interno di questo impianto normativo, già inizialmente erano prediletti i valori della trasparenza e dello scambio informativo, attraverso l'implementazione del c.d. modello 231. Si tratta del modello di organizzazione e di gestione di cui agli artt. 6 e 7 del decreto, che permette, all'ente che decide di dotarsene, di andare esente dalla responsabilità amministrativa per certi reati commessi dai soggetti apicali. In buona sostanza, si tratta di un documento teso ad identificare e, ove possibile, neutralizzare le diverse fonti di rischio, mediante il ricorso agli strumenti particolarmente efficaci per l'azienda⁸⁰⁷. Chiaramente, l'adozione di questo modello deve concretamente risultare idonea a perseguire le finalità della disciplina, così come deve prevedere un sistema sanzionatorio funzionale alla salvaguardia del rispetto delle regole aziendali (art. 6, co. 2, lett. e)⁸⁰⁸. Di particolare importanza è sempre stata l'attività informativa interna, sulla base dell'obbligo "*dell'organismo deputato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*" (art. 6, co. 2, lett. d), e che dunque parte dal lavoratore investito di responsabilità direttive ed è diretta all'azienda.

Siamo di fronte ad una primordiale figura di *whistleblowing*, ed è forse per questa similitudine che il legislatore del 2017 ha provveduto ad inserire la relativa normativa in questo decreto. Si tratta comunque di una figura embrionale, giacché nulla veniva detto circa le sorti della segnalazione proveniente dai lavoratori che non rivestissero posizioni apicali⁸⁰⁹, né tantomeno veniva predisposto un pacchetto di tutele per chi decideva di denunciare i fatti illeciti. Prima di addivenire ad una riforma "organica" d.lgs. 231/01 per il *whistleblowing* privato, operata con la legge 30 novembre 2017, n. 179⁸¹⁰, si è assistito a dei

⁸⁰⁵ Più precisamente, prevede la possibilità di imputare all'ente alcuni reati (tassativamente elencati dalla legge) posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo, da persone con particolari funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, oppure da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di quest'ultimi.

⁸⁰⁶ PIZZUTI, *Whistleblowing*, op. cit., 126.

⁸⁰⁷ *Ivi*, p. 128.

⁸⁰⁸ *Ibid.*

⁸⁰⁹ *Ivi*, p. 130.

⁸¹⁰ Rubricata: "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.*"

micro-interventi legislativi settoriali, sulla spinta – come abbiamo detto ad inizio capitolo – del legislatore europeo. In breve, in attuazione della direttiva UE 2013/36⁸¹¹, il legislatore ha introdotto l'art. 52 *bis* nel TUB e gli artt. 4 *undecies* e 4 *duodeces* nel TUF, per "la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta". Parimenti, anche il settore della lotta al riciclaggio ha conosciuto un simile innovamento, sempre grazie ad una direttiva dell'Unione, la n. 849 del 2015. Ivi è stato stabilito che i soggetti interessati devono adottare "procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" (art. 48, co. 1, d.lgs. n. 231/07). In ogni modo, si tratta di interventi operati a macchia d'olio, che non hanno chiaramente potuto sortire l'effetto "sistemico" che ha avuto, invece, la riforma del 2017.

Questo è il contesto in cui opera la legge di riforma del 30 novembre 2017, n. 179, la quale implementa la disciplina del *whistleblowing* privato inserendola nel suddetto sistema 231, con l'introduzione dei commi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater* all'art. 6 del predetto decreto⁸¹². L'inserimento di questa disciplina all'interno del d.lgs. 231/01, sistema che – lo ricordo – è di facoltativa adozione per l'imprenditore collettivo privato, comporta come importante conseguenza che, a cascata, sarà di facoltativa adozione anche il sistema relativo alle procedure di segnalazione⁸¹³.

Questo esito non deve spaventare. Invero, per comprendere le ragioni di una tale scelta, è necessario ricordare le origini del fenomeno, da sempre funzionale alla repressione dei fenomeni corruttivi⁸¹⁴. Sicché l'introduzione della disciplina sul *whistleblowing* privato all'interno del sistema 231 è suggerita dall'identica finalità anti-corruttiva delle due discipline. Naturalmente, ciò conduce ad una certa limitatezza del *whistleblowing* privato, specie se comparato con il settore pubblico, oltre che ad una diversità di trattamento apparentemente inspiegabile. Si pensi, ad esempio, alle sole condotte che possono essere oggetto di segnalazione, ossia quelle idonee ad integrare un'ipotesi di responsabilità amministrativa da reato dell'ente, catalogo ancor più limitato di quello – già circoscritto – che impone la denuncia ex artt. 361 e 362 c.p.

⁸¹¹ La direttiva ha imposto a tutti gli Stati membri di dotarsi di una normativa vincolante per gli operatori del settore creditizio, al fine di adottare procedure atte a ricevere e valutare le segnalazioni di violazioni delle norme di settore, ed al contempo proteggendo in maniera adeguata i *whistleblowers* da eventuali ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento ritorsivo.

⁸¹² PIZZUTI, *Whistleblowing*, op. cit., p. 135.

⁸¹³ *Ibid.*

⁸¹⁴ Lo si è già detto al § 1.2.

Ma sull'opportunità di mantenere queste limitazioni nel nostro ordinamento si dovranno tutt'al più esprimere il legislatore nazionale e quello comunitario. Ed effettivamente, la direttiva UE 2019/1937 sul punto si è espressa, disponendo che per le materie di cui all'art. 2 le norme a tutela del segnalante devono essere le medesime per il settore pubblico e privato⁸¹⁵. Sul punto è evidente come si sia resa necessaria una rivisitazione della normativa privatistica in tema di *whistleblowing* – su cui diremo *infra* – perché non conforme all'attuale diritto europeo.

3.1. I soggetti della segnalazione

I soggetti che possono ricoprire il ruolo di *whistleblower* nell'ambito di un ente privato sono quelli indicati all'articolo 5, co. 1, lett. a) e b) del d.lgs. 231/01, così come insegna l'art. 6, co. 2 *bis*. Come si è detto, non si tratta di qualunque soggetto rientrante nell'organigramma aziendale, ma si tratta soltanto di coloro che *"rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"* (lett. a)); e di coloro che siano sottoposti *"alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)"* (lett. b)).

Il segnalatore privato è soltanto chi riveste una certa funzione di direzione all'interno dell'azienda. Nulla si dice sul rapporto che lo lega all'impresa collettiva (subordinato, autonomo), anche se le tutele approntate dall'art. 6 (avverso il licenziamento, il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., le sanzioni disciplinari, i trasferimenti) fanno ritenere che il legislatore considerasse il *whistleblower* privato come un dipendente⁸¹⁶. Sennonché, si ritiene quantomeno astrattamente configurabile l'ipotesi della segnalazione che provenga dal lavoratore autonomo (purché si tratti di un soggetto di cui all'elenco *supra*), atteso che l'art. 6, co. *quater*, in tema di misure ritorsive vietate, utilizza una clausola di chiusura dal seguente sapore generico: è nulla *"qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante"*⁸¹⁷. D'altro canto, la stessa direttiva europea accoglie il principio secondo cui la disciplina sul *whistleblowing* va applicata a prescindere da quale rapporto legghi il soggetto che ha fornito la segnalazione all'ente⁸¹⁸.

⁸¹⁵ PIZZUTI, *Whistleblowing*, op. cit., p. 140.

⁸¹⁶ *Ivi*, p. 141.

⁸¹⁷ Inoltre, la stessa rubrica dell'art. 2 della legge n. 179/2017, novellando l'art. 6 nel senso anzidetto, è intitolata alla *"tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato"*.

⁸¹⁸ PIZZUTI, *Whistleblowing*, op. cit., p. 142.

Se quella appena descritta è la categoria di soggetti cui è concesso di ricoprire il ruolo di *whistleblower* privato, ora ci si deve soffermare brevemente su chi debba invece ricevere la segnalazione di illecito.

A dire il vero, la legge non propone un'esaustiva elencazione come accade invece per il settore pubblico. Questo si spiega per il fatto che il *whistleblowing* privato è inserito nel sistema 231, il quale, pur nell'ottica dell'interesse pubblico al contrasto della corruzione, consente all'impresa collettiva di gestire internamente la rilevazione delle condotte illecite e, ancor prima, di decidere discrezionalmente se aderire o meno al sistema, lasciando dunque una certa libertà di manovra all'imprenditore. In particolare, l'art. 6 co. 1, lett. b), si limita a disporre che *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*.

Spesso l'organo deputato a ricevere le segnalazioni è lo stesso che è incaricato di supervisionare sul rispetto del modello di organizzazione (c.d. organismo di vigilanza, o ODV); così come i canali di *report* sono gli stessi di quelli che vengono utilizzati nei modelli organizzativi 231. Tuttavia, l'art. 6, co. 2 bis, lett. b), impone di individuare *"almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante"*. In questo modo, il segnalatore gode di un canale *ad hoc* per denunciare l'illecito, anche se nulla gli vieta di utilizzare i canali 231. Questo sistema è certamente dotato di un'intrinseca logica. Tuttavia, va evidenziato che la direttiva UE 2019/1937 ha imposto agli Stati membri di istituire appositi canali esterni di segnalazione, da utilizzarsi *"dopo aver utilizzato il canale interno o effettuando una segnalazione direttamente alle autorità competenti"* (art. 10), designando *"le autorità competenti per ricevere, fornire un riscontro e dare seguito alle segnalazioni, dotandole di risorse adeguate"* (art. 11). Inoltre, prevede la possibilità di estendere la protezione del *whistleblower* anche a chi esegua delle *"divulgazioni pubbliche"* (art. 15).

Anche qui, dunque, è risultato necessario un intervento di riforma da parte del legislatore nazionale.

3.2. L'oggetto della segnalazione

Anche per quanto concerne l'oggetto della segnalazione, la disciplina privata soffre di una limitazione rispetto alla corrispondente disciplina pubblicistica. Invero, la responsabilità amministrativa da reato disciplinata dal d.lgs. n. 231/01 non viene integrata da qualsiasi fattispecie incriminatrice dell'ordinamento, ma solo qualora venga realizzato uno dei cc.dd. reati

presupposto (così come indicati nel capo primo, sezione terza)⁸¹⁹. Si tratta di un elenco di reati che, benché ampio, costituisce un *numerus clausus*. Questo è quanto viene disciplinato dall'art. 2 bis, co. 1, lett. a), il quale dispone che i modelli organizzativi 231 devono consentire ai soggetti indicati "di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del presente decreto". E fin qui, viene confermato quanto poc'anzi affermato. Tuttavia, la norma prosegue – allargando di fatto l'oggetto della segnalazione e – sostenendo che tali *report* possono essere costituiti anche da "violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte".

Quest'ultima espressione non pare direttamente agganciata ai reati presupposto, sicché taluno ha argomentato, sulla scorta della genericità dell'espressione "condotte illecite", che le segnalazioni possano anche non concernere strettamente i reati tipici, ma semplicemente comportamenti irregolari, al pari del settore pubblico. Sennonché, rimane il dato incontestabile per cui la disciplina sul *whistleblowing* privato è inserita nel sistema 231, e ad esso legata indissolubilmente.

3.3. La tutela del *whistleblower* privato

L'art. 6, co. 2 bis, lett. c), predispone le tutele a favore del *whistleblower* privatistico, disponendo "il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione".

Ora, gli atti oggetto del divieto sono evidentemente quelli "di ritorsione o discriminatori". Se per i primi non c'è alcun grattacapo interpretativo, qualche dubbio hanno invece sollevato i secondi. La casistica pratica affrontata dalla

⁸¹⁹ Considerando che l'elencazione è rimpinguata da fattispecie elencate in leggi settoriali, si ricordino: indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica ai danni dello Stato o di un ente pubblico (art. 24); delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis); delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter); concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25); falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e gli strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis); delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis 1); reati societari (art. 25-ter); delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1); delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies); abusi di mercato (art. 25-sexies); omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies); ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio (art. 25-octies); delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies); reati ambientali (art. 25-undecies); impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies); razzismo (art. 25-terdecies).

giurisprudenza ha sempre avuto modo di confrontarsi con la prima tipologia degli atti vietati, ossia quelli di ritorsione. Sul punto è esemplare il disposto di Cass. 8 agosto 2011, n. 17087 (più volte richiamato dalla giurisprudenza successiva, anche recentissima⁸²⁰), che ritiene che il licenziamento ritorsivo costituisca *"l'ingiusta e l'arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante"*. Il riferimento è al mero atto di ritorsione.

Va pertanto accreditata l'opera di interpretazione sistematica condotta da quella parte della dottrina che considera *"il divieto di atti di ritorsione o discriminatori"* come un'endiadi⁸²¹, idonea a coprire una più ampia area di tutela della semplice ritorsione, giacché includerebbe non soltanto gli atti meramente illeciti (ad esempio, il caso esemplare di licenziamento ritorsivo), ma altresì le condotte negative per il segnalatore e che traggono in rapporto di causa-effetto con la segnalazione medesima (come ad esempio la "schedatura" del *whistleblower* come traditore o infedele), benché non integrino un atto *strictu sensu* ritorsivo.

Venendo alle misure concretamente vietate, esse sono elencate dall'art. 6, co. 2 *quater*. Si è visto che dopo un primo riferimento a tipici atti datoriali che si sostanziano in misure ritorsive (*"il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo"*; così come *"il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile"*), il co. 2 *quater* introduce una clausola generale, disponendo che è nulla *"qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante"*, con ciò ampliando di fatto la tutela ad ogni tipo di misura ritorsiva o discriminatoria, a prescindere da quale tipo di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) lega il segnalante al datore di lavoro. Dal momento che la direttiva dell'Unione 2019/1937 impone di equiparare le tutele del settore privato con quello pubblico, anche qui vale quanto rilevato in sede "pubblica", ossia l'elencazione di atti di cui all'art. 19 già esplorata *supra*⁸²². Similmente al settore pubblico, gli atti datoriali ritorsivi o discriminatori sono colpiti da nullità, e sempre il co. 2 *quater* impone in questi casi al datore di lavoro l'onere di *"dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa"*⁸²³.

⁸²⁰ Cass. civ., sentenza n. 11705/2020.

⁸²¹ PIZZUTI, *Whistleblowing*, op. cit., p. 153.

⁸²² Si veda il § 2.3.

⁸²³ Questa inversione dell'onere probatorio è apprezzata, giacché il principio generale in materia tanto di atti ritorsivi quanto di atti discriminatori è che caschi sul lavoratore l'onere di provare l'intento ritorsivo, fornendo *"elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico [...] idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori"* (art. 40 del d.lgs. n. 198/2006).

Un potere che sembra parallelo a quello che nel settore pubblico è riconosciuto dall'art. 54 *bis*, co. 1, periodi 2 e 3, TUIPI in capo all'ANAC, è quello introdotto dall'art. 6, co. 2 *ter* del d.lgs. 231/01, il quale consente di denunciare l'adozione di misure discriminatorie *"all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo"*.

Un altro parallelismo che è possibile tracciare con la disciplina del settore pubblico è la modalità di protezione, per così dire, procedimentale del segnalante. A questo punto della trattazione non perplime apprendere che questa disposizione è meno specifica, in merito alle modalità di protezione dell'identità, rispetto all'art. 54 *bis*, co. 3 TUIPI⁸²⁴. Invero, viene qui semplicemente disposto, all'art. 6, co. 2 *bis*, lett. a) e b), che deve essere garantita *"la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione"* e che almeno uno tra i canali disponibili deve garantirla *"con modalità informatiche"*. Il *whistleblower* privato non ha dunque diritto a che la propria identità rimanga anonima; purtuttavia, la diffusione dell'identità del segnalante non può eccedere gli adempimenti funzionali alla gestione e, per quanto possibile, repressione dell'illecito⁸²⁵. Si rileva poi che astrattamente non è fatto divieto al datore di lavoro privato di dare seguito alle segnalazioni anonime. Il lavoro dell'interprete è qui più arduo, ma ciò è la conseguenza della volontà del legislatore di lasciare libera scelta all'ente se adottare o meno il sistema 231. Sempre in quest'ottica di bilanciamento di opposte esigenze, la comunicazione dell'identità del segnalante al soggetto oggetto del *report* è lecita, ed anzi necessaria, laddove lo richieda il corretto esercizio del diritto di difesa di quest'ultimo. Peraltro si è già visto che tale impostazione è in linea con la direttiva europea 2019/1937, che all'art. 16, par. 2, consente *"la divulgazione dell'identità della persona segnalante [...] solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell'Unione o nazionale, nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona coinvolta"*.

Dopo aver dato questo veloce sguardo al diritto positivo, è possibile concludere che la differenza di disciplina tra il settore pubblico e settore privato non è priva di *ratio*. Anzi, storicamente forse è parsa la scelta logicamente suggerita. Tuttavia, alla luce dei recenti interventi legislativi comunitari in materia, soprattutto con la dir. 2019/1937/UE, pare oramai necessario il superamento del doppio binario, improntando l'evoluzione della materia su di un'unica e generale disciplina del *whistleblowing*. Nel fare ciò, si può certamente beneficiare della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico degli anni '90, che contribuisce

⁸²⁴ Si veda, ancora una volta, il § 1.2.3.

⁸²⁵ PIZZUTI, *Whistleblowing*, *op. cit.*, p. 157.

nell'opera di uniformazione. Pertanto, *de jure condendo* si auspica fortemente – come del resto si è ribadito a più riprese in questa parte della trattazione – un ulteriore intervento di riforma.

4. La disciplina attualmente in vigore: il d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24

Se quella ora studiata costituisce la versione previgente della disciplina dell'istituto del *whistleblowing*, è opportuno verificare ora quali sono le novità più importanti introdotte dal recentissimo d. lgs. 24/23, già definitivo e di prossima entrata in vigore.

Tale decreto, benché non abbia evitato l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, è comunque meritevole di particolare attenzione, giacché fissa finalmente uno standard minimo di tutela per tutti i lavoratori che decidono, nell'ambito di un rapporto di lavoro, di segnalare dei fatti illeciti, comportando profondi cambiamenti alla disciplina ora studiata. Tra le molteplici innovazioni apportate dal decreto n. 24, va anzitutto ricordata quella per cui ora l'adozione di un sistema di *whistleblowing* è generalmente obbligatoria, in modo indipendente dalla natura pubblica o privata dell'organizzazione di lavoro, salvo che l'ente impieghi un numero ridotto di lavoratori e, nello specifico, se la media annua dei lavoratori è inferiore a 50 unità. Tuttavia, l'adozione di tale sistema si rende comunque obbligatoria, pur al di sotto di tale soglia, laddove l'ente operi nel settore dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ovvero laddove l'ente abbia adottato il Modello Organizzativo 231 (art. 2, co. 1, lett. q).

In secondo luogo, il novero dei soggetti tutelati dalla nuova disciplina è stato notevolmente ampliato, atteso che adesso sono espressamente tutelati dalla disciplina in vigore sia i lavoratori subordinati, che i collaboratori, liberi professionisti e consulenti, nonché gli azionisti, i membri apicali, ma anche volontari, tirocinanti e perfino i parenti di questi o i c.d. facilitatori (art. 3).

In terzo luogo, per quanto attiene all'oggetto della segnalazione, l'art. 1 del nuovo decreto insegna che le disposizioni in materia di *whistleblowing* si applicano alle "*violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato*".

In quarto luogo, per quanto concerne la segnalazione, da un lato sono stati espressamente previsti i diversi canali di report, con la specifica indicazione di canali di segnalazione interna (art. 4) ed esterna (artt. 6 e 7); dall'altro lato, sono state espressamente disciplinate anche le modalità di gestione delle singole segnalazioni, tra cui si ricorda l'obbligo di trasmissione della segnalazione al soggetto competente entro 7 giorni, ovvero l'obbligo di riscontro entro 3 mesi (art. 4, co. 6, art. 5, art. 7).

Infine, è espressamente disciplinato il compito regolatorio e sanzionatorio dell'ANAC (artt. 9 e ss.), tra cui è di superlativo interesse la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro che l'Autorità può irrogare al *whistleblower* nel caso sia responsabile dei reati di calunnia o diffamazione, nonché, nei confronti del datore di lavoro, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 qualora non abbia istituito opportuni canali di segnalazione ovvero qualora abbia adottato misure ritorsive o discriminatorie (art. 21).

A ben vedere, con l'adozione di questa nuova disciplina viene definitivamente superato il sistema del c.d. doppio binario, che prevedeva una netta quanto insopportabile distinzione tra il settore pubblico e quello privato. Non solo. Altro pregio di non poco momento di questa nuova disciplina è costituito dalla maggiore chiarezza con cui le tutele possono essere applicate, sia sul piano dell'indicazione dei beneficiari, sia sul piano della gestione del report.

A questo punto, non resta che assistere alle future applicazioni.

5. Il risarcimento del danno subito dal *whistleblower*

Come si è visto, il segnalatore, che a seguito della denuncia abbia subito atti ritorsivi o discriminatori, accede alle tutele sopra esplicate, sempre che egli abbia operato la segnalazione attraverso i canali di *report* a ciò costituiti. Il blocco di tutele predisposte dal legislatore è infatti efficace avverso gli atti ritorsivi o discriminatori che, segnatamente, sono costituiti da licenziamenti, sanzioni disciplinari, trasferimenti. Tali atti, si è detto, sono nulli, con la conseguenza che, una volta invalidati, i loro effetti vengono meno *ex tunc*.

A ben vedere, si tratta di una forma di tutela tra le più pregnanti, giacché il lavoratore non viene ristorato per equivalente, ma viene tutelato attraverso la reintegrazione della situazione *quo ante*. Tuttavia, il *whistleblower* può astrattamente subire anche un danno ulteriore rispetto a quello che direttamente concerne la perdita del posto di lavoro, come quello alla sua riservatezza, o come un danno patrimoniale ulteriore rispetto a quello della perdita del posto di lavoro. Sul punto va premesso che la normativa attuale è particolarmente lacunosa. Invero, è stato rilevato che manca anzitutto una protezione totale dell'identità del segnalante⁸²⁶. Inoltre, va ricordata la più volte menzionata minore tutela del segnalatore privato rispetto a quello pubblico⁸²⁷, derivante dal sistema del doppio binario adottato dal nostro legislatore (per le ragioni già apprese). Infine, si lamenta la mancanza di un fondo di tutela e supporto per i segnalanti, cui attingere nel caso in cui costoro non venissero adeguatamente indennizzati⁸²⁸.

⁸²⁶ L. CAMMARATA, *et aliis*, *Whistleblowing: come pubblico e privato rafforzano i sistemi anticorruzione*, Wolters Wluwer, Milano, 2018, p. 27.

⁸²⁷ *Ibid.*

⁸²⁸ *Ivi*, p. 26.

Ciò detto, guardando al diritto positivo, è anzitutto necessario fare riferimento alla disposizione secondo cui, qualora l'atto ritorsivo corrisponda ad un licenziamento, il segnalante "è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 23/15⁸²⁹" (art. 54 bis co. 8, TUPI). In altri termini, il cenno all'art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2015 permette al giudice di ordinare, oltre alla tutela tipica della reintegrazione nel posto di lavoro, dichiarando nullo il licenziamento, la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità. Tale indennità è commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e concerne il periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (oltre ai contributi previdenziali, come per legge). La cennata disposizione è stata inserita nell'art. 54 bis, co. 8, TUPI, con l'effetto di rimarcare l'applicabilità dell'art. 2, co. 2, d.lgs. n. 23 del 2015 al solo licenziamento ritorsivo ai danni del lavoratore pubblico. Invero, tale disposizione non può trovare applicazione nei casi in cui a subire il licenziamento fosse un lavoratore privato, giacché, da un lato, l'art. 54 bis, co. 8, TUPI tutela espressamente solo il lavoratore pubblico e, dall'altro, l'art. 2, co. 2 d.lgs. 23/15 accorda il potere del giudice di condannare il datore di lavoro al pagamento dell'indennità ai casi di licenziamento di cui all'art. 15 Statuto dei Lavoratori⁸³⁰. E tale disposizione, sebbene tratti di casi di licenziamento illegittimo in quanto discriminatorio, espressamente indica le ragioni di discriminazione (ragioni politiche, sindacali, religiose, di genere). Ragioni che non trovano evidentemente fondamento nella segnalazione del *whistleblower*, a cui la norma non fa alcun cenno.

⁸²⁹ In particolare, l'art. 2 co. 2 del d.lgs. 23/15 dispone che "[...] il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali".

⁸³⁰ L'art. 15 dello Statuto dei Lavoratori così dispone: "È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

- a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
- b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso".

Ora, pare palese che anche il *whistleblower* privato illegittimamente licenziato debba poter godere di un ristoro di questo tipo, *a fortiori* se si considera che ciò è stabilito – *expressis verbis* – per il lavoratore pubblico e che la politica legislativa comunitaria propende per un’equiparazione tra lavoratore pubblico e privato. Tuttavia, non si può trascurare il fatto che, ad oggi, il cenno a questo tipo di indennizzo manchi nella disciplina del *whistleblowing* privato. E si ritiene che tale lacuna sia dovuta prevalentemente alle diverse strade percorse dal legislatore per disciplinare l’istituto nel lavoro privato e pubblico: l’una, implementata con l’appoggio alla disciplina del Sistema 231; l’altra, con l’introduzione di un organico apparato normativo.

In ogni caso, il lavoratore privato non sarà privo di tutela, ben potendo dimostrare il maggior danno subito (tanto nella dimensione del danno emergente, quanto in quella del lucro cessante) in sede di giudizio, a norma dell’art. 2043 c.c. Ma resta fermo che il cenno all’art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2015 costituisca un sicuro appiglio normativo, che viene meno per il lavoratore privato.

Con la più volte citata direttiva 2019/1937/UE il legislatore comunitario è intervenuto anche sul tema in esame.

In primo luogo, il considerando 94 impone agli Stati membri di dotarsi di appropriati mezzi di ricorso, volti sì ad elidere gli effetti pregiudizievoli degli atti ritorsivi e discriminatori, ma al contempo a ristorare in via equitativa il danno patito dal segnalatore. In particolare, è richiesto che *“per ciascun caso il mezzo di ricorso appropriato dovrebbe essere determinato dal tipo di ritorsione subita e il danno causato in tali casi dovrebbe essere risarcito integralmente in conformità del diritto nazionale. Il mezzo di ricorso appropriato potrebbe essere sotto forma di azioni per la reintegrazione, per esempio in caso di licenziamento, trasferimento o retrocessione di grado, sospensione di formazione o rifiuto di promozione, o per il ripristino di un permesso, di una licenza o di un contratto annullati; del risarcimento di perdite finanziarie attuali e future, per esempio perdita di retribuzioni passate ma anche di reddito futuro, costi connessi a un cambiamento di lavoro; nonché del risarcimento per altri danni economici come le spese legali e le spese mediche, e del danno morale, quale dolore e sofferenza”*.

In secondo luogo, il considerando 95 prescrive il principio secondo cui gli Stati membri devono garantire un risarcimento o un indennizzo reale e efficace, in modo proporzionato al danno subito e dissuasivo. Inoltre, è concesso al segnalatore di scegliere, alternativamente, tra la reintegra nel posto di lavoro ovvero un’ulteriore somma di denaro. Peraltro, va detto che la direttiva 2019/1937/UE, più volte richiamata nel corso della presente sezione, è attualmente in corso di attuazione da parte del nostro legislatore. Sebbene in un primo momento il legislatore italiano ritenesse che il nostro ordinamento fosse già di per sé in linea con quanto prescritto dal legislatore comunitario, recentemente ha dapprima emanato la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante – agli artt. 1-13 – la delega al Governo per il recepimento della direttiva europea

2019/1937/UE e, successivamente, ha intrapreso l'iter per l'adozione del decreto legislativo funzionale a trasporre nel nostro ordinamento la direttiva suddetta⁸³¹, dimostrando, con ciò, di volersi impegnare nel darvi attuazione. Non solo. Come si è visto *supra*, lo schema di decreto così approntato – dopo aver incontrato il parere positivo del Garante della privacy, che, richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha affermato con il provvedimento n. 1 dell'11 gennaio 2023 che *"lo schema di decreto recepisce tutte le indicazioni fornite dal Governo nell'ambito dei lavori preliminari alla stesura del testo attuale, con particolare riguardo alla nozione di violazione, al perfezionamento degli obblighi di riservatezza, alla revisione del termine massimo di conservazione della documentazione"*⁸³² – è divenuto definitivo il 10 marzo 2023 ed entrerà in vigore il 30 marzo 2023⁸³³.

Guardando, infine, a come la questione è stata risolta altrove, la soluzione approntata dal legislatore inglese è senza dubbio esemplare. Già con l'adozione del PIDA del 1998, il *whistleblower* (pubblico o privato, senza differenza), pur non vedendosi riconosciuta una somma a carattere premiale come – s'è visto – accade negli Stati Uniti, può senz'altro ottenere, accanto alla reintegrazione nel posto di lavoro, il risarcimento per l'ingiusto licenziamento a seguito della segnalazione effettuata. E tale risarcimento è basato tanto sulle perdite subite, quanto sugli eventuali danni morali e biologici occorsi.

⁸³¹ Qui è disponibile lo schema di decreto legislativo, trasmesso dal Governo il 9 dicembre 2022: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/421447.pdf>.

⁸³² Si tratta del *"Parere su uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. direttiva whistleblowing)"*. Consultabile online qui: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9844945>.

⁸³³ Tale decreto, essendo stato adottato oltre i termini che i trattati comunitari predispongono per l'attuazione delle direttive, ha comportato, lo scorso 15 luglio 2022, l'apertura di una procedura di infrazione ad opera della Commissione europea nei confronti dell'Italia (oltre che di altri 7 paesi dell'Unione, tra cui Germania, Spagna, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria e Polonia). Attualmente, la Commissione europea ha quindi adito sul punto la Corte di Giustizia. Gli steps della procedura sono consultabili qui: https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR%282022%290106&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search.

CAPITOLO II

LA RESPONSABILITÀ DEL *WHISTLEBLOWER* IN CASO DI SEGNALAZIONE ABUSIVA

SOMMARIO: 1. La nozione di *giusta causa* di segnalazione nell'abrogato art. 3 legge n. 179/17. – 1.1. L'ipotesi della divulgazione pubblica ex art. 15 dir. 2019/1937/UE. – 2. Il diritto di critica del lavoratore. – 2.1. Il dovere di segnalazione – 3. La segnalazione abusiva. – 3.1. La responsabilità civile del *whistleblower* per false informazioni.

Ricomprendere la posizione del *whistleblower*, pubblico o privato che sia, all'interno della protezione dell'art. 21 Cost., non è corretto. Sebbene la segnalazione si sostanzi astrattamente in una (libera) manifestazione del pensiero, non può perciò solo dirsi che tale segnalazione tecnicamente lo sia sempre. E ciò, in primo luogo, perché l'art. 21 configura una libertà, quella di manifestazione del pensiero, che accede al catalogo dei diritti fondamentali ed inviolabili di cui all'art. 2 Cost. Diritti che, a differenza di altri, anche costituzionalmente garantiti, non possono trovare facili compressioni, se non operando un bilanciamento con altri diritti parimenti costituzionalmente protetti. Diversamente, il diritto del *whistleblower* di segnalare gli illeciti riscontrati è protetto in quanto funzionale al contrasto della corruzione e dell'illegalità. Così argomentando si apprezza che le segnalazioni funzionali a danneggiare l'imprenditore non godranno dell'ombrello protettivo della normativa sul *whistleblowing*, ma anzi, andranno represses.

In secondo luogo, come si dirà meglio *infra*⁸³⁴, ci sono alcuni casi in cui la legge impone espressamente al lavoratore di segnalare gli illeciti di cui ne abbia avuto contezza. Tali considerazioni non consentono di discorrere al riguardo di una libertà di manifestazione del pensiero in senso tecnico, ma piuttosto di un obbligo giuridico di agire.

Sembra dunque che la posizione del *whistleblower* possa giustificarsi alla luce del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., che giustifica la doverosità (quantomeno morale) di determinati comportamenti nascenti dalla "*profonda socialità che caratterizza la persona*"⁸³⁵. In quest'ottica il segnalatore agisce al fine di tutelare la legalità, contribuendo a reprimere le condotte illecite e corruttive⁸³⁶,

⁸³⁴ Si veda il successivo § 2.1.

⁸³⁵ Così ha ribadito anche la Consulta qui: Corte Cost., 28 febbraio 1992, n. 75, in Giur. It., 1992, 1, p. 1206.

⁸³⁶ PIZZUTI, *Whistleblowing*, op. cit., p. 209.

ed è sotto questa prospettiva che vanno appresi gli eventuali profili di responsabilità cui può incorrere il *whistleblower*.

1. La nozione di *giusta causa* di segnalazione nell'abrogato art. 3 legge n. 179/17

Se il segnalatore si attiva seguendo uno dei canali di comunicazione predisposti dal sistema poc'anzi studiato, con il fine di reprimere le condotte illecite, la sua posizione sarà tendenzialmente lecita e potrà conseguentemente beneficiare del blocco di tutele predisposto per neutralizzare gli eventuali atti ritorsivi o discriminatori. Non sempre tuttavia la sussistenza di questi requisiti è sufficiente a garantire la liceità della segnalazione. E questo perché la segnalazione può fisiologicamente comportare la divulgazione di una o più notizie segrete, notizie che il *whistleblower* ha appreso solo in virtù dell'espletamento delle sue funzioni, notizie che altrimenti sarebbero rimaste nascoste all'interno dell'azienda. Si pensi, ad esempio, al caso in cui all'interno di un'azienda taluni membri del consiglio di amministrazione facciano emettere dall'ufficio contabilità delle fatture false, in modo da dichiarare nel bilancio di esercizio un ammontare di ricavi superiore a quello realmente conseguito, lucrando così dei *bonus* retributivi collegati ai risultati economici della società.

Ebbene, il responsabile dell'ufficio contabilità (o un amministratore, più spesso indipendente che esecutivo) dovrebbe segnalare l'illecito, allegando le varie fatture incriminate, il contenuto del bilancio, la corrispondenza elettronica con gli amministratori, e magari anche il portafoglio clienti, per provare la fondatezza della segnalazione. In questo modo, però, escono dalla sfera di controllo dell'azienda dei documenti segreti, come il portafoglio clienti⁸³⁷, la cui pubblicazione è certamente dannosa per l'azienda stessa, giacché dei concorrenti potrebbero cercare di accaparrarsi taluni di essi, ottenendo l'effetto di indebolire la concorrente, già peraltro provata dal *bonus* remunerativo elargito ingiustamente.

Ci sono pertanto dei casi in cui la segnalazione investe delle notizie che non sono segrete semplicemente perché concernono fatti interni dell'azienda (che quindi sono meramente nascoste al pubblico in quanto interne), ma perché una disposizione di legge impone che lo siano⁸³⁸. In tal caso, affinché la segnalazione sia lecita si richiede un *quid pluris* rispetto al semplice combinato della verità (almeno putativa) della segnalazione e del rispetto della procedura di segnalazione. Questo elemento ulteriore si sostanzia nella giusta causa di segnalazione.

⁸³⁷ Il quale, nell'esempio, è certamente un documento coperto dal segreto di cui all'art. 2105 c.c.

⁸³⁸ Si pensi, in ambito civile, all'art. 2105 c.c.; in ambito penale, agli artt. 326, 622 e 623 c.p.

Ora, la nozione di giusta causa di segnalazione viene predisposta dall'art. 3 della legge di riforma n. 179/17, ora abrogato dall'art. 23, co. 1, lett. c) del d. lgs. 24/23, il quale indica che, nelle ipotesi di segnalazione di cui all'art. 54 *bis* TUPI e di cui all'art. 6 d.lgs. 231/01, solo "*il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del c.p. e all'articolo 2105 del c.c.*". Si ritiene che l'art. 3 ora accennato inserisca nel nostro ordinamento un principio fondamentale della materia, giacché lo stesso art. 3 fa riferimento alle segnalazioni in generale, pubbliche o private che siano, senza distinzione alcuna. In particolare, solo se la segnalazione appare funzionale a garantire l'integrità delle amministrazioni o la prevenzione e la repressione delle malversazioni, il *whistleblower* potrà violare i vincoli di segreto. Questa è una finalità che è in generale perseguita dalla disciplina sul *whistleblowing*, giacché le tutele cui può accedere il segnalatore si sbloccano solo se la segnalazione è funzionale alla repressione delle condotte corruttive ed illecite in generale. Tale considerazione si evince, *a contrario*, dal fatto che l'intera disciplina sul *whistleblowing* nasce e viene implementata in quanto funzionale alla repressione degli illeciti (inevitabile conseguenza di questo è che la condotta del *whistleblower* deve essere improntata a correttezza e buona fede)⁸³⁹.

L'art. 3, co. 3 della legge n. 179/17, con cipiglio tautologico, precisa che la rivelazione di notizie oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio non deve avvenire "*con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito*", né "*al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto*", pena l'illiceità della segnalazione e, quindi, l'inapplicabilità delle relative tutele⁸⁴⁰.

Da quanto precede emerge un aspetto interessante: nel caso in cui la segnalazione concerna dei fatti o dei documenti coperti da segreto da una norma giuridica, è fondamentale che il segnalatore agisca con "giusta causa", segnalando attraverso i canali di *report* a ciò predisposti, al fine di reprimere la condotta. Inoltre, va qui rilevato che anche una norma di settore può far venir meno il carattere lesivo della segnalazione di un documento o di un fatto coperti da segreto. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la segnalazione concerna dei segreti industriali che avrebbero potuto costituire oggetto di una istanza di brevetto. In tal caso, soccorre l'art. 47 d.lgs. 30/05⁸⁴¹, il quale dispone che una divulgazione dell'invenzione non può ostare al rilascio del brevetto "*se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto*

⁸³⁹ Questo aspetto lo si è già ribadito più volte all'interno del precedente capitolo.

⁸⁴⁰ In tal senso si muove anche la direttiva 2019/1937/UE all'art. 21 par. 2.

⁸⁴¹ Il codice della proprietà intellettuale.

*e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa*⁸⁴².

Pertanto, si potrebbe essere portati a concludere – in aperto contrasto con quanto si è affermato all’inizio di questo paragrafo⁸⁴³ – che laddove la segnalazione non violi gli obblighi di segreto scaturenti da norme civili o penali (ad esempio, perché tale notizia investe fatti già di dominio pubblico), allora il *whistleblower* possa lecitamente agire anche con canali diversi (ad esempio, collaborando con un giornalista d’inchiesta). In realtà, non c’è alcuna disposizione che nel nostro ordinamento consenta di concludere in questo modo; di contro, ce ne sono diverse che permettono, poco condivisibilmente⁸⁴⁴, di concludere nel senso opposto. E cioè: laddove la segnalazione, anche concernente fatti non coperti da segreto, non rispetti i due requisiti base della verità (almeno putativa) della segnalazione e del rispetto della procedura di segnalazione, la conseguenza ineluttabile è che il *whistleblower* non potrà beneficiare delle protezioni avverso gli atti ritorsivi. Questa conclusione è automatica, atteso che il legislatore fa discendere dal rispetto formale di questi due aspetti l’applicabilità dell’apparato di tutele.

1.1. L’ipotesi della divulgazione pubblica ex art. 15 dir. 2019/1937/UE

La conclusione a cui siamo appena giunti dovrà essere messa in discussione alla luce della più volte citata direttiva 2019/1937, il cui art. 15 introduce l’istituto delle divulgazioni pubbliche. Si noti preliminarmente che nel caso delle divulgazioni pubbliche il legislatore comunitario ha adottato una nozione diversa da quella di “segnalazione”, dimostrando con ciò di voler differenziare ulteriormente i due istituti.

L’art. 15 della direttiva afferma che *“una persona che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla presente direttiva”* se sussiste almeno una delle tre condizioni elencate. La prima condizione è di carattere oggettivo e richiede che il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna (quindi attraverso i canali aziendali) ed una segnalazione esterna (quindi attraverso canali esterni all’azienda, ad es. all’ANAC), od anche direttamente una esterna, e, ciononostante, non abbia sortito alcuna

⁸⁴² A. FRIGNANI, *Il whistleblowing in Italia: la nuova legge dimentica la concorrenza (e non solo)*, in *Giur. Comm.*, 2019, (3), p. 407.

⁸⁴³ Ci si riferisce a questo: “Se il segnalatore si attiva seguendo uno dei canali di comunicazione predisposti da questo sistema, con il fine di reprimere le condotte illecite, la sua posizione sarà tendenzialmente lecita e potrà conseguentemente beneficiare del blocco di tutele predisposto per neutralizzare gli eventuali atti ritorsivi o discriminatori”.

⁸⁴⁴ Si vedrà *infra* nei §§ 2 e 3 se vengono in soccorso i principi generali dell’ordinamento per consentire una segnalazione direttamente al giornalista d’inchiesta.

conseguenza⁸⁴⁵. Le altre due condizioni, invece, sono di carattere soggettivo e richiedono che il segnalante ritenga, alternativamente, che la violazione consista in un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse ovvero che la violazione non possa venire affrontata efficacemente per via delle circostanze del caso di specie.

Questa disposizione è particolarmente interessante, poiché introduce un nuovo canale di segnalazione, ben diverso da quelli, del settore pubblico o privato, precedentemente studiati. Essa invero consente, al ricorrere delle suddette condizioni, anche a chi segnala un illecito attraverso la divulgazione pubblica (ad esempio, mediante canali telematici o a mezzo stampa) di accedere alle efficaci tutele accordate attualmente solo a chi si attenga ai canonici canali di *report*⁸⁴⁶.

Ciononostante, come detto, il nostro legislatore non ha ancora provveduto a darvi attuazione nel nostro ordinamento.

Resta ora da comprendere se residua uno spazio di legalità per quelle segnalazioni, diverse dunque dalla divulgazione pubblica, svolte al di fuori dei canali di *report* di cui alla disciplina sul *whistleblowing*.

2. Il diritto di critica del lavoratore

Come si è visto, se il segnalatore si attiva seguendo uno dei canali di *report*, egli sarà tendenzialmente tenuto immune da tutti gli eventuali atti ritorsivi o discriminatori posti in essere nei suoi confronti. Per quanto attiene alle segnalazioni svolte al di fuori dei canali di *report*, si deve innanzitutto escludere che essa sia, perciò solo, illecita. Astrattamente infatti, al di là della già ricordata ipotesi di divulgazione pubblica ai sensi dell'art. 15 dir. 2019/1937/UE, che in realtà ancora non è stata attuata nel nostro ordinamento, si può ricordare l'ipotesi della segnalazione che assuma le vesti di una vera e propria denuncia all'autorità giudiziaria⁸⁴⁷.

Ma tralasciando queste due ipotesi piuttosto particolari, in generale si può dire che tradizionalmente la giurisprudenza ha riconosciuto al lavoratore la facoltà di segnalare certi avvenimenti ad altre persone (ad esempio, ad un giornalista investigativo), sussumendo l'ipotesi nel diritto di critica tutelato dall'art. 21 Cost.⁸⁴⁸. Ciò peraltro è ribadito in testa allo Statuto dei Lavoratori, il cui art. 1 dichiara che *"i lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali*

⁸⁴⁵ P. NOVARO, *Principali criticità della disciplina italiana in materia di whistleblowing alla luce della nuova direttiva europea: limitato campo di applicazione e scarsi incentivi*, in *Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario*, 2019, (5), p. 250.

⁸⁴⁶ *Ivi*, p. 249.

⁸⁴⁷ PIZZUTI, *Whistleblowing*, *op. cit.*, p. 213.

⁸⁴⁸ *Ivi*, p. 215.

e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge". A ben vedere, si tratta di una norma dal sapore più programmatico che precettivo. Ma ciò non toglie che al lavoratore debba essere riconosciuto uno spazio funzionale all'espressione critica del proprio pensiero. Ed anche qui, sarà necessario operare un bilanciamento tra opposte esigenze.

Tornando al diritto di critica del lavoratore, esso parrebbe potersi esprimere esattamente nel modo in cui si esprime quello di un qualunque altro soggetto, nei limiti visti *supra* nella sezione prima. In altri termini, sembrerebbe essere necessario e sufficiente – a valle del bilanciamento tra le opposte esigenze – il possesso dei requisiti del c.d. decalogo, nel rispetto della dignità, della reputazione e della riservatezza di chi si tratta. E così è.

Tuttavia, allorché il diritto di critica sia esercitato dal lavoratore, è doverosa una precisazione di un certo peso nell'ottica del bilanciamento. Invero, l'ipotesi della critica espletata dal lavoratore si sostanzia in una particolare specie di critica, la c.d. critica qualificata, giacché il lavoratore si trova in possesso di certe informazioni che conosce in virtù del proprio mestiere, e che quindi non potrebbe conoscere chiunque. Da ciò, e dalla considerazione per cui il lavoratore è tenuto ad un certo obbligo di fedeltà contrattuale verso l'impresa (ex art. 2105 c.c.)⁸⁴⁹, oltre ad essere tenuto al dovere di leale collaborazione nei confronti del datore di lavoro (ex art. 2094 c.c.)⁸⁵⁰, si può dire che il diritto di critica del lavoratore sia fisiologicamente più compresso rispetto al diritto di critica del giornalista, di cui si è ampiamente detto *supra*, in quanto – contrapposti, nel bilanciamento, al diritto di critica del lavoratore – si hanno anche questi ulteriori interessi meritevoli di tutela.

Sicché, per non incorrere in un illecito, il lavoratore non solo – come qualunque altro soggetto – dovrà esprimersi nei limiti designati dalla giurisprudenza (e, nei quali, deve esprimersi anche il giornalista), ma altresì deve evitare tutte quelle valutazioni critiche che, nuocendo agli interessi dell'impresa, possano far venire meno il suo rispetto all'obbligo di fedeltà cui è tenuto⁸⁵¹. Tale limitazione al diritto di critica del lavoratore, funzionale alla tutela dell'impresa e della di questa attività economica, discende sì dall'art. 2105 c.c., ma come

⁸⁴⁹ È vero che dal disposto dell'art. 2105 c.c. – che recita "*il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio*" – parrebbe che l'obbligo di fedeltà abbia eminentemente sapore contrattuale (che nulla, o quasi, ha a che vedere con la commissione di illeciti); ma non è men vero che costante giurisprudenza e dottrina rinvencono in questa norma una generale clausola di buona fede.

⁸⁵⁰ O. DESSÌ, *Il diritto di critica del lavoratore*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2013, (1), p. 398.

⁸⁵¹ PIZZUTI, *Whistleblowing*, *op. cit.*, p. 220.

estrinsecazione del principio costituzionale espresso dall'art. 41 Cost., che tutela la libertà di iniziativa economica privata. Del resto, è pacifico che dalla lesione della reputazione, dell'onore, dell'immagine del datore di lavoro (persona fisica o giuridica che sia) possa scaturire – ad esempio – la perdita di commesse e di occasioni di lavoro⁸⁵², quale componente patrimoniale del danno, costituito dal lucro cessante. Così come dalla lesione alla riservatezza ed alla segretezza possa derivare, sempre per il datore di lavoro, un ingiusto svantaggio di cui potrebbe beneficiare la concorrenza. Per operare questo bilanciamento, pare a questo punto ridondante ricordarlo, ci si serve nella prassi del c.d. decalogo del giornalista che, come si è ormai ampiamente constatato, richiede il possesso congiunto di tre requisiti: la verità dei fatti narrati, la continenza dell'esposizione, l'interesse sociale alla conoscenza della notizia⁸⁵³.

Tornando al *quid pluris* per cui il diritto di critica del lavoratore è più compreso del diritto di critica del giornalista, va detto che esso è tutt'altro che trascurabile. A tal proposito si può ricordare la sentenza della S.C. che ha avuto modo di specificare che gli obblighi di fedeltà e di leale collaborazione non vanno considerati limitatamente ai divieti di concorrenza e di divulgazione di informazioni aziendali riservate, ma vanno estesi altresì agli obblighi che, per la loro natura e le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nell'impresa, o creano situazioni di conflitto con la finalità e gli interessi dell'impresa stessa⁸⁵⁴.

Ciò evidenziato, va rilevato che tale orientamento giurisprudenziale – benché maggioritario – non è affatto esente da critiche. È stato in particolare opinato che, agganciando anche il bilanciamento del diritto di critica del lavoratore al c.d. decalogo del giornalista, la fattispecie giuslavoristica non viene adeguata né agli effettivi interessi che sottendono il contratto di lavoro, né ai diritti di cui allo Statuto dei Lavoratori, *in primis* all'art. 1⁸⁵⁵. E ciò perché pare che il bilanciamento non venga effettuato in una prospettiva di confronto tra beni egualmente meritevoli di tutela⁸⁵⁶, con la conseguenza che assistiamo ad un ripudiabile stato di c.d. "feudalesimo industriale"⁸⁵⁷, per il quale, sottoscrivendo il

⁸⁵² Cass. 16 maggio 1998, n. 4952, in *Riv. it. dir. lav.*, 1999, (3), p. 464.

⁸⁵³ DESSI, *Il diritto di critica*, op. cit., p. 398.

⁸⁵⁴ G. VECA, *Osservazioni in merito al diritto di critica del dipendente e rapporto di lavoro subordinato*, nota a Cass. 14 giugno 2004, n. 11220, in *Resp. civ. e prev.*, 2005, pp. 453 e ss.

⁸⁵⁵ DESSI, *Il diritto di critica*, op. cit., p. 402.

⁸⁵⁶ *Ivi*, p. 403.

⁸⁵⁷ V. FERRANTE, *I criteri di bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza comparata*, in *Quad. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 1994, (15), p. 159, che cita F. VALDÉS DAL RÉ, *I poteri dell'imprenditore e la persona del lavoratore*, in *Quad. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 1991, (1), p. 46.

contratto di lavoro, il lavoratore rischia di rinunciare all'esercizio dei propri diritti⁸⁵⁸.

Il diritto di critica del lavoratore ha avuto una certa importanza anche nel dibattito in merito all'opportunità dell'introduzione della normativa sul *whistleblowing*. Invero, in passato, il lavoratore che volesse denunciare un illecito di cui fosse venuto a conoscenza, doveva necessariamente agire nei limiti del diritto di critica, avendo cura di non danneggiare ingiustamente l'immagine dell'azienda. Inoltre, in sede di dibattito per l'adozione della normativa sul *whistleblowing*, la dottrina risultava pensierosa, specialmente con riguardo all'applicabilità dei limiti su tracciati in tema di diritto di critica del lavoratore, anche al caso in cui egli stesse non già criticando *sic et simpliciter*, ma bensì denunciando un fatto illecito⁸⁵⁹. Si temeva, ad esempio, che anche la denuncia vera e propria dovesse rispettare pedissequamente i limiti della continenza formale e sostanziale⁸⁶⁰, ovvero che fosse assolutamente priva di giudizi od opinioni⁸⁶¹.

Sembra superfluo rilevare che tali preoccupazioni fossero del tutto infondate, quasi dannose. Del resto, come si è già visto, con l'introduzione della normativa sul *whistleblowing*, chi segnala è sì tenuto al rispetto della segretezza e della procedura di segnalazione, nonché ad agire in buona fede, ma – nei limiti indicati – la sua segnalazione può dirsi totalmente lecita, anche laddove risulti grossolana o infondata. E, con ciò, egli sarà sicuramente protetto dal pacchetto di tutele all'uopo approntato dal legislatore.

2.1. Il dovere di segnalazione

Alla luce di quanto emerso nel capitolo precedente, è indubbio che in capo al lavoratore sussista un diritto di segnalazione di una condotta illecita attraverso i canali di *report*, interni od esterni, a ciò costituiti. Altrettanto indubbio è che il lavoratore abbia facoltà di esercitare il diritto di critica, nel rispetto degli interessi che ad esso si contrappongono. Ci si chiede però se quello della segnalazione sia, o possa essere in taluni casi, un dovere per il lavoratore.

Procedendo per gradi, alla luce di talune disposizioni (alcune delle quali già incontrate *supra*), sembrerebbe non esserci alcun dubbio ad ammettere che talvolta il lavoratore sia investito di un vero e proprio dovere di *report*. Ci si riferisce innanzitutto al caso contemplato dall'art. 8 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che impone al lavoratore di segnalare *"al proprio*

⁸⁵⁸ VALDÉS DAL RÉ, *I poteri dell'imprenditore*, op. cit., pp. 64-65.

⁸⁵⁹ DESSÌ, *Il diritto di critica*, op. cit., pp. 413-414.

⁸⁶⁰ *Ibid.*

⁸⁶¹ *Ibid.*

superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza", fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria. Un'altra ipotesi indubbia di dovere di segnalazione è quella del lavoratore che abbia assunto tale onere come mansione all'interno del contratto di lavoro⁸⁶². Si pensi, ad esempio, al dipendente la cui obbligazione lavorativa consista esattamente in funzioni di vigilanza o controllo.

Negli altri casi, tuttavia, la questione è più fumosa. Non sussiste invero una norma che specificamente imponga al lavoratore di segnalare determinati illeciti; pertanto, per la configurabilità di un tale onere il riferimento non può che correre all'art. 2105 c.c., rubricato "obbligo di fedeltà".

Secondo un'opinione minoritaria, all'interno dell'art. 2105 c.c. albergano sì dei doveri di protezione che il lavoratore deve evidentemente osservare, ma si tratta di doveri tipici, cioè quelli che la norma indica espressamente (i.e. l'obbligo di fedeltà, che si sostanzia nei divieti di concorrenza e di divulgazione od uso pregiudizievole di notizie aziendali)⁸⁶³. A ben vedere, la norma impone al lavoratore unicamente condotte omissive, che quindi non consentono di ritenere configurabile un dovere attivo di segnalazione di illeciti.

Secondo la corrente dottrinale maggioritaria, tale disposizione normativa introduce non già un catalogo tipico di obblighi omissivi, ma genericamente degli obblighi accessori ed ulteriori rispetto all'obbligazione principale (i.e. quella lavorativa), in virtù del contatto sociale che si verifica allorché il dipendente viene inserito nell'organizzazione aziendale e, quindi, dell'applicabilità anche al contratto di lavoro delle clausole generali di correttezza e buona fede⁸⁶⁴. Tale estensione ha permesso alla dottrina di ottenere due significativi risultati: contenere il potere del datore di lavoro e garantire l'integrità dell'organizzazione lavorativa⁸⁶⁵. Ed è proprio sulla base di questa estensione che vengono riconosciuti in capo al lavoratore anche obblighi ulteriori rispetto all'obbligazione principale lavorativa, così identificati: obblighi secondari di omissione (i.e. l'esatto rovescio dell'obbligo positivo di prestazione, che corrispondono cioè al non fare tutto ciò che ostacola il corretto adempimento dell'obbligazione lavorativa), obblighi integrativi strumentali (i.e. quelli funzionali all'esatto adempimento) e, infine, obblighi di protezione (i.e. gli obblighi di agire secondo correttezza e buona fede, a tutela dell'integrità e della trasparenza dell'organizzazione lavorativa). Sembrerebbe proprio quest'ultima categoria quella più confacente ad iscriverne in capo al lavoratore un eventuale obbligo generale di segnalazione. Questa teoria condivide l'assunto per cui "il rapporto obbligatorio non è solo

⁸⁶² PIZZUTI, *Whistleblowing*, op. cit., p. 251.

⁸⁶³ *Ibid.*

⁸⁶⁴ *Ibid.*

⁸⁶⁵ *Ibid.*

*prestazione, mentre quello contrattuale non è solo l'affare che le parti hanno inteso stipulare*⁸⁶⁶.

In ciò si possono ravvisare degli eventuali obblighi di protezione, i quali tuttavia non sono predeterminabili a priori, giacché si sostanziano, nel contenuto, soltanto nell'esatto momento in cui sorge l'obbligazione di protezione. È chiaro però che tale obbligo di protezione non potrà mai essere esteso al punto da recare lesione al soggetto che intenda espletarlo⁸⁶⁷. In altri termini, mi pare che questa categoria costituisca una clausola aperta, dettata dall'esigenza di tutelare gli interessi generali alla correttezza ed alla buona fede nei rapporti contrattuali lavorativi, talché il lavoratore è tenuto ad onorarli nel corso dell'intera esecuzione del contratto lavorativo.

Altri autori, invece, fanno leva sul disposto dell'art. 2094 c.c., il quale definendo il lavoratore subordinato come "*chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa*", gli impone sulla scorta di tale dovere di collaborazione l'obbligo di segnalare al datore di lavoro gli eventuali illeciti. Sennonché, pare opinabile assumere obblighi di carattere generale da una norma il cui dispositivo appare meramente definitorio.

In giurisprudenza, invece, l'indirizzo che mi sembra maggioritario è quello che fa discendere dalle clausole di correttezza e buona fede la sussistenza in una vera e propria fedeltà del dipendente verso il datore di lavoro, che gli impone non soltanto di astenersi dal compiere azioni dannose nei confronti dell'interesse dell'imprenditore, ma altresì di segnalargli eventuali illeciti di cui sia a conoscenza⁸⁶⁸, proprio come sostiene la suddetta dottrina prevalente.

Personalmente, pur aderendo alla tesi dottrinale maggioritaria, ritengo che la questione sulla sussistenza di un obbligo di segnalazione sia più astratta che concreta, specie laddove si consideri come in genere si faticano ancora ad espandere la cultura della segnalazione, complice anche una normativa non del tutto confacente alle esigenze del *whistleblower*. In ogni modo, anche qualora volessimo riconoscere un onere di segnalazione discendente dall'art. 2105 c.c. sulla base dei principi generali, mi pare che la prova richiesta al datore di lavoro sarebbe particolarmente difficile, talché l'omessa segnalazione faticosamente potrà sortire una condanna.

3. La segnalazione abusiva

Nei paragrafi che precedono si è detto che nel momento in cui la segnalazione viene eseguita nelle modalità prescritte dalla legge, attraverso

⁸⁶⁶ *Ivi*, p. 255.

⁸⁶⁷ *Ibid.*

⁸⁶⁸ *Ivi* p. 259.

l'utilizzo dei canali di *report ad hoc* costituiti, il *whistleblower* dovrebbe essere tendenzialmente esente da responsabilità.

In realtà, qualche problema sussiste nel caso in cui la segnalazione, comunque presentata, financo attraverso i canonici canali di *report*, sia falsa, e, di conseguenza, del tutto idonea ad arrecare danno al destinatario di essa, ossia al soggetto che la riceve e che vi abbia fatto affidamento. La questione è tutt'altro che di semplice risoluzione, atteso che la normativa attualmente vigente nulla dice circa la tutela della posizione né del soggetto segnalato⁸⁶⁹, né tantomeno del destinatario della segnalazione. Per comprendere quali profili di responsabilità vengono in rilievo in questi casi, risulta pertanto doveroso compiere la seguente opera di ricostruzione.

In tema, va premesso che l'unico cenno ad un'ipotesi di responsabilità del segnalatore per falso *report* è quello operato dal legislatore comunitario, nella direttiva 2019/1937, e precisamente in due punti. Il primo consiste nel disposto del considerando 101, secondo cui "*nel caso in cui la segnalazione o divulgazione pubblica di informazioni imprecise o fuorvianti sia stata fatta volontariamente e scientemente, le persone coinvolte dovrebbero avere diritto a un risarcimento conformemente al diritto nazionale*". È doveroso porre l'attenzione sull'interessante generica espressione con cui il legislatore europeo considera il danneggiato: "le persone coinvolte". E questo perché in questi casi il danneggiato non è necessariamente il soggetto della segnalazione (i.e. il segnalato), potendo subire un danno altresì il destinatario della segnalazione (ad es., il giornalista cui si sia rivolto il *whistleblower*). In altre parole, non sempre il soggetto della falsa segnalazione è l'unico soggetto che da essa subisce un danno, potendo invero essere danneggiato anche il destinatario della segnalazione.

Il secondo punto interessante è costituito dall'art. 23, co. 2, che ribadisce come "*gli Stati membri prevedono anche misure per il risarcimento dei danni derivanti da tali segnalazioni o divulgazioni conformemente al diritto nazionale*". È dunque onere del singolo Stato membro assicurare tale forma di risarcimento, i quali dovranno provvedervi dando attuazione alla direttiva dell'Unione. Peraltro, ciò non significa che, nel nostro ordinamento, allo stato attuale il destinatario della segnalazione sia in assoluto privo di tutela. Anzi, la constatazione secondo cui il danneggiato è comunque, quantomeno indirettamente, tutelato dal nostro ordinamento impone di svolgere qualche considerazione ulteriore per comprendere i profili di responsabilità del segnalatore⁸⁷⁰.

Ciò premesso, pare anzitutto evidente che non sempre il *whistleblower* che denuncia un illecito possa trovarsi nella condizione di sapere con certezza tutti i risvolti del caso, oppure di possedere l'intero impianto probatorio a fondamento

⁸⁶⁹ M. RIVA, *I diritti del segnalato*, in S. BRANDES (a cura di), *Compliance: ESG, Data Protection e GDPR, Whistleblowing*, 231, Sole 24 Ore, Milano, 2022, p. 379.

⁸⁷⁰ *Ibid.*

di quanto sostiene. E questo assunto sembra tutt'altro che opinabile, visto che sul punto è intervenuta l'ANAC, la quale, nella predisposizione delle linee guida del 2015, ha affermato al punto 3, da un lato, che la segnalazione non possa fondarsi "su meri sospetti o voci"⁸⁷¹, e, dall'altro, che "non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato"⁸⁷².

Da ciò si comprende peraltro come il *whistleblower* debba, se non ne sia certo, quantomeno ritenere probabile che la segnalazione sia basata su accadimenti veri. Pertanto, laddove venga constatato che i fatti segnalati non fossero accaduti, il *whistleblower* (tendenzialmente⁸⁷³) non sarà comunque responsabile dell'eventuale danno arrecato, in quanto abbia agito con buona fede. Quanto detto trova una conferma esplicita nel novellato art. 54 bis, co. 9, TUIPI, che dispone "le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave"⁸⁷⁴. Pertanto, ove la segnalazione sia dannosa e ricorrano le prescritte condizioni, viene meno *ex lege* la tutela a favore del segnalante.

A prendere poi sul punto una posizione netta e ben definita è ancora una volta il legislatore europeo. Evidente è infatti nella direttiva 2019/1937/UE il riferimento all'idoneità ad elidere l'antigiuridicità di una segnalazione astrattamente dannosa, tanto della verità quantomeno putativa della segnalazione, quanto della necessaria compresenza della buona fede come garanzia della validità della protezione. Si legge, in particolare, al considerando 32 che "per beneficiare della protezione della presente direttiva, le persone segnalanti dovrebbero avere ragionevoli motivi, alla luce delle circostanze e delle informazioni di cui dispongono al momento della segnalazione, che i fatti che segnalano siano veri. Tale requisito è una garanzia essenziale contro le segnalazioni dolose e futili o infondate, in modo da garantire che le persone che, al momento della segnalazione, hanno fornito deliberatamente e scientemente informazioni errate o fuorvianti, siano escluse dalla protezione. Al tempo stesso, tale requisito assicura che la persona segnalante continui a beneficiare della

⁸⁷¹ Determinazione dell'ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 rubricata "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)".

⁸⁷² *Ibid.*

⁸⁷³ Si vedrà di seguito, al § 3.1, che residua un'ipotesi di responsabilità colposa da falsa segnalazione.

⁸⁷⁴ La riforma è stata operata dall'art. 1 della legge n. 179 del 2017.

protezione laddove abbia effettuato una segnalazione imprecisa in buona fede". Si tratta, in sostanza, di disposizioni che ci permettono di circostanziare le modalità e i casi in cui una segnalazione sia o meno ingiustamente dannosa.

Nello studio di queste prime riflessioni va inoltre tenuto in considerazione che il nostro ordinamento regola il potere disciplinare che il segnalato-datore di lavoro può esercitare nei confronti del lavoratore-*whistleblower* che abbia agito in malafede, danneggiandolo. L'introduzione della disciplina sul *whistleblowing* privato nel Sistema 231 ha permesso di estendere l'applicabilità del sistema disciplinare di cui all'art. 6, co. 2. lett. e), d.lgs. 231/01 in tema di sanzioni avverso chi non rispetta le misure del modello di organizzazione e di gestione anche al *whistleblower* che effettui, dolosamente o con colpa grave, una segnalazione infondata (art. 6, co. 2 *bis*. lett. d), d.lgs. 231/01)⁸⁷⁵. Benché tale disposizione permetta al datore di lavoro di irrogare una sanzione nel caso in cui il *whistleblower* effettui una segnalazione infondata, è pacifico che ciò dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 7 Statuto dei Lavoratori che, come noto, impone limitazioni sostanziali, formali e procedurali⁸⁷⁶.

A ben vedere, tanto il legislatore nazionale quanto quello comunitario si sono occupati di predisporre le condizioni al ricorrere delle quali non trova applicazione la disciplina delle tutele del segnalante. Non viene, invece, disciplinato in alcun modo, né l'*an*, né il *quantum* del risarcimento dell'eventuale danno patito dal destinatario della segnalazione, ossia dal soggetto che faccia un certo affidamento su quanto affermato dal segnalatore (si pensi, ad es., al giornalista investigativo che si organizza per espletare un'attività di ricerca, impiegando mezzi, strumenti e collaboratori, sulla scorta della segnalazione di un lavoratore di una grande azienda, poi rivelatasi falsa). Pertanto, laddove costui assuma di essere stato ingiustamente danneggiato dalla segnalazione illegittima, dovrà agire per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. (sempre che non avesse precedentemente pattuito una particolare clausola nel contratto di lavoro con il cattivo segnalatore). Vediamo come.

3.1. La responsabilità civile del *whistleblower* per false informazioni

Si è detto che la segnalazione del *whistleblower* possa non essere tecnicamente fondata, in quanto non corredata da un adeguato impianto probatorio, costituendo dunque il segnalatore – in qualità di testimone – l'unica fonte di prova di cui valutarne l'attendibilità. E ciò perché la segnalazione si colloca ontologicamente in un momento antecedente rispetto allo svolgimento

⁸⁷⁵ Tale potere sanzionatorio si può esercitare, di contro, anche nei confronti di chi viola le misure adottate a tutela del segnalatore.

⁸⁷⁶ RIVA, *I diritti del segnalato*, op. cit., p. 381. Ma si veda anche: CAMMARATA, *et alii*, *Sotto torchio*, op. cit., p. 27.

delle indagini ed anzi, spesso, è proprio finalizzata a far prendere avvio ad un procedimento penale (anche per valutare, appunto, l'attendibilità del *whistleblower*).

Quanto detto è perciò un carattere intrinseco alla segnalazione del *whistleblower*. Sicché la sua denuncia non può considerarsi sempre perfezionata – ed anzi, statisticamente non lo è quasi mai –, ponendosi in un momento anteriore all'acquisizione di altre e più pregnanti prove a carico. Essa, potremmo dire, costituisce una sorta di *notitia criminis*.

Ora, si è già detto che la segnalazione possa non sortire, nel corso o all'esito del procedimento, alcunché. E ciò può dipendere da varie ragioni. Si pensi, ad esempio, al caso in cui per il fatto denunciato non venga, poi, raggiunta la prova; oppure, al caso in cui il *whistleblower* sia caduto in un errore scusabile, pensando cioè che il fatto denunciato costituisse un illecito quando, in realtà, non lo fosse; o, ancora, al caso in cui, per qualsiasi ragione, le prove raccolte dal segnalatore non possano essere utilizzate. In tutti questi casi, benché la segnalazione non abbia sortito l'effetto di perseguire gli autori di illeciti, pare intuitivo concludere che il *whistleblower* non sarà responsabile dell'eventuale danno patito dal destinatario della segnalazione. Si potrebbe dire che si tratta, prendendo in prestito una nozione dalle scienze economiche, di un'esternalità negativa. Peraltro, nel momento in cui il *whistleblower* abbia segnalato un fatto che egli sapeva essere falso, sembra quasi altrettanto intuitivo affermare che egli debba essere responsabile del danno patito dal soggetto nei cui confronti sia derivato un certo nocumento da tale segnalazione. In breve, possiamo dire che, mentre nel caso in cui la segnalazione sia fondata il *whistleblower* non sarà responsabile del danno patito, non sempre è valido l'inverso, residuando invero delle ipotesi in cui egli sarà esente da responsabilità ancorché la segnalazione non sia fondata. In queste pagine si cercherà di comprendere dapprima a che titolo il segnalatore vada incontro a responsabilità, tenendo dunque conto delle diverse ipotesi in cui solitamente il soggetto si trova a segnalare fatti illeciti, e, successivamente, come potrebbe graduarsi l'elemento soggettivo, con specifico riguardo alla colpa, grave e lieve.

Innanzitutto, va detto che la responsabilità per false informazioni può assumere tanto natura extracontrattuale (e, financo, precontrattuale), quanto natura contrattuale, a seconda del contesto in cui l'azione dannosa sprigiona il suo carattere lesivo⁸⁷⁷. È chiaro infatti che se la segnalazione di illecito deriva, ad esempio, da un soggetto che abbia l'onere contrattuale di vigilare sulla corretta applicazione delle procedure di smaltimento dei rifiuti da parte della società concessionaria del servizio, piuttosto che da un semplice lavoratore addetto alle mansioni, la responsabilità assume *prima facie* natura diversa: nel primo caso, la

⁸⁷⁷ M. BARCELLONA, *La responsabilità civile*, in S. MAZZAMUTO, *Trattato del diritto privato*, Vol. VI, Tomo I, Giappichelli, Torino, 2021, p. 102.

segnalazione, se dovesse essere (anche per colpa lieve) infondata⁸⁷⁸, impone al *whistleblower* eccessivamente zelante di rispondere del danno, patrimoniale e non, patito dal destinatario della segnalazione; e ciò, a ben vedere, integra un'ipotesi di responsabilità contrattuale, atteso che il segnalatore aveva assunto l'obbligo contrattuale di vigilare e denunciare gli illeciti di questo tipo, con una certa diligenza. Nel secondo caso, invece, il campo della responsabilità sarà tendenzialmente più ristretto, trattandosi di responsabilità extracontrattuale. Possiamo dire tendenzialmente, perché può capitare che la segnalazione lesiva violi certi obblighi dalla legge specificamente imposti a quel determinato lavoratore, talché l'eventuale noncuranza nell'agire potrà renderlo responsabile dell'eventuale nocumento secondo un metro simile a quello della colpa professionale⁸⁷⁹. All'uopo occorre ricordare che, nel nostro ordinamento, solo il dipendente pubblico è onerato di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, all'art. 8). Di contro, in capo al lavoratore privato la legge (ad oggi) non impone, quantomeno espressamente⁸⁸⁰, alcun onere di segnalazione. Al più – come s'è visto – può darsi il caso in cui egli abbia assunto, nel contratto di lavoro, un'obbligazione accessoria o meno di questo tipo. Tornando al nostro esempio, da esso è agevole apprendere che la natura della responsabilità sarà extracontrattuale allorquando tra il soggetto informatore ed il destinatario dell'informazione non intercorra alcun tipo di rapporto contrattuale, nemmeno gratuito.

In secondo luogo, è opportuno evidenziare che l'esigenza cui risponde la responsabilità per false informazioni, soprattutto nella sua dimensione extracontrattuale⁸⁸¹, concerne il conflitto tra, da un lato, la lesione del potere di autodeterminazione interferito e, dall'altro, le regole che disciplinano l'emergere di quell'attività informativo-turbativa⁸⁸². Pertanto, l'impostazione del problema dovrà considerare tanto l'oggetto, quanto il contesto dell'interferenza informativa, che la falsa informazione è idonea a generare⁸⁸³, giacché entrambi questi elementi influiscono sulla configurazione della responsabilità di cui si discorre.

⁸⁷⁸ E, a questa ipotesi dannosa, si potrebbe assimilare la mancata segnalazione, per dolo o colpa anche non grave.

⁸⁷⁹ BARCELLONA, *La responsabilità civile, op. cit.*, p. 109.

⁸⁸⁰ Per le considerazioni in merito alla configurabilità di un onere implicito, si veda *supra* il §2.1.

⁸⁸¹ Per maggior precisione, tale problema ricorre in parte anche in talune ipotesi di responsabilità per false informazioni nella sua configurazione contrattuale. Per approfondire, si veda: BARCELLONA, *La responsabilità civile, op. cit.*, p. 103.

⁸⁸² BARCELLONA, *La responsabilità civile, op. cit.*, p. 103.

⁸⁸³ *Ivi*, p. 102.

Ora, tralasciando il caso della responsabilità di natura contrattuale, per la quale residuando per vero pochi dubbi, ci si deve soffermarci sulla configurabilità di una responsabilità extracontrattuale da false informazioni. In particolare, si distinguono tre ipotesi di attività informativo-turbativa, idonee ad ingenerare tre dimensioni di responsabilità extracontrattuale.

La prima ipotesi si ha nel caso delle c.d. collaborazioni di cortesia e coinvolge solo due soggetti: l'autore dell'informazione ed il destinatario⁸⁸⁴. Si tratta di casi in cui vengono rese delle informazioni a certi soggetti, in modo gratuito ed in via confidenziale, spesso sulla base di rapporti d'amicizia o di parentela⁸⁸⁵. Si pensi, ad esempio, al caso dell'operatore di borsa che racconti all'amico giornalista d'inchiesta di alcuni colleghi che praticano *insider trading*, a discapito di diverse società quotate; oppure al dipendente che indichi al parente amministratore delegato della società per cui lavora il nominativo del proprio capo reparto quale soggetto che si impossessa clandestinamente di alcuni beni di produzione. Ebbene, in tutti questi casi, nel chiedersi a quale titolo l'informatore debba rispondere del danno che il destinatario abbia patito da quella falsa informazione, si deve concludere che egli è genericamente coperto da (una relativa) immunità⁸⁸⁶. Si ritiene che una conclusione di questo tipo sia inevitabile, sulla scorta della considerazione per cui il nostro ordinamento, da un lato, incentiva i comportamenti improntati a liberalità ed altruismo, pagando il costo sociale corrispondente nell'affievolimento del regime di responsabilità dell'agire solidale⁸⁸⁷; dall'altro, impone il principio di auto-responsabilità, secondo cui ciascuno deve sopportare le conseguenze degli atti da lui compiuti. Queste due *rationes* spiegano i motivi su cui si fonda l'immunità – pur relativa – dell'informatore. Tali motivi vengono però meno, manifestando dunque il carattere di relatività dell'immunità dell'informatore, nel caso in cui quest'ultimo non agisca con fine altruistico-solidale, perché in questo caso viene meno la *ratio* che giustificava quell'immunità. In altri termini, in tutti quei casi in cui l'informatore abbia condiviso l'informazione con dolo⁸⁸⁸, o con colpa grave⁸⁸⁹. In breve, apprezziamo che l'elemento soggettivo gioca un ruolo chiave in termini di anti-giuridicità del fatto. Sicché, tornando all'esempio, se l'operatore di borsa ha fornito nominativi falsi sapendo che l'"amico" giornalista avrebbe scritto un

⁸⁸⁴ *Ivi*, p. 104.

⁸⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁸⁶ *Ivi*, p. 105.

⁸⁸⁷ *Ivi*, p. 106.

⁸⁸⁸ L'ipotesi si sostanzia sia nel caso del soggetto che agisca in malafede allo scopo di danneggiare il destinatario, sia nel caso del soggetto che tragga un interesse economico dall'agire disinformato del destinatario.

⁸⁸⁹ BARCELLONA, *La responsabilità civile*, op. cit., p. 106.

articolo altamente lesivo e del tutto infondato, con l'unico obiettivo di danneggiare la sua reputazione professionale, egli sarà certamente responsabile di quanto falsamente dichiarato. Così come sarà responsabile il lavoratore che abbia falsamente indicato al parente amministratore delegato il nominativo del capo reparto quale soggetto che commette vari furti in azienda, allo scopo di ottenerne il licenziamento ed usurparne la posizione nell'organigramma.

Una seconda e più complessa ipotesi di attività informativo-turbativa concerne il caso della dichiarazione unilaterale, diretta ad un soggetto diverso da quello che ne trae beneficio, ed a suo discapito⁸⁹⁰. In breve, in questo schema i soggetti coinvolti non sono solamente due (come nel precedente), ma essenzialmente tre: l'informatore (autore della falsa dichiarazione), il destinatario dell'informazione (vittima della falsa dichiarazione) ed il beneficiario (terzo rispetto a questo rapporto informativo). Il motivo per il quale il rapporto è trilaterale poggia su una semplice constatazione: l'informatore, già accreditato verso il destinatario, sfrutta la sua posizione per far trarre un beneficio anche al terzo, a spese del destinatario della falsa informazione. È palese che una situazione di questo tipo spesso si ha nel caso dei gruppi di società, in cui la capogruppo o, comunque, la controllante, rilascia all'istituto di credito una lettera di *patronage* od altre forme di garanzia a beneficio della società controllata.

Premesso che ciò che qui interessa è la responsabilità del dichiarante, che si connota come responsabilità extracontrattuale, giacché il beneficiario risponderà, solitamente⁸⁹¹, a titolo contrattuale (o precontrattuale, a seconda del momento in cui viene rilasciata l'informazione rispetto alla trattativa) solo se consapevolmente se ne sia avvantaggiato, è interessante, ai nostri fini, analizzare quanto segue. Si pensi al caso del lavoratore di un'azienda di capi d'abbigliamento che informi un cliente della medesima che il motivo per cui i prodotti costano meno di quelli della concorrente risiede nel fatto che tali prodotti vengono realizzati in alcune remote zone dell'Asia, attraverso lo sfruttamento minorile; tale falsa informazione viene rilasciata al solo scopo di deviare il cliente verso l'azienda concorrente, gestita da un amico del lavoratore, inizialmente scartata dal cliente perché, a parità di qualità, il prezzo risultava maggiore. A ben vedere, il destinatario dell'informazione è spesso vittima di un'asimmetria informativa, sfruttata invece dall'informatore e dal beneficiario. Tuttavia va evidenziato che, sebbene il destinatario dell'informazione soffra di un'asimmetria informativa rispetto agli altri due soggetti e, pertanto, necessita sotto questo punto di vista di una certa tutela, tale posizione va bilanciata con il già menzionato principio di auto-responsabilità, talché egli non potrà ottenere alcun risarcimento qualora, potendosi liberamente determinare, abbia comunque

⁸⁹⁰ *Ivi*, p. 104.

⁸⁹¹ Si dice solitamente perché nella più parte dei casi questo schema è funzionale a far stipulare negozi vantaggiosi per il beneficiario a discapito del destinatario.

deciso di adoperare l'informazione altrui, senza verificarne l'attendibilità, e senza dunque sostenerne il relativo costo⁸⁹².

Da ciò, pertanto, discende che la responsabilità civile dell'informatore richiede che egli abbia necessariamente agito con dolo⁸⁹³, quale elemento che comprova il carattere abusivo della sua condotta rispetto al regime di generale e relativa immunità sopra visto. Di contro, la semplice colpa non sarà di per sé sufficiente a riconoscergli una certa responsabilità. Tornando all'esempio, l'informatore dovrà rispondere del danno solo nel caso in cui egli abbia agito in malafede. E, per il principio di vicinanza della prova, mi pare plausibile concludere che l'onere della prova dell'assenza di dolo ricada sull'informatore e non, invece, sul danneggiato; con la conseguenza che egli dovrà patire il rischio di mancata prova.

L'ultima ipotesi è quella che concerne le dichiarazioni dirette al pubblico. Si tratta, in buona sostanza, di informazioni divulgate genericamente presso un pubblico indeterminato. Sul punto è fondamentale la distinzione tra, da un lato, l'attività informativa svolta in esecuzione di un obbligo negoziale o legale e, dall'altro, l'attività informativa negli altri casi, che – di contro – integrano responsabilità extracontrattuale⁸⁹⁴. La differenza è fondamentale perché mentre nel primo caso il metro della colpa consiste nella colpa professionale, nel secondo – per noi di maggiore interesse – si sostanzia nella colpa comune⁸⁹⁵.

Un utile esempio può essere quello di un disinvestimento dannoso, eseguito a seguito di una falsa informazione pubblicata ad opera di un giornalista finanziario, che abbia raccontato – magari facendo conto sull'informazione, a sua volta falsa, di un "whistleblower" – di taluni reati ambientali commessi dai vertici aziendali. Le informazioni al pubblico concernenti le dinamiche di una determinata società – specie se la società è quotata – possono rivelarsi particolarmente dannose, sia per la generale perdita di fiducia nei confronti del titolo societario, che per la perdita di margine per chi aveva acquistato quel titolo da poco. Questa ipotesi, peraltro, si differenzia dalle due che precedono, giacché qui non è più possibile fare ricorso alla (relativa) immunità che connotava la condotta di chi informava taluno nelle due ipotesi precedenti⁸⁹⁶. E ciò sulla scorta del fatto che si versa al di fuori di qualsiasi intenzionalità liberale. In altri termini, con la divulgazione non si vuole più esprimere un gesto altruistico, ma piuttosto

⁸⁹² *Ivi*, p. 108.

⁸⁹³ E, al contempo, la responsabilità contrattuale o precontrattuale del beneficiario richiede che anch'egli abbia agito con dolo. Così, ad esempio, l'art. 1440, c.c. dispone che "*se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni*".

⁸⁹⁴ BARCELLONA, *La responsabilità civile*, op. cit., p. 109.

⁸⁹⁵ *Ibid.*

⁸⁹⁶ *Ibid.*

far conoscere al pubblico un fatto che si ritiene rilevante. Tale attività, dunque, è necessariamente connotata dallo scopo di lucro che, nel caso d'esempio dell'attività giornalistica, coincide con la vendita del maggior numero di copie possibili.

D'altro canto, un elemento di comunanza con la seconda ipotesi può essere identificato nel modo di operare del principio di auto-responsabilità dei destinatari dell'informazione. Invero, in entrambi i casi viene esclusa la responsabilità per colpa (quantomeno non grave), poiché, diversamente concludendo, si concederebbe tutela anche a chi ha investito o disinvestito facendo conto su di un'altra informazione, senza verificarne l'attendibilità⁸⁹⁷. E tale conclusione – s'è visto prima – non può dirsi condivisibile, giacché dà protezione a chi si avvale di un'informazione senza tuttavia sostenere il costo necessario a verificarne l'attendibilità⁸⁹⁸. Pertanto, la responsabilità del danno patito da chi abbia fatto affidamento su tale informazione verrà affermata solo se l'informazione risulti dolosamente falsa o gravemente superficiale, ovvero elargita in modo volutamente scorretto, oppure laddove appaia interessata⁸⁹⁹.

In ultimissima istanza, merita qui di evidenziare che quanto detto vale anche per la c.d. divulgazione pubblica sopra vista (ex art. 15, dir. 2019/1937/UE)⁹⁰⁰, pur costituendo cosa affatto diversa dalla ipotesi presa come esempio poc'anzi.

⁸⁹⁷ *Ivi*, p. 110.

⁸⁹⁸ *Ivi*, p. 111.

⁸⁹⁹ *Ibid.*

⁹⁰⁰ Si veda il § 1.2.

CONCLUSIONI

Al termine di questa ricerca è possibile svolgere una serie di interessanti riflessioni sulle due direttrici tematiche dell'opera: la funzione sociale ed i profili di liceità del giornalismo investigativo, da un lato, l'importanza per l'inchiesta giornalistica della figura del *whistleblower* e le considerazioni sulla sua responsabilità, dall'altro.

A questo punto, senza timore di smentite possiamo affermare che l'attività del giornalista investigativo siede accanto a quella degli altri tre poteri identificati da Montesquieu. Si tratta di una definizione molto forte, ma che possiamo sostenere con convinzione all'esito di questa ricerca, convenendo con l'intuizione di Edmund Burke, che in una seduta del parlamento inglese del 1972 aveva definito l'attività del giornalista proprio il "*Fourth Estate*". La premessa da cui eravamo partiti era alimentata dall'esigenza di studiare la figura di due essenziali parresiate, ossia – ormai è noto – il giornalista d'inchiesta e il *whistleblower*, constatando quali sono gli istituti giuridici che nel nostro ordinamento possono essere strumentali a fornirgli protezione. Questa esigenza è sorta dalla considerazione per cui l'attività di ricerca e di pubblicazione del giornalista investigativo e quella di denuncia del segnalatore di illeciti sono entrambe funzionali a salvaguardare quell'interesse alla verità che possiede la società moderna. D'altro canto, si è appurato che l'attività di questi due parresiate, per quanto animata da un certo interesse pubblico, non può essere considerata l'espressione di un diritto assoluto, talché è necessario confrontarne e modularne l'ampiezza tenendo conto anche degli interessi contrapposti.

Lo strumento giuridico che ci consente di misurare, nel caso concreto, l'estensione che può assumere l'esercizio dell'attività del giornalista d'inchiesta è il bilanciamento tra opposte esigenze. Questo strumento, abbiamo visto, ha avuto origine giurisprudenziale, in quanto il legislatore in materia si è limitato a pochissime norme, quasi sempre su impulso del legislatore europeo. La pigrizia che ha connotato il nostro legislatore in questa materia non è tuttavia da guardare con disprezzo. Infatti, così facendo si è potuto teorizzare uno strumento particolarmente duttile, che consente ai giudici del merito di verificare con assoluta precisione se il giornalista abbia commesso dei fuori campo, senza peraltro menomare eccessivamente le esigenze di obiettività delle decisioni. E sul punto ci siamo confrontati anche con il modo in cui i giudici di merito esercitano il richiesto sindacato di legittimità. In particolare, il giudice non solo sottopone ad un profondo scrutinio tutte le espressioni censurate, mettendole alla prova sulla base dei tre requisiti del c.d. decalogo del giornalista, ma altresì ne dà una valutazione complessiva, sincerandosi che non ledano gli interessi contrapposti nemmeno se prese universalmente.

Fondamentale risulta dunque tenere a mente l'impostazione ed i criteri elaborati da Cass. n. 5259/1984, con le successive applicazioni giurisprudenziali e le varie elaborazioni dottrinali, che assurgono a parametri di legittimità generali. Essi sono cioè funzionali ad espletare il necessario giudizio di ingiustizia⁹⁰¹. E si consideri che, sebbene i suddetti criteri fossero stati approntati dalla Suprema Corte per operare un corretto ed oggettivo bilanciamento tra l'attività giornalistica e la salvaguardia della reputazione altrui, essi, con gli opportuni adattamenti, possono essere utilizzati per eseguire il predetto giudizio di ingiustizia nei confronti di tutte le lesioni che concernono la sfera personale, nonché i diritti che da essa discendono. Esempio è, a tal riguardo, l'impiego del medesimo criterio anche nel caso di lesioni alla riservatezza o all'immagine.

Questa duttilità nell'utilizzo non è l'unico merito della tecnica del bilanciamento. Infatti, altro aspetto di considerevole importanza è la possibilità di adattarne i criteri guida alla specialità che connota l'attività del giornalismo di denuncia rispetto alle altre forme di giornalismo. Il riferimento corre necessariamente alla rivoluzione condotta dalla S.C. con la sentenza del 09 luglio 2010, n. 16236, in cui viene più che condivisibilmente riconosciuta la cennata funzione preminente nell'ambito degli strumenti democratici con cui il popolo può esercitare, nelle forme e nei modi stabiliti, la sua sovranità.

Nel caso in cui il bilanciamento concerna l'attività d'inchiesta, abbiamo visto come i giudici di merito operino un vaglio ben più "leggero" qualora ravvisino un certo carattere "investigativo" nell'attività dei giornalisti convenuti. La *ratio* che giustifica tale accortezza risiede sia nel diverso rapporto che intercorre tra il giornalista investigativo e la fonte, talché il primo entra direttamente in contatto con la seconda, potendo dunque garantire maggiormente proprio l'esigenza di verità della notizia, sia nel forte interesse pubblico che persegue il giornalismo di denuncia, per cui abbisogna del massimo grado di tutela erogabile sulla scorta del nostro ordinamento costituzionale.

Così facendo, non abbiamo solamente identificato un mezzo attraverso cui possiamo definire se, nel concreto, il giornalista abbia cagionato un'ingiusta lesione, ma ci siamo altresì accertati di come avvenga la quantificazione del danno. Peraltro, come nel giudizio sulla liceità l'analisi non è che potuta essere improntata allo studio di singoli casi, altrettanto tipologica è stata l'analisi dei criteri e dei metodi di quantificazione del danno, trattandosi di un danno pressoché sempre non patrimoniale.

Dal punto di vista del danneggiato dalla pubblicazione giornalistica, un aspetto che necessita di essere ritoccato concerne il complicato rapporto tra l'azione civile e l'azione penale. In particolare, abbiamo visto che spesso il danneggiato si trova nell'impossibilità materiale di sporgere querela, in quanto già spirato il breve termine trimestrale, con la conseguenza ineluttabile che l'unico

⁹⁰¹ L'espressione "giudizio di ingiustizia" è di: BARCELLONA, *La responsabilità civile*, op. cit., p. 80.

ristoro disponibile per il danneggiato coincide con l'azione civilistica di risarcimento. Questa problematica non è affatto di poco momento, specie se si considera che in questo modo egli non potrà accedere agli strumenti probatori che l'ordinamento prescrive possano essere adoperati solo nel processo penale. Inoltre, la presenza di una parte come quella del PM è un ulteriore elemento che potrebbe portare il danneggiato a preferire la querela alla mera azione civilistica. Sicché, per queste ragioni si dovrebbe riformare la materia, dilatando i tempi nei quali è possibile esperire la querela.

Ancora nella prospettiva del danneggiato, ci siamo altresì occupati degli strumenti che egli può adottare per contrastare una lesione scaturente da un articolo giornalistico, tra i quali spicca il diritto di rettifica, oltre ovviamente ai profili risarcitori cui il giornalista dovrà, se del caso, essere condannato. In materia abbiamo visto che la sentita necessità di intraprendere un'opera di svecchiamento sarebbe stata portata a termine dal d.d.l. Costa, se non si fosse malauguratamente arenato. Si auspica pertanto che il legislatore torni sui suoi passi.

Dal punto di vista del giornalista, invece, una grave problematica da risolvere è quella delle cc.dd. querele bavaglio. La possibilità di contrastare la pubblicazione di inchieste scomode attraverso la minaccia o l'effettiva instaurazione di un processo costituisce un abuso del processo. Ciononostante, la difficoltà economiche con cui nel concreto, specie i piccoli giornalisti d'inchiesta privi di un'importante impresa editrice alle spalle, o addirittura *freelance*, dovrebbero affrontare dalla minaccia di un processo li induce a rinunciare alla pubblicazione. Questo è l'effetto dannoso che lucrano le grandi società, sfruttando la loro posizione economicamente dominante e il vuoto di tutela cui purtroppo abbiamo assistito. Se il piccolo giornalista è la vittima target di questi mezzi di censura, in generale va detto che troppi sono i casi in cui vengono avanzate milionarie azioni risarcitorie contro i giornalisti, anche non piccoli; domande corredate da un'eccessiva leggerezza tecnico-giuridica sulla fondatezza della istanza giudiziale. Si pensi, ad esempio, alla vicenda che ha visto coinvolto il giornalista Formigli, il quale, per aver espresso un giudizio negativo nei confronti di un'auto del gruppo FIAT, si è visto citato in giudizio per una richiesta risarcitoria multimilionaria. Caso che costituisce solo un esempio fra tantissimi.

Sebbene il legislatore nazionale avesse in passato tentato infruttuosamente di predisporre un rimedio legislativo alla problematica, va detto che un buon strumento di tutela potrebbe essere proprio quello di predisporre una condanna al pagamento di una somma, chiaramente in favore del convenuto, calcolata su base percentuale rispetto alla richiesta milionaria, nel caso di domanda risarcitoria manifestamente infondata. In questo modo, verrebbe alla luce la intenzione della domanda, in quanto questa condanna per questo abuso del processo discenderebbe proprio dall'eccessiva leggerezza con cui è stata proposta la domanda attorea, tenendo conto anche dell'eccessiva richiesta risarcitoria. All'uopo, senz'altro utili per misurare la smodatezza della istanza

risulteranno gli indici solitamente utilizzati per liquidare il danno. La speranza, *de jure condendo*, è rappresentata dall'interesse per la materia dimostrato dall'Unione, la quale ha già emanato la raccomandazione n. 758 del 27 aprile 2022 e sta studiando l'adozione di una direttiva per introdurre degli strumenti di contrasto alle querele bavaglio.

Quanto alla figura del *whistleblower*, in questo lavoro se ne è delineata l'importanza sia quale autonoma fonte di denuncia attraverso i canali di *report* predisposti, sia per l'attività del giornalista investigativo, il quale nella prassi abbisogna molto spesso delle informazioni fornite dai segnalatori, atteso che il segnalatore si trova fisiologicamente in possesso di informazioni rilevanti su fatti illeciti e può, astrattamente, costituire l'unica fonte di prova di quanto accaduto. Sotto questo profilo, va detto che anche il segnalatore svolge una certa funzione parresiastica, al pari del giornalista investigativo. Tuttavia, nonostante la constatata importanza che il ruolo del *whistleblower* riveste nel far emergere il vero, nell'interesse della collettività, la disciplina legislativa soffre di diverse lacune.

In primo luogo, pur costituendo ormai un (recente) passato, il legislatore nazionale ha adottato una scelta di politica legislativa del tutto *sui generis*, improntata sulla distinzione tra lavoratore pubblico e lavoratore privato. Sebbene questa scelta potesse sembrare ragionevole sotto il profilo del diverso stato in cui versava la normativa dei due settori del lavoro, recrimino al legislatore di non aver impiegato fin da subito una scelta più coraggiosa, idonea ad innovare seriamente la materia. Ritengo che tale distinzione non sia per nulla accettabile, specie se si considera che nel settore privato le procedure di segnalazione sono un mero *optional*, a totale discrezione dell'imprenditore. È chiaro che dalla loro adozione discendano certamente dei vantaggi, come abbiamo peraltro visto, tra cui il venire meno delle ipotesi di responsabilità amministrativa da reato dell'ente, per certi illeciti commessi dai vertici aziendali. Purtuttavia, restando l'implementazione delle procedure di *whistleblowing* una mera facoltà, ritengo non si possa veramente incentivare l'espansione della cultura del "dire il vero", con conseguente minor beneficio per la collettività. Questa esigenza, fortunatamente è stata ascoltata, visto che l'Unione europea, dandomi ragione, ha imposto nella recente direttiva 2019/1937/UE di adottare misure uguali per entrambi i lavoratori, e così il Governo italiano ha provveduto a darvi attuazione. Inoltre, approcciandoci all'innovazione che il legislatore euro-unitario ha introdotto sempre con la direttiva 2019/1937/UE, di grande interesse è l'istituto della divulgazione pubblica, funzionale ad evitare che l'inerzia dei soggetti che ricevono la segnalazione possa ingessare il sistema. Del resto, l'interesse che suscita questa possibilità deriva dalla sua vicinanza all'ipotesi di collaborazione tra il giornalista investigativo ed il *whistleblower*. Anche in questo caso il segnalatore agisce esternamente rispetto ai canali di *report*.

In ogni modo, ancorché la previgente disciplina sul *whistleblowing* paia parecchio lontana dalle indicazioni del legislatore euro-unitario va ricordato che il nostro legislatore si è adoperato nel senso di dare attuazione alla cennata direttiva dell'Unione. In particolare, il Governo, delegato dalla legge n. 4 agosto 2022, n. 127, ha predisposto uno schema di decreto, successivamente trasmesso al Parlamento lo scorso 9 dicembre 2022. Tale decreto, dopo aver incontrato il parere favorevole del Garante della privacy, così come richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è divenuto definitivo il 10 marzo 2023.

Se questo è lo stato dell'arte, sembra fondamentale evidenziare che nel d. lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 nulla si dice con riguardo ai profili di responsabilità civile cui incorre il segnalatore che dichiara fatti non veri. Abbiamo così dovuto ricostruire le ipotesi in cui il segnalatore denunci il falso, attraverso il ricorso ai principi generali della responsabilità civile. Ciò che abbiamo appurato è che il falso segnalatore non sempre risponde del danno così cagionato. Piuttosto è dirimente l'elemento soggettivo con cui egli ha agito, talché generalmente solo nei casi in cui egli abbia dolosamente espresso il falso potrà essere condannato a ristorare il danneggiato. Dico generalmente perché in effetti in un caso egli risponderà indiscriminatamente a titolo di dolo o di colpa (almeno grave), ed è l'ipotesi delle informazioni divulgate genericamente presso un pubblico indeterminato. In tal caso, infatti, ritengo non possa operare l'immunità relativa di cui il falso segnalatore gode nelle ipotesi di segnalazione a soggetti individuati. E ciò perché solo in queste ultime ipotesi l'ordinamento può incentivare condotte di liberalità e di altruismo, facendo dunque pagare al danneggiato il costo sociale corrispondente nell'affievolimento del regime di responsabilità dell'agire solidale. Diversamente, nel caso della divulgazione pubblica egli non potrà beneficiare dell'immunità relativa, per cui la sua responsabilità è ampliata anche ai casi di colpa. Quanto detto va tuttavia sempre temperato con il principio di auto-responsabilità, secondo cui ciascuno deve sopportare le conseguenze degli atti da lui compiuti. Pertanto ne discende che anche laddove si versi nelle ipotesi prive di liberalità e solidarietà, comunque la responsabilità del danno patito da chi abbia fatto affidamento su una falsa informazione verrà affermata solo se l'informazione risulti dolosamente falsa o gravemente superficiale, ovvero elargita in modo volutamente scorretto, oppure laddove appaia interessata.

Infine, abbiamo appurato come si rapporta il diritto di critica del lavoratore con la segnalazione di illeciti. Sul punto è emerso che mentre la figura del whistleblower accede ad un pacchetto di tutele solo al ricorrere di certe condizioni, il lavoratore che critica accede alla generica protezione che l'ordinamento accorda alla libertà di manifestazione. Da ciò a mio avviso discende che qualsiasi critica che non potrà beneficiare del più sicuro ed efficiente impianto protettivo del *whistleblowing*, dovrà superare il bilanciamento con gli opposti interessi del datore di lavoro. Emerge qui ancora una volta il c.d. catalogo del giornalista, il quale, pur essendo stato elaborato con riguardo all'attività

giornalistica, ritengo sia del tutto funzionale a trovare applicazione anche nei confronti di tutte quelle attività che concernono la manifestazione del pensiero, chiaramente qui con gli aggiustamenti opportuni. Si pensi, ad esempio, alle applicazioni giurisprudenziali del catalogo al diritto di critica del lavoratore; oppure, si pensi, in ottica *de jure condendo*, al potenziale utilizzo del criterio anche alla divulgazione pubblica di cui all'art. 19 della direttiva 2019/1937/UE.

Appropriandoci dei risultati di quanto emerso, possiamo concludere che le considerazioni da cui eravamo partiti sono state accreditate. Invero, quello del giornalista investigativo è un ruolo di pubblico interesse nella sua attività di ricerca e pubblicazione, giacché raggiunge con essa l'effetto di "controllare i controllori", per la tutela dei diritti dei cittadini. Ed in questo consiste la "funzione democratica" di questa particolare forma di attività giornalistica. Penso che possa dirsi esemplare il caso della tesi dottorale plagiata di Marianna Madia, *a fortiori* se si tiene a mente l'importanza dell'incarico pubblico dalla stessa successivamente ricoperto. Questa importante esigenza, unitamente al rapporto personale che lega il giornalista alla fonte, consente al giudice del merito di espletare un giudizio di ingiustizia meno severo, soprattutto con riguardo alla verità del fatto. Consente, in generale, più ampi spazi di tutela giuridica. Ciò tuttavia, mi pare doveroso affermarlo, non potrà mai spingersi sino a sacrificare i diritti costituzionalmente garantiti del soggetto della notizia, il quale non dovrà individualmente ed indiscriminatamente sopportare una tale compressione, nemmeno in virtù dell'interesse pubblico che si persegue. Qui dunque s'innesta il bilanciamento tra opposte esigenze che, sulla scorta dei requisiti che compongono il c.d. decalogo del giornalista, ci permette comprendere quando l'attività del giornalista investigativo elide quell'antigiuridicità che, altrimenti, la renderebbe senz'altro colpevole.

Quella del giornalista investigativo costituisce dunque un'attività, al contempo, politica e umana, attraverso la quale il giornalista-parresiate, senza timore alcuno, né guadagno personale, dice delle scomode, ma vitali, verità. Si tratta di verità scomode in quanto i centri di potere, politici o economici che siano, desiderano rimangano sommerse. Si tratta di verità vitali in quanto, affermandole, si contribuisce a mantenere (tutto sommato) sana e vigilata l'attività di quei centri di potere. Sicuramente il parresiate, giornalista o *whistleblower* che sia, non sarà in grado di far cessare definitivamente le devianze che si producono in questi centri di potere, su questo non deve esserci alcun dubbio. Tuttavia, con la sua attività, egli contribuisce a mantenere una sorta di "equilibrio dinamico", talché la somma delle forze degenerate e delle verità raccontate diviene, quantomeno a livello macroscopico, pressoché nulla. E questo perché la parresia è il più democratico dei modi di esercizio del potere.

BIBLIOGRAFIA

AGNINO, F., *Diritto di critica e tutela dell'onore: nulla di nuovo sotto al sole*, in *Danno e Responsabilità*, 2013, (2).

AGOSTINI, A., *Dentro la notizia. Inchiesta e cronaca nella stampa quotidiana*, Franco Angeli, Milano, 1988.

ANDERSON, D. H., ITULE, B. D., *Contemporary news reporting*, Random House, New York, 1984.

AVERSANO, F., LAINO, A., MUSIO, A., *Il danno all'immagine delle persone fisiche. Profili civilistici, penalistici ed erariali*, Giappichelli, Torino, 2012.

BARCELLONA, M., *La responsabilità civile*, in MAZZAMUTO, S., *Trattato del diritto privato, Vol. VI, Tomo I*, Giappichelli, Torino, 2021.

BARILE, P., GRASSI, S., *Informazione (Libertà di)*, in *Noviss. Dig. It., App. IV*, 1983.

BARTOLONI, R., FRANZ, P., *Cronisti romani: affossato al senato il d.d.l. Di Nicola sulle liti temerarie*, in *stamparomana.it*, 2019.

BATTAGLIA, F. M., BENVENUTO, B., *Professione reporter. Il giornalismo d'inchiesta nell'Italia del dopoguerra*, Milano, Rizzoli, 2008.

BELLU, G. M., *Le frustrazioni del giornalismo investigativo*, in ADINOLFI, G., *Dentro l'inchiesta. L'Italia nelle indagini dei reporter*, Edizioni della Sera, Roma, 2010.

BELTRANI, S., *Casistica dei danni da reato*, in P. Cendon (a cura di), *I danni risarcibili nella responsabilità civile*, Utet, Torino, 2005.

CAFARO, R., *Il giornalista*, in CENDON, P. (diretto da), *Trattato dei nuovi danni. Danni da inadempimento, responsabilità del professionista, lavoro subordinato*, Cedam, Padova.

CANTONE, R., *La tutela del whistleblower: l'art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001*, in

CAPRIO, C., *Intervista a Nicola Borzi, storia di uno scandalo. Come il giornalista whistleblower ha scoperto i reati dell'ex dirigenza del Sole 24 Ore*, in Riparte il Futuro – Whistleblowing International Network, 2017.

CARDONE, A., *Pena detentiva per la diffamazione funzione democratica della libertà d'espressione: quid iuris oltre al caso della professione giornalistica?*, in Diritto Penale e Processo, 2022, (2).

CARNELUTTI, F., *Diritto alla vita privata*, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1955, (1).

CENTOFANTI, F., SCALIA, L., *La responsabilità civile del giornalista*, in TENORE, V. (a cura di), *Il giornalista e le sue quattro responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2018.

CHAFEE, Z., *Government and Mass Communications*, Chicago, 1947.

CORRIAS LUCENTE, G., *Internet e libertà di manifestazione del pensiero*, in Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2000, (4-5).

CORRIAS LUCENTE, G., *Ma i network providers, i service providers e gli access providers rispondono degli illeciti penali commessi da un altro soggetto mediante l'uso degli spazi che loro gestiscono?*, in Giur. mer., 2004, (12).

DE MARTINI, C., *Telematica e diritti della persona*, in Dir. inf., 1996.

DESSI, O., *Il diritto di critica del lavoratore*, in Riv. it. dir. lav., 2013, (1).

DI CIOMMO, F., *Internet, diritti della personalità e responsabilità aquiliana del provider*, in Danno e Responsabilità, 1999, (7).

DI FABIO, P., *Blog, giornali online e 'obblighi facoltativi' di registrazione delle testate telematiche: tra confusione del legislatore e pericoli per la libera manifestazione del pensiero*, in Dir. inf., 2012, (6).

EPSTEIN, R. A., *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione. Una critica di analisi economica del diritto alla via americana* (trad. a cura di ZENO ZENCOVICH, V.), in Dir. inf., 1987, (3).

ESPOSITO, C., *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano (1958)*, in ID., *Diritto costituzionale vivente* (a cura di NOCILLA, D.), Giuffrè, Milano, 1992.

FERRANTE, V., *I criteri di bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza comparata*, in *Quad. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 1994, (15).

FERRI, G. B., *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1990, (1).

FIGLIA, G. C., *Tutela dell'onore e libertà di espressione. Alla ricerca di un "giusto equilibrio" nel dialogo tra Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e giurisprudenza nazionale*, in *Dir. fam. e pers.*, 2013, (3).

FOIS, S., *Informazione e diritti costituzionali*, in *Dir. inf.*, 2000, (2).

FOUCAULT, M., *Il governo di sé e degli altri. Corso al Collège de France (1982-1983)*, trad. it. GALZIGNA, M., Feltrinelli, Milano, 2009, p. 188.

FRANCESCHELLI, V., *Giornali, agenzie di stampa e rassegne stampa. La filiera dell'informazione e diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 2021, (1).

FRANCINI, M., *Storia dei presidenti americani*, Roma, Newton Compton, 1996.

FRANKLIN, B., *Key Concepts in Journalism Studies*, Sage Publications, Londra, 2005.

FRIGNANI, A., *Il whistleblowing in Italia: la nuova legge dimentica la concorrenza (e non solo)*, in *Giur. Comm.*, 2019, (3).

FUSARO, A., *Discredito dell'impresa mediante prove comparative tra prodotti: il caso Fiat contro Annozero*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 7-8, 2012.

GAUDINO, L., RANDI, F., *Il prezzo dell'onore: la valutazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa*, in *Resp. civ. prev.*, (3), 2012.

GIOVAGNOLI, R., FRATINI, M., *Le sanzioni amministrative. Raccolta completa commentata con dottrine e giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2009.

GORGONI, A., *I limiti alla critica, alla satira e all'esercizio dell'arte*, in *Pers. Merc.*, 2010, (1).

GRAGNOLI, E., *L'informazione nel rapporto di lavoro*, Giappichelli, Torino, 1996.

GRASSI, S., *Rassegna sul concetto di buon costume nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente*, in *Orientamenti giurisprudenziali in tema di buon costume*, a cura del Segretariato Generale della Camera dei Deputati Roma, 1972.

GRAY, R., *Bibliography in researched studies in education 1939-1940*, in *The library division*, 1941, (5).

HALL, E. B., *The friends of Voltaire*, Putnam's sons, London, 1906.

INFANTE, E., *Satira: diritto o delitto?*, ne *Dir. Inf.*, 1999, (2).

IZZO, U., *Awakening the Sleeping Dog. The Promises and Pitfalls of Enforcing Food Information Rules via Tort Law (a very preliminary analysis)*, Intervento al convegno in onore della prof. Eva Rook Basile "Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza", Firenze, 2019.

IZZO, U., *Alle origini del copyright e del diritto d'autore: tecnologia, interessi e cambiamento giuridico*, Carocci, Roma, 2010.

LEVY, L. W., *Emergence of a free press*, in *Oxford University Press*, 1985.

LIVOLSI, M., *La fabbrica delle notizie. Una ricerca sul "Corriere della Sera e "La Repubblica"*, Angeli, Milano, 1984.

MACERATINI, A., *La sfera pubblica dei media nella teoria del di Jürgen Habermas*, in *Rivista di Scienze della Comunicazione e di Argomentazione Giuridica*, 2016, (1).

MANTOVANI, M., *Nota a Cass. 1° marzo 2005, n. 7959*, in *Giur. It.*, 2005.

MARTINELLI, L., *Il danno da lesione alla reputazione è danno-conseguenza: deve essere allegato e specificamente provato*, in *Riv. Camm. Dir.*, 2018, (5).

MATTARELLA, B. G., PELISSERO, M. (a cura di), *La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione*, Giappichelli, Torino, 2013.

MAZARA GRIMANI, F., *Il sequestro preventivo di un blog: nuovi orientamenti alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 11895/14*, in www.medialaw.eu.

MELZI D'ERIL, C., *Il sequestro dei siti on line: una proposta di applicazione analogica dell'art. 21 Cost. "a dispetto" della giurisprudenza*, in *Dir. inf.*, 2014.

MELZI D'ERIL, C., *La Cassazione esclude l'estensione ai siti internet delle garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati*, in www.penalecontemporaneo.it, 25 marzo 2014.

MINASOLA, M., *Blogging e diffamazione: responsabilità dell'amministratore del sito per i commenti dei lettori*, in *Arch. Pen.*, 2013, (5).

NAPOLITANO, A., *L'equiparazione giurisprudenziale, aspettando (invano?) il legislatore, tra direttore di un giornale cartaceo e responsabile di una testata telematica*, in *Diritto, Mercato, Tecnologia*, 2018, (9).

NAPOLITANO, G., *Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice)*, in *Dir. Inf.*, 1996.

NEVETT, J., *Daniel Ellsberg: The 90-year-old whistleblower tempting prosecution*, in *bbc.com*, 2021.

NICASTRO, G., *La libertà di manifestazione del pensiero e tutela della personalità nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, Convegno presso la sede della Corte Costituzionale, 2015.

NIRO, M., *Diritto di cronaca e tutela della persona: un difficile bilanciamento di interessi*, in *Corr. Giur.*, 1985, (9).

NOCERA, I. L., *Il criterio del pubblico interesse e l'intervista televisiva nel conflitto tra riservatezza e diritto di cronaca*, in *Corr. Giur.*, 2013, (5).

NOVARO, P., *Principali criticità della disciplina italiana in materia di whistleblowing alla luce della nuova direttiva europea: limitato campo di applicazione e scarsi incentivi*, in *Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario*, 2019, (5).

NOWAK, J. E., ROTUNDA, R. D., *et al.*, *Treatise on constitutional law: substance and procedure*, Eagan, Minnesota, 2012.

PACE, A., MANETTI, M., *Art. 21*, in BRANCA, G., *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, Bologna, 2006.

PACE, A., *Note introduttive sul tema 'giustizia e informazione'*, in *AIC*, 2015, (2).

PAGANIZZA, V., *Dai cetrioli spagnoli ai semi di fieno greco egiziani: crisi risolta?*, in *Riv. Dir. Alim.*, 2011, (3).

PALMER, R. R., *The Age of the Democratic Revolution: A Political History of Europe and America, 1760-1800, Vol. I: The Challenge*, Princeton University Press, New Jersey, 1959.

PARODI, C., *I reati di ingiuria e diffamazione a mezzo internet*, in *Dir. pen. e proc.*, 2000, (7).

PERLINGIERI, P., *Informazione, libertà di stampa e dignità della persona*, Camerico-Napoli, 1972.

PERON, S., *Il giornalismo d'inchiesta*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, (11).

PEZZELLA, V., *La diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca dei social, delle fake news e degli hate speeches*, Utet, Milano, 2020.

PEZZELLA, V., *La diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca delle chat e dei social forum*, Utet, Milano, 2016.

PINO, G., *Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali*, in *Libera circolazione protezione dei dati personali* (a cura di PANETTA, R.), Giuffrè, Milano, 2006.

PIZZUTI, P., *Whistleblowing e rapporto di lavoro*, Giappichelli, Torino, 2019.

PRING, G. W., CANAN, P., *Studying Strategic Lawsuits Against Public Participation: Mixing Quantitative and Qualitative Approaches*, in *Law and Society Review*, 22, 1988.

RICATTI, M., *Il giornalismo d'inchiesta in Italia e uno dei maggiori esponenti italiani: Fabrizio Gatti*, in Tigor, 2010.

RIVA, A., *Escono i Pentagon Papers, via gli ultimi segreti sulla guerra del Vietnam*, in *ilsole24ore.com*, 2011.

RIVA, M., *I diritti del segnalato*, in BRANDES, S. (a cura di), *Compliance: ESG, Data Protection e GDPR, Whistleblowing*, 231, Sole 24 Ore, Milano, 2022.

RIZZUTO, F., *Giornalismo e post verità: effetti del digitale sulla qualità dell'informazione*, in *www.agendadigitale.eu*, 2022.

ROARS, *Il caso Madia: fu plagio? Ecco la verità processuale*, in *roars.it*, 2018.

ROBERTSON S., *New York Times Co. v. United States* (1971), in *Middle Tennessee State University*, 2009.

RODONTINI, A., *Giornalismo d'inchiesta e privacy. Il diritto di cronaca prevale sulla tutela della privacy (art. 167, c. 2, D.Lgs. 196/03)*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2018.

RODOTÀ, S., *Tecnologie e diritti*, il Mulino, Bologna, 1995.

ROPPO, E., *Diritto di cronaca sul banco degli imputati*, in *Democrazia e diritto*, 1985, (3).

ROSSELLO, C., FINOCCHIARO, G., TOSI, E., *Commercio elettronico: documento informatico e firma digitale*, Giappichelli, Torino, 2003.

SAMMARCO, P., ZENO-ZENCOVICH, V., *La quantificazione del danno alla reputazione: ricognizione su 620 sentenze del Tribunale civile di Roma (2015-2020)*, in *Dir. Inf.*, 2021, (4-5).

SANTISE, M., ZUNICA, F., *Coordinate ermeneutiche*, Giappichelli, Torino, 2020.

SCALISI, A., *Brevi riflessioni sulla libertà di cronaca e sul valore della vita umana*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 1994, (2).

SCANDOLA, A., *La guerra alla (dis)informazione: l'altra faccia del conflitto ucraino*, in *Lambaradan*, 2022, (1).

SPINA, V., *L'azione di risarcimento dei danni da diffamazione*, in *altalex.com*, 2021.

THOBANI, S., *Il danno non patrimoniale da trattamento illecito di dati personali*, in *Dir. INF.*, 2017, (2).

TOMANELLI, A., *La satira religiosa*, in www.difesadellinformazione.it.

TRIMARCHI, P., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, Giuffrè, Milano, 2019.

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE, *La nuova frontiera del giornalismo d'inchiesta*, in *Osservatorio Informazione Giudiziaria, Media e Processo Penale*, Roma, 2021.

VALCKE, P., KUCZERAWY, A., OMBELET, P. J., *Did the Romans get it Right? What Delfy, Google, eBay and UPC TeleKabel Wien have in common*, in FLORIDI, L., TADDEO, M.,

The Responsibilities of Online Service Providers, Springers International Publishing, 2016.

VALDÉS DAL RÉ, F., *I poteri dell'imprenditore e la persona del lavoratore*, in *Quad. Dir. LAV. Rel. Ind.*, 1991, (1).

VECA, G., *Osservazioni in merito al diritto di critica del dipendente e rapporto di lavoro subordinato*, nota a Cass. 14 giugno 2004, n. 11220, in *Resp. civ. e prev.*, 2005.

VERRI, F., CARDONE, V., *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno. Online, blog e social forum*, Giuffrè, Milano, 2013.

VISINTINI, G., *Fatti illeciti. Fondamenti e nuovi sviluppi della responsabilità civile*, Pacini Editore, Pisa, 2019.

ZAGREBELSKY, V., CHENAL, R., TOMASI, R., *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, Il Mulino, Bologna, 2016.

ZENO-ZENCOVICH, V., CLEMENTE M., LODATO M. G., *La responsabilità professionale del giornalista e dell'editore. Con le massime da 300 sentenze (1960-1994)*, CEDAM, Padova, 1995.

ZENO-ZENCOVICH, V., *I "prodotti editoriali" elettronici nella l. 7 marzo 2001, n. 62 e il preteso obbligo di registrazione*, in *Dir. inf.*, 2001, (2).

ZENO-ZENCOVICH, V., *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, in *Dir. inf.*, 1998, (1).

ZENO-ZENCOVICH, V., *Onore e reputazione*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ. XIII, Torino, 1995.

GIURISPRUDENZA

- C. Cost. Sent. n. 1 del 28 gennaio 1981, in *www.cortecostituzionale.it*.
- C. Cost. Sent. n. 112 del 26 marzo 1993, in *www.cortecostituzionale.it*.
- C. Cost. Sent. n. 126 del 2 maggio 1985, in *www.cortecostituzionale.it*.
- C. Cost. Sent. n. 13 del 3 febbraio 1994, in *www.cortecostituzionale.it*.
- C. Cost. Sent. n. 150 del 12 luglio 2021, in *www.cortecostituzionale.it*.
- C. Cost. Sent. n. 172 del 12 dicembre 1972, in *www.cortecostituzionale.it*.
- C. Cost. Sent. n. 175 del 14 luglio 1971, in *www.cortecostituzionale.it*.
- C. Cost. Sent. n. 20 del 30 gennaio 1974, in *www.cortecostituzionale.it*.
- C. Cost. Sent. n. 210 del 3 agosto 1976, in *www.cortecostituzionale.it*.
- C. Cost. Sent. n. 293 del 17 luglio 2000, in *www.cortecostituzionale.it*.
- C. Cost. Sent. n. 84 del 17 aprile 1969, in *www.cortecostituzionale.it*.
- C. Cost. Sent. n. 86 del 14 aprile 1976, in *www.cortecostituzionale.it*.
- C. Cost. Sent. n. 9 del 19 febbraio 1965, in *www.cortecostituzionale.it*.
- C. Cost. Sent., 10 luglio 1968, n. 98, in *www.cortecostituzionale.it*.
- C. Cost., 28 febbraio 1992, n. 75, in *www.cortecostituzionale.it*.
- C. Giustizia UE, 13 maggio 2014, *Google Spain SL, Google Inc. vs AEPD, Mario Costeja González*, causa C-131/12.

C. Giustizia UE, Grande Sez., Sent., 08/12/2022, n. 460/20.

Cass, 2 maggio 1985, n. 3998, in *Dir. Inf.*, 1986.

Cass. 11 novembre 2008, n. 42029, in *Ced Cassazione*, 242321.

Cass. 16 gennaio 2023, n. 1365, in *altalex.com*.

Cass. 16 maggio 1998, n. 4952, in *Riv. it. dir. lav.*, 1999, (3).

Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Foro It.*, 1984, 1.

Cass. 24 gennaio 2017, n. 1752, in *Lav. giur.*, 2017, 6.

Cass. 30.8.2019 n. 21855, in *altalex.com*.

Cass. civ. sez. III n. 5658 del 9 giugno 1998, in *Ced Cassazione*, 516219.

Cass. civ., 9 aprile 1998, n. 3679, in *Foro it.*, 1998, 1.

Cass. civ., sez. I, 27 maggio 1975, n. 2129, in *Foro it.*, 1976, I.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16 aprile 2018, n. 9385, in *Quot. Giur.*, 2018.

Cass. civ., Sez. I, Sent., 25/01/2017, n. 1931, in *onelegale.it*.

Cass. civ., sez. I, Sentenza, 31 ottobre 2016, n. 22042, in *Ced Cassazione*, 642637-02.

Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12929, in *onelegale.it*.

Cass. civ., Sez. III, 06 aprile 2006, n. 8095, in *Ced Cassazione*, 588731.

Cass. civ., sez. III, 11/01/2005, n. 379, in *Ced Cassazione*, 580190.

Cass. civ., sez. III, 18 novembre 2014, n. 24474, in *Ced Cassazione*, 633450.

Cass. civ., sez. III, 24 novembre 2010 n. 23835, in *Dir. Inf.*, 2011.

Cass. civ., sez. III, n. 10686 del 24 aprile 2008, in *Ced Cassazione*, 602949.

Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/06/2018, n. 14727, in *onelegale.it*.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/02/2021, n. 4036, in *Ced Cassazione*, 660598-01.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25 maggio 2017, n. 13153 in *Ced Cassazione*, 644406-02.

Cass. civ., Sez. III, Sent., 14/08/2014, n. 17974, in *avvocatocivilista.net*.

Cass. civ., Sez. III, Sent., 14/08/2014, n. 17974, in *avvocatocivilista.net*.

Cass. civ., sez. III, Sent., 24/04/2008, n. 10690, in *Ced Cassazione*, 602952.

Cass. civ., Sez. III, Sent., 28 settembre 2012, n. 16543, in *Ced Cassazione*, 623758.

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 02 dicembre 2014, n. 25423, in *Ced Cassazione*, 633798.

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 02 dicembre 2014, n. 25423. in *Ced Cassazione*, 633798.

Cass. civ., sez. III, Sentenza, 05/04/2012, n. 5525, in *Ced Cassazione*, 622169.

Cass. civ., sez. III, Sentenza, 09 luglio 2010, n. 16236, in *Ced Cassazione*, 614029.

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 12 maggio 2014, n. 10252, in *Ced Cassazione*, 631162.

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 18 novembre 2014, n. 24474, in *Ced Cassazione*, 633450.

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 19 luglio 2016, n. 14694, in *Ced Cassazione*, 641268.

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 19/07/2016, n. 14694, in *Ced Cassazione*, 641268.

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 26 giugno 2013, n. 16111, in *Ced Cassazione*, 626952.

Cass. civ., sez. lavoro, 17 giugno 2020, n. 11705, in *altalex.com*.

Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 05 luglio 2017, n. 16601, in *Ced Cassazione*, 644914-01.

Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 18/11/2016, n. 23469, in *Ced Cassazione*, 641537.

Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 18/11/2016, n. 23469, in *Ced Cassazione*, 641537.

Cass. civ., sez. V, 15 luglio 2008, n. 19405, in *Ced Cassazione*, 604327.

Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 20 agosto 2020, n. 17383, in *Ced Cassazione*, 658718-01.

Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 20/08/2020, n. 17383, in *Ced Cassazione*, 658718-01.

Cass. civ., Sez. VI - 3, Sentenza, 05 settembre 2014, n. 18812, in *Ced Cassazione*, 632941.

Cass. civ., Sez. VI - 3, Sentenza, 05/09/2014, n. 18812, in *Ced Cassazione*, 632941.

Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza, 26 settembre 2013, n. 22100, in *Ced Cassazione*, 627947.

Cass. civ., Sez. VI-1, Ordinanza, 26/09/2013, n. 22100, in *Ced Cassazione*, 627947.

Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 19681 del 22 luglio 2019, in *Ced Cassazione*, 654836-01

Cass. n. 2129 del 27 maggio 1975, in *Foro It.*, 1976.

Cass. n. 4152 del 15 aprile 1975, in *Ced Cassazione*, 129790.

Cass. Pen. sez. V, 01 dicembre 2022, n. 45680, in *onelegale.it*.

Cass. Pen. sez. V, 27 giugno 2000, n. 7499, in *Ced Cassazione*, 216534.

Cass. Pen. sez. V, 6 luglio 1992, n. 7632, in *Ced Cassazione*, 192209.

Cass. Pen., sez. V, n. 19396/2009, in *onelegale.it*.

Cass. pen., sez. I, Sent., 18/09/2008, n. 35646, in *Guida dir.*, 2008.

Cass. pen., sez. III, 14 gennaio 1966, in *Giust. Pen.*, 1966.

Cass. pen., sez. V, 1° febbraio 1993, n. 843, in *Ced Cassazione*, 152895.

Cass. pen., sez. V, 14 dicembre 2004, n. 48095, *Guida dir.*, 2005, 2.

Cass. pen., sez. V, 15 maggio 1998, n. 5767, in *Ced Cassazione*, 210750.

Cass. pen., sez. V, 17 settembre 1998, n. 9842, *Guida dir.*, 1998.

Cass. pen., sez. V, 18 giugno 2010, n. 23695, in *Ced Cassazione*, 247524.

Cass. pen., sez. V, 21 ottobre 1999, n. 12024, in *Ced Cassazione*, 215037.

Cass. pen., sez. V, 23 luglio 1996, n. 7393, in *Ced Cassazione*, 206793.

Cass. pen., sez. V, 24 marzo 1995, n. 3236, in *Ced Cassazione*, 201051.

Cass. pen., sez. V, 3 maggio 1985 n. 8581, in *Ced Cassazione*, 170572.

Cass. pen., sez. V, 31 luglio 1998, n. 8908, in *Ced Cassazione*, 212136.

Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 1997, n. 891, in *Riv. Polizia*, 1998.

Cass. pen., sez. V, 6 febbraio 1998, n. 1473, in *Ced Cassazione*, 209804.

Cass. pen., Sez. V, n. 35032 del 4 luglio 2008, in *Ced Cassazione*, 241183.

Cass. pen., sez. V, Sent. del 16 settembre 2021, n. 34477, in *altalex.com*.

Cass. pen., sez. V, Sent. del 27 febbraio 2013, n. 9337, in *ildirittoamministrativo.it*.

Cass. pen., sez. V, Sent., 01 febbraio 2017, n. 4853, in *Ced Cassazione*, 269093.

Cass. pen., sez. V, Sent., 12 dicembre 2007, n. 46295, in *Ced Cassazione*, 238290.

Cass. pen., sez. V, Sent., 15 aprile 2011, n. 15447, caso Maiolo-Caselli: <https://www.altalex.com/documents/massimario/2011/06/01/critica-liberta-giornalismo-sussistenza>. (Ultimo accesso effettuato: 25/01/2023)

Cass. pen., sez. V, Sent., 23 gennaio 2019, n. 3148, in *altalex.it*.

Cass. pen., sez. V, Sent., 29 ottobre 2004, n. 42375, in *dirittoegiustizia.it*.

Cass. pen., sez. V, Sentenza, 20 marzo 2019, n. 12546, in *Ced Cassazione*, 275995-01.

Cass., 12 ottobre 1982, Clemenzi, *Foro it.*, Rep. 1984, in voce Radiotelevisione, 84.

Cass., 28 aprile 2005, n. 15986, in *Ced Cassazione*, 232131.

Cass., 8 maggio 2002, n. 6591, in *Resp. civ. prev.*, 2002.

Cass., 9 ottobre 2019, n. 27592, in *altalex.com*.

Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Ced Cassazione*, 640103.

Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Ced Cassazione*, 640103.

Cass., sez. V, 18 aprile 2012, n. 14976, in *Ced Cassazione*, 252469.

Cass., sez. V, 25 gennaio 1999, n. 935, Ferrara, in *Ced Cassazione*, 212342.

Cass., Sezioni Unite, 23 ottobre 1984, n. 8959, in *Corr. giur*, 1984, 6.

Cass., Sezioni Unite, Sentenza n. 4950 del 26 marzo 1983, in *Ced Cassazione*, 159240.

Corte d'Appello di Roma, Sez. II Civile, sentenza n. 5520 del 12 settembre 2022, in *onelegale.it*.

Corte di Appello di Firenze, 11 marzo 1960, in *Giur. Tosc.*, 1961.

Corte di Appello di Napoli, 7 novembre 1967, in *Riv. Pen.*, 1968, 2.

Corte di Appello di Torino, 28 ottobre 2013, n. 2016, in *onelegale.it*.

Corte di Cassazione, 23 febbraio 1960, in *Giust. Pen.*, 1960, 2.

Corte di Cassazione, n. 12546 del 2019, in *onelegale.it*.

Corte EDU, 22 febbraio 1996, *Goodwin* c. Regno Unito.

Corte EDU, 25 luglio 2001, *Perna* c Italia, Ricorso n° 48898/99.

Corte EDU, 26 novembre 1991, sentenza n. 216.

Corte EDU, *Petrina* c. Romania, 14 ottobre 2008, ric. n. 78060/01.

Sidis v. FR Pub. Corporation, 113 F.2d. 806 (2d Cir. 1940).

Supreme Court, *Gitlow* v. *New York*, 268 US 652, 1925.

Supreme Court, *New York Times Co.* v. *United States*, 403 U.S. 713, 1971.

Supreme Court, *New York Times* v. *Sullivan*, 376 US 280, 1964.

Supreme Court, *Time, Inc.* v. *Hill*, 385 US 374, 1967.

Tar Lazio, sez. I-quater, 7 gennaio 2023, n. 235: <https://www.altalex.com/~media/Giuridico/2023/01/24/whistleblower-tutelati-anche-per-le-segnalazioni-fatte-nel-proprio-personale-interesse/236%20pdf.pdf> (Ultimo accesso effettuato: 25/01/2023)

Trib. Biella, 29/03/2003, n. 24, in *Guid. Dir.*, 2003.

Trib. Bologna, Sez. III Civile, R.G. 5530/2020, sentenza del 3 gennaio 2022, n. 232, in *Giuraemilia.it*.

Trib. Bologna, Sez. III Civile, R.G. 903/2018, sentenza del 3 luglio 2020, n. 997, in *Giuraemilia.it*.

Trib. Firenze, n. 843 del 29 marzo 2021, in *pst.giustizia.it*.

Trib. Foggia, Sez. II Civile, sentenza n. 209 del 13 febbraio 2013, in *onelegale.it*.

Trib. Genova, 29 giugno 1994, in *Foro It.*, 1995.

Trib. Lucca, Sentenza del 20 agosto 2007: <https://www.dirittodellinformatica.it/ict/crimini-informatici/crimini-informatici-focus/newsgroup-diffamazione-responsabilita-hosting-provider-trib-lucca-20-08-2007.html/> (Ultimo accesso effettuato: 25/01/2023)

Trib. Massa, ordinanza del 24 aprile 2018: <https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/08/Ordinanza-di-Archiviazione-D-P-.pdf> (Ultimo accesso effettuato: 25/01/2023)

Trib. Milano, sentenza n. 10949 del 10 ottobre 2012, in *onelegale.it*.

Trib. Modena, Sez. I Civile, R.G. 5900/2019, ordinanza del 13 novembre 2020, in *Giuraemilia.it*.

Trib. Napoli, 27 gennaio 1960, in *Tem. nap.*, 1960, 2.

Trib. Palermo, 11 giugno 2002, in *Danno resp.*, 2002.

Trib. Roma, Sez. XVIII Civile, R.G. 62369/2018, sentenza del 1° settembre 2021, in *roars.it*: <https://www.roars.it/wp-content/uploads/2021/09/sent-n-14117-21.pdf>. (Ultimo accesso effettuato: 25/01/2023)

Trib. Reggio Emilia, 3 ottobre 1958, in V. ZENO-ZENCOVICH, M. CLEMENTE, M. G. LODATO, *La responsabilità professionale del giornalista e dell'editore. Con le massime da 300 sentenze (1960-1994)*, CEDAM, Padova, 1995.

Trib. Reggio Emilia, Sez. I Civile, R.G. 2383/2017, sentenza del 13 maggio 2021, n. 611, in *Giuraemilia.it*.

Trib. Reggio Emilia, Sez. II Civile, R.G. 4463/2019, sentenza del 1° marzo 2022, n. 263, in *Giuraemilia.it*.

Trib. Roma, n. 18386 del 13 dicembre 2022, in *pst.giustizia.it*.

Trib. Roma, n. 13405 del 5 agosto 2021, in *pst.giustizia.it*.

Trib. Roma, n. 22432 del 20 novembre 2019, in *pst.giustizia.it*.

Trib. Roma, n. 20751 del 16 ottobre 2015, in *pst.giustizia.it*.

Trib. Roma, 26 marzo 1997, in *Nuova Giur. Civ.*, 1998.

Trib. Roma, Sez. XVIII Civile, R.G. 62369/2018, sentenza del 1° settembre 2021, in *roars.it*

Trib. Roma, 10 gennaio 2003, in *Dir. Inf.*, 2003.

Trib. Roma, 24 marzo 1995, in *Cass. pen.* 1995.

Trib. Roma, 24 ottobre 1966 in *Arch. Pen.*, 1967, 2.

Trib. Roma, 7 luglio 1965 in *Temi rom.*, 1966, 2.

Trib. Roma, 9 novembre 1964 in *Giust. Pen.*, 1965, 2.

Trib. Roma, Sez. XVIII, Sent., 01/09/2021, n. 14117, in ilfattoquotidiano.it.

Trib. Torino, 20 febbraio 2012, in onelegale.it.

Trib. Torino, 21 aprile 1998, in *Dir. Inf.*, 1999, 1.

Trib. Trento, 18 gennaio 1991 in *Dir. Inf.*, 1991.

Trib. Venezia, 13 gennaio 2009, in *Giur. Merito*, 2009.

SITOGRAFIA*

ABBATE, L., *I quattro re di Roma*, in *l'espresso*, 2012: <https://espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2012/12/12/news/a-roma-la-mala-si-fa-in-quattro-1.48981/>.

ABRUZZO, F., *Registrazione delle testate on-line e R.O.C.*, in *Altalex*, 2001: <https://www.altalex.com/documents/news/2001/08/12/registrazione-delle-testate-on-line-e-r-o-c>.

AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE, *Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"*, 2015: <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=6123>.

BAYER, J., BÁRD, P., VOSYLIUTE, L., CHUN LUK, N., *Eu-Citizen: Academic Network On European Citizenship Rights: Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP) in the European Union. A comparative study*, 2021: https://commission.europa.eu/system/files/2022-04/slapp_comparative_study_0.pdf.

CAMMARATA, M. *Sotto torchio gli operatori della rete*, in *InterLex*, 2003: <http://www.interlex.it/regole/torchio.htm>.

CASO, R., *La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile*, 2021: <https://www.ledizioni.it/prodotto/la-societa-della-mercificazione-e-della-sorveglianza-dalla-persona-ai-dati/>.

Commissione europea, 177 final, 2022/0117(COD), *Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e Del Consiglio "sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica")*, 2022: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0177&from=EN>.

* L'ultimo accesso a queste risorse è stato effettuato nel marzo 2023.

Commissione europea, *European Democracy Action Plan: making EU democracies stronger*, Press Release, Bruxelles, 2020: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2250.

Commissione europea, *Procedimento 2022/0277/COD, COM (2022) 457: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE*: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/HIS/?uri=CELEX%3A52022PC0457>.

Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, *Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, atto del governo sottoposto a parere parlamentare*, 2022: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/421447.pdf>.

Diffamazione, via alla campagna di mobilitazione contro la legge. L'ha lanciata Nodiffamazione.it per fermare il ddl 925b che, secondo i firmatari dell'appello #Meglioilcarcere, rischia di zittire le denunce di giornali, siti e blog contro il malaffare e la corruzione, in *repubblica.it*, 2015: https://www.repubblica.it/tecnologia/2015/01/07/news/diffamazione_partita_la_campagna_di_mobilitazione_contro_la_legge-104480060/.

FIORE, D., *La libertà di stampa. Definizione, tutele, cenni storici e attualità*, in *dirittoconsenso.it*, 2021: <https://www.dirittoconsenso.it/2021/10/16/la-liberta-di-stampa/>.

FRANCESCHINI, E., *Scandalo rimborsi, il governo trema A Londra si parla di elezioni anticipate*, in *larepubblica.it*, 2009: <https://www.repubblica.it/2009/05/sezioni/esteri/londra-scandalo-rimborsi/londra-scandalo-rimborsi/londra-scandalo-rimborsi.html>.

FULLONI, A., *"Annozero" e la MiTo, Formigli assolto. Sentenza ribaltata in Appello: "Critica lecita"*, in *corriere.it*, 2013: https://www.corriere.it/cronache/13_ottobre_28/mito-servizio-annozero-formigli-assolto-sentenza-ribaltata-appello-critica-lecita-cb20ee0a-3fce-11e3-9fdc-0e5d4e86bfe5.shtml.

Garante per la Protezione dei Dati Personali, *Modello di reclamo da trasmettere per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali ex art. 77 del Regolamento (Ue) 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento*: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>.

Garante per la Protezione dei Dati Personali, *Parere su uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. direttiva whistleblowing)*, 2023: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9844945>.

Il caso Madia: fu plagio? Ecco la verità processuale, in *Redazione ROARS*, 20 Settembre 2021: <https://www.roars.it/il-caso-madia-fu-plagio-ecco-la-verita-processuale/>.

MARGOTTINI, L., *Madia, dottorato con 4 mila parole copiate nella tesi*, in *ilfattoquotidiano.it*, 2017: <https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2017/03/28/madia-dottorato-con-4-mila-parole-copiate-nella-tesi/3480624/>.

MARGOTTINI, L., *Marianna Madia, il ministro ha mentito: non ha mai fatto la ricerca nella tesi*, in *ilfattoquotidiano.it*, 2017: <https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2017/04/07/madia-ha-mentito-non-ha-mai-fatto-la-ricerca-nella-tesi/3504849/>.

MAZZI, M., MILAZZO, A., *Il giornale telematico*, 2002: http://www.newlaw.it/musicatestiimmagini_giornale_telematico.htm.

MINCUZZI, A., *La presa di Bolloré sui media. Reportage censurati e richieste di danni milionarie: la stampa insorge*, in *ilsole24ore.com*, 2018: <https://angelomincuzzi.blog.ilsole24ore.com/2018/03/27/la-presa-di-bollore-sui-media-reportage-censurati-e-richieste-di-danni-milionarie-la-stampa-insorge/>.

Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, 2021: https://www.ordineavvocatimilano.it/media/allegati/uffici_giudiziari/TABELLE_DA

NNO NON PATRIMONIALE 2021/OssGiustiziaCivileMI%20-%20Tabelle%20milanesi Danno%20non%20patrimoniale ed-%202021.pdf.

PEROTTI, R., *Nuovi fatti sul caso Madia*, in *lavoce.info*, 2017: <https://www.lavoce.info/archives/46161/ricostruzione-del-caso-madia/>.

RAT, R., *Il consorzio MFRR condanna l'assurda richiesta danni di 10 milioni di euro avanzata dall'ex cardinale nei confronti de L'Espresso*, in *European Centre for Press and Media Freedom*, 2021: <https://www.ecpmf.eu/il-consorzio-mfrr-condanna-l-assurda-richiesta-danni-di-10-milioni-di-euro-avanzata-dallex-cardinale-nei-confronti-de-lespresso/>.

REPORTERS SANS FRONTIÈRES (RSF), *Qui sommes-nous?*: <https://rsf.org/fr/qui-sommes-nous>.

RIVA, A., *Escono i Pentagon Papers, via gli ultimi segreti sulla guerra del Vietnam*, in *ilsole24ore.com*, 2011: https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-06-13/escono-pentagon-papers-ultimi-090730.shtml?uuid=Aa3aFPfD&refresh_ce=1.

Roberto Napoletano condannato a 2 anni e mezzo per irregolarità nei conti del gruppo Sole 24 Ore, in *repubblica.it*, 2022: https://milano.repubblica.it/cronaca/2022/05/31/news/roberto_napoletano_ex_direttore_sole_24_ore_condannato_milano-351949614/.

SAVAGE, C., *Risk of Nuclear War Over Taiwan in 1958 Said to Be Greater Than Publicly Known*, in *The New York Times*, 2021: <https://www.nytimes.com/2021/05/22/us/politics/nuclear-war-risk-1958-us-china.html>.

SCURO, F., *Libertà di informazione e diritto all'oblio. Brevi osservazioni a margine di Cass. n. 28086 del 2008*, in *dirittifondamentali.it*, 2019, (1): <http://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2019/06/F.-Sicuro-Libertà-di-informazione-e-diritto-alloblio.pdf>.

Senato della Repubblica italiana, *XVII Legislatura, Disegno di Legge n. 1119-B, d'iniziativa del deputato Costa, "Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con*

altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale", 2015: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00928764.pdf>.

SHEEHAN, N., *Vietnam Archive: Pentagon Study Traces 3 Decades of Growing U. S. Involvement*, in *The New York Times*, 1971: <https://www.nytimes.com/1971/06/13/archives/vietnam-archive-pentagon-study-traces-3-decades-of-growing-u-s.html>.

SILVAGNI, C., *Il giornalismo d'inchiesta in Italia. Verità, potere e libertà di stampa*, in *Academia.edu*, 2018: https://www.academia.edu/39299539/Il_giornalismo_dinchiesta_in_Italia_Verità_potere_e_libertà_di_stampa.

Trasmissione "Piazza Pulita", in *La7*, giovedì 1° ottobre 2021: <https://www.la7.it/piazzapulita/rivedila7/piazzapulita-puntata-del-3092021-01-10-2021-400133>.

TRESCA, M., *Il perimetro del buon costume nelle manifestazioni del pensiero online*, in *medialaws*, 2020, (1): <https://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2020/03/1-2020-Tresca.pdf>.

WINNETT, R., RAYNER, G., *Shahid Malik, his house and the slum landlord: MPs' expenses*, in *The Telegraph*, 2009: <https://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/mps-expenses/5326333/Shahid-Malik-his-house-and-the-slum-landlord-MPs-expenses.html>.

The Student Paper Series of the Trento LawTech Research Group is published since 2010

<http://lawtechnew.jus.unitn.it/main-menu/paper-series/student-paper-series-of-the-trento-lawtech-research-group/2/>

Freely downloadable papers already published:

STUDENT PAPER N. 87

Responsabilità e accountability in materia di protezione dei dati personali: il contesto dell'Internet of Things

ANDREA BLATTI. Responsabilità e accountability in materia di protezione dei dati personali: il contesto dell'Internet of Things. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 87. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.86

Il capitalismo dei monopoli intellettuali e l'editoria della sorveglianza. Un'analisi delle politiche europee sull'open access e sulla regolazione dei dati

CAMILLA FRANCH. Il capitalismo dei monopoli intellettuali e l'editoria della sorveglianza. Un'analisi delle politiche europee sull'open access e sulla regolazione dei dati. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 86. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.85

Transformative Agreements: i nuovi contratti tra editori scientifici e istituzioni accademiche per l'accesso alle risorse scientifiche digitali. Un'analisi critica

MIRIANA FIERRO. Transformative Agreements: i nuovi contratti tra editori scientifici e istituzioni accademiche per l'accesso alle risorse scientifiche digitali. Un'analisi critica. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 85. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.84

La blockchain, tra proprietà e proprietà intellettuale. Analisi comparata di tre applicazioni nel diritto civile

NICOLÒ CANAL. La blockchain, tra proprietà e proprietà intellettuale. Analisi comparata di tre applicazioni nel diritto civile. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 84. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.83

La ricerca di un criterio di quantificazione tipologico per il danno da perdita di chance nella responsabilità medica: una missione impossibile?

VALERIA LUCCARINI. La ricerca di un criterio di quantificazione tipologico per il danno da perdita di chance nella responsabilità medica: una missione impossibile. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 83. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.82

La responsabilità civile da deficit organizzativo del sistema sanitario e l'emergenza pandemica: una comparazione fra Germania e Italia

JESSICA RIVA. La responsabilità civile da deficit organizzativo del sistema sanitario e l'emergenza pandemica: una comparazione fra Germania e Italia. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 82. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 81

La vaccinazione infausta fra tutela indennitaria e risarcitoria: infausta fra tutela indennitaria e risarcitoria: la gestione del danno da vaccino dopo la pandemia

VERONICA MAYRHOFER. La vaccinazione infausta fra tutela indennitaria e risarcitoria: la gestione del danno da vaccino dopo la pandemia, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 81. Trento: Università degli Studi di Trento

STUDENT PAPER N. 80

La responsabilità civile per i veicoli a guida autonoma nell'ordinamento tedesco: spunti per il legislatore italiano

ELENA TOGNON, La responsabilità civile per i veicoli a guida autonoma nell'ordinamento tedesco: spunti per il legislatore italiano, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 80. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 79

La tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti non comparabili: il ruolo dei gruppi di produttori nella valorizzazione del segno

MARTINA DURIGON, La tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti non comparabili: il ruolo dei gruppi di produttori nella valorizzazione del segno, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 79. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 78

Il diritto alle prese con la vulnerabilità del turismo, fra guerra e persistente pandemia

FRANCESCA ROMANA BARBA; GIACOMO MARTINO BELLUZZO; SEBASTIANO BORILE; MATTEO BUDELLINI; CHIARA BUOSI; WIKTOR BURIGO; PAOLO CAPOTI; SERENA CARRUBBA; ALESSANDRA CASAGRANDE; FEDERICO DE VINCENZO; EMILIA FASCINELLI; CATERINA FAVA; ANTONIO FERRARO; CAROLINA FILICE; ALESSIA GIZZARELLI; ARIANNA LANEVE; MATTIA LEONE; MARTINA LUCE; MATTEO MAIOLI; 227 ALESSANDRO MARRAS; SARA MATTÈ; ILARIA MELCHIORETTO; ALESSIO MIRA; GIULIA MOCANU; DANIELA NESPOLO; ALESSANDRO OLIVA; ELENA PAGLIAI; ALESSANDRO PALLAORO; SILVIA PEDROTTI; GIACOMO PILI; ALFIO RACITI; FRANCESCA RIZZI, SARA ROSSO; SARA SCARAMUZZA; MARTINO SERAFINI; ELISA SERVIDIO; DENIS SOMMARIVA; CAROLA STEFENELLI; MARTINA TADDEI; JENNY TURRIN (2022), Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 78. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 77

L'enforcement del diritto d'autore e la tutela dei dati personali: il nuovo art. 17 Dir. 2019/790

NICCOLÒ BULLATO, L'enforcement del diritto d'autore e la tutela dei dati personali: il nuovo art. 17 Dir. 2019/790, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 77. Trento: Università degli Studi di Trento. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6630507>

STUDENT PAPER N. 76

Il binomio «sport e salute» nella riforma del diritto dello sport: istituzioni, strutture, professionalità e responsabilità

NICOLA INTRONA (2022), Il binomio «sport e salute» nella riforma del diritto dello sport: istituzioni, strutture, professionalità e responsabilità, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 76. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 75

La libertà di panorama: profili critici e spunti comparatistici

CAROLINA BATTISTELLA (2022), La libertà di panorama: profili critici e spunti comparatistici, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 75. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI: 10.5281/zenodo.639300

STUDENT PAPER N. 74

The role of copyright in innovation: a comparative analysis of the legal framework of text and data mining

EUGENIO DE BIASI (2022), The role of copyright in innovation: a comparative analysis of the legal framework of text and data mining, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 74. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI: 10.5281/ZENODO.5897183

STUDENT PAPER N. 73

Risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale e retroversione degli utili. Un'analisi comparata

FEDERICO BRUNO (2022), Risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale e retroversione degli utili. Un'analisi comparata, Trento Law

and Technology Research Group, Student Paper Series; 73. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI: 10.5281/zenodo.5878282

STUDENT PAPER N. 72

Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore nell'Unione europea: profili critici e spunti comparatistici applicati al settore GLAM alla luce dell'emergenza Covid-19

ELEONORA MARONI (2021), Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore nell'Unione europea: profili critici e spunti comparatistici applicati al settore GLAM alla luce dell'emergenza Covid-19, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 72. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI:10.5281/zenodo.587821

STUDENT PAPER N. 71

***L'animal welfare* nelle filiere alimentari: etichettatura e certificazioni**

ZANON MIRIANA (2021), *L'animal welfare* nelle filiere alimentari: etichettatura e certificazioni, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 71. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-959-8

STUDENT PAPER N. 70

Aggiornamenti di diritto agroalimentare nella riflessione dottrinale angloamericana

ANADOTTI, ELENA; DI GIOVANNI, SILVIA; FREZZA, ANNA CAROLINA; HOSSU, LORENA PATRICIA; MARCONATO, ELENA; NOSCHESI, ANGELA; PENDENZA, ALICE; PEPE, FRANCESCO; PIEROBON, VALERIA; POLI, ELISA; PURITA, CLAUDIA; RAFFA, DJAMILA; ROTONDI, SERGIO ANDREA; SANTOLIN, GAIA – a cura di IZZO, UMBERTO; FERRARI, MATTEO (2021), Aggiornamenti di diritto agroalimentare nella riflessione dottrinale angloamericana, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 70. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-958-1

STUDENT PAPER N. 69

Diritto del turismo e Covid-19: cosa è cambiato nella seconda estate pandemica

ANGIARI, YOUSSEF; ARZARELLO, ANDREA; AZILI, FEDERICO; BONOMELLI, CHIARA; BUBBOLA, IRENE; CADAMURO, CLAUDIA; CARRETTA, ANNA; CONDOTTA, ALESSANDRO; DA PRATO, MARIKA; DAL TOSO, VIRGINIA; DE AGOSTINI, FILIPPO; DE FRANCESCHI, SERENA; DELL'ÉVA, MARTINA; DELMARCO, MARTINA; DELLA MURA, MARCO; DI MASCIÒ, FRANCESCA; FIUTEM, LORENZO; GENNARA, GIULIA; INNOCENTI, ALBERTO; LORIERI, ANNA; MAFFEI, BEATRICE; MARCOLINI, ALESSIA; MANZO, ARIANNA; MINERVINI, MONICA MARIA; MURESAN, ANAMARIA ELENA; NARDIN, NICOLÒ; PAISSAN, FILIPPO; PAISSAN, INGMAR; PANERO, MARTINA; PAVALEANU, CRISTIAN; RIZ, FRANCESCA; SCARSELLA, ALESSIA; SCODANIBBIO, GIULIA; SORRENTINO, MARIAROSA; TUCCI, GIULIANA; VIGNOLI, MARTINA; ZACCARIN, STEPHANIE; ZUCAL, SARA; IZZO, UMBERTO (a cura di) (2021), *Diritto del turismo e Covid-19: cosa è cambiato nella seconda estate pandemica*, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 69. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-954-3

STUDENT PAPER N. 68

La protezione dei dati relativi alla salute nell'era dei Big Data. Un'analisi sulla sanità digitale in dialogo tra diritto e tecnologia

LIEVORE ANNA (2021), *La protezione dei dati relativi alla salute nell'era dei Big Data. Un'analisi sulla sanità digitale in dialogo tra diritto e tecnologia*, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 68. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-903-1

STUDENT PAPER N. 67

«Cuius commoda, eius et incommoda»: l'art. 2049 del codice civile nella gig economy

PILZER LARA (2021), «Cuius commoda, eius et incommoda»: l'art. 2049 del codice civile nella gig economy, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 67. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-946-8

STUDENT PAPER N. 66

La responsabilità sanitaria nel post Covid-19: scenari e proposte per affrontare il contenzioso

PRIMICERI GIORGIA (2021), La responsabilità sanitaria nel post Covid-19: scenari e proposte per affrontare il contenzioso, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 66. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-945-1

STUDENT PAPER N. 65

Legal design e sanità digitale: un innovativo approccio per favorire la tutela dei dati personali

FRANCESCO TRAVERSO (2021), Legal design e sanità digitale: un innovativo approccio per favorire la tutela dei dati personali, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 65. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-943-7

STUDENT PAPER N. 64

Sistemi decisionali automatizzati e tutela dei diritti: tra carenza di trasparenza ed esigenze di bilanciamento

IRENE TRENCHI (2021), Sistemi decisionali automatizzati e tutela dei diritti: tra carenza di trasparenza ed esigenze di bilanciamento, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 64. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-942-0

STUDENT PAPER N. 63

Il disegno industriale e la moda tra disciplina dei disegni e modelli e normativa sul diritto d'autore

RUDIAN, MARGHERITA (2021), Il disegno industriale e la moda tra disciplina dei disegni e modelli e normativa sul diritto d'autore, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 63. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-941-3

STUDENT PAPER N. 62

L'appropriazionismo artistico nell'arte visual: una comparazione tra Italia e Stati Uniti

DI NICOLA, LAURA (2021), L'appropriazionismo artistico nell'arte visual: una comparazione tra Italia e Stati Uniti, Trento Law and Technology Research Group.

Student Paper Series; 62. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-940-6

STUDENT PAPER N. 61

Unfair trading practices in the business-to-business food supply chain between public and private regulation

BORGHETTO, MARIA VITTORIA (2020), Unfair trading practices in the business-to-business food supply chain between public and private regulation, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 61. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-933-8

STUDENT PAPER N. 60

PFAS e inquinamento delle falde acquifere venete: la tutela civilistica fra danno ambientale e azioni risarcitorie collettive

RAISA, VERONICA (2020), PFAS e inquinamento delle falde acquifere venete: la tutela civilistica fra danno ambientale e azioni risarcitorie collettive, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 60. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-927-7

STUDENT PAPER N. 59

Il turismo alla prova del covid-19: una ricerca interdisciplinare: da quali dati partire e quali risposte dare alla più grande crisi che il comparto turistico abbia mai affrontato

UMBERTO IZZO (a cura di), Autori: ANDREATTA, GIULIA; ANDREOLI, ELISA; ARDU, SIMONE; BORTOLOTTI, FABIO; BRUZZO, PIERLUIGI; CALZOLARI, GIULIA; CAMPOS SANTOS, DIEGO; CARLINO, PIETRO; CAVALLERA, LORENZO; CEPPAROTTI, GIACOMO; CIABRELLI, ANTONIA; DALLE PALLE, GIORGIA; DAPRÀ, VALENTINA; DE SANTIS, DIEGO; FAVARO, SILVIA; FAVERO, ELEONORA; FERRARI, LAURA; GATTI, VERONICA; GAZZI, CHRISTIAN; GISMONDO, MARIANNA; GIUDICEANDREA, ANNA; GUIDA, GIOVANNI; INCARNATO, ANDREA; MARANER, ROBERTA; MICHELI, MARTA; ELENA MORARASU, LAURA; CHIARA NARDELLI, MARIA; PALLOTTA, EMANUELE; PANICHI, NICCOLÒ; PELLIZZARI, LAURA; PLAKSII, ANDRII; RANIERO, SAMANTHA; REGNO SIMONCINI, EMANUELE; RUSSO, SARA; SCHIAVONE, SARA; SERAFINO, ANTONIO; SILENZI, LUCA; TIRONZELLI, ELENA; PEGGY TSAFACK, CYNTHIA; VIGLIOTTI, AYLÀ; ZINETTI, GIULIA, Il turismo alla prova del Covid-19: una ricerca interdisciplinare: da quali dati partire e quali

risposte dare alla più grande crisi che il comparto turistico abbia mai affrontato, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 59. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-903-1

STUDENT PAPER N. 58

La responsabilità dell'internet service provider alla luce della nuova direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale

CAMARELLA, LAURA (2020), La responsabilità dell'Internet Service Provider alla luce della nuova direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, Student Paper Series; 58. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-893-5

STUDENT PAPER N. 57

Rischio idrogeologico e responsabilità civile

ROBERTI, CATERINA (2020), Rischio idrogeologico e responsabilità civile, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 57. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-891-1

STUDENT PAPER N. 56

Assistente vocale e dati sanitari. Le sfide dell'intelligenza artificiale alla luce del Regolamento (UE) n. 2016/679

PETRUCCI, LIVIA (2020), Assistente vocale e dati sanitari. Le sfide dell'intelligenza artificiale alla luce del regolamento (UE) N. 2016/679, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 56. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978 88 8443 888 1

STUDENT PAPER N. 55

The Legal Dimension of Energy Security in EU Law

SCHMIEDHOFER, ANDREAS (2020), The legal dimensions of energy security in EU law, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 55. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978 88 8443 888 1

STUDENT PAPER N. 54

Macchine intelligenti che creano ed inventano. Profili e rilievi critici del nuovo rapporto tra intelligenza artificiale e diritti di proprietà intellettuale

TREVISANELLO, LAURA (2020), Macchine intelligenti che creano ed inventano. Profili e rilievi critici del nuovo rapporto tra intelligenza artificiale e diritti di proprietà intellettuale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 54. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-887-4

STUDENT PAPER N. 53

La protezione delle indicazioni geografiche: il sistema europeo e il sistema cinese a confronto

COGO, MARTA (2019), La protezione delle indicazioni geografiche: il sistema europeo e il sistema cinese a confronto, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 53. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-856-0

STUDENT PAPER N. 52

Responsabilità civile e prevenzione dell'abuso interpersonale, fra molestie sessuali e bullismo

PERETTI, FRANCESCA (2019), Responsabilità civile e prevenzione dell'abuso interpersonale, fra molestie sessuali e bullismo, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 52. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-856-0

STUDENT PAPER N. 51

Blockchain, Smart Contract e diritto d'autore nel campo della musica

FAGLIA, FRANCESCO (2019), Blockchain, Smart Contract e diritto d'autore nel campo della musica, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 51. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-855-3

STUDENT PAPER N. 50

Regole per l'innovazione: responsabilità civile e assicurazione di fronte all'auto a guida (progressivamente) autonoma

ZEMIGNANI, FILIPPO (2019), Regole per l'innovazione: responsabilità civile e assicurazione di fronte all'auto a guida (progressivamente) autonoma, Trento Law

and Technology Research Group. Student Paper Series; 50. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-850-8

STUDENT PAPER N. 49

Unravelling the nexus between food systems and climate change: a legal analysis. A Plea for smart agriculture, a "new" organic agriculture and a wiser use of biotechnologies in the name of human rights protection

TELCH, ALESSANDRA (2019), Unravelling the nexus between food systems and climate change: a legal analysis. A Plea for smart agriculture, a "new" organic agriculture and a wiser use of biotechnologies in the name of human rights protection, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 49. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-842-3

STUDENT PAPER N. 48

Wireless community networks e responsabilità extracontrattuale

VIDORNI, CHIARA (2019), Wireless community networks e responsabilità extracontrattuale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 48. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-841-6

STUDENT PAPER N. 47

Proprietà intellettuale e scienza aperta: il caso studio del Montreal Neurological Institute

CASSIN, GIOVANNA (2019), Proprietà intellettuale e scienza aperta: il caso studio del Montreal Neurological Institute, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 47. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-835-5

STUDENT PAPER N. 46

Il "ciclista previdente" che si scontrò due volte: con un'auto e col principio indennitario applicato all'assicurazione infortuni

CHRISTOPH SIMON THUN HOHENSTEIN WELSPERG (2019), Il "ciclista previdente" che si scontrò due volte: con un'auto e col principio indennitario applicato all'assicurazione infortuni, Trento Law and Technology Research Group.

Student Paper Series; 46. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-834 8

STUDENT PAPER N. 45

«Errare humanum est». L'errore nel diritto tra intenzionalità, razionalità ed emozioni

BENSALAH, LEILA (2018), «Errare humanum est». L'errore nel diritto tra intenzionalità, razionalità ed emozioni, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 45. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-829-4

STUDENT PAPER N. 44

La gestione del rischio fitosanitario nel diritto agroalimentare europeo ed italiano: il caso Xylella

DE NOBILI, MARINA (2018), La gestione del rischio fitosanitario nel diritto agroalimentare europeo ed italiano: il caso Xylella, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 44. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-828-7

STUDENT PAPER N. 43

Mercato agroalimentare e disintermediazione: la dimensione giuridica della filiera corta

ORLANDI, RICCARDO (2018), Mercato agroalimentare e disintermediazione: la dimensione giuridica della filiera corta, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 43. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-827-0

STUDENT PAPER N. 42

Causa, meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale

PULEJO, CARLO ALBERTO (2018), Causa, meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 42. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-810-2

STUDENT PAPER N. 41

Graffiti, street art e diritto d'autore: un'analisi comparata

GIORDANI, LORENZA (2018), Graffiti, street art e diritto d'autore: un'analisi comparata, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 41. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-809-6

STUDENT PAPER N. 40

Volo da diporto o sportivo e responsabilità civile per l'esercizio di attività pericolose

MAESTRINI, MATTIA (2018), Volo da diporto o sportivo e responsabilità civile per l'esercizio di attività pericolose, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 40. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-784-6

STUDENT PAPER N. 39

"Attorno al cibo". Profili giuridici e sfide tecnologiche dello Smart Packaging in campo alimentare

BORDETTO, MATTEO (2018), "Attorno al cibo". Profili giuridici e sfide tecnologiche dello Smart Packaging in campo alimentare, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 39. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-795-2

STUDENT PAPER N. 38

Kitesurf e responsabilità civile

RUGGIERO, MARIA (2018), Kitesurf e responsabilità civile, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 38. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-793-8

STUDENT PAPER N. 37

Giudicare e rispondere. La responsabilità civile per l'esercizio della giurisdizione in Italia, Israele e Spagna

MENEGHETTI HISKENS, SARA (2017), Giudicare e rispondere. La responsabilità civile per l'esercizio della giurisdizione in Italia, Israele e Spagna, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 37. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-778-5

STUDENT PAPER N. 36

Il diritto in immersione: regole di sicurezza e responsabilità civile nella subacquea

CAPUZZO, MARTINA (2017), Il diritto in immersione: regole di sicurezza e responsabilità civile nella subacquea, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 36. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-775-4

STUDENT PAPER N. 35

La privacy by design: un'analisi comparata nell'era digitale

BINCOLETTO, GIORGIA (2017), La privacy by design: un'analisi comparata nell'era digitale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 35. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-733-4

STUDENT PAPER N. 34

La dimensione giuridica del Terroir

BERTINATO, MATTEO (2017), La dimensione giuridica del Terroir, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 34. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-728-0

STUDENT PAPER N. 33

La gravità del fatto nella commisurazione del danno non patrimoniale: un'indagine (anche) nella giurisprudenza di merito

MARISELLI, DAVIDE (2017), La gravità del fatto nella commisurazione del danno non patrimoniale: un'indagine (anche) nella giurisprudenza di merito, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 33. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-727-3

STUDENT PAPER N. 32

«Edible insects». L'Entomofagia nel quadro delle nuove regole europee sui novel foods

TASINI, FEDERICO (2016), «Edible insects». L'Entomofagia nel quadro delle nuove regole europee sui novel foods = «Edible Insects»: Entomophagy in light of the new European Legislation on novel Foods, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 32. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-709-9

STUDENT PAPER N. 31

L'insegnamento dello sci: responsabilità civile e assicurazione per danni ad allievi o a terzi

TAUFER FRANCESCO (2016), L'insegnamento dello sci: responsabilità civile e assicurazione per danni ad allievi o a terzi, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 31. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-697-9

STUDENT PAPER N. 30

Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione Scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo

MAGGILO ANNA (2016), Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione Scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 30. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-696-2

STUDENT PAPER N. 29

La neutralità della rete

BIASIN, ELISABETTA (2016) La neutralità della rete, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 29. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-693-1

STUDENT PAPER N. 28

Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law

ACERBI, GIOVANNI (2016) Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 28. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-563-7

STUDENT PAPER N. 27

Privacy and Health Data: A Comparative analysis

FOGLIA, CAROLINA (2016) Privacy and Health Data: A Comparative analysis. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 27. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-546-0

STUDENT PAPER N. 26

Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective

SARTORE, FEDERICO (2016) Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 26. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-534-7

STUDENT PAPER N. 25

Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgments dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course

REMO ANDREOLLI, DALILA MACCIONI, ALBERTO MANTOVANI, CHIARA MARCHETTO, MARIASOLE MASCHIO, GIULIA MASSIMO, ALICE MATTEOTTI, MICHELE MAZZETTI, PIERA MIGNEMI, CHIARA MILANESE, GIACOMO MINGARDO, ANNA LAURA MOGETTA, AMEDEO MONTI, SARA MORANDI, BENEDETTA MUNARI, EDOARDO NADALINI, SERENA NANNI, VANIA ODORIZZI, ANTONIA PALOMBELLA, EMANUELE PASTORINO, JULIA PAU, TOMMASO PEDRAZZANI, PATRIZIA PEDRETTI, VERA PERRICONE, BEATRICE PEVARELLO, LARA PIASERE, MARTA PILOTTO, MARCO POLI, ANNA POLITO, CARLO ALBERTO

PULEJO, SILVIA RICCAMBONI, ROBERTA RICCHIUTI, LORENZO RICCO, ELEONORA RIGHI, FRANCESCA RIGO, CHIARA ROMANO, ANTONIO ROSSI, ELEONORA ROTOLA, ALESSANDRO RUFFINI, DENISE SACCO, GIULIA SAKEZI, CHIARA SALATI, MATTEO SANTOMAURO, SILVIA SARTORI, ANGELA SETTE, BIANCA STELZER, GIORGIA TRENTINI, SILVIA TROVATO, GIULIA URBANIS, MARIA CRISTINA URBANO, NICOL VECCARO, VERONICA VILLOTTI, GIULIA VISENTINI, LETIZIA ZAVATTI, ELENA ZUCCHI (2016) Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgments dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 25. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-626-9

STUDENT PAPER N. 24

La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile= The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability

CAERAN, MIRCO (2016) La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile = The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 24. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-663-4

STUDENT PAPER N. 23

La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities

CHIARUTTINI, MARIA OTTAVIA (2015) La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 23. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-626-9

STUDENT PAPER N. 22

Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio = Technology Transfer and Regional Context: Old Problems and New Perspectives for a Sustainable Co-operation among University, Entrepreneurship and Local Economy

CALGARO, GIOVANNI (2013) Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 22. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-525-5

STUDENT PAPER N. 21

La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata = Internet Service Provider liability and copyright infringement: a comparative analysis.

IMPERADORI, ROSSELLA (2014) *La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 21. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-572-9

STUDENT PAPER N. 20

Open innovation e patent: un'analisi comparata = Open innovation and patent: a comparative analysis

PONTI, STEFANIA (2014) *Open innovation e patent: un'analisi comparata*. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 20. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-573-6

STUDENT PAPER N. 19

La responsabilità civile nell'attività sciistica

CAPPA, MARISA (2014) *La responsabilità civile nell'attività sciistica = Ski accidents and civil liability*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series, 19. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 18

Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM

TEBANO, GIANLUIGI (2014) *Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM = Agricultural Biodiversity and the Protection of Farmers from patent Hold-Up: the case of GMOs*. Trento Law and

Technology Research Group. Student Paper Series; 18. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 17

Produrre e nutrirsi "bio": analisi comparata del diritto degli alimenti biologici

MAFFEI, STEPHANIE (2013) Produrre e nutrirsi "bio" : analisi comparata del diritto degli alimenti biologici = Producing and Eating "Bio": A Comparative Analysis of the Law of Organic Food. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 17. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 16

La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata = The Protection of Geographical Indications in the Wine Sector: A Comparative Analysis

SIMONI, CHIARA (2013) La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 16. Trento: Università degli Studi di Trento. Facoltà di Giurisprudenza.

STUDENT PAPER N. 15

Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano

SALVADORI, IVAN (2013) Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 15. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 14

Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare

VIZZIELLO, VIVIANA (2013) Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 14. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.13

The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material

CARVALHO, ALEXANDRA (2013) The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 13. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.12

Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930)

TRESTINI, SILVIA (2012) Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930) = For an Archeology of Food Law: 54 Years of Case Law Collections Concerning the Safety and Quality of Food (1876-1930). The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 12.

STUDENT PAPER N.11

Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo

PICCIN, CHIARA (2012) Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo = From the Alps to the Pyrenees: Comparative Analysis of Civil Liability for Mountain Sport Activities in Italian and Spanish Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 11.

STUDENT PAPER N.10

Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore

PERRI, THOMAS (2012) Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore = Copynorms: Social Norms and Copyright. Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series, 10.

STUDENT PAPER N. 9

L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco

ALESSANDRA ZUCCATO (2012), L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco = Exporting Wines to the United States: Rules and Contractual Practices with Specific Reference to the Case of Prosecco. Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 9)

STUDENT PAPER N.8

Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis.

RUGGERO, BROGI (2011) Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis. Trento: Università degli Studi di Trento (TrentoLawand Technology Research Group. Student Papers Series, 8)

STUDENT PAPER N.7

Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica

TREVISAN, ANDREA (2012) Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica = Technological evolution and change of the notion of plagiarism in music Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 7)

STUDENT PAPER N.6

Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici

SIRAGNA, SARA (2011) Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici = University-Enterprises Technological Transfer: Legal and Economic issues Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 6)

STUDENT PAPER N.5

Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese

GUERRINI, SUSANNA (2011) Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese = Mediation & Medical Liability: The Italian "General Approach" Compared to the Specialized Model Applied in France. Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 5)

STUDENT PAPER N.4

"Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia

PODETTI, MASSIMILIANO (2011) "Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia = Gun Control and Tort Liability: A Comparison between the U.S. and Italy Trento: Università degli Studi di Trento. (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 4)

STUDENT PAPER N.3

Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti

TOGNI, ENRICO (2011) Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti = Smart Foods and Dietary Supplements: Regulatory and Civil Liability Issues in a Comparison between Europe and United States Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 3)

STUDENT PAPER N.2

Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia

SARTOR, MARTA (2010) Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia = The Role of Tort Law within the Family: A Comparison between Italy and France Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 2)

STUDENT PAPER N.1

Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito

RIZZETTO, FEDERICO (2010) Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito = War Technologies and Home Soldiers Injuries: The Role of Tort Law in a Comparison between the American "Agent Orange" and the Italian "Depleted Uranium" Litigations Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 1)